

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3 ^a , 5 ^a e 14 ^a Senato)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	16
GIUSTIZIA (II)	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	115
DIFESA (IV)	»	116
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	130
FINANZE (VI)	»	135
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	159
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	166
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	181

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	Pag.	194
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	205
AFFARI SOCIALI (XII)	»	207
AGRICOLTURA (XIII)	»	216
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	218
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	229
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommis- sione permanente per l'accesso</i>)	»	235
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	237
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	243
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	244
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	253
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	254
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	256
<i>INDICE GENERALE</i>	»	257

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	4

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 19.40.

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna la Giunta plenaria avrebbe dovuto procedere alla votazione della proposta del Comitato di accertamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, della incompatibilità della carica di presidente della Fondazione « Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il *made in Italy*: sistema moda-tessile, abbigliamento e moda », ricoperta dall'onorevole Roberto Simonetti.

Avverte, peraltro, che con lettera pervenuta in data 18 ottobre 2011 l'onorevole Simonetti ha trasmesso copia, recante il protocollo in arrivo della predetta Fondazione, della sua lettera di dimissioni dalle cariche di presidente della stessa Fondazione e membro dei rispettivi consiglio di indirizzo e giunta esecutiva, presentate in data 3 ottobre 2011. L'onorevole Simonetti

dichiara che sarà sua cura trasmettere alla Giunta, non appena disponibile, un documento da cui risulti l'avvenuta accettazione delle sue dimissioni da parte del consiglio di indirizzo della Fondazione, il quale provvederà contestualmente alla elezione del nuovo presidente. Alla sua lettera l'onorevole Simonetti ha altresì allegato copia dei provvedimenti, da lui assunti in data 18 ottobre 2011, di nomina dei nuovi componenti del consiglio di indirizzo e della giunta esecutiva chiamati a sostituirlo in tali organi.

Pertanto, conformemente ai precedenti, ritiene che la Giunta possa sospendere l'esame e la votazione della proposta di accertamento della incompatibilità in attesa che l'onorevole Simonetti trasmetta alla Giunta un documento da cui risulti l'avvenuta accettazione delle sue dimissioni dalle cariche ricoperte nella citata Fondazione.

La Giunta concorda.

Donata LENZI (PD) segnala l'opportunità di verificare i profili di compatibilità con il mandato parlamentare della carica — che non risulta essere stata dichiarata ai sensi dell'articolo 15 del regolamento della Giunta — di presidente della commissione tecnica del gruppo « Gestione del rischio »

dell'Ente nazionale italiano di unificazione che sarebbe ricoperta del deputato Antonio Borghesi, secondo quanto pubblicato sul sito *web* dello stesso, dal momento che, a quanto le consta, detto organismo riceverebbe contributi dello Stato.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, assicura che sarà effettuato un accertamento d'ufficio sulla questione segnalata dalla collega Lenzi e che degli esiti dell'accertamento potrà darsi poi conto in

una prossima riunione del Comitato per le incompatibilità.

La seduta termina alle 19.50.

COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

Il Comitato si è riunito dalle 19.50 alle 20.15.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	5
Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti di Vincenzo Lo Zito per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articoli 290 e 313 del codice penale) (doc. IV, n. 22) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	7
ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal senatore Vincenzo Nespole, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 20639/02 RGNR) (<i>Esame e rinvio</i>)	8
AVVERTENZA	10

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.20.

Comunicazioni del Presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, comunica che, in data 29 settembre 2011, il Presidente della Camera ha deferito alla Giunta l'ennesima domanda di autorizzazione a procedere *ex* articolo 96 della Costituzione relativa al collega Lunardi. L'ordinanza con cui il collegio dei reati ministeriali di Perugia reitera la domanda è a disposizione dei componenti la Giunta. Al riguardo ricorda che in data 19 ottobre 2010 l'Assemblea della Camera, sia pure a maggioranza e con due relazioni di minoranza, deliberò di restituire al tribunale dei ministri di Perugia la domanda d'autorizzazione nei confronti del deputato Lunardi per due concorrenti motivi. In primo luogo, l'Assemblea ritenne che avrebbe dovuto essere oggetto della richie-

sta autorizzatoria anche la posizione dei co-indagati, visto che si procede per corruzione, vale a dire un reato a concorso necessario. In secondo luogo, l'Assemblea della Camera constatò che, contrariamente a quanto previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, il tribunale dei ministri di Perugia non aveva svolto le indagini che gli competevano entro il termine previsto dei novanta giorni e quindi il materiale istruttorio sottoposto all'esame della Camera era insufficiente.

Condivisibile o meno che fosse quella deliberazione della Camera, essa costituiva la determinazione della Camera stessa in ordine alla domanda pervenuta. Successivamente, il tribunale dei ministri tornò a chiedere l'autorizzazione a procedere per il deputato Lunardi per gli stessi fatti argomentando in diritto con elementi che non erano precisati e sviluppati nella prima domanda. Ancora una volta, e sempre a maggioranza, con la presentazione di una relazione di minoranza, in data 8 marzo 2011 la Camera deliberò la restituzione degli atti all'autorità richiedente,

ribadendo le motivazioni già adottate nell'ottobre 2010. A questo punto il tribunale dei ministri di Perugia, sempre per il tramite della procura della Repubblica, come previsto dalla disciplina in materia di reati ministeriali, tornò – nel maggio 2011 – a richiedere la stessa autorizzazione a procedere per gli stessi fatti, senza però aggiungere all'incartamento alcun elemento di novità, né in fatto né in diritto. Constatato quindi che si trattava della mera reiterazione della precedente domanda, la Giunta, in data 20 luglio 2011, concordò sul fatto che non vi era luogo a deliberare in virtù del principio del *ne bis in idem*. Gli atti furono pertanto rimandati al tribunale dei ministri di Perugia per il tramite del Presidente della Camera.

La vicenda sta ora assumendo un carattere paradossale: giusta o sbagliata che sia la posizione della Camera dei deputati, come espressa in due deliberazioni dell'Assemblea, è evidente che la domanda autorizzatoria nei confronti del deputato Lunardi non può essere esaminata nel merito perché il quadro investigativo sottoposto all'esame parlamentare dall'autorità giudiziaria competente non è stato ritenuto sufficiente, sia perché manca la rappresentazione della posizione dei coimputati, sia perché l'attività investigativa di spettanza del tribunale dei ministri non è stata svolta e non è stato sentito il deputato Lunardi. E, proprio a proposito di queste motivazioni, non sono stati rappresentati dall'autorità giudiziaria elementi di novità tali da rendere possibile un nuovo esame della questione da parte della Camera. Il collegio dei reati ministeriali di Perugia ad oggi non può quindi procedere nei confronti del deputato Lunardi, essendo sfornito dell'autorizzazione prevista dalla Costituzione. Esso ha quindi davanti due strade: l'una è quella di conformarsi, almeno in parte, all'indirizzo espresso dalla Camera (per esempio svolgendo alcune suppletive indagini, eventualmente delegandole alla polizia giudiziaria di Roma, presunto *locus commissi delicti*); l'altra è la levata del conflitto di attribuzioni, come accadde nel caso risolto dalla

sentenza della Corte costituzionale n. 403 del 1994. Quel che invece appare precluso dal sistema costituzionale inerente ai reati ministeriali e dalle relative procedure parlamentari è l'andirivieni continuo del fascicolo, che il tribunale dei ministri di Perugia insiste a trasmettere alla Camera già conoscendone la posizione definitiva, perché questa deliberi nuovamente sulla stessa richiesta. Sicché appare errato l'ultimo capoverso dell'ordinanza del predetto tribunale dei ministri del 9 settembre 2011. Improprio appare altresì il riferimento, contenuto nel penultimo capoverso, all'ipotesi che sia la Camera a dover elevare un conflitto tra poteri, giacché la Camera medesima sarebbe del tutto priva dell'interesse ad agire, dal momento che è l'autorità giudiziaria a doversi munire dell'autorizzazione per procedere contro un membro di quella.

Propone quindi che la Giunta comunichi al Presidente della Camera che il fascicolo sia definitivamente restituito al collegio per i reati ministeriali di Perugia poiché né la Giunta stessa, né la Camera possono aggiungere alcunché di nuovo a quanto hanno già deliberato sulla questione. Inoltre, dovrà essere fatto presente al collegio per i reati ministeriali di Perugia che, ove esso continuasse nella mera reiterazione della trasmissione del fascicolo, la Camera non provvederà a darvi alcun riscontro.

Maurizio PANIZ (PdL) concorda pienamente con la proposta del Presidente, in particolare sotto l'aspetto che soltanto il tribunale dei ministri vanterebbe l'interesse a elevare un conflitto di attribuzione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) concorda anch'egli, osservando altresì che il comportamento dei magistrati di Perugia assume persino connotati disciplinari, di modo che, a suo avviso, sarebbe opportuna da parte della Giunta una segnalazione al Consiglio superiore della magistratura.

Federico PALOMBA (IdV) è d'accordo con il Presidente sulla necessità di restituire gli atti senza esaminarli nel merito,

fermo restando che *illo tempore* dissentì radicalmente dalla posizione della maggioranza. Contesta invece che vi siano gli estremi per una segnalazione disciplinare al Consiglio superiore della magistratura.

Marilena SAMPERI (PD) prende atto della proposta del Presidente, ma ricorda che, sino ad ora, il suo gruppo ha dissentito sulla linea maggioritaria, in particolare sull'aspetto della natura obbligatoria delle indagini da compiere a cura del tribunale dei ministri. Il suo gruppo ha altresì sempre dissentito sulla necessità che fosse sottoposta alla procedura autorizzatoria anche la posizione dei correi. Chiede dunque di poter esaminare meglio l'ordinanza di cui si tratta e, conseguentemente, un rinvio della decisione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, accoglie la richiesta di rinvio della decisione precisando che in nessun caso nella prossima seduta si potrà tornare sul merito della domanda di autorizzazione.

(Così rimane stabilito).

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti di Vincenzo Lo Zito per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articoli 290 e 313 del codice penale) (doc. IV, n. 22).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente* e relatore, ricorda che nella seduta del 6 ottobre si era concordato di acquisire taluni documenti, tra cui delle sentenze e lo stato di servizio di Lo Zito. Le sentenze sono oggi a disposizione della Giunta, come pure lo stato di servizio, pervenuto l'11 ottobre 2011; sono a disposizione altresì gli atti di sindacato ispettivo relativi al caso del signor Vincenzo Lo Zito reperibili negli atti parlamentari. La prima pronuncia è del tribunale militare di Roma, con cui Lo Zito viene assolto dal reato di diserzione, imputazione che gli era stata mossa per essersi presentato ad Assisi – nuova sede di destinazione – con quasi un anno di ritardo. I giudici militari

lo hanno però assolto in ragione del fatto che la commissione medica del corpo militare della Croce rossa lo aveva dichiarato idoneo al servizio, purché le mansioni non lo avessero portato a dover guidare per tragitti lunghi e comunque a muoversi dal comune di residenza, vale a dire L'Aquila. Poiché la diserzione sta nel rifiutare il servizio senza giustificato motivo, qui il giustificato motivo sussisteva e Lo Zito è stato assolto.

La seconda pronuncia è del GUP presso il tribunale di Roma, che giudicava su una richiesta di rinvio a giudizio per calunnia. Secondo il pubblico ministero, Lo Zito aveva ingiustamente accusato tre ispettori della Corte dei conti di non aver svolto controlli adeguati sulla gestione contabile della sezione della Croce rossa dell'Abruzzo. Nella sua denuncia, Lo Zito aveva lasciato intendere che i tre ispettori avevano – di fatto – interrotto ogni attività di verifica contabile a seguito di sollecitazioni men che lecite di terze persone. Il GUP di Roma però – esaminati gli atti – ha ritenuto tutt'altro che fantasiosa e infondata la denuncia di Lo Zito, risultando invece degne di assoluta considerazione e ulteriore approfondimento le sue indicazioni sullo svolgimento dei fatti, tanto da disporre l'estrazione di copia di taluni degli atti difensivi e la loro trasmissione al pubblico ministero per le conseguenti valutazioni e determinazioni di competenza. Di qui il non luogo a procedere direttamente in udienza preliminare e l'eventuale seguito a carico di altri soggetti.

Questi episodi – evidentemente – non hanno a che fare direttamente con l'oggetto della deliberazione della Giunta ma contribuiscono a lumeggiare le circostanze entro le quali è nata l'invettiva di Lo Zito contro numerose autorità. Dallo stato di servizio, peraltro, emerge come lo stesso Lo Zito abbia riportato vari encomi e diplomi di benemerenzza e nessuna punizione. Ricordato che generalmente le Camere denegano l'autorizzazione per vilipendio, chiede quindi ai colleghi se qualcuno intenda intervenire.

Federico PALOMBA (IdV) concorda con l'indirizzo di diniego che emerge dal ragionamento del Presidente e precisa che la disposizione incriminatrice dell'articolo 290 c.p. sta a tutela del prestigio delle Camere. Tuttavia, di fronte a offese e dileggio il Parlamento non difende il proprio decoro con una manifestazione di interesse alla punizione. Infatti delle due l'una: o quel prestigio e quel decoro sono solidi al punto di non aver bisogno del procedimento penale a carico dell'occasionale dileggiatore; oppure la reputazione parlamentare è talmente bassa che non sarà l'autorizzazione a procedere a risolverla. Il Parlamento deve riconquistarsi la propria autorevolezza giorno per giorno.

Marilena SAMPERI (PD) si esprime nel senso del diniego dell'autorizzazione, osservando anzi che la concessione dell'autorizzazione sarebbe un segno di debolezza.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), Maurizio PANIZ (PdL) e Antonino LO PRESTI (FLpTP) annunciano che voteranno per il diniego.

Armando DIONISI (UdCpTP), osservato anch'egli che il prestigio del Parlamento è un connotato che esso si deve guadagnare quotidianamente, ritiene che autorizzare il procedimento in questo caso comporterebbe poi la necessità di autorizzarne moltissimi, dato che il disprezzo nei confronti delle Camere si manifesta con grande frequenza.

Maurizio TURCO (PD) concorda con il diniego dell'autorizzazione. Osserva peraltro che Vincenzo Lo Zito non è assolutamente uno squilibrato o un soggetto dall'insulto facile. Al contrario, si tratta di un militare che ha fatto il suo dovere denunciando illeciti amministrativi. Per tale motivo egli è passato per un autentico calvario che giustifica la sua reazione verbale. La sua vicenda, d'altronde, è oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo per i quali ha svolto non meno di trenta solle-

citi. Spera quindi che, a seguito della deliberazione della Giunta e dell'Assemblea, finalmente il Governo non solo risponda alle interrogazioni, ma compia anche i concreti passi dovuti in relazione alla vicenda medesima.

La Giunta, all'unanimità, delibera di proporre all'Assemblea che l'autorizzazione in titolo sia denegata.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, concordando la Giunta, avverte che si passerà all'esame della domanda d'insindacabilità inerente all'ex deputato Vincenzo Nespoli.

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal senatore Vincenzo Nespoli, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 20639/02 RGNR).

(Esame e rinvio).

Maurizio BIANCONI, *relatore*, espone che il sen. Vincenzo Nespoli, deputato nella XIV legislatura, è accusato di diffamazione per avere redatto un articolo su una testata locale, pubblicato nel 2002, con il quale ha rivolto espressioni asseritamente offensive nei confronti di Domenico Tuccillo, anch'egli deputato al tempo dei fatti. L'on. Nespoli, nella XIV legislatura, ha chiesto alla Camera dei deputati di deliberare per l'insindacabilità del fatto. La Giunta per le autorizzazioni esaminò il caso e concluse per l'insindacabilità. L'Assemblea non si pronunciò. Mantenuta all'ordine del giorno della XV legislatura, la domanda fu esaminata e si deliberò per la sindacabilità; l'Assemblea, tuttavia, ancora una volta non si pronunciò. La domanda di insindacabilità è pertanto stata mantenuta all'ordine del giorno della XVI legislatura. Dato il tempo trascorso e non essendo pervenuti solleciti all'esame da

parte del parlamentare interessato, in data 28 luglio 2010 la Giunta ha unanimemente concordato di cancellare l'affare dal proprio ordine del giorno, salvo reinserirvelo ove fosse rivissuto l'interesse dell'on. Nespoli alla deliberazione.

In data 14 giugno 2011, l'odierno sen. Nespoli ha segnalato che il procedimento penale nei suoi confronti ha subito un'accelerazione, essendosi tenute due udienze il 19 aprile e il 5 luglio 2011. In esito a quest'ultima udienza, è stata respinta la sua eccezione di prescrizione del reato. Venendo al merito della questione, le frasi attribuite a Vincenzo Nespoli sono del seguente tenore: «*il Tuccillo ha molti impegni da rispettare, assunti in campagna elettorale, con ambienti particolari che gli hanno consentito la rielezione, costruita quest'ultima sulla falsa guerra all'abusivismo edilizio e all'illegalità. Ha fatto accordi subdoli che denotano una regia malavitosa della gestione del territorio*». Queste frasi si riferiscono alle scelte urbanistiche nel comune di Afragola (NA) e quindi – con ogni evidenza – hanno una rilevanza pubblica e politica non revocabile in dubbio. Dev'essere altresì osservato che nel 2002, epoca dei fatti, vigeva la legge elettorale maggioritaria (il c.d. «*Mattarellum*»). Ciò significava che i deputati erano legati in ogni momento della loro attività parlamentare alla dimensione del collegio elettorale, le vicende del cui territorio si proiettavano costantemente sull'esercizio del mandato. Sicché tutto ciò che a prima vista aveva una natura e un orizzonte comunale o provinciale in definitiva assumeva una valenza di tipo politico-parlamentare. Del resto, è anche discutibile, quale che sia il sistema elettorale, che le esigenze della rappresentanza politica locale debbano restare confinate fuori del perimetro parlamentare. Per tali ragioni, ritengo che le espressioni del sen. Nespoli, allora deputato, fossero e siano certamente pertinenti alle sue funzioni, restando così coperte dall'insindacabilità parlamentare di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Dev'essere poi osservato che la frase «*denotano una regia malavitosa della ge-*

stione del territorio» non sembra espressamente riferita al Tuccillo, il quale – stando al testo letterale del capo di imputazione – è destinatario solo delle frasi relative alle ragioni della sua rielezione, le quali a loro volta rientrano nel normale diritto di critica politica, largamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Da ultimo, osserva come i fatti risalgano al 10 marzo 2002, vale a dire quasi 10 anni fa. Orbene, i 7 anni e mezzo necessari per la prescrizione appaiono francamente e abbondantemente trascorsi. Né vale l'argomento della presumibile sospensione del procedimento, giacché la legge n. 140 del 2003 prevede due percorsi di attivazione della deliberazione di insindacabilità parlamentare. L'uno è previsto dall'articolo 3, comma 4, della predetta legge n. 140 e contempla l'eccezione di insindacabilità del deputato interessato, rigettata la quale il giudice deve trasmettere gli atti alla Camera competente e sospende il giudizio per soli 90 giorni, ben potendo poi riprendere la conduzione del processo. L'altro è previsto dall'articolo 3, comma 7, della stessa legge n. 140 e contempla la domanda di deliberazione che il parlamentare interessato può rivolgere direttamente al Presidente della Camera competente. In tal caso, non c'è sospensione del procedimento. È chiaro dunque che in entrambi i casi le sospensioni del processo che avrebbero potuto sospendere il decorso dei termini prescrizione comunque non riescono a colmare i quasi 2 anni e mezzo che sono trascorsi dall'ordinario compimento della prescrizione. Propone comunque che la Giunta deliberi per l'insindacabilità.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, poiché è stato già dato il preavviso di votazioni nominali in Assemblea, ritiene di rinviare il seguito dell'esame ad un'altra seduta, che convoca sin d'ora per mercoledì prossimo, 26 ottobre, alle ore 9. In tale sede, esauriti i punti non conclusi in data odierna, la Giunta proseguirà l'esame della domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti

del deputato Papa, ascolterà sue comunicazioni sulla lettera dell'on. Berlusconi e, se vi sarà tempo, inizierà l'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche del deputato Francesco Saverio Romano, assegnata alla Giunta proprio stamane.

La seduta termina alle 10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEGUITO DELL'ESAME DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO PAPA (DOC. IV, N. 23) (Rel. CASTAGNETTI).

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo del 23 ottobre 2011 (*Svolgimento e conclusione*) 11

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Stefano STEFANI. — Interviene il ministro degli affari esteri Franco Frattini.

La seduta comincia alle 14.

Sul Consiglio europeo del 23 ottobre 2011.
(Svolgimento e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il ministro Franco FRATTINI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Francesco TEMPESTINI (PD), Roberto ANTONIONE (PdL), Nunziante CONSIGLIO (LNP), il senatore Giorgio TONINI (PD), i deputati Renato CAMBURSANO (IdV), Margherita BONIVER (PdL), Enrico PIANETTA (PdL) e Stefano STEFANI, *presidente*.

Il ministro Franco FRATTINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale »

12

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 ottobre 2011.

Audizione di rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00573 Piffari: Iniziative per la regolamentazione delle installazioni delle piattaforme petrolifere (<i>Discussione e rinvio</i>)	13
---	----

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00573 Piffari: Iniziative per la regolamentazione delle installazioni delle piattaforme petrolifere.

(Discussione e rinvio).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) illustra il contenuto della risoluzione di cui è primo firmatario, soffermandosi anzitutto sulla particolare pericolosità dei fenomeni di inquinamento marino da idrocarburi che si registrano in un mare praticamente chiuso, e al tempo stesso straordinariamente ricco di biodiversità come il Mediterraneo.

Al riguardo, ricorda che il dieci per cento di inquinamento da idrocarburi è provocato dalle piattaforme *offshore*, che sono state anche causa di gravissimi disastri ambientali come quello del 1988 in Scozia o dello scorso anno nel Golfo del Messico.

Ricorda, altresì, che in diverse zone dei mari italiani si registrano già livelli molto

gravi di inquinamento da idrocarburi, come ad esempio nella baia di Napoli, e che i dati epidemiologici confermano, purtroppo, la pericolosità di tali sostanze inquinanti per la salute dei cittadini.

Per tali ragioni esprime forte preoccupazione per i numerosi permessi rilasciati per attività di prospezioni sismiche – soprattutto nell'area dell'Adriatico meridionale, ma anche nel Canale di Otranto e nello Jonio –, propedeutiche a successive attività di trivellazioni e di sfruttamento di eventuali giacimenti.

Sottolinea, inoltre, che spesso le società richiedenti i permessi in questione non risultano avere né le capacità organizzative né, tantomeno, le capacità finanziarie per eseguire in assoluta sicurezza le attività di ricerca e per risarcire gli eventuali danni ambientali che dovessero derivare dalle medesime attività.

Conclude, quindi, richiamando l'attenzione delle Commissioni sulla ragionevolezza e sulla fondatezza dei due impegni contenuti nell'atto di indirizzo in titolo: il primo dei quali relativo alla dichiarazione di una moratoria di tutte le istanze presentate fino ad oggi e il secondo diretto a promuovere iniziative in sede europea per una nuova normativa che fissi a 160

chilometri dalla costa la distanza minima per l'installazione di piattaforme off shore.

Raffaello VIGNALI (Pdl) esprime perplessità circa la concreta possibilità di individuare all'interno dei confini nazionali specchi d'acqua che si trovino ad una distanza superiore a 160 miglia dalle no-

stre coste sui quali poter eventualmente realizzare impianti *off shore*.

Nessun altro chiedendo di intervenire Manuela DAL LAGO, *presidente* rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

**X (Attività produttive, commercio e turismo)
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 ottobre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO	16
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO	18
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	20
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4567 Governo recante Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di Governo.	
Audizione dei professori Vincenzo Cerulli Irelli, ordinario di diritto amministrativo, Università La Sapienza di Roma, Stelio Mangiameli, ordinario di diritto costituzionale, Università di Teramo, Francesco Saverio Marini, ordinario di istituzioni di diritto pubblico, Università Tor Vergata di Roma, Francesco Merloni, ordinario di diritto amministrativo, Università di Perugia, Francesco Pizzetti, ordinario di diritto costituzionale, Università di Torino e Luciano Vandelli, ordinario di diritto amministrativo, Università di Bologna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	20
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	
ALLEGATO (<i>Emendamento del Relatore</i>)	24
AVVERTENZA	22

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 9.15.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri dell'Assemblea aveva proposto, in qualità di

relatore, al collega Mantini una nuova formulazione del suo subemendamento 0.1.100.13.

Peraltro, la Presidenza della Camera ha fatto presente come la riformulazione proposta, mutando il carattere del subemendamento Mantini 0.1.100.13 da integralmente sostitutivo di un comma ad aggiuntivo di parole al medesimo comma, si configurava in sostanza come un nuovo emendamento. Anche tenendo conto di quanto stabilito in sede di Giunta per il Regolamento nella seduta del 28 febbraio

2007, la Presidenza della Camera ha fatto presente che la Commissione avrebbe potuto presentare o un subemendamento al suo emendamento 1.100 ovvero, meglio ancora, una nuova formulazione dello stesso emendamento 1.100. In tale ultima ipotesi, la Presidenza avrebbe provveduto, trattandosi in sostanza di una modifica limitata a due sole parole, a fissare un breve termine per la presentazione di ulteriori subemendamenti da riferire esclusivamente alle parti modificate. È stata quindi convocata la seduta odierna della Commissione per valutare la strada da seguire.

Avendo peraltro accertato, per le vie brevi, che non vi è consenso sulla riformulazione proposta, ritiene a questo punto opportuno proporre alla Commissione di esprimere parere contrario sul subemendamento Mantini 0.1.100.13. Ciò in ragione del fatto che il concetto di utilità sociale deve intendersi comunque ricompreso tra i principi fondamentali in virtù dell'articolo 2 della Costituzione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rileva come nel corso della discussione in Assemblea fosse emersa una disponibilità da parte del relatore e del Governo per individuare una soluzione che consentisse di reintrodurre il principio dell'utilità sociale nella formulazione dell'articolo 41 della Costituzione. La riunione odierna della Commissione, alle ore 9, era stata convocata proprio per tale ragione.

Ricorda che in Assemblea si era riservato di valutare in sede di votazione l'atteggiamento da assumere perché non concorda sull'impostazione che attribuisce alla legge una sorta di potere demiurgico.

Prende ora atto con dispiacere, dal punto di vista politico, del fatto che si è cambiata impostazione e che si è abbandonata ogni volontà di reintrodurre il concetto di utilità sociale nel testo.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente di aver ulteriormente approfondito la questione relativa alla possibilità di inserire nel testo il riferimento all'utilità

sociale. Peraltro, qualsiasi tentativo di richiamare espressamente tale principio rischia di ingenerare il dubbio che si voglia escluderne altri.

Pertanto, ritiene opportuno mantenere l'impostazione attuale che consente di considerare l'utilità sociale ricompresa nell'ambito dei principi fondamentali richiamati nella nuova formulazione dell'articolo 41. La volontà del legislatore in tal senso risulterà chiara anche dalla lettura dei lavori parlamentari relativi al provvedimento in esame.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda che da parte del suo gruppo era stata manifestata l'esigenza di richiamare espressamente il concetto di utilità sociale nell'ambito delle modifiche all'articolo 41 della Costituzione. I principi fondamentali sono certamente una categoria elastica ma il riferimento all'utilità sociale è di particolare importanza e per il suo gruppo è opportuno inserirlo nel testo. Non si tratta tanto di una richiesta di una parte delle opposizioni quanto piuttosto del tentativo di contribuire fattivamente al dibattito su questioni di rilievo.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva come, ad avviso del suo gruppo, il concetto di utilità sociale deve essere assolutamente mantenuto nel testo dell'articolo 41 trattandosi oltretutto di un principio fondamentale della Costituzione sul quale non si potrebbe neanche intervenire secondo la procedura di revisione costituzionale di cui all'articolo 138.

Restano in ogni modo forti perplessità sulla formulazione proposta del nuovo articolo 41.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di esprimere parere contrario sul subemendamento Mantini 0.1.100.13.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 9.25.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3,
DEL REGOLAMENTO**

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 13.20.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è riunita per esprimere il parere sul subemendamento 0.1.100.50 del Governo, che inserisce all'articolo 1, alla fine del capoverso secondo comma, le parole « e l'utilità sociale ».

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva che, per effetto del combinato disposto dell'approvazione degli identici subemendamenti 0.1.100.10 Favia e 0.1.100.20 Calderisi, sui quali il parere della Commissione è favorevole, e del subemendamento 0.1.100.50 del Governo, il testo del secondo comma dell'articolo 41 comporterebbe che la legge non possa stabilire limitazioni all'iniziativa e alle attività economiche private se non quando necessario a tutelare, oltre al resto, l'utilità sociale. In questo modo si attribuisce alla legge il compito positivo di conformare l'attività economica privata in modo che persegua l'utilità sociale, il che è puro dirigismo economico.

Suggerisce invece di modificare il secondo comma dell'articolo 41 nel senso di scrivere innanzitutto che l'attività economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e di aggiungere poi la disposizione che si ha in mente, ossia che la legge non può stabilire limitazioni all'attività economica privata se non quando necessario a tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà, la dignità umana.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che non menzionare l'utilità sociale sia inaccettabile, in quanto farebbe venire meno nella Costituzione un principio essenziale e consolidato, quello per cui

l'agire economico non può essere egoistico, indifferente alla presenza degli altri e agli effetti che comporta sugli altri. È un principio che ha ascendenze storiche diverse – socialista, cattolica – e che è un punto fermo della costituzione economica del Paese.

Rileva tuttavia che la formulazione proposta dal Governo con il subemendamento 0.1.100.50, benché tenda a reinserire nel testo l'utilità sociale, è anch'essa inaccettabile in quanto fa dell'utilità sociale dell'impresa privata un obiettivo che la legge è tenuta a perseguire, il che tradisce lo spirito dell'articolo 41 della Costituzione.

In conclusione, ritiene che la cosa migliore sarebbe quella di chiedere all'Assemblea il rinvio del provvedimento in Commissione in modo da permettere a quest'ultima di poter riflettere serenamente per trovare una soluzione soddisfacente ai problemi emersi.

Giuseppe CALDERISI (PdL) osserva che, anche se la norma costituzionale fosse formulata senza far riferimento alla legge, ossia scrivendo che « l'iniziativa e le attività economiche private non possono svolgersi in contrasto con l'utilità sociale », il precetto dell'utilità sociale sarebbe comunque rivolto al legislatore, al giudice e alla pubblica amministrazione. Scrivere quindi che « la legge non può stabilire limitazioni all'iniziativa e alle attività economiche private se non quando necessario a tutelare l'utilità sociale » non comporta, sotto questo profilo, una differenza rispetto a scrivere che « l'iniziativa e le attività economiche private non possono svolgersi in contrasto con l'utilità sociale ». A suo avviso, quindi, la tesi secondo cui la formulazione proposta sarebbe dirigista è incomprensibile.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 13.55.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, avverte che il Governo ha presentato il

subemendamento 0.1.100.51 all'emendamento 1.100 della Commissione, ritirando nel contempo il subemendamento 0.1.100.50. Il nuovo subemendamento tende a riformulare il secondo comma dell'articolo 41 nei seguenti termini: « Non possono svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e la legge non può stabilire limitazioni all'iniziativa e alle attività economiche private se non quando necessario a tutelare la sicurezza, la libertà, la dignità umana ».

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), rilevato che sarebbe opportuno che i gruppi potessero disporre di qualche minuto per riflettere sulla nuova proposta e premesso che quanto sta per dire vale per il momento solo a titolo personale, osserva che, ad una prima valutazione, la proposta è apprezzabile in quanto conserva il principio dell'utilità sociale, senza più farne un obiettivo da perseguire mediante la legge. D'altra parte, la riformulazione complessiva del secondo comma dell'articolo 41 proposta dalla maggioranza continua ad essere inaccettabile. In particolare, non si vede perché la legge potrebbe limitare l'attività economica privata solo per tutelare la sicurezza, la libertà, la dignità umana: esistono altri valori costituzionalmente rilevanti che non sono riconducibili a questi e che pertanto non potrebbero essere tutelati dalla legge.

Sottolinea che è condivisa la convinzione che si debba alleggerire il peso e i vincoli dello Stato sull'economia privata, ma che, ugualmente, non si deve avere paura di stabilire i limiti dell'iniziativa economica privata.

Gianclaudio BRESSA (PD), premesso che il suo gruppo si riserva di svolgere una riflessione più approfondita sul subemendamento presentato, osserva che un passo avanti è stato senza dubbio compiuto in quanto si conferma quanto previsto in Costituzione, ossia che l'attività economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Quel che non è accettabile è che il parametro di riferimento per i limiti dell'economia privata non sia più la

Costituzione, ma diventi la legge ordinaria, ossia la maggioranza politica del momento.

David FAVIA (IdV) condivide le perplessità manifestate dai deputati Mantini e Bressa. Osserva che l'articolo 41 vigente presenta una struttura chiara e ben congegnata: al primo comma è enunciato il principio generale della libertà dell'iniziativa economica privata; al secondo comma se ne fissano i limiti; soltanto al terzo comma si stabilisce quel che può fare la legge, sulla base dei limiti generali già fissati. A suo avviso, questa struttura dovrebbe essere mantenuta: se quindi si vogliono dare indirizzi al legislatore, si dovrebbe intervenire esclusivamente sul terzo comma, inserendovi quanto corrisponde alle sensibilità nuove del Paese.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) dà atto al Governo di aver recepito quanto da lei suggerito. Osserva tuttavia che permane il problema del ruolo della legge. Si chiede quindi se le modifiche che riguardano la funzione della legge ordinaria nella disciplina dell'economia non possano essere introdotte nel terzo comma dell'articolo 41, nel senso di precisare che la legge può stabilire limitazioni all'attività economica privata in modo da assicurare che non contrasti con la sicurezza, la libertà, la dignità umana.

Salvatore VASSALLO (PD) rileva che, rispetto al nuovo testo del secondo comma inizialmente proposto dalla maggioranza, che era inaccettabile e contraddittorio, si è giunti ad una formulazione che di fatto è una perifrasi sgrammaticata del secondo comma vigente. Il richiamo alla legge è senza dubbio un problema, in quanto limita il campo di intervento del legislatore chiamandolo a garantire soltanto la sicurezza, la libertà e la dignità umana, il che è in contraddizione con la prima parte del secondo comma, nel quale si stabilisce che anche l'utilità sociale è un limite dell'attività economica privata. Se d'altra parte la maggioranza rinunciava al richiamo alla legge nel secondo comma, si torne-

rebbe al testo del secondo comma vigente, il che permetterebbe di discutere assieme con più serenità delle altre modifiche che si vogliono introdurre nell'articolo 41, ossia quelle relative alla libera concorrenza e alla leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini.

Il ministro Roberto CALDEROLI rileva che il subemendamento proposto dal Governo tiene conto di quanto emerso: era stato chiesto di mantenere il richiamo all'utilità sociale senza però fare riferimento alla legge e il subemendamento si orienta in questo senso. Il successivo richiamo alla legge – nell'inciso secondo cui « la legge non può stabilire limitazioni all'iniziativa e alle attività economiche private se non quando necessario a tutelare la sicurezza, la libertà, la dignità umana » – è dovuto al fatto che la Commissione ha espresso parere favorevole sugli identici subemendamenti 0.1.100.10 Favia e 0.1.100.20 Calderisi, che tendono appunto a inserire tale inciso nel testo.

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul subemendamento 0.1.100.51 del Governo.

La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4567 Governo recante Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di Governo.

Audizione dei professori Vincenzo Cerulli Irelli, ordinario di diritto amministrativo, Università La Sapienza di Roma, Stelio Mangiameli, ordinario di diritto costituzionale, Università di Teramo, Francesco Saverio Marini, ordinario di istituzioni di diritto pubblico, Università Tor Vergata di Roma, Francesco Merloni, ordinario di diritto amministrativo, Università di Perugia, Francesco Pizzetti, ordinario di diritto costituzionale, Università di Torino e Luciano Vandelli, ordinario di diritto amministrativo, Università di Bologna.

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione. Avverte inoltre che il professor Francesco Saverio Marini, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Tor Vergata, a Roma, non potrà prendere parte alle audizioni a causa di un impegno concomitante ed ha consegnato agli atti una relazione.

Vincenzo CERULLI IRELLI, *ordinario di diritto amministrativo, Università La Sapienza di Roma, Stelio MANGIAMELLI, ordinario di diritto costituzionale, Università di Teramo, Francesco MERLONI, ordinario di diritto amministrativo, Università di Perugia, Francesco PIZZETTI, ordinario di diritto costituzionale, Università di Torino, Luciano VANDELLI, ordinario di diritto amministrativo, Università di Bologna*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), Enrico LA LOGGIA (PdL), Salvatore VASSALLO (PD) e Pierluigi MANTINI (UdCpTP).

Francesco PIZZETTI, *ordinario di diritto costituzionale, Università di Torino, Luciano VANDELLI, ordinario di diritto amministrativo, Università di Bologna e Francesco MERLONI, ordinario di diritto*

amministrativo, Università di Perugia, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia i professori per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, sul testo risultante dall'esame degli emendamenti, sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: favorevole con una condizione e un'osservazione della Commissione giustizia; favorevoli delle Commissioni cultura, trasporti e affari sociali; favorevole con un'osservazione della Commissione lavoro.

Souad SBAI (PdL), *relatore*, rileva che, per quanto riguarda i pareri espressi dalle commissioni in sede consultiva, l'unico che ponga condizioni è quello della Commissione giustizia. Ritenendo che si tratti di una condizione meritevole di attenzione, presenta l'emendamento 1.50 che la recepisce (*vedi allegato*).

Roberto ZACCARIA (PD) ricorda che il problema cui l'emendamento proposto oggi dalla relatrice tenta di trovare una soluzione era già stato evidenziato da lui nel corso del dibattito, ma senza che la maggioranza ne tenesse conto, col risultato che il testo trasmesso alle Commissioni per il parere contiene un apparato sanzionatorio che riduce notevolmente le pene oggi previste per chi, come gli esponenti delle frange violente negli scontri avvenuti a Roma sabato scorso, viola il divieto di mantenere il volto scoperto.

Sottolinea che, a parte il problema delle sanzioni, permane il problema del riferimento espresso ad indumenti quali il *burqa* e il *niqab*, che è peraltro inutile, come dimostra l'esperienza del Belgio e della Francia, che hanno adottato leggi nelle quali si sancisce il divieto di rendersi irriconoscibili, senza però far riferimento a questi indumenti in modo specifico.

Infine, reputa eccessiva la sanzione della preclusione all'acquisto della cittadinanza per chi si rende responsabile del nuovo reato di costrizione all'occultamento del volto, atteso che per i cittadini italiani non è mai prevista nell'ordinamento la sanzione della perdita della cittadinanza a seguito della condanna per un reato.

Donato BRUNO, *presidente*, rilevato che le questioni ancora aperte sono numerose e che, nondimeno, il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede l'inizio della discussione del provvedimento in Aula per lunedì prossimo, 24 ottobre, si riserva di dedicare tempi congrui alle riunioni del comitato dei nove.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda sulla linea del presidente, ritenendo che

l'emendamento proposto dalla relatrice sia condivisibile, ma che il testo sia ulteriormente suscettibile di miglioramenti.

Manlio CONTENUTO (PdL) chiarisce che la Commissione giustizia ha inteso, con il suo parere, richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulle conseguenze che il testo attuale avrebbe in termini di effetti sanzionatori su coloro che violano il divieto previsto dalla legge. L'emendamento della relatrice, che recepisce correttamente la condizione della Commissione giustizia, introduce una attenuante per effetto della quale le sanzioni attualmente previste per chi si copre il volto nelle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico sono confermate, compreso l'arresto, mentre è rimesso alla valutazione del giudice decidere di applicare una sanzione più lieve a chi viola il divieto al di fuori delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e in circostanze tali che il fatto risulti di lieve entità. In questo modo, l'intento della Commissione di merito di sanzionare un certo comportamento è stato salvaguardato, nel contempo senza sacrificare l'esigenza di assicurare la proporzione tra le sanzioni e i comportamenti.

Quanto al nuovo reato di costrizione all'occultamento del volto, rileva che si tratta di una previsione destinata a restare senza effetti, in quanto la fattispecie si applica quando il fatto non costituisce reato più grave, il che appare improbabile in quanto il comportamento in questione integra quasi certamente anche la fattispecie di un reato più grave.

Barbara POLLASTRINI (PD) insiste per una ulteriore riflessione sul testo, non da ultimo in considerazione della questione segnalata dal deputato Contenteo, ritenendo inopportuno rinviare i problemi alla discussione in Assemblea. Ricorda che la sua parte politica chiedeva che si arrivasse a una soluzione condivisa e chiede alla maggioranza di riflettere ancora sulla opportunità di fare espresso riferimento al *burqa* e al *niqab*,

per evitare un giudizio di incostituzionalità della legge.

Pierguido VANALLI (LNP) concorda sull'opportunità di svolgere una ulteriore riflessione sul testo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.50 della relatrice, deputata Sbai, e delibera di conferirle il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Atto n. 407.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Atto n. 408.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen.
COM(2011)559 def.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di

introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.
COM(2011)560 def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne.
COM(2011)561 def.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. (Testo unificato C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Nei casi di cui al primo comma, limitatamente all'uso di indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di

origine etnica e culturale, quali il *burqa* ed il *niqab*, se il fatto è di lieve entità e non risulta commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la pena dell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. »;

b) al terzo comma le parole: « Per la contravvenzione di cui al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Per le ipotesi di cui al primo comma ».

1. 50. La Relatrice.

(Approvato)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05412 De Angelis: Sull'istituto penale della riabilitazione	25
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	37

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	26
ALLEGATO 2 (Articoli aggiuntivi approvati)	38
ALLEGATO 3 (Relazione approvata)	42
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	43
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Testo unificato C. 225 Mazzocchi ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari. C. 3722 Bernardini (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	30
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	30
ALLEGATO 5 (Emendamenti)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

5-05412 De Angelis: Sull'istituto penale della riabilitazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marcello DE ANGELIS (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, nella quale si riconosca l'esistenza dell'anomalia evidenziata nell'interrogazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.05.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 18 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri sono stati presentati articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame, che saranno posti in votazione nella seduta odierna (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 18 ottobre 2011*).

Dopo il voto degli emendamenti sarà esaminata la proposta di relazione sulle parti di competenza del disegno di legge comunitaria e la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea.

Successivamente si passerà all'esame della relazione consuntiva sulla partici-

zione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 che si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Fogliato 5.01 e Oliverio 5.02, in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Garavini 5.03, in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Fogliato 5.01 e Oliverio 5.02 (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non comprendere la scelta della maggioranza e del Governo di non voler dare attuazione alla decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, trattandosi di uno strumento necessario ed essenziale per la cooperazione giudiziaria tra gli Stati europei. Ricorda che l'Italia ha l'obbligo di dare attuazione alla predetta decisione quadro.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI replica all'onorevole Ferranti che la contrarietà del Governo non è nei confronti dell'attuazione della direttiva in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, quanto piuttosto rispetto all'articolo aggiuntivo Garavini 5.03 ed in particolare ad alcuni dei principi e criteri direttivi di delega in esso contenuti.

In particolare, al comma 1, lettera *a*), si prevede un termine irragionevole e irrealistico per l'adozione dei decreti legislativi.

Nel comma 1, lettera *c*), è errato il rinvio all'articolo 2-*ter* della legge 31 marzo 1965, n. 575. Questa legge non esiste più, è stata abrogata dall'articolo 120, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

Nello stesso comma 1, lettera *c*), il regime del mutuo riconoscimento è esteso alla confisca disposta nel procedimento di prevenzione. Tale previsione è in contrasto con la decisione quadro, che riguarda i soli provvedimenti di confisca emessi a seguito di un procedimento penale diretto all'accertamento di uno o più reati (articolo 2, lettera *c*) della decisione quadro. La confisca di prevenzione è, quindi, esclusa dallo statuto del mutuo riconoscimento in quanto non si basa sull'accertamento definitivo di un fatto di reato e non è disposta nell'ambito di un procedimento penale, bensì di un procedimento di prevenzione.

Nel comma 1, lettera *e*) e lettera *o*), è omessa l'indicazione dell'autorità giudiziaria italiana competente, rispettivamente, nella fase attiva e in quella passiva della procedura di mutuo riconoscimento. In particolare, nella lettera *o*) si fa riferimento a una generica « autorità competente dello Stato di esecuzione », ripetendo così pedissequamente il lessico della decisione quadro senza stabilire quale ufficio sia competente a ricevere e ad eseguire, previo riconoscimento, l'ordine europeo di confisca trasmesso dallo Stato membro di emissione. Ciò costituisce una grave lacuna sistematica e non consente al legislatore delegato l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente;

Nell'articolo 1, la lettera *f*) è in contrasto la lettera *b*). Infatti l'articolo 3, par. 2, della decisione quadro, al quale rinvia la lettera *b*) stabilisce che: « ciascuno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema interno lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa delle decisioni di confisca e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti. È evidente che, in tal caso, la trasmissione e la ricezione del certificato e della confisca non possono avvenire « nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta » (lettera *f*).

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come dall'intervento del rappresentante del Governo dovrebbe emergere non una contrarietà assoluta all'articolo aggiuntivo, quanto piuttosto il proposito di chiedere ai presentatori di riformularlo al fine di accogliere i rilievi appena evidenziati.

Manlio CONTENUTO (Pdl) dichiara di condividere l'intervento del rappresentante del Governo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Garavini 5.03.

Salvatore TORRISI (Pdl), relatore, dopo aver evidenziato come il disegno di legge comunitaria contenga disposizioni di competenza della Commissione giustizia del tutto condivisibili, propone di deliberare una relazione favorevole.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 3*) del relatore e conferisce all'onorevole Torrisi il mandato a riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 18 ottobre 2011.

Salvatore TORRISI (Pdl), relatore, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 15.35.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4517 Governo, approvato dalla 1^a Commissione del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, rileva che il disegno di legge C. 4517, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.

L'articolo 2 conferma l'esplicito riconoscimento, già garantito in Costituzione, della libertà religiosa, con particolare riferimento all'Arcidiocesi, riconoscendo che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale. Allo stesso modo vengono riaffermate le libertà ex articoli 8, 17, 19 e 21 della Costituzione.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 9, che riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'Arcidiocesi.

L'articolo 14 prevede le formalità per il riconoscimento, con decreto del Ministro dell'interno, degli enti ortodossi come persone giuridiche agli effetti civili. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti.

L'articolo 18 prescrive gli adempimenti connessi all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti.

L'articolo 19 ha ad oggetto la disciplina dei mutamenti degli enti dell'Arcidiocesi.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvato dalla 1^a Commissione del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, rileva che il disegno di legge in esame, approvato in sede deliberante dalla I Commissione del Senato, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa apostolica in Italia sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala l'articolo 13 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia.

Inoltre, gli articoli da 15 a 20 disciplinano, sul modello delle precedenti intese approvate, il regime degli enti della confessione religiosa; il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario degli enti.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.**Testo unificato C. 225 Mazzocchi ed abb.**

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, rivela che il testo unificato in esame, che si compone di 16 articoli, è volto all'introduzione di una regolamentazione del settore commerciale dei materiali gemmologici.

A differenza delle aziende della filiera orafa, per le quali esiste una legislazione che prevede controlli, per il settore delle gemme non esiste alcuna normativa – a livello nazionale o comunitario – che ne preveda la certificazione a partire dalla loro importazione nel nostro Paese. Il provvedimento si prefigge, pertanto, lo scopo di introdurre nel nostro ordinamento norme in grado di stabilire una sorta di tracciabilità della filiera delle gemme, a garanzia sia degli operatori che dei consumatori.

Il Capo I (articoli da 1 a 6) reca le definizioni delle materie e dei prodotti utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica in genere, nonché dei trattamenti cui sono stati sottoposti.

Il Capo II (articoli da 7 e 8) reca disposizioni di carattere generale.

Segnala, in particolare, l'articolo 7, comma 1, in base al quale è fatto divieto di importare, esporre, detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire a titolo gratuito i materiali e i prodotti elencati al capo I, con una denominazione diversa da quelle ivi previste. Il Capo III reca disposizioni sulla responsabilità degli operatori, controversie, laboratori di analisi.

L'articolo 9 prevede che il venditore rilasci, a richiesta dell'acquirente, una dichiarazione in cui sono descritti i materiali gemmologici venduti. La dichiarazione è obbligatoria in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commer-

ciali. I contenuti della dichiarazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15.

L'articolo 10 prevede che, in caso di controversie relative al contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 9, la risoluzione delle stesse è demandata a un collegio arbitrale, istituito presso la camera di commercio.

L'articolo 11 stabilisce che qualora si renda necessario accertare la correttezza di quanto dichiarato, relativamente ai materiali gemmologici, nei documenti commerciali o pubblicitari, nelle proposte di contratto o di vendita a distanza, nelle eventuali etichette o cartellini che accompagnano il prodotto o nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 9, sono autorizzati a rilasciare le relative certificazioni esclusivamente i laboratori di cui all'articolo 12.

L'articolo 12 disciplina i laboratori abilitati al rilascio di certificazioni dei materiali gemmologici in commercio, che devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio.

Per quanto di competenza della Commissione giustizia, si segnala in particolare il Capo IV, che prevede una serie di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 13, fatta salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, stabilisce le seguenti sanzioni:

a) chiunque rilasci certificazioni dei materiali gemmologici in commercio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro;

b) chiunque pone in commercio, anche a distanza, o detiene per la vendita materiali gemmologici privi di documenti ovvero accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge o con indicazioni che possono essere confuse con quelle previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro. Si applicano inoltre il sequestro e la confisca delle merci;

c) chiunque si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, lettere b) e c), sono moltiplicate per dieci nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.

In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) alle sanzioni amministrative pecuniarie consegue la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a sei mesi.

Il Capo V (articoli 14-16) reca le disposizioni finali.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.

C. 3722 Bernardini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'11 ottobre 2011.

Enrico COSTA (Pdl) chiede a nome del suo gruppo una pausa di riflessione di almeno una settimana per meglio valutare gli emendamenti presentati, considerato che sono volti a sopprimere il testo ovvero a modificarlo sostanzialmente.

Rita BERNARDINI (PD), *relatore*, chiede che l'eventuale sospensione dei lavori non sia superiore ad una settimana, ritenendo che questo tempo sia più che sufficiente per valutare adeguatamente gli emendamenti presentati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto della richiesta del rappresentante del gruppo Pdl e della non contrarietà del relatore, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di mercoledì 26 ottobre prossimo.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contente, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 28 settembre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al testo in esame (*vedi allegato 5*).

Francesco Paolo SISTO (Pdl) intervenendo a titolo personale, sottolinea come la riforma in esame abbia un'enorme rilevanza e sia destinata ad incidere su una situazione, quella cui versa oggi la professione forense, ormai insostenibile. Rivolge quindi in particolare ai gruppi di opposizione la richiesta di ritirare tutti gli emendamenti presentati, in modo tale da consentire al testo della riforma di essere approvato senza modifiche, poiché a suo giudizio questa sarebbe l'unica soluzione che permetterebbe di realizzare in tempi rapidi l'ineludibile intervento normativo.

Rita BERNARDINI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva come sulla riforma forense sia utile fare il punto della situazione e contribuire a chiarire alcune questioni che, nonostante

il gran parlare, continuano a rimanere oscure alla maggioranza dei cittadini ma anche degli stessi avvocati.

Ricorda come sia noto che i radicali abbiano espresso, in più occasioni e tutte le volte che è stato loro consentito, una posizione decisamente critica nei confronti del progetto di legge promosso in Parlamento sotto l'egida del Consiglio Nazionale Forense. Non è stata però una critica preconcepita. Precisa, infatti, come anche i radicali auspichino che in tempi brevissimi cambino le regole e la nuova legge entri in vigore, solo che a differenza degli altri si accontentano di una riforma qualsiasi o, peggio ancora, di una riforma che nasce già vecchia. Credono che, proprio perché la vigente legge professionale degli avvocati dura ormai da oltre 70 anni, il nuovo ordinamento non possa essere una finzione gattopardesca, ma debba invece recepire e regolare, anche legislativamente, le mutate condizioni socio-economiche nelle quali tutti gli avvocati, indistintamente, si dibattono.

La trasformazione dell'avvocatura, e del ruolo che attualmente svolge nel Paese, è sotto gli occhi di tutti: i numeri, fuori controllo ormai da molti anni, spaventano molti (250 mila avvocati su 60 milioni di abitanti), mentre l'attività dell'avvocato, di rilevanza costituzionale, volta a tutelare la libertà e i diritti dei cittadini, viene sempre più considerata un « costo » eccessivo. Se il quadro è questo, è evidente che le energie dell'avvocatura e del legislatore dovranno, per il futuro, essere meglio utilizzate non a difesa di posizioni anacronistiche e a tratti anche vagamente corporative.

Da questo punto di vista ritiene esservi perlomeno tre aspetti molto importanti che questo progetto di legge affronta in modo del tutto inadeguato e carente, il che fa propendere per un giudizio complessivamente negativo del suo articolato.

Si riferisce, in primo luogo, alla composizione, funzione, ruolo e poteri del Consiglio Nazionale forense e dei Consigli territoriali.

Proprio nell'ottica di sconfiggere le incrostazioni corporative, per i radicali rimane fondamentale procedere ad un im-

mediato ridimensionamento della potestà regolamentare del Consiglio Nazionale Forense (CNF) nonché ad una altrettanto urgente revisione della sua composizione e modalità di elezione (queste ultime, a detta di molti, estremamente singolari e che comportano che il CNF sia connotato da un forte deficit di democrazia e da un ancor più forte deficit di rappresentatività del corpo professionale degli avvocati).

Oltre al CNF va ridimensionato il potere anche degli Ordini territoriali, soprattutto quelli medio-grandi i quali gestendo – non sempre trasparentemente – grosse fette di potere, tendono a mantenere immutato *lo status quo*. Il sistema ordinistico oggi risulta fortemente squilibrato a causa degli eccessivi poteri concentrati sul Presidente e sul Consiglio, composto da un ristretto numero di eletti (un'oligarchia capace di un fortissimo potere di autoconservazione). Attualmente il Consiglio dell'Ordine è al di fuori di qualunque controllo e potere di indirizzo da parte di un'assemblea di fatto inesistente, considerata un mero « corpo » elettorale chiamata ad un voto sostanzialmente inconsapevole per la mancanza di informazioni complete sull'attività del Consiglio.

Storicamente i radicali hanno sempre contestato la natura di pubblica istituzione del CNF e dei consigli dell'ordine. Tuttavia, pur non volendo arrivare a tanto (la loro abolizione) perché si rendono conto che sarebbe chiedere troppo, pretendono che in una riforma della legge professionale il legislatore riduca quanto meno l'esercizio – da parte dei consigli dell'ordine – di funzioni improprie di rappresentanza politico-sindacale, introducendo un modello ordinistico che, riequilibrando i poteri e le funzioni loro attribuite, ne comporti una maggiore efficienza e una maggiore democraticità. E però di maggiore efficienza, democraticità e trasparenza del CNF e dei Consigli degli ordini territoriali non vi è traccia nel progetto di legge.

Introduce quindi il tema della qualità, preparazione e formazione dell'avvocato.

Sottolinea come sia risaputo quanto sia bassa la preparazione di base e specialistica dell'avvocatura. Eppure la difesa « ef-

fettiva» e la tutela dei diritti dei cittadini (beni tutelati costituzionalmente) richiedono un livello di qualificazione professionale idoneo a rafforzare la figura dell'avvocato e la sua funzione.

Per questo in linea teorica ritiene che si possa essere favorevoli all'introduzione di modalità più severe per l'esercizio della pratica forense (oggi spesso una finzione) o dell'esame per il conseguimento del titolo di avvocato. Così come, per gli stessi motivi, valuta con favore l'introduzione della «specializzazione», da sempre cavallo di battaglia dell'Unione delle camere penali italiane.

Detto questo, però, ritiene che gli interventi sulle norme relative al tirocinio e all'accesso (che senza dubbio rappresenta, oggi, il problema) sono insufficienti e inadeguate rispetto all'obiettivo che con esse il legislatore dice di voler perseguire (un'avvocatura preparata e di qualità). Non è certo imponendo ai giovani che si avvicinano alla professione un percorso a ostacoli che si migliora la qualità e la preparazione dei futuri avvocati. Da questo punto di vista i radicali ritengono non più procrastinabile piuttosto un serio ripensamento dei percorsi universitari; sono infatti necessari corsi di laurea che tengano conto della specificità della professione forense e che, accanto agli insediamenti tradizionali, introducano insegnamenti professionalizzanti (ordinamento forense, deontologia, tecniche di redazione di atti e di pareri, previdenza, gestione degli studi).

Non ritiene proponibile, come qualcuno vorrebbe, una laurea direttamente abilitante all'esercizio della professione, ma i benefici di una formazione specifica anticipata avrebbe certo ricadute positive sui giovani praticanti, sia sotto il profilo della qualità che della quantità. Il che consentirebbe di ridurre, se non abolire del tutto, la sfilza di test, dalla dubbia utilità, che oggi con questo disegno di legge si propone di introdurre (di ingresso, di verifica intermedia, di verifica finale).

Finché i corsi di giurisprudenza continueranno ad essere organizzati come sono organizzati, l'obiettivo di avere un'avvocatura forte e preparata dal punto di vista

professionale rimarrà una chimera. Non è certo con i quiz, le prove di preselezione o i crediti formativi che si può pensare di risolvere il problema; soprattutto se la gestione e l'organizzazione della pratica forense, dell'accesso alla professione, dell'aggiornamento professionale e della conquista del titolo di specializzazione vengono «delegati» a quegli stessi Consigli degli ordini che hanno dato pessima prova di sé in tutti questi decenni.

I radicali ritengono inoltre necessario un serio ripensamento del procedimento disciplinare: è noto infatti che la giurisdizione domestica rappresenta da anni una delle note più dolenti del mondo forense. Basti pensare che nel 2008, a fronte di ben duecentomila avvocati iscritti negli Albi, il CNF ha tenuto solo 43 udienze disciplinari, esaminando appena 408 ricorsi e irrogando solamente 148 sanzioni disciplinari.

Da questo punto di vista i cambiamenti contenuti nel progetto di legge sono troppo timidi ed insufficienti. Una seria riforma dell'ordinamento forense dovrebbe prevedere un organo di disciplina sottratto alle logiche di territorialità e, soprattutto, senza alcun rapporto che lega il controllato ed il controllore (vanno quindi separate le funzioni requirente da quella giudicante e ai collegi non dovranno partecipare consiglieri dell'Ordine). Massima dovrà poi essere l'affidabilità degli avvocati chiamati a far parte dell'organo disciplinare (anzianità di almeno 15 anni, mai nessuna sanzione disciplinare, incompatibilità con la carica di consigliere nazionale forense, consigliere dell'Ordine e componente di uno degli organi della Cassa forense) e sarebbe opportuno introdurre la loro non rieleggibilità (nemmeno per un solo ulteriore mandato).

Da ultimo ritiene importante ricordare che questo Paese non ha solo bisogno della riforma forense, quanto semmai della Riforma della Giustizia nel suo complesso, di cui la prima costituisce solo una delle componenti. La necessità di avere avvocati seri e preparati non può né deve essere disgiunta da tutte le altre importanti questioni che ad essa sono intimamente le-

gate. Solo per citarne alcune: terzietà del giudice, giusto processo, diritto penale minimo e del fatto e riforma del sistema sanzionatorio. Questo per dire che discutere di giustizia significa affrontare tutti gli aspetti più importanti relativi a tutti i protagonisti del processo: giudici, pubblici ministeri, avvocati, imputati e persone offese.

Conclude sottolineando come, per evitare di varare riforme che siano in realtà delle controriforme, occorra riflettere su quanto l'Italia sia ingabbiata e frenata dalle corporazioni. Ritiene quindi auspicabile l'abolizione di tutti gli ordini professionali, che assumono sempre più una connotazione corporativa, rilevando come ciò determinerebbe la produzione di effetti benefici anche sull'economia.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che l'intervento dell'onorevole Sisto sia assolutamente inaccettabile, poiché si pretenderebbe di non discutere in Commissione un provvedimento che già di per sé è nato in modo anomalo, essendo stato redatto dal CNF su richiesta dell'ex ministro Alfano. Ritiene che un simile intervento rientri nell'ambito di un clima più generale che ruota attorno al progetto di riforma, nel quale si ravvisa la tendenza a criminalizzare chi assume una posizione critica sul provvedimento in esame.

Ricorda, infine, come nell'ultima seduta sia stato chiesto al Governo di esprimersi in merito ai profili di compatibilità della riforma in esame con le disposizioni in materia di professioni approvate nell'ambito della recente manovra finanziaria. Auspica quindi che oggi il rappresentante del Governo possa fornire i richiesti chiarimenti.

Mario CAVALLARO (PD) chiarisce come da parte del gruppo del PD non vi sia alcuna volontà dilatoria o ostruzionistica, bensì un orientamento fortemente critico ma costruttivo. La richiesta dell'onorevole Sisto non può infatti essere accolta perché vi sono numerosi aspetti del provvedimento che devono essere discussi e approfonditi. La riforma, infatti,

così come formulata, non risolve alcuno dei problemi dell'avvocatura e si basa su presupposti, anche censuari, che considera inaccettabili. Ritiene che questa considerazione sarebbe del tutto evidente se la Commissione avesse svolto una adeguata attività istruttoria e ricorda di avere più volte chiesto al Governo, senza esito, di fornire taluni dati che considera preliminari allo sviluppo di un serio ed efficace esame del provvedimento.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime il proprio stupore per l'atteggiamento dell'opposizione. Rileva, infatti, come le proposte di legge presentate dai deputati dell'opposizione ricalchino, nei nodi cruciali, le soluzioni normative del testo base. Immaginava pertanto che nel dibattito si sarebbero trovati maggiori punti di incontro. Ricorda, inoltre, come il testo licenziato dal Senato, lungi dall'essere un testo dettato dal CNF e contrario all'interesse dei cittadini, è il frutto di un ampio e articolato dibattito svoltosi nella Commissione giustizia del Senato, nel quale si è raggiunto un sostanziale accordo dei gruppi su tutte le questioni più importanti. Esprime quindi rammarico per le forti divergenze che sono state oggi manifestate.

Fa presente come, all'esito degli approfondimenti che aveva preannunciato nella precedente seduta, possa ritenersi sussistente la compatibilità fra il testo in esame e le disposizioni in tema di professioni introdotte dall'articolo 3 della recente manovra finanziaria. Ciò tenuto conto delle specificità della professione forense e con riserva di valutare eventuali aggiustamenti del testo, ove se ne rilevasse l'opportunità nell'ambito dell'esame di singoli emendamenti.

Cinzia CAPANO (PD) precisa come il testo proveniente dal Senato sia stato elaborato dal CNF insieme alle altre associazioni forensi e ritiene che lo stesso non tenga adeguatamente in considerazione gli interessi degli utenti. Avrebbe quindi ritenuto preferibile la redazione di un testo

unificato che costituisse la sintesi anche delle proposte di legge dell'opposizione.

Non condivide la valutazione del rappresentante del Governo in merito alla compatibilità tra il testo in esame e le disposizioni in tema di professioni introdotte dall'articolo 3 della recente manovra finanziaria.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda come il testo elaborato dal CNF sia stato poi sensibilmente modificato dal Comitato ristretto costituito nell'ambito dell'esame presso la Commissione giustizia del Senato, anche tenendo conto delle proposte di legge dell'opposizione e, in particolare, di quella del senatore Casson. Nella Commissione giustizia del Senato vi è stata la convergenza di tutte le forze politiche ed una forte partecipazione del PD. Vi è stata quindi una forte discrasia tra la posizione assunta dal PD in Commissione e quella successivamente assunta in Assemblea al Senato. Ritiene pertanto che vi sia una questione politica da risolvere all'interno del PD.

Donatella FERRANTI (PD) rileva come l'intervento iniziale dell'onorevole Sisto, peraltro a titolo personale, abbia innescato un dibattito in Commissione del tutto surreale, considerato che ha distolto l'attenzione da ciò di cui si dovrebbe occupare esclusivamente la Commissione in questa occasione, cioè verificare la congruità del contenuto del testo approvato dal Senato. Invece di procedere in tal senso, la Commissione si è addentrata in una polemica sterile sull'opportunità del tutto infondata di ritirare tutti gli emendamenti per approvare senza modifica il testo del Senato. Non ritiene neanche corretto chiedere al gruppo del PD di ritirare gli emendamenti presentati in quanto il corrispondente gruppo del Senato avrebbe condiviso il testo approvato in quel ramo del Parlamento. Senza entrare nel merito della fondatezza di tale affermazione, ricorda che le posizioni di una medesima componente politica possono evolversi nel tempo senza che ciò significhi incoerenza.

Nel caso in esame, a suo parere sarebbe invece opportuno concentrarsi con attenzione sui punti cardine della riforma e verificare attentamente la congruità delle proposte emendative attraverso un confronto non preconceputamente destinato ad un esito negativo.

Enrico COSTA (PdL) condivide pienamente l'intervento dell'onorevole Sisto, fatto a titolo personale, in quanto è essenziale che prima di iniziare l'esame degli emendamenti siano tutti consapevoli che non vi sono i tempi, considerato che sono oramai trascorsi i tre quinti della legislatura, per iniziare sostanzialmente *ex novo* l'esame parlamentare dei principi di riforma dell'esame forense e poi approvare la legge. A suo parere se si vuole fare veramente un passo avanti per l'approvazione di una riforma da tutti richiesta è necessario esaminare il testo trasmesso dal Senato senza riprendere questioni che nell'altro ramo del Parlamento avevano trovato una soluzione, con la consapevolezza che non si potrà mai arrivare ad un testo ritenuto soddisfacente da tutti e, quindi, approvando quel testo. Dal numero degli emendamenti presentati, invece, sembrerebbe che i gruppi di opposizione non siano realmente interessati ad arrivare ad una riforma dell'ordinamento forense.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ribadisce che la classe forense oramai da anni ritiene improcrastinabile la riforma dell'ordinamento forense e che il testo approvato dal Senato, per quanto possa presentare alcuni punti non del tutto condivisibili, rappresenta comunque una risposta valida a gran parte delle richieste degli avvocati. Qualora, invece, si ritenga di modificare il testo diverrebbe altamente improbabile l'approvazione finale della legge.

Salvatore TORRISI (PdL) ritiene che l'onorevole Sisto abbia posto una questione seria che deve essere affrontata prima di passare all'esame degli emenda-

menti, se si vuole realmente arrivare all'approvazione finale della riforma. Non si tratta quindi di voler svilire le prerogative della Commissione giustizia, quanto di avere la consapevolezza che ci sono tempi ristretti per approvare una riforma tanto attesa quanto quella dell'ordinamento forense. Ricorda inoltre che oramai è passato circa un anno da quando il Senato ha approvato il testo in esame, che è stato poi esaminato attentamente dalla Commissione giustizia anche attraverso un ciclo approfondito di audizioni. Occorre ora che il Parlamento dia una risposta alla classe forense attesa da troppi anni. Per quanto attiene agli emendamenti presentati ritiene che questi possano essere esaminati in via preliminare da un Comitato ristretto che ne enuclei quelli più rilevanti, sui quali poi concentrare l'esame da parte della Commissione. Conclude sottolineando l'esigenza di individuare un percorso parlamentare costruttivo che consenta di arrivare in tempi celeri all'approvazione finale del provvedimento.

Lorenzo RIA (UdCpTP), facendo riferimento agli interventi degli onorevoli Costa e Torrisi circa l'esigenza di arrivare in tempi rapidi all'approvazione del testo anche in considerazione del fatto che la legislatura ha compiuto ormai circa i tre quinti del proprio percorso, evidenzia come la Commissione giustizia sia stata costretta dalla maggioranza ad occuparsi spesso e volentieri di questioni che non attengono all'interesse generale, ma solamente all'interesse di pochi. Si auspica che ora la Commissione si concentri su temi realmente importanti per la giustizia attribuendo un tempo adeguato per l'esame di un provvedimento come quello all'ordine del giorno che sicuramente attiene ad un tema di interesse generale.

Nicola MOLteni (LNP) preliminarmente sottolinea che il gruppo della Lega si adopererà con ogni mezzo affinché sia varata la riforma della professione forense, ritenendo che presso il Senato si sia svolto un lavoro approfondito ed adeguato. Ciò non significa comunque che la

Commissione si trovi dinanzi ad un testo blindato come risulta evidente anche quegli emendamenti mirati che la Lega ha presentato per modificare alcuni punti non condivisibili. Ritiene quindi che il testo in esame con alcune ma significative modifiche possa essere approvato dalla Camera per poi essere trasmesso al Senato in vista di una celere approvazione finale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che la Commissione debba comunque iniziare quanto prima l'esame nel merito degli emendamenti, considerato che la riforma dell'ordinamento forense è attesa ormai da anni.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, dopo aver dichiarato di essere ben consapevole della necessità di accelerare l'iter legislativo del provvedimento, rileva come l'ingente numero di emendamenti presentati richieda da parte del relatore un attento ed approfondito esame che non è stato possibile concludere per la seduta odierna ma che sarà in grado di portare a termine entro la seduta che potrà essere convocata martedì prossimo. A tale proposito dichiara di avere apprezzato molto l'onorevole Bernardini per essere entrata nel merito delle questioni oggetto degli emendamenti presentati dalla componente radicale. Ritiene comunque che il testo trasmesso dal Senato sia il risultato di un lavoro apprezzabile ed approfondito che ha visto coinvolto non soltanto il Consiglio nazionale forense ma tutto l'associazionismo del mondo forense. Per tale ragione rappresenta alla Commissione l'opportunità di approvare tale testo, per quanto perfezionabile in alcuni suoi punti, e così consentire di approvare finalmente quella riforma della professione forense da tutti attesa. Nel caso in cui invece si tentasse di percorrere una strada diversa volta ad approvare il miglior testo possibile, a suo parere in questa legislatura non ci sarebbero più i tempi per arrivare all'approvazione definitiva della riforma.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, avvertendo che martedì prossimo saranno espressi i pareri sugli emendamenti.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05412 De Angelis: Sull'istituto penale della riabilitazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole De Angelis, va premesso che l'articolo 25 lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 prevede che i certificati penali rilasciati all'interessato non contengano l'indicazione delle condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Essendo la dichiarazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 – alla quale nell'interrogazione viene fatto riferimento – sostitutiva del certificato in questione, si ritiene che la stessa non debba comprendere l'indicazione delle precedenti condanne in relazione alle quali sia stata

concessa la riabilitazione, salvo che la stessa sia stata successivamente revocata.

L'articolo 46, comma 1 prevede, infatti: « Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa ».

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2011 (C. 4623 Governo).**ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – (*Designazione dell'origine*). –
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare nell'etichetta o nei documenti commerciali degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che possono indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di

origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini e dell'olio di sansa d'oliva in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che evocano una qualunque origine geografica.

4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini previsto dalle disposizioni nazionali attuative del rego-

lamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi comprese l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro ».

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Identificazione delle partite*). — 1. Chiunque non rispetta le pre-scrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro ».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi*). — 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trentamila litri.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti confezionati il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione ».

4. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, la parola: « inflazione » è sostituita dalla seguente: « infrazione » e le parole: « si applicano le sanzioni previste dal presente

decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie » sono sostituite dalle seguenti: « le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate ».

5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« 1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo ».

* 5. 01. Fogliato, Callegari.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Designazione dell'origine*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare nell'etichetta o nei documenti commerciali degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli oli

extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che possono indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini e dell'olio di sansa d'oliva in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che evocano una qualunque origine geografica.

4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini previsto dalle

disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi comprese l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro ».

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Identificazione delle partite*). — 1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro ».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi*). — 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trentamila litri.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione ».

4. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, la parola: « inflazione » è sostituita dalla seguente: « infrazione » e le parole: « si

applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie » sono sostituite dalle seguenti: « le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate ».

5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« 1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento del-

l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo ».

* **5. 02.** Oliverio, Servodio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino.

ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2011 (C. 4623 Governo).

RELAZIONE APPROVATA

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 4623
recante disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 2011,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 4

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea nel 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4).**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminata la Relazione consuntiva
sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea nel 2010,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1 dopo la parola: comunitaria aggiungere le seguenti: e dei trattati internazionali.

1. 1. Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1. 2. Di Pietro, Palomba.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

« 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale Forense ed adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere, per le materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, secondo il procedimento che segue. Il CNF adotta e trasmette al Ministro della Giustizia gli schemi dei regolamenti da sottoporre all'approvazione ministeriale entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi maggiormente rappresentative, che siano riconosciute tali dal Congresso Forense Nazionale. Gli schemi dei regolamenti sono approvati dal Ministro e trasmessi entro duecentosettanta giorni dall'entrata in

vigore della presente legge alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzii gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui ai precedenti periodi, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque approvati definitivamente. 11 Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ne da espressa motivazione nel provvedimento di adozione definitiva.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive. ».

1. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro un anno dalla data della sua entrata in vigore con le parole: entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

1. 4. Beltrandi.

Al comma 3, sopprimere le parole da: previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, a: che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.

Conseguentemente, sempre al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: , e dei pareti di cui al primo periodo.,

1. 5. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 3, sostituire le parole da: previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, fino a: che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.; con le seguenti: previo parere di un'apposita commissione costituita dallo stesso Ministro della Giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari di ruolo esperti in materie giuridiche.

1. 6. Bernardini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) con le seguenti: sentito il parere del Consiglio nazionale forense (CNF).

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

1. 7. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per gli aspetti relativi alla tutela degli utenti dei servizi legali il Ministero acquisisce altresì il parere del Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU).

1. 8. Beltrandi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentiti i con le seguenti: previo parere obbligatorio e vincolante dei.

1. 9. Capano.

Al comma 3 sopprimere le parole: le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e sostituirle con le parole: le fondazione e le associazioni forensi che siano costituite da almeno tre anni.

1. 10. Beltrandi.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.

1. 11. Beltrandi.

Al comma 5 sopprimere le parole: Entro due anni e sostituirle con le seguenti: Entro quattro anni.

1. 12. Beltrandi.

Al comma 5 sopprimere le parole: dallo dato di entrato in vigore dell'ultimo dei regolamenti e sostituirle con le seguenti: dalla data di entrato in vigore dei singoli regolamenti.

1. 13. Beltrandi.

ART. 2.

Sopprimere il comma 2.

*** 2. 1.** Beltrandi.

Sopprimere il comma 2.

*** 2. 2.** Raisi.

Sostituire il comma 2 con il seguente: L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.

2. 3. Beltrandi.

Al comma 2 sopprimere le parole: e insostituibile, nella società e e in ogni sede.

2. 4. Raisi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono esservi iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e possono esservi iscritti gli avvocati dello Stato che abbiano cessato detta funzione. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.

2. 5. Beltrandi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono esservi iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro, che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere, altresì, iscritti:

a) coloro che hanno precedentemente svolto le funzioni di avvocato dello Stato;

b) coloro che hanno svolto per almeno sette anni le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile ma tali iscritti, nei primi due anni dall'iscrizione, non possono esercitare la professione nei circondari nei quali hanno svolto le proprie funzioni nei quattro anni antecedenti;

c) i professori universitari di ruolo dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche previo periodo abbreviato di un anno di pratica e il superamento della prova scritta dell'esame di Stato previsto dall'articolo 45.

L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.

2. 6. Beltrandi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Condizioni per l'esercizio della professione di avvocato sono il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, e l'aver superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'esercizio della professione di avvocato può essere esercitata anche da coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti agli albi circondariali alla data di entrata in vigore della presente legge così come dagli avvocati dello Stato che abbiano cessato detta funzione. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.

2. 7. Beltrandi.

Al comma 3 sostituire le parole: L'iscrizione ad un albo circondariale *con le seguenti:* Il superamento dell'esame di stato di cui all'articolo 45.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: Possono essere inseriti *a:* all'articolo 45.

2. 8. Beltrandi.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Possono essere iscritti coloro in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

Conseguentemente sopprimere il Capo II e tutte le disposizioni che prevedono l'esame di stato e il tirocinio.

2. 9. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: all'articolo 45, *aggiungere le seguenti:* nonché docenti universitari in materie giuridiche, magistrati e dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in possesso della laurea in Giurisprudenza,.

2. 10. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 3, sostituire le parole da: Possono essere altresì iscritti *fino a:* insegnamento di materie giuridiche *con le seguenti:* Possono essere altresì iscritti coloro che hanno svolto le funzioni di avvocato dello Stato purché abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondati nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione.

2. 11. Bernardini.

Al comma 3, terzo periodo, lettera a), dopo le parole: coloro che hanno svolto le funzioni di, *sopprimere le seguenti:* magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di.

Conseguentemente alla lettera b) sopprimere le parole: i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche.

2. 12. Beltrandi.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere la lettera b).

2. 13. Beltrandi.

Al comma 3, terzo periodo, lettera b), dopo le parole: dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche, *inserire le seguenti:* ed i ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, dopo cinque anni di attività di ricerca in aree scientifiche giuridiche.

2. 14. Rao, Ria, Mantini.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato In stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministero della Giustizia su proposta del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense.

2. 15. Beltrandi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

2. 16. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Nelle procedure arbitrali, sia rituali che irrituali, le funzioni di arbitro possono essere ricoperte solo da avvocati iscritti agli albi e da magistrati.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: procedure arbitrali rituali con le seguenti: procedure arbitrali.

2. 17. Torrisi.

Sopprimere i commi 5, 6, e 7.

2. 18. Beltrandi.

Sopprimere il comma 5.

2. 19. Beltrandi.

Al comma 5, sostituire le parole: e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali con le seguenti: e la difesa avanti agli organi giurisdizionali.

2. 20. Beltrandi.

Al comma 5 sopprimere le parole: e nelle procedure arbitrali rituali.

2. 21. Beltrandi.

Al comma 5 aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché ogni attività di assistenza e consulenza direttamente ed indirettamente legata all'attività giurisdizionale ed in cui vengano in questione l'esercizio e la tutela dei diritti anche potenziale.

Conseguentemente al sesto comma, primo periodo, sopprimere la parola: stragiudiziale.

2. 22. Cilluffo.

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: e le attività di consulenza legale connesse.

2. 23. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sopprimere il comma 6.

*** 2. 24.** Follegot.

Sopprimere il comma 6.

*** 2. 25.** Bernardini.

Sopprimere il comma 6.

*** 2. 26.** Beltrandi.

Sopprimere il comma 6.

*** 2. 27.** Froner, Lulli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché delle società del gruppo. E altresì consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell'interesse di associati ed iscritti.

2. 28. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.

*** 2. 29.** Beltrandi.

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo sopprimere la parola: comunque.

*** 2. 30.** Raisi.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

2. 31. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente: Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori previsti dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzata a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.

2. 32. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti al-

l'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.

2. 33. Froner, Lulli.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'attività, inserire la seguente: professionale.

*** 2. 34.** Contento.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: l'attività, inserire la seguente: professionale.

*** 2. 35.** Vitali.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: avvocati aggiungere le seguenti: libero professionisti.

2. 36. Lussana.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.

*** 2. 37.** Rao, Ria, Mantini.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS nonché l'instaurazione di rapporti di la-

voro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.

*** 2. 38.** Froner, Lulli.

Al comma 6, sopprimere la parola: particolare.

2. 39. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche, inserire le seguenti: e ai ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici che operano in aree scientifiche giuridiche.

2. 40. Rao, Ria, Mantini.

Sopprimere il comma 7.

2. 41. Beltrandi.

Sopprimere il comma 8.

2. 42. Beltrandi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In tutti i casi nei quali, per gli atti e le dichiarazioni aventi od oggetto la cessione o la donazione di beni mobili e immobili, come individuati dell'articolo 831 del codice civile, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o lo modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, questa può essere effettuata, degli avvocati muniti di polizza assicurativa pari, almeno, al valore del bene dichiarato

nell'atto. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al presente comma, nonché le comunicazioni agli uffici competenti, dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi, sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria. Le clausole contrattuali in contrasto con le prescrizioni del presente comma sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. L'avvocato, nel compimento degli atti previsti dal presente comma, acquista o tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale.

2. 43. Beltrandi.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: di prestare la difesa d'ufficio *inserire le seguenti:* , in quanto iscritto all'apposito elenco,.

3. 1. Beltrandi.

Al comma 3, sostituire le parole da: emanato dal CNF ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera d), e 64, comma 6; *con le seguenti:* predisposto ed aggiornato da un'apposita commissione costituita dal Ministro della giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari di ruolo esperti in materie giuridiche.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le norme deontologiche forensi sono emanate dal Ministro della Giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e aggiornate dalla Commissione di cui al comma 3 ogni tre anni. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3. 2. Bernardini.

Al comma 4, sostituire le parole: pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con la seguente: approvate.

3. 3. Rao, Ria, Mantini.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o attraverso la partecipazione ad associazioni o attraverso la costituzione di società di capitali aventi, fra le attività previste nel proprio oggetto sociale, l'esercizio della professione forense. La partecipazione ad un'associazione o ad una società non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Gli associati hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale.

3. La costituzione di società di capitali di cui al comma 1 è consentita qualora la maggioranza dei soci e degli amministratori della stessa siano iscritti all'albo forense. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

4. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un

avvocato che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui ai commi 2 e 3.

5. Le associazioni e le società di cui al comma 1 sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

6. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

7. Le associazioni o le società tra professionisti di cui al comma 4 possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

8. La violazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 costituisce illecito disciplinare.

9. I redditi delle associazioni sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

12. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

4. 1. Raisi.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le associazioni e società professionali di cui al comma 1 possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense, professionisti iscritti ad altri albi.

4. 2. Mantini, Rao, Ria.

Al comma 3, dopo la parola: altresì aggiungere la parola: individualmente.

4. 3. Beltrandi.

Al comma 3, sopprimere le parole: , purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.

4. 4. Beltrandi.

Sopprimere il comma 5.

4. 5. Beltrandi.

Al comma 5, dopo la parola: avvocato aggiungere le parole: , in quanto tale, e, in fine, aggiungere le parole: tra avvocati e multidisciplinari.

4. 6. Beltrandi.

Sopprimere il comma 7.

4. 7. Beltrandi.

Al comma 11, dopo le parole: Il socio o l'associato aggiungere la seguente: avvocato.

4. 8. Beltrandi.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: L'avvocato è tenuto aggiungere le parole: verso i terzi,.

5. 2. Beltrandi.

Al comma 1, dopo le parole: del segreto professionale aggiungere le seguenti: e del massimo riserbo.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

5. 3. Beltrandi.

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: in ordine agli incarichi in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

5. 4. Beltrandi.

Sopprimere il comma 4.

5. 5. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'avvocato non può comunicare agli organi di stampa ogni e qualsiasi notizia che riguardi il proprio assistito.

5. 6. Rao, Ria, Mantini.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine aggiungere le seguenti: che ne rilascia apposita attestazione.

Conseguentemente, dopo le parole: in mancanza, aggiungere le parole: di tale variazione.

6. 1. Beltrandi.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Gli avvocati italiani esercitanti la professione all'estero, e che ivi hanno la loro residenza, possano conseguire o mantenere l'iscrizione nell'albo dei circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia.

6. 2. Beltrandi.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine con le seguenti: al Tribunale della città dove ha sede l'ordine con la presenza del presidente del consiglio dell'Ordine o di un suo delegato.

7. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 1, sostituire le parole: al consiglio dell'ordine in seduta pubblica con le seguenti: al Presidente del tribunale o a un suo delegato.

7. 2. Bernardini.

Sopprimere la parola: solennemente.

7. 3. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Beltrandi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Specializzazioni).

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono sta-

bilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, si sensi dell'articolo.

2. Il titolo di specialista si può conseguire per esami o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

3. Per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato deve seguire un percorso formativo almeno biennale e sostenere un esame di specializzazione, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo.

4. Gli esami di specializzazione sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista e per il relativo aggiornamento. La commissione d'esami è composta da personale docente di ruolo nelle materie giuridiche afferenti al settore di specializzazione e da avvocati indicati dallo stesso CNF e dagli ordini forensi del distretto.

5. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno cinque anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione dei titoli spetta in via esclusiva al CNF. Il CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, stabilisce con proprio regolamento i parametri ed i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal decreto di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

8. 2. Ferranti, Cavallaro, Andrea Orlando.

Al comma 1, le parole: previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1 sono soppresse.

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, la lettera e) è soppressa;

al comma 2, lettera b) le parole da « ai quali possono accedere » fino a « di almeno un anno » sono soppresse;

al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente: c-bis. i master di primo e secondo livello, i dottorati di ricerca nonché gli eventuali percorsi formativi e professionali già svolti alla data di entrata in vigore della presente legge e considerati equivalenti a quelli di cui alla lettera b) ai fini del conseguimento dei titoli di specializzazioni »;

al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis. le modalità con cui ha luogo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento professionale dell'avvocato specialista con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo ».

Conseguentemente:

al comma 5 il secondo periodo è soppresso;

all'articolo 10, comma 2 le parole « del CNF di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti « di cui al comma 1 »;

il comma 3 è soppresso;

al comma 4 le parole « è attribuito esclusivamente dal CNF e » sono soppresse;

il comma 10 è sostituito dal seguente: « Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità di vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo e di controllo sui rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera c) nonché sulla permanenza delle condizioni richieste per il mantenimento del titolo di avvocato specialista. »;

il comma 11 è soppresso.

8. 3. Raisi.

Al comma 1, sopprimere le parole: previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.

8. 4. Raisi.

Al comma 1, sopprimere le parole: del CNF.

Conseguentemente, dopo le parole: acquisiti i pareri aggiungere le seguenti: del CNF e.

8. 5. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 1, sopprimere le parole: , e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

8. 6. Beltrandi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: , di durata almeno biennale, con le seguenti: di durata biennale.

8. 7. Beltrandi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: per un totale di almeno centocinquanta ore complessive e con le seguenti: per un totale di almeno cento ore complessive.

8. 8. Beltrandi.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole da: ai quali possono accedere fino a: di almeno un anno.

8. 9. Raisi.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , ininterrottamente e senza sospensioni,.

8. 10. Beltrandi.

Al comma 2, lettera b), le parole: un anno, sono sostituite dalle seguenti: cinque anni.

8. 11. Bernardini.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

*** 8. 12.** Bernardini.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

*** 8. 13.** Beltrandi.

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: prioritariamente.

8. 14. Torrisi.

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) i master di primo e secondo livello, i dottorati di ricerca nonché gli eventuali percorsi formativi e professionali già svolti alla data di entrata in vigore della presente legge e considerati equivalenti a quelli di cui alla lettera b) ai fini del conseguimento dei titoli di specializzazione.

8. 15. Raisi.

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) le modalità con cui ha luogo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento professionale dell'avvocato specialista con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 5, secondo periodo;

all'articolo 10, comma 2 sostituire le parole: del CNF di cui al comma 5 con le seguenti: di cui al comma 1.

8. 16. Raisi.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

*** 8. 17.** Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

*** 8. 18.** Raisi.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: da almeno dieci anni con le seguenti: da almeno quindici anni.

Conseguentemente al comma 11 sostituire le parole: da almeno dieci anni con le seguenti: da almeno quindici anni.

8. 19. Beltrandi.

Sopprimere il comma 3.

8. 20. Raisi.

Al comma 3, sostituire le parole: presso il CNF, *con le seguenti:* , presso lo sede designato dal CNF.

8. 21. Beltrandi.

Al comma 3, sostituire le parole: da avvocati indicati dallo stesso CNF e dagli ordini forensi del distretto *con le seguenti:* da avvocati indicati dagli ordini forensi distrettuali.

8. 22. Beltrandi.

Al comma 4, sopprimere le parole: è attribuito esclusivamente dal CNF e.

8. 23. Raisi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis). Il titolo di avvocato specialista è altresì soggetto a revoca quando l'interessato non abbia dato prova dell'effettività dell'esercizio continuativo della professione nel settore specialistico di appartenenza. A tal fine l'avvocato specialista dovrà dar prova, documentandola al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, della partecipazione ad almeno venti udienze ogni anno, non tutte inerenti la medesima causa e comunque ad eccezione delle udienze di mero rinvio. Di essi non più di cinque ogni anno possono essere svolte dinanzi ai Giudici di Pace.

8. 24. Bernardini.

Al comma 9, sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) l'associazione non può rilasciare attestati di specializzazione o di competenza professionale; ».

Conseguentemente, al comma 10, sopprimere le parole: ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c) ».

8. 25. Beltrandi.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Con il regolamento di cui al comma i sono individuate le modalità di vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo e di controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera c) nonché sulla permanenza delle condizioni richieste per il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

8. 26. Raisi.

Sopprimere il comma 11.

***8. 27.** Rao, Ria, Mantini.

Sopprimere il comma 11.

***8. 28.** Raisi.

Al comma 11 sostituire le parole: dei corsi di cui al comma 6 *con le seguenti:* dei percorsi formativi di cui al comma 2, lettera b).

8. 29. Beltrandi.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Informazioni sull'esercizio della professione).

1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializza-

zioni ed i titoli scientifici e professionali posseduti.

2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura ed ai limiti dell'obbligazione professionale ed al risultato effettivamente perseguibile.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

9. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sostituirlo con il seguente: L'avvocato è libero di pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: « ART. 9 – (Pubblicità) ».

9. 2. Beltrandi.

Sostituire il comma 1 con il seguente seguente: All'avvocato è consentita la pubblicità Informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, purché in maniera veritiera, corretta, non ingannevole e non denigratoria;

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

9. 3. Raisi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È consentito all'avvocato dare pubblicità sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera e non ingannevole.

9. 4. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 1, sostituire la parola: informazioni *con la seguente:* pubblicità.

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la parola: « informazione » con la seguente: « pubblicità »;

b) al comma 3, sostituire la parola: « informazione » con la seguente: « pubblicità »;

c) nella rubrica, sostituire la parola: « informazione » con la seguente: « pubblicità ».

9. 5. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire le parole: e non comparativa *con le seguenti:* anche attraverso la pubblicità.

9. 6. Beltrandi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È consentito all'avvocato diffondere, anche mediante internet, inserzione sui giornali e altre forme di pubblicità, dando informazioni circa la propria specializzazione, il servizio offerto e le tariffe praticate, purché le informazioni stesse siano veritiere e rispettose delle regole della corretta concorrenza, nonché del decoro della professione. Ogni inserzione pubblicitaria deve essere preventivamente sottoposta al controllo del Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto. Il Consiglio dell'ordine può chiedere all'avvocato, con provvedimento motivato, di astenersi dall'inserzione priva di uno o più requisiti di cui al comma 1, odi

correggerne il contenuto, oppure ordinarne la rimozione quando essa sia già stata pubblicata.

9. 7. Bernardini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il cittadino ha diritto ad essere informato sulle modalità e sulla qualità delle prestazioni dell'avvocato e a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità.

9. 8. Beltrandi.

Sopprimere il comma 3.

9. 9. Beltrandi.

Al comma 3, sostituire le parole: Il CNF con *le seguenti:* Il Ministro della Giustizia, sentiti il CNF, i consigli territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,.

9. 10. Bernardini.

Sopprimere il comma 4.

9. 11. Beltrandi.

ART. 10.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

10. 1. Beltrandi.

Sopprimere il comma 2.

***10. 2.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sopprimere il comma 2.

***10. 3.** Beltrandi.

All'articolo 10, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo; gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, per tutto il periodo della loro sospensione; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

10. 4. Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo;.

***10. 1.** Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo;.

***10. 6.** Raisi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: gli avvocati *a:* ai sensi dell'articolo 8.

10. 7. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 2, sostituire le parole: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato *con le seguenti:* gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, per tutto il periodo della loro sospensione.

10. 8. Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: gli avvocati dopo venticinque fino a: 100.000 abitanti.

10. 9. Raisi.

Al comma 2, sopprimere le parole: gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo.

10. 11. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 2 sostituire le parole: gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; con le seguenti: gli avvocati dopo 30 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda;

10. 12. Bernardini.

Al comma 2 sostituire le parole: dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età con le seguenti: dopo venti anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 dell'articolo 8 per gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista.

10. 13. Beltrandi.

Al comma 2, sostituire le parole: dopo venticinque anni di iscrizione all'albo con le seguenti: venti annidi iscrizione all'albo.

10. 14. Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere le parole: i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci

e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

10. 15. Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: i consiglieri regionali.

***10. 16.** Bernardini.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: i consiglieri regionali.

***10. 17.** Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e gli assessori provinciali; nonché le parole: e gli assessori di comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.

****10. 18.** Bernardini.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e gli assessori provinciali; nonché le parole: e gli assessori di comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.

****10. 19.** Beltrandi.

Al comma 2, dopo le parole: superiore a 100.000 abitanti aggiungere le seguenti: , per il periodo del loro mandato,.

10. 20. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 2 dopo le parole: i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche, sono aggiunte le seguenti: ; i ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici che operano in aree scientifiche giuridiche.

10. 21. Rao, Ria, Mantini.

Sopprimere il comma 3.

10. 22. Beltrandi.

Al comma 3, le parole: Il CNF, sono sostituite dalle seguenti: Il Ministro della Giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuale dal Congresso nazionale forense,.

10. 23. Bernardini.

Al comma 3, dopo le parole: associazioni forensi *sopprimere le seguenti:* e di terzi.

10. 24. Beltrandi.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: superando l'attuale sistema dei crediti formativi.

10. 25. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

Sopprimere il comma 5.

10. 26. Beltrandi.

All'articolo 10, sostituire la rubrica con la seguente: ART. 10 – (Obbligo di aggiornamento).

10. 27. Beltrandi.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire la parola: anche *con le seguenti:* autonomamente o anche.

11. 1. Raisi.

Al comma 2, dopo le parole: in deposito dai clienti *aggiungere le seguenti:* , e a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: ART. 11 – (Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni).

11. 2. Beltrandi.

Al comma 1 sopprimere le parole: L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

11. 3. Beltrandi.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'avvocato, all'associazione o allo studio fra professionisti è fatto obbligo stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti o sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: ART. 11 – (Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni).

Conseguentemente sostituire al comma 2 e 4 le parole: della polizza *con le parole:* delle polizze.

11. 4. Beltrandi.

Sopprimere il comma 3.

11. 5. Beltrandi.

Al comma 4, dopo le parole: sono stabilite *aggiungere le seguenti:* con decreto del.

11. 6. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 4, sostituire le parole: aggiornati ogni cinque anni con le seguenti: aggiornati ogni tre anni.

11. 7. Beltrandi.

ART. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 12.

(Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali).

1. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in misura forfettaria in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico e in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 3.

2. Le tariffe sono formulate così da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

3. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e

che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

4. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l).

12. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: accordo pattuito con le seguenti: accordo scritto.

12. 2. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

Al comma 4, dopo le parole: prestare la sua attività inserire le parole: intellettuale e materiale.

12. 3. Beltrandi.

Al comma 4, sostituire le parole: gratuitamente per giustificati motivi con le seguenti: gratuitamente per giustificati motivi, i quali, dovendo poter essere verificabili in sede di controllo fiscale, devono comunque risultare da accordo scritto con il cliente.

12. 4. Beltrandi.

Al comma 4, dopo le parole: pur giustificati motivi aggiungere le seguenti: e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 5 inserire il seguente:

« 5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di corret-

tezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute».

* **12. 5.** Di Pietro, Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute».

Al comma 4 dopo le parole: per giustificati motivi aggiungere le seguenti: e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.

* **12. 6.** Bernardini.

Sopprimere il comma 5.

12. 7. Beltrandi.

Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: È data la massima pubblicità alle tariffe e l'avvocato, se richiesto, ne dà notizia all'atto dell'incarico al cliente, il quale ha diritto alla preventiva indicazione dei criteri per la determinazione del compenso, con l'individuazione di limiti massimi per ciascun incarico professionale. Le tariffe devono indicare onorari minimi e massimi ed essere distinte in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

Conseguentemente il terzo periodo è soppresso.

12. 8. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 50 mila euro, con atto scritto e motivato, previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza».

12. 9. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 50 mila euro, con atto scritto e motivato».

12. 10. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 20 mila euro, con atto scritto e motivato, previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza».

12. 11. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 20 mila euro, con atto scritto e motivato».

12. 12. Rao, Ria, Mantini.

Sopprimere il comma 6.

12. 13. Beltrandi.

I commi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente: Il compenso spettante all'avvocato è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe pro-

fessionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.

Conseguentemente:

al comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;

al comma 3 le parole o di nullità dell'accordo di cui ai commi 2 e 7 sono soppresse;

il comma 10 è soppresso.

12. 14. Raisi.

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

12. 15. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

« 6-bis. È consentito che, con accordo scritto o pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesto entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, dello situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute. ».

Conseguentemente al comma 4 dopo le parole: per giustificati motivi aggiungere le parole: e con accordo scritto, o pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.

Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe con le parole: Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dal comma 6-bis.

12. 16. Beltrandi.

Al comma 7 sopprimere le parole: Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene

oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.

12. 17. Beltrandi.

Al comma 7 sopprimere le parole: o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.

12. 18. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

Al comma 8 sostituire le parole: negli ultimi tre anni con le seguenti: relativamente o tale controversia.

12. 19. Beltrandi.

ART. 13.

Al comma 2 sostituire le parole: da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta con le seguenti: da altro avvocato, con delega scritta, anche inviata mediante fax o e-mail certificato, per il singolo giudizio ma anche per più giudizi di un singolo procedimento o per più giudizi racchiusi in un arco di tempo delimitato dalla delega medesima, oppure da un praticante abilitato, con delega scritta per il singolo giudizio.

13. 1. Beltrandi.

Sopprimere il comma 4.

* **13. 2.** Rao, Ria.

Sopprimere il comma 4.

* **13. 3.** Cavallo, Ferranti, Orlando.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati, anche se non svol-

gono abitualmente la pratica presso di lui, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

Conseguentemente all'articolo 39, comma 9, sopprimere le parole: in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, *e sostituirle con le seguenti:*, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge lo pratico è di ogni altro avvocato che ne faccia richiesta sotto il controllo e la responsabilità di questi.

13. 4. Beltrandi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

13. 5. Beltrandi.

Al comma 4, sopprimere la parola: mai.

Conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6.

13. 6. Capano.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È necessario comunicare al cliente che, se del caso, l'avvocato si avvarrà nel corso del procedimento di sostituti processuali. Tale comunicazione verrà inoltrata al momento del conferimento dell'incarico previa accettazione da parte del cliente. Fanno eccezione i casi in cui si tratti di udienza di mero rinvio.

13. 7. Rao, Ria, Mantini.

ART. 14.

Al comma 1, sopprimere la lettera c):

14. 1. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;

14. 2. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 3, sopprimere le parole: L'albo, gli elenchi ed i registri *e sostituirle con le seguenti:* L'albo ordinario, gli elenchi di cui alle lettere b), c), e), f), h) e m) e la sezione speciale di cui alla lettera i).

Conseguentemente al comma 1, lettera h), sopprimere le parole:, allegato al registro, di cui alla lettera g).

Conseguentemente all'articolo 15, comma 8, sopprimere la parola: allegato.

14. 3. Beltrandi.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

15. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, stabilendone criteri e modalità di accesso ad una lista unica, mediante concorso, che assicuri la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio, abrogando, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, le norme esistenti.

15. 1. Beltrandi.

Sopprimere il comma 2.

15. 2. Beltrandi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è aggiunto il seguente:

1-ter. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario altresì non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio.

15. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e.

15. 4. Beltrandi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nei procedimenti di competenza dei giudici di pace e in quelli di competenza del tribunale, per reati con pena edittale detentiva non superiore ai tre anni, possono essere nominati difensori d'ufficio anche gli avvocati iscritti all'albo da non più di sei anni.

15. 5. Bernardini.

Sopprimere il comma 3.

15. 6. Beltrandi.

ART. 16.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

16. 1. Beltrandi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

16. 2. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente.

e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico o privato in regime di tempo pieno o *part-time* con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

16. 3. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) non avere riportato condanna definitiva per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 314-bis, 377, 380 e 381 del codice penale o per delitti di falso.

16. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis c.p.p.

16. 5. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: italiana, aggiungere le seguenti: o di uno Stato membro dell'Unione europea.

16. 6. Raisi.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con un mese.

16. 7. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

Al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: ricorso al, sostituire la parola: CNF con le seguenti: Collegio Nazionale di Disciplina (CND).

16. 8. Beltrandi.

Al comma 8, quinto periodo, sostituire fa parola: CNF con la seguente: CND.

16. 9. Beltrandi.

Al comma 8, sesto periodo, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.

16. 10. Beltrandi.

Al comma 10, sopprimere la lettera c).

* **16. 11.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 10, sopprimere la lettera c).

* **16. 12.** Beltrandi.

Al comma 11, lettera b), sopprimere le parole: , che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per lo prima volta, della pratica,.

16. 13. Beltrandi.

Al comma 11, lettera b), sopprimere le parole: , per la prima volta,.

16. 14. Beltrandi.

Al comma 15, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.

16. 15. Beltrandi.

Al comma 15, sostituire le parole: trenta giorni con le parole: sessanta giorni.

16. 16. Beltrandi.

Al comma 16, sostituire la parola: reiscrizioni con la seguente: reinscrizioni.

16. 17. Beltrandi.

Sopprimere il comma 17.

16. 18. Beltrandi.

Al comma 18, sostituire la parola: reiscritto con la seguente: reinscritto.

16. 19. Beltrandi.

Al comma 19, primo periodo, sostituire la parola: CNF con la seguente CND.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.

16. 20. Beltrandi.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-bis.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è inserito il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'iscrizione alla Cassa è facoltativo per l'iscritto all'Albo che, al momento dell'iscrizione, già gode di altro trattamento assistenziale e previdenziale.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle controversie in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

16. 01. Palomba.

ART. 17.

Al comma 1, dopo le parole: La professione di avvocato aggiungere le seguenti: , salvo lo possibilità di essere sospesi dall'esercizio professionale secondo il dettato dell'articolo 19,.

17. 1. Beltrandi.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera *a)* è soppressa;

la lettera *b)* è soppressa;

la lettera *c)* è soppressa;

alla lettera *d)* sostituire le parole: « anche se con orario di lavoro limitato » con le seguenti: « svolta a tempo pieno ».

17. 2. Raisi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili *con le seguenti:* nell'albo e negli elenchi dei commercialisti e degli esperti contabili.

17. 3. Beltrandi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con l'esercizio *aggiungere la seguente:* effettivo.

17. 4. Beltrandi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: con poteri individuali *e sostituirle con le seguenti:* con effettivi poteri individuali.

17. 5. Beltrandi.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: attività di lavoro subordinato *aggiungere la seguente:* pubblico.

Conseguentemente sopprimere alla lettera c), in fine, le parole: « , nonché per gli enti e consoni pubblici e per le società a capitale interamente pubblico ».

17. 6. Beltrandi.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) con l'esempio della funzione di magistrato non togato.

*** 17. 7.** Rao, Ria.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) con la magistratura non togata.

*** 17. 8.** Di Pietro, Palomba, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) con l'esercizio del mandato parlamentare;

17. 9. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nel periodo corrispondente all'esercizio del mandato parlamentare, l'avvocato che sia membro di una delle Camere non può assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi *3-bis*, *3-quater*, *3-quinquies*, 380, 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, nonché 317, 318, *319-ter*, 320, *322-bis*, 323 del codice penale.

17. 10. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

ART. 18.

Sopprimere i commi 1 e 2.

18. 1. Bernardini.

Al comma 1, sostituire le parole: nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate *con le seguenti:* nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle isti-

tuzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

18. 2. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 1, dopo la parola: scuole, inserire le seguenti: primarie e.

18. 3. Bernardini.

Al comma 2, sostituire le parole: «I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono; con le seguenti; I docenti e i ricercatori universitari, purché non di ruolo, possono.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, lettera d), le parole: l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno; sono sostituite dalle seguenti: l'elenco speciale dei docenti e dei ricercatori universitari non di ruolo.

18. 4. Bernardini.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

2-bis. I ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici che operano in aree scientifiche giuridiche a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento degli enti di appartenenza e dai contratti collettivi nazionali. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

18. 5. Rao, Ria, Mantini.

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 1. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: l'avvocato con le seguenti: l'avvocato o il praticante abilitato.

19. 2. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire le parole: con più di 500.000 abitanti con le seguenti: con più di 250.000 abitanti e, alla fine, aggiungere le parole: ; i parlamentari, i consiglieri regionali e gli assessori regionali.

Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere il comma 6.

19. 3. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 2, sopprimere le parole: L'avvocato iscritto all'albo può e sostituirle con le seguenti: L'avvocato iscritto all'albo e il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possono.

19. 4. Beltrandi.

Al comma 2, sostituire le parole: può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati;" con le seguenti: può sempre chiedere lo sospensione dall'esercizio professionale.,

19. 5. Beltrandi.

Al comma 3 sostituire le parole: Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, con le seguenti: Della sospensione e delle sue motivazioni generiche.

19. 6. Beltrandi.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: mediante l'apposito elenco previsto all'articolo 14, comma 1, lettera e).

19. 7. Beltrandi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nei casi di cui al comma 1, l'avvocato può versare i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.

19. 8. Rao, Ria, Mantini.

ART. 20.

Sopprimerlo.

*** 20. 1.** Rao, Ria, Mantini.

Sopprimerlo.

*** 20. 2.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sopprimerlo.

*** 20. 3.** Beltrandi.

Conseguentemente

all'articolo 14, comma 1, lettera e) le parole da: « e inoltre » *fino a:* « della professione » *sono soppresse;*

l'articolo 16, comma 10, la lettera c) è soppressa;

all'articolo 28, comma 1, la lettera g) è soppressa.

*** 20. 4.** Raisi.

Sopprimere l'articolo 20.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituate e prevalente della professione.

Conseguentemente all'articolo 16, comma 10, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente all'articolo 28, comma 1, sopprimere la lettera g).

*** 20. 5.** Beltrandi.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« ART. 20. – (Condizioni per la permanenza dell'iscrizione). – 1. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, gli ordini territoriali, le associazioni forensi maggiormente rappresentative, individuate dal Congresso nazionale forense e acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del CNEL, determina con proprio decreto, da emanare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) se possano essere configurate, nell'interesse pubblico e della libera professione di avvocato, ipotesi per la cancellazione della iscrizione all'albo, indipendenti da violazioni disciplinari e conformi a principi di pari opportunità e non discriminazione, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3 e 4 della Carta Costituzionale, tenendo altresì conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità ovvero a particolari contesti territoriali, economici e sociali, di svolgimento della professione;

c) le procedure, da svolgersi in contraddittorio con l'interessato, per il compimento di una verifica conforme ai principi e alte norme di cui al comma 1 del presente articolo. ».

20. 6. Bernardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

(Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).

1. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie la verifica degli albi, degli elenchi e dei registri, al fine di controllare se permangano i requisiti per

l'iscrizione, e provvede di conseguenza. Della verifica e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

2. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda a tale verifica periodica o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente. ».

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione.

Conseguentemente all'articolo 16, comma 8, sopprimere la lettera c). ».

Conseguentemente all'articolo 28, comma 1, sopprimere la lettera g).

20. 7. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire le parole: all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente, con le seguenti: all'effettivo esercizio della professione.

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, sostituire le parole: « La mancanza della effettività, continuità, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale, » con le seguenti: « il mancato effettivo esercizio della professione; »

b) al comma 5, sopprimere le seguenti parole: « continuativo, abituale e prevalente; »

c) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: « continuità, abitudine e prevalenza; »

d) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: « continuità, abitudine e prevalenza. »

20. 8. Contento.

Sopprimere le parole: effettivo, continuativo, abituale e prevalente con le parole: effettivo e continuativo e le parole: effettività, continuità, abitudine e prevalenza e sostituirle con le seguenti: effettività e continuità.

Conseguentemente, sopprimere e sostituire le medesime parole, ove ricorrano, in tutti gli altri articoli.

20. 9. Beltrandi.

Al comma 1, le parole: , salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. con le seguenti: salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento almeno ai primi 5 anni di esercizio professionale. ».

20. 10. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 1, sostituire la parola: reiscrizione con la seguente: reinscrizione.

20. 11. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire le parole: con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite con le seguenti: con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sentito il CNF.

20. 12. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 1 inserire, infine, il seguente periodo:

« In ogni caso non può essere stabilito un reddito minimo ai fini dell'iscrizione, mantenimento e reiscrizione all'albo ».

20. 13. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis, Il regolamento deve prevedere l'esonero dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione: per i cinque anni successivi all'iscrizione all'albo, nei casi di giustificato motivo comprensivi del gravissimo impedimento, di accertati motivi di salute che ne abbiano ridotto plausibilmente la possibilità di lavoro, dopo il compimento del sessantesimo anno di età, per i due anni successiva alla nascita di un figlio o all'adozione, per le donne in maternità dal momento del concepimento al parto, in caso si sia affidatari della prole in modo esclusivo, ».

Conseguentemente sopprimere il comma 7. ».

20. 14. Beltrandi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2 sopprimere le parole da: « anche mediante » sino a fine periodo;

b) Al comma 6 sostituire le parole: « il CNF giudica equivalente » con le seguenti: « il regolamento di cui al comma 1 individua come equivalenti »;

c) Al comma 6-bis, lettera b) sopprimere le parole da: « in modo tale » sino a fine periodo;

d) Al comma 6-bis, dopo la lettera b) inserire la seguente: « b-bis) agli avvocati che dimostrino di essere gravati in maniera esclusiva di compiti di cura nei confronti di conviventi o ascendenti.

20. 15. Capano.

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:

« Le verifiche e la revisioni degli albi, degli elenchi e dei registri non possono avere ad oggetto i periodi di attività professionale antecedenti l'entrata in vigore della presente legge. »

20. 16. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le verifiche e la revisioni degli albi, degli elenchi e dei registri non possono essere eseguite prima di 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

20. 17. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 4, sostituire la parola: continuatività con la seguente: continuità.

20. 18. Beltrandi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: che dovrà essere invitato fino alla fine del periodo, *con le seguenti:* che dovrà essere chiamato in audizione entro dieci giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

20. 19. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 4, sostituire le parole: e, se necessario o richiesto, anche dell'audizione del medesimo *con le seguenti:* e, laddove si renda necessario o sia espressamente richiesto dall'interessato, anche l'audizione del medesimo.

20. 20. Beltrandi.

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: L'avvocato cancellato dall'albo per i motivi di cui al presente articolo ha in ogni caso diritto ad una successiva reinscrizione all'albo degli avvocati.

20. 21. Rao, Ria, Mantini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In ogni caso la prova dell'effettività e della continuità non è richiesto per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione.

20. 22. Beltrandi.

Al comma 6, sostituire le parole: La prova dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 19 *con le seguenti:* In ogni caso la prova dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza non è richiesta per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione.

20. 23. Beltrandi.

Al comma 6 sostituire le parole: con più di 30.000 abitanti *con le seguenti:* con non meno di 15.000 abitanti.

20. 24. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

Al comma 6 sostituire le parole: con più di 50.000 abitanti *con le seguenti:* con non meno di 15.000 abitanti.

20. 25. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La prova dell'effettività e della continuità non è altresì richiesta per chi svolge gratuitamente la professione di avvocato.

20. 26. Rao, Ria, Mantini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Gli avvocati parlamentari, nazionali ed europei, consiglieri regionali, assessori regionali, presidenti di provincia, assessori provinciali, sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti, assessori comunali con più di 30.000 abitanti possono chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per tutto il periodo del mandato versando i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa.

20. 27. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro.

20. 28. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

Al comma 7, lettera b) sopprimere le parole da: in modo tale *fino a:* impossibile.

20. 29. Contento.

ART. 21.

Sopprimere l'articolo.

21. 1. Ferranti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

(Albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori).

1. L'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, tenuto presso il Consiglio nazionale forense, si può conseguire per esami o per comprovata esperienza professionale, secondo le regole individuate nel rispetto del presente articolo con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 3.

2. Per essere iscritto all'Albo speciale per esame l'avvocato deve essere iscritto ad un albo circondariale da almeno cinque anni, aver svolto in modo assiduo prevalente e continuativo l'attività professionale per il medesimo periodo, senza sospensioni ed aver frequentato la scuola superiore dell'avvocatura o appositi corsi di alta formazione professionale, istituiti e

regolati con apposito regolamento per la formazione superiore del Consiglio Nazionale Forense che vi provvede d'intesa con la conferenza dei presidi e direttori delle facoltà e scuole di Giurisprudenza ed aver superato una verifica finale d'idoneità eseguita da una commissione designata dal CNF e composta di avvocati, magistrati addetti alla Corte di cassazione e professori universitari ordinari di materie giuridiche.

3. Per essere iscritti all'albo speciale per il patrocinio innanzi alla giurisdizioni superiori per comprovata esperienza professionale l'avvocato deve essere iscritto ad un albo professionale circondariale da almeno dodici anni e dimostrare di aver svolto in modo assiduo prevalente e continuativo l'attività professionale per il medesimo periodo, senza sospensioni e di aver esercitato lodevolmente innanzi alle corti di merito e di appello mediante indicazione del numero e della tipologia dei giudizi trattati.

4. La medesima commissione di cui al comma 2 valuta, sulla base di un apposito regolamento del CNF, la sussistenza del requisito della comprovata esperienza professionale ai fini dell'iscrizione.

5. Il termine di anni dodici di cui al comma tre è ridotto ad otto anni per gli avvocati specialisti.

6. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

21. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

Ogni avvocato può patrocinare davanti a tutte le giurisdizioni, comprese quelle superiori.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sopprimere il periodo: Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 1, lettera e) sopprimere le parole: cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e.

Conseguentemente, sopprimere all'articolo 33, comma 3, la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, sopprimere il periodo: Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Conseguentemente, articolo 46, comma 1, sopprimere le parole: tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 1, sopprimere l'inciso, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori,.

21. 3. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno cinque anni *con le seguenti:* almeno quattro anni.

21. 4. Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere le parole: lodevolmente e proficuamente.

21. 5. Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere le parole: , con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato.

21. 6. Beltrandi.

ART. 22.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sino a quando siano partecipati, aggiungere la parola: prevalentemente.

22. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

22. 2. Beltrandi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: è garantita l'autonomia, aggiungere le seguenti: anche dell'organizzazione dei relativi tempi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: avvocato, inserire le seguenti: , nonché un trattamento economico adeguato alla funzione esercitata da determinare con le associazioni rappresentative degli avvocati in sede di contrattazione separata del pubblico impiego per la disciplina specifica degli avvocati.

22. 3. Torrisi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel disciplinare l'organizzazione delle rispettive avvocature, stabiliscono lo *ius postulandi* per gli enti e le società dipendenti dalle stesse.*

22. 4. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati).

1. Coloro che, avendo superato l'esame di Stato, svolgono l'attività di cui all'arti-

colo 2, comma 6, alle dipendenze di imprese o enti privati o associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti controllanti, controllati, sotto il medesimo controllo o collegati, i quali si occupino, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio del proprio datore di lavoro o di terzi. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello stesso e l'appartenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

22. 01. Torrisi.

ART. 23.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli iscritti nell'albo, negli elenchi e nel registro di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h) i) e m) costituiscono l'ordine forense.

23. 1. Beltrandi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all'articolo 14, comma 1, costituiscono l'Ordine forense.

23. 2. Beltrandi.

Al comma 2, dopo le parole: ordini circondariali aggiungere le seguenti: , nel CND.

23. 3. Beltrandi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono associazioni di categoria a carattere privatistico che tutelano gli interessi degli iscritti. Essi determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge.

23. 4. Beltrandi.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Nell'attuazione della delega ai sensi dell'articolo 1, comma 3, il Governo provvede alla graduale conversione del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali da enti pubblici in associazioni professionali riconosciute di natura privatistica, senza obbligo di iscrizione né vincoli di esclusiva. Essi hanno prevalente finalità della tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

23. 5. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, dopo le parole: CNF aggiungere le seguenti: , il CND.

23. 6. Beltrandi.

Al comma 3, sostituire le parole: , sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, con le seguenti: e sono finanziati, senza scopo di lucro ma solo in misura tale da ottenere il pareggio di bilancio, dai contributi degli iscritti in maniera proporzionale ai guadagni dagli stessi percepiti;

23. 7. Beltrandi.

ART. 24.

Al comma 1, sostituire le parole: sono iscritti tutti gli avvocati con le seguenti: appartengono tutti gli iscritti nell'albo, negli elenchi e nel registro di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h) i) e m).

24. 1. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire le parole: sono iscritti tutti gli avvocati con le seguenti: appartengono tutti gli iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all'articolo 14, comma 1,.

24. 2. Beltrandi.

Al comma 1, sopprimere le parole: in via esclusiva.

24. 3. Beltrandi.

Sopprimere il comma 2.

24. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sopprimere il comma 3.

24. 5. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

ART. 25.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) il revisore o il collegio dei revisori.

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: il collegio dei revisori inserire le seguenti: , ove previsto,.

Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire la rubrica con la seguente: revisori.

25. 1. Contento.

Sopprimere il comma 3.

25. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

ART. 26.

Al comma 1, sostituire le parole: L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. *con le seguenti:* L'assemblea è costituita dall'integralità degli iscritti all'ordine circondariale forense.

26. 1. Beltrandi.

Al comma 1, dopo le parole: ed agli elenchi speciali *aggiungere le seguenti:* e dagli iscritti al registro dei praticanti avvocati.

26. 2. Rao, Ria, Mantini.

ART. 27.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 27.

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF secondo il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il consiglio è nullo se tra gli eletti non è rispettato l'equilibrio nella rappresentanza dei generi. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. È possibile esprimere un numero maggiore di preferenze se quelle in esubero sono destinate a donne.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte, salvo che uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore ad un anno.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. Tuttavia la presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

27. 1. Capano, Schirru.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Consiglio, fatta salva la previsione di cui all'articolo 24, comma 2, ha sede presso il tribunale ed è composto, nel rispetto dei principi di pari opportunità:

a) da sei membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei

praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da otto membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da dieci membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da dodici membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da diciassette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventate membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da ventisette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

27. 2. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in base a regolamento adottato con le seguenti: dal regolamento adottato con decreto dal Ministro della giustizia sentito il CNF.

27. 3. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di man-

dato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo dopo le parole: non eletti aggiungere le seguenti: nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi.

27. 4. Di Pietro, Palomba, Di Giuseppe, Favia.

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire i seguenti: Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.

27. 5. Samperi, Schirru.

Al comma 2, sostituire le parole: Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, con le seguenti: Hanno diritto al voto tutti coloro che risultino iscritti all'ordine circondariale forense.

27. 6. Beltrandi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: avvocati stabiliti aggiungere le seguenti: e nel registro dei praticanti avvocati,.

27. 7. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole da: consecutivamente fino a: anno

con le seguenti: per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando siano trascorsi un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

27. 8. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: due.

27. 9. Beltrandi.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: non eletti, aggiungerei: nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi.

27. 10. Schirru, Samperi.

Al comma 7 sostituire la parola: quadriennio, con la parola: triennio, e la parola: quarto, con la parola: terzo.

27. 11. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 7, dopo le parole: quarto anno, aggiungere le seguenti: e i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte.

27. 12. Beltrandi.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: assistenza forense sono aggiunte le seguenti nonché di componente del CND e del consiglio di amministrazione di società quotate in borsa valori.

27. 13. Beltrandi.

Al comma 12, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.

27. 14. Beltrandi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal CNF, aggiungere le seguenti: e dal CND.

28. 1. Beltrandi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

28. 2. Torrisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

28. 3. Beltrandi.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: al CNF, aggiungere: e al CND.

... .. Beltrandi.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: redatti secondo regole di contabilità che garantiscano l'economicità della gestione conformemente alle prescrizioni del regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1.

28. 4. Beltrandi.

Al comma 3, sostituire le parole: è autorizzato;, con le seguenti: è autorizzato senza fini di lucro:.

28. 5. Beltrandi.

All'articolo 28, comma 3, lettera a), sostituire le parole: un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro; con le seguenti: un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti, a ciascun albo, elenco o registro, in maniera proporzionale ai guadagni dagli stessi percepiti;.

28. 6. Beltrandi.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: per iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi, con le seguenti: per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri e per il rilascio di certificati, copie e tessere.

28. 7. Beltrandi.

Al comma 4, sostituire la parola: garantire, con la seguente: ottenere.

28. 8. Beltrandi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

Sportello per il cittadino.

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, (in seguito chiamato sportello) volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.

3. Il Consiglio determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.

28. 01. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

Agli articoli da 32 a 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Gli articoli 32, 33, 34 e 35 sono sostituiti dai seguenti:

ART. 32 – (*Durata, composizione, sistema elettorale*) – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di una volta.

2. Per la elezione dei componenti del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, composto in numero invariabile di sessanta componenti eletti nei collegi elettorali come di seguito individuati, si utilizza il sistema elettorale vigente per la elezione al Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza e assistenza forense.

3.1 collegi elettorali coincidono con i distretti di Corte d'Appello.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia indice con decreto le ele-

zioni per la costituzione del primo Consiglio Superiore dell'Avvocatura disciplinandone le modalità e la data di svolgimento.

5. Le elezioni successive sono disciplinate con regolamento emanato dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura ed hanno luogo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio in carica.

6. Possono essere eletti gli avvocati iscritti all'albo da almeno quindici anni.

7. Non possono essere eletti coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione in via cautelare e quelli che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare definitiva più grave dell'avvertimento.

8. La carica di componente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di consigliere nazionale forense e di componente di organi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provvede decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

9. I componenti del Consiglio Superiore dell'Avvocatura vengono eletti dalle Assemblee degli iscritti degli Ordini del Distretto di Corte d'Appello, convocate dai rispettivi Presidenti. Le operazioni di voto si svolgono contestualmente in tutti i Distretti.

10. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto con voto di preferenza limitato a due terzi dei componenti da eleggere.

11. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo speciale per l'esercizio del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

12. La proclamazione dei risultati dell'elezione è fatta per la prima elezione dal Ministro della Giustizia e per quelle successive dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura in carica, il quale cessa dalle sue

funzioni al momento dell'insediamento del nuovo consiglio, la cui prima adunanza è convocata dal Presidente uscente.

13. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura, nella sua prima adunanza, elegge il Presidente, tre Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere, che formano il Consiglio di presidenza; designa le sezioni di lavoro e ne nomina fra i suoi membri i componenti ed i rispettivi presidenti.

14. Il Consiglio disciplina con regolamenti il funzionamento proprio e delle sezioni di lavoro.

15. Le sedute del Consiglio Superiore dell'Avvocatura e delle sezioni di lavoro sono valide con l'intervento di almeno un terzo più uno dei consiglieri e per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

16. I regolamenti possono prevedere la costituzione di commissioni consultive del Consiglio e delle sezioni di lavoro determinandone i criteri di designazione dei componenti esterni.

ART. 33 – (*Compiti e prerogative*). – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura svolge ogni compito e funzione attribuitigli dalla presente legge e dall'ordinamento e, inoltre:

a) garantisce il rispetto dei principi della presente legge;

b) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

c) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorire la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del Consiglio stesso e da consiglieri designati dagli ordini;

d) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti

alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15;

e) propone ogni due anni al Ministro della Giustizia le tariffe professionali;

f) collabora con i Consigli dell'ordine circondariali per la conservazione e la tutela dell'indipendenza e del decoro professionale e ne coordina l'attività fornendo indirizzi e rilasciando pareri;

g) gestisce i rapporti con gli organismi nazionali dell'Università anche al fine dare attuazione alle norme del Titolo III, Capo I;

h) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

i) cura, anche a mezzo di bollettini e altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura e della professione;

l) esprime, su richiesta del Ministro della Giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

m) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

n) propone al Ministro della Giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 31.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e quelle per il compimento di ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, il Consiglio:

a) determina la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti negli albi ed elenchi ed emana regolamento con il quale stabilisce procedure e modalità con le quali i Consigli dell'ordine circondariali provvedono alla riscossione ed al successivo versamento;

b) stabilisce diritti per il rilascio di certificati e copie.

3. Il controllo sulla tenuta dei conti e sulla gestione patrimoniale del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è svolto da un Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e tre supplenti designati con decreto dal Ministro della Giustizia fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, anche se non avvocati.

ART. 34 – (*Potestà regolamentare*). – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura emana i regolamenti che la legge riserva alla sua potestà dopo avere acquisito i pareri scritti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e dei Consigli dell'ordine circondariali ed avere sentito le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali riconosciute dal Congresso Nazionale Forense, nonché l'organismo di rappresentanza eventualmente previsto dallo statuto di quest'ultimo.

2. Al fine di predisporre la proposta di regolamento, il Consiglio Superiore dell'Avvocatura costituisce apposite Sezione e commissione.

ART. 35. – (*Controllo sull'attività del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, attività sostitutive e cause di scioglimento*) – 1. Il controllo sul regolare svolgimento dei compiti e delle funzioni propri del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è svolto dal Ministro della Giustizia sulla base di regolamento che ne determina modalità e procedure.

2. Il Consiglio è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;

c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

4. Lo scioglimento del Consiglio è disposto, previa diffida, con decreto del Ministro della Giustizia che nomina un commissario straordinario, scelto tra gli avvocati con oltre trenta anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centot-

tanta giorni dalla data di scioglimento convoca le elezioni in sostituzione e nel frattempo esercita le funzioni del Consiglio.

5. Il decreto ministeriale di nomina del commissario può autorizzare quest'ultimo a farsi coadiuvare da un comitato, composto da non più di dodici membri da lui designati, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario; al commissario ed ai componenti del comitato spettano il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ed una indennità giornaliera, determinata dal decreto ministeriale, posta a carico del Consiglio.

2. L'articolo 36 è abrogato.

3. Dopo il Capo III è aggiunto il seguente:

CAPO III-bis.

Consiglio Nazionale Forense

ART. 36 – (*Durata e composizione*). – 1. Il CNF ha sede presso il Ministero della giustizia, dura in carica circa quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36-ter, eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli Ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di Corte d'appello con un numero di iscritti non superiore a cinquemila e in numero di due per ciascun distretto con più di cinquemila iscritti. Nei distretti con più di cinquemila iscritti il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti.

3. Il CNF elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il Consiglio di presidenza e nomina i componenti della sezione giurisdizionale.

ART. 36-bis – (*Compiti*). – 1. Il Consiglio Nazionale Forense, quale organo speciale di giurisdizione ai sensi della VI disposizione transitoria e finale della Costituzione, esercita la funzione giurisdizionale prevista dalla presente legge secondo le

previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme e i principi del codice di procedura civile, e decide con sentenza:

a) sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari;

b) sui ricorsi in materia iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, certificazioni e annotazioni e comunque relativi alla corretta tenuta da parte dei Consigli dell'ordine di albi, elenchi speciali e registri;

c) sui ricorsi in materia di elezione dei Consigli dell'ordine e delle relative cariche;

d) sui conflitti di competenza tra Ordini circondariali ivi compresi quelli fra gli organi degli stessi.

2. Il Consiglio Nazionale Forense esercita la funzione disciplinare nei confronti dei propri componenti decidendo con sentenza.

3. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici.

4. Le udienze del Consiglio Nazionale Forense sono pubbliche; ad esse partecipa con funzioni di pubblico ministero un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

5. Il Consiglio Nazionale Forense decide con la presenza di almeno otto componenti ed il procedimento è regolato dalle norme del codice di procedura civile, anche per quanto attiene alla disciplina della astensione e ricusazione dei giudici.

6. Contro le sentenze del Consiglio Nazionale Forense pronunziate ai sensi dei commi 1 e 2 è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione da parte dell'interessato, del pubblico ministero e del Consiglio dell'ordine.

7. Alle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio Nazionale Forense

provvede il Consiglio Superiore dell'Avvocatura fornendo ed amministrando le risorse ed il personale dipendente.

ART. 36-ter – (*Eleggibilità e incompatibilità*). – 1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La nomina a consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di componente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura nonché di componente di organi della Cassa nazionale di previdenza forense.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico preesistente.

Conseguentemente al Capo III, il titolo: Consiglio Nazionale Forense, è sostituito dal seguente: Consiglio Superiore dell'Avvocatura.

Conseguentemente,

all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: negli ordini circondariali, sono aggiunte le seguenti nel Consiglio Superiore dell'Avvocatura;

Conseguentemente,

all'articolo 23, comma 3, dopo le parole: Il CNF, sono aggiunte le seguenti: , il Consiglio Superiore dell'Avvocatura;

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 3; all'articolo 3, comma 3; all'articolo 8, commi 1, 3, 4, 5, 9 e 10; all'articolo 9, comma 3, all'articolo 10, commi 2 e 3, all'articolo 11, commi 1 e 4; all'articolo 12, comma 3; all'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5 e 6; all'articolo 16, comma 2, lettera b) e comma 20; all'articolo 20, commi 3, 5 e 6; all'articolo 21, commi 1 e

2; all'articolo 28, comma 1 lettera b), c) e p) e comma 5; all'articolo 31, commi 2 e 3; all'articolo 37, comma 1; all'articolo 38, comma 2; all'articolo 39, comma 10; all'articolo 41, comma 2; all'articolo 42; all'articolo 44, comma 2; all'articolo 45, comma 6; all'articolo 46, commi 1, 5 e 6; all'articolo 47, comma 2; all'articolo 49, commi 3, 7, 8 e 14; all'articolo 63, comma 1; all'articolo 64, comma 6; la parola: CNF, ovunque ricorrente, è sostituita dalle seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura.

32. 1. Bernardini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattro, con la parola: tre.

* **32. 2.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattro, con la parola: tre.

* **32. 3.** Rao, Ria.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto dell'equilibrio tra i generi.

Conseguentemente al comma 2, quarto periodo, aggiungere le seguenti parole: garantendo la rappresentanza tra i generi.

32. 4. Samperi, Schirru.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: consecutivamente più di due volte, con le parole: per più di due mandati e la loro ricandidatura è possibile quando siano trascorsi un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

32. 5. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

ART. 32.

2. distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque, espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica. *con le seguenti:* per le elezioni del Consiglio, e per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano i criteri e le disposizioni del decreto ministeriale 27 aprile 1976 e successive modifiche ed integrazioni.

32. 6. Beltrandi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2 sopprimere il quarto periodo;

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente;

« 3) I componenti del Consiglio Nazionale Forense sono eletti dagli iscritti agli albi degli Ordini circondariali appartenenti a ciascun distretto di Corte d'appello.

Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel distretto, cui si può aggiungere una ulteriore preferenza solo se attribuita ad un candidato di genere femminile.

c) Dopo il comma 3 inserire il seguente: «La composizione del Consiglio deve garantire l'equilibrata rappresentanza dei generi, sotto pena di nullità dell'organismo eletto e conseguente rinnovo delle elezioni»;

32. 7. Capano.

Sopprimere il comma 3.

32. 8. Beltrandi.

Al comma 3, dopo le parole: al di sopra dei diecimila aggiungere la seguente: iscritti.

32. 9. Beltrandi.

Sopprimere il comma 5.

32. 10. Beltrandi.

ART. 33.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in via esclusiva.

33. 1. Beltrandi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

33. 2. Beltrandi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 con le seguenti: come giudice del gravame.

33. 3. Cavallaro.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: e dall'articolo 41 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;

33. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 2, dopo le parole: della sua gestione *aggiungere le seguenti:* e di quella del CND.

33. 5. Beltrandi.

Al comma 2, sostituire le parole: , e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, *con le seguenti:* , senza alcun scopo di lucro, al fine di ottenere il pareggio di bilancio,.

33. 6. Beltrandi.

ART. 34.

Sopprimerlo.

34. 1. Beltrandi.

ART. 35.

Sopprimerlo.

* **35. 1.** Cavallaro.

Sopprimerlo.

* **35. 2.** Beltrandi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: I provvedimenti del CNF *sino alla fine.*

35. 3. Rao, Ria, Mantini.

ART. 36.

Al comma 3, dopo le parole: assistenza forense *aggiungere le seguenti:* nonché di componente del CND e del consiglio di

amministrazione di società quotate in borsa valori.

36. 1. Beltrandi.

ART. 37.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 37.

(Collegio nazionale di disciplina-CND).

1. Il CND è l'organo dell'Ordine professionale a cui è affidata l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari a livello nazionale ed esercita lo funzione giurisdizionale, precedentemente di competenza del CNF, secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

2. Il Collegio Nazionale di disciplina ha sede presso il Consiglio Nazionale Forense.

3. Per le elezioni del CND, e per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano i criteri e le disposizioni del decreto ministeriale 27 aprile 1976 e successive modifiche ed integrazioni.

37. 1. Beltrandi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il congresso individua con propria deliberazione l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative anche ai fini delle consultazioni obbligatorie e facoltative previste dalla presente legge.

37. 2. Cavallaro.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Competenza giurisdizionale del CND).

1. Il CND pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e

rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il Consiglio istruttore di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

2. Le udienze del CND sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Per la partecipazione alle procedure disciplinari del CND, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

4. Le decisioni del CND sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

5. Nel caso di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CND alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CND, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

37. 01. Beltrandi.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Funzionamento).

1. Il CND pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 37-bis, secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CND su impugnazione di delibere dei Consigli Istruttori di disciplina e dei consigli circondariali hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.

4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all'articolo 29, comma 5.

5. I costi dell'attività del CND sono sostenuti dal Consiglio Nazionale Forense.

37. 02. Beltrandi.

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

ART. 37-bis.

(Eleggibilità e incompatibilità).

1. Sono eleggibili al CND gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni prece-

denti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di componente del CND è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di componente del consiglio di amministrazione di società quotate in borsa valori.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

37. 03. Beltrandi.

Al Capo IV, sostituire la rubrica: Congresso nazionale forense con la seguente: Collegio Nazionale di Disciplina.

37. 50. Beltrandi.

ART. 39.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 39.

(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento tecnico e giuridico, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire, nella consapevolezza del ruolo dell'avvocato nella società e nella giurisdizione, le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Il Ministro della giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate

dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea.

d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

3. Presso il Consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, rispettivamente le disposizioni previste dall'articolo 16.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, i primi sei mesi del tirocinio potranno svolgersi, in presenza di apposita

convenzione quadro stipulata tra il CNF e il MIUR, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale.

6. Il tirocinio può essere svolto:

1) presso un avvocato, con funzioni di *dominus*;

2) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;

3) in altro paese dell'Unione europea presso professionisti legali, per un periodo non superiore a sei mesi, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;

4) presso uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte di appello cui appartiene l'Ordine di iscrizione, per un periodo non superiore ad un anno;

7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione di *dominus* per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. In ogni caso al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un equo compenso di natura indennitaria commisurato all'apporto professionale prestato.

9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientrano nella competenza del Pretore. Il praticante avvocato può esercitare attività professionale anche presso altro avvocato che ne

faccia richiesta, In tali casi il *dominus* deve esserne informato e il praticante svolge l'attività in sostituzione sotto il controllo e la responsabilità del delegante, dal quale riceve un giusto compenso per l'apporto professionale prestato.

10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato atte stante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto. Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito.

39. 1. Ferranti, Cavallaro, Andrea Orlando, Cilluffo.

All'articolo 39, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Il tirocinio professionale può essere svolto, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 38, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi;

al comma 4, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, dopo le parole: lavoro subordinato, sono aggiunte le seguenti: pubblico o;

al comma 6, lettera b) le parole: non più di dodici mesi sono soppresse;

al comma 6, lettera e) le parole: per non più di sei mesi sono soppresse;

al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Dopo un periodo iniziale, comunque non superiore a sei mesi, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un equo e congruo compenso per l'attività svolta per conto dello studio. Al

fine di garantire a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale, i soggetti di cui al comma 6, lettera *b*), prevedono forme di sussidio adeguate, premi o borse di studio per i praticanti che svolgono il tirocinio presso di essi.

il comma 9 è sostituito dal seguente:
Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un avvocato, la mancata osservanza delle disposizioni previste nel comma 8 costituisce illecito disciplinare;

al comma 10, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

c-bis. I criteri per l'erogazione di un compenso congruo al praticante avvocato per l'attività svolta e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine sull'effettività dell'erogazione.

39. 2. Raisi.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza.

39. 39. Beltrandi.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

1-bis. Il tirocinio professionale può essere svolto, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 38, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.

39. 3. Raisi.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

39. 40. Beltrandi.

Sopprimere il comma 4.

39. 4. Rao, Ria, Mantini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico e di attività di lavoro subordinato privato.

39. 5. Torrisi.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: lavoro subordinato, inserire le seguenti: pubblico o.

39. 6. Raisi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, i primi sei mesi del tirocinio potranno svolgersi, in presenza di apposita convenzione quadro stipulata tra il CNF e il MIUR, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale.

39. 7. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 5, sostituire le parole: la sua interruzione per oltre sei mesi con le seguenti: la sua interruzione per oltre un anno.

39. 8. Beltrandi.

Al comma 5, sostituire le parole: senza giustificato motivo con le seguenti: senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale.

39. 10. Beltrandi.

Al comma 6, lettera a) sopprimere le seguenti parole: con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

39. 11. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni con le seguenti: con anzianità di iscrizione all'albo di almeno due anni.

39. 12. Beltrandi.

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: non più di dodici mesi.

Conseguentemente, alla lettera c) le parole: per non più di sei mesi sono soppresse.

39. 13. Raisi.

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: per non più di dodici mesi.

* **39. 14.** Il Governo.

Al comma 6, lettera b), sopprimere le seguenti parole: per non più di dodici mesi;

* **39. 15.** Rao, Ria, Mantini.

Al comma 6, lettera c), sopprimere le seguenti parole: per non più di sei mesi,.

39. 16. Rao, Ria, Mantini.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Il tirocinio potrà essere svolto pure presso due avvocati contemporaneamente nel caso, a richiesta del praticante e su autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

39. 17. Beltrandi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo mese, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali.

39. 18. Mantini, Rao, Ria.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. In ogni caso al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un equo compenso di natura indennitaria commisurato all'apporto professionale prestato.

39. 19. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: non determina aggiungere le seguenti: di norma.

39. 20. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Dopo un periodo iniziale, comunque non superiore a sei mesi, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un equo e congruo compenso per l'attività svolta per conto dello studio. Al fine di garantire a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale, i soggetti di cui al comma 6, lettera b), prevedono forme di sussidio adeguate, premi o borse di studio per i praticanti che svolgono il tirocinio presso di essi.

Conseguentemente, il comma 9 è sostituito dal seguente:

Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un avvocato, la mancata osservanza delle disposizioni previste nel comma 8 costituisce illecito disciplinare.

Conseguentemente, al comma 10, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

c-bis. I criteri per l'erogazione di un compenso congruo al praticante avvocato per l'attività svolta e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine sull'effettività dell'erogazione.

39. 21. Raisi.

Al comma 8, secondo periodo, la parola: rimborso è sostituita dalla seguente: compenso.

39. 22. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Inoltre al praticante avvocato è dovuto un compenso convenzionalmente pattuito o commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta per l'avvocato richiedente che, però, non può

mai essere inferiore al minimo fissato dal CNF ed aggiornato annualmente. Tale compenso, pur non determinando mai l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato, dovrà essere versato mediante la consegna al praticante di appositi *ticket* di pagamento, comprensivi di una quota contributiva e di una quota assicurativa, che, a richiesta del professionista, saranno predisposti dal CNF con la collaborazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

39. 23. Beltrandi.

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: Inoltre al praticante avvocato è dovuto un compenso convenzionalmente pattuito o commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta per l'avvocato richiedente che, però, non può mai essere inferiore al minimo fissato dal CNF ed aggiornato annualmente.

39. 24. Beltrandi.

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: Decorso il primo anno viene riconosciuto al praticante avvocato un rimborso congruo per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni.

39. 25. Torrisi.

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio.

39. 26. Beltrandi.

Al comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo: In ogni caso, il praticante che svolga il proprio tirocinio presso un avvocato ha diritto alla corresponsione di un compenso mensile a titolo di rimborso spese. Questo potrà essere concordato an-

che in maniera forfettaria ma comunque per un importo non inferiore a quanto stabilito annualmente quale importo minimo da ciascun consiglio dell'ordine per il foro di appartenenza.

39. 27. Rao, Ria, Mantini.

Sopprimere il comma 9.

39. 28. Raisi.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Il titolare dello studio legale riconosce al tirocinante un'equa retribuzione per l'attività effettivamente espletata nell'ambito delle attività di tirocinio.

39. 40. Beltrandi.

Al comma 9, sostituire le parole da: solo in sostituzione fino a stesso con le seguenti: in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, nonché presso ogni altro professionista che ne faccia richiesta.

39. 29. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 9, dopo le parole: solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica aggiungere le seguenti: dietro compenso.

39. 30. Rao, Ria, Mantini.

Dopo il comma 9 Inserire il seguente:

9-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per riabilitazione all'esercizio della professione di av-

vocato, volendo anche solo in parte, a meno di versamento contributivo contestuale alla pratica.

39. 31. Beltrandi.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di versamento contributivo contestuale alla pratica.

39. 32. Beltrandi.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale svolto potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a meno di versamento contributivo contestuale alla pratica.

39. 33. Beltrandi.

Al comma 10, lettera c), premettere le seguenti parole: in attuazione della normativa comunitaria.

39. 34. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 10, sostituire le parole: sentito il CNF, con le seguenti: con le modalità di cui all'articolo 1.

39. 35. Beltrandi.

Al comma 10, lettera b), sostituire le parole: tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, » con le parole: tenuto conto anche di situazioni

riferibili alla salute e alla maternità e paternità, pur se derivante da adozione, del praticante avvocato.

39. 36. Beltrandi.

Al comma 11, sostituire le parole: Il praticante può con le seguenti: Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica potendo pure ».

39. 37. Beltrandi.

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

11-bis. Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica.

39. 38. Beltrandi.

ART. 41.

Sopprimerlo.

41. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 1, lettera i) le parole: e dall'articolo 41 fino a: indirizzo professionale sono soppresse.

41. 2. Raisi

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 41.

(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

1. Il tirocinio professionale può essere svolto, per un periodo non superiore a un anno, anche frequentando con profitto

corsi di formazione a contenuto professionalizzante.

2. Il Ministro della giustizia sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali disciplina con regolamento:

1) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito, garantendo altresì e la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

2) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa alle modalità di esercizio della professione di avvocato;

3) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

3. L'aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire dei percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2. A tal fine il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare pari opportunità per l'accesso ai corsi di formazione per la preparazione alla professione di avvocato ».

41. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. Dovranno essere incentivati corsi di formazione di durata maggiore che permetteranno, per ogni mese di corso frequentato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professionale. L'inizio della frequenza a tali corsi, a cui potranno partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti dell'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, dovrà essere possibile più volte nel corso dell'anno.

41. 4. Beltrandi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. L'inizio della frequenza a tali corsi, a cui potranno partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti dell'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, dovrà essere possibile più volte nel corso dell'anno.

41. 5. Beltrandi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale

tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. Dovranno essere incentivati corsi di formazione di durata maggiore che permetteranno, per ogni mese di corso frequentato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professionale.

41. 6. Beltrandi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati.

41. 7. Beltrandi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti nell'ultimo biennio del corso di laurea magistrale di Giurisprudenza, da professori ordinari in materie giuridiche ed in collaborazione con ordini e associazioni forensi.

41. 8. Lussana, Molteni Laura, Paolini, Isidori, Follegot.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il costo di tali corsi di formazione dovrà essere fissato ogni due anni dal CNF in maniera tale da non giustificare speculazioni e da essere uniforme su tutto il territorio dello stato.

41. 9. Beltrandi.

Al comma 2, sostituire le parole: Il CNF disciplina con regolamento ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c): *con le seguenti:* Il Ministro della giustizia con proprio decreto, sentito il CNF, adotta ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), il regolamento che disciplina:

41. 10. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: delle associazioni forensi giudicate idonee *aggiungere le seguenti:* o di altri soggetti pubblici e privati.

41. 11. Rao, Ria, Mantini.

All'articolo 41, comma 2, lettera b), sostituire le parole: la tecnica impugnatoria *con le seguenti:* la tecnica d'impugnazione.

41. 12. Beltrandi.

Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole da: prevedendo un carico *sino alla fine.*

41. 13. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: non inferiore a centosessanta ore per l'intero biennio *e con le seguenti:* di centosessanta ore per l'intero biennio.

41. 14. Marco Beltrandi.

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole da: nonché quelle per le verifiche *sino alla fine.*

41. 15. Rao, Ria, Mantini.

ART. 42.

Al comma 1, sostituire le parole: L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari *con le seguenti:* L'attività del praticante presso gli uffici giudiziari nello

svolgimento dell'attività ivi svolta ai fini della propria formazione.

42. 1. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire le parole: L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata *con le seguenti:* Lo svolgimento del praticantato presso un ufficio giudiziario è disciplinato.

42. 2. Beltrandi.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Al precipuo scopo di favorire lo snellimento burocratico sotteso alla frequentazione del praticante degli uffici giudiziari, in tale regolamento dovrà essere recepita la funzione del praticante sia quale facente le veci di avvocato sia, se praticante abilitato al patrocinio, quale operatore in proprio e, a tal fine, dovrà essere munito di apposito tesserino rilasciato dal consiglio dell'ordine.

42. 3. Beltrandi.

All'articolo 42, sostituire la rubrica con la seguente «Art. 42 – (Frequentazione degli uffici giudiziari)».

42. 4. Beltrandi.

ART. 43.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.

43. 1. Beltrandi.

Sopprimere il comma 2.

43. 2. Beltrandi.

Al comma 3 sostituire le parole: in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio *con le seguenti:* dal candidato a scelta fra quelle dove ha svolto il tirocinio.

43. 3. Beltrandi.

ART. 44.

Sopprimerlo.

44. 1. Beltrandi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si svolge con periodicità annuale ed è indetto in unica sede nazionale in Roma, con decreto del Ministro della giustizia, entro il mese di ottobre di ogni anno. Nel decreto, che fissa le date dell'esame, è altresì stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.

44. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 2 sostituire le parole: con periodicità annuale *con le seguenti:* con periodicità semestrale.

44. 3. Beltrandi.

Al comma 2, sostituire le parole: nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. *con le seguenti:* nelle diverse sedi regionali determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF, distribuite sul territorio nel numero di: una per le regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d'Aosta; due per le regioni Calabria, Liguria, Marche, Sardegna e Toscana; tre per le regioni Campania Emilia-Romagna, Lazio,

Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto.

Conseguentemente all'articolo 45, comma 5, sostituire le parole: Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti *con le seguenti:* Le prove scritte ed orali si svolgeranno contemporaneamente presso tutte le sedi regionali come determinate dall'articolo 44, comma 2, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi regionali ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti, senza alcuna differenza fra esse in quanto ritenute omogenee relativamente alla densità di popolazione. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo cinque tentativi.

44. 4. Beltrandi.

Al comma 2 sostituire le parole: nelle sedi di corte d'appello determinate *con le seguenti:* nelle diverse sedi regionali determinate distribuite sul territorio, nel numero di una per le regioni con meno di millecinquecento abitanti, di due per le regioni con numero di abitanti compreso fra millecinquecentuno e quattromila, di tre per le regioni con oltre quattromila abitanti alla data del 1° gennaio dell'anno precedente,.

Conseguentemente all'articolo 45, comma 5, sostituire le parole: Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti, *con le seguenti:* Le prove scritte ed orali si svolgeranno contemporaneamente presso tutte le sedi regionali come determinate dall'articolo 44, comma 2, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della

giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi regionali ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti, senza alcuna differenza fra esse in quanto ritenute omogenee relativamente alla densità di popolazione. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo cinque tentativi.

44. 5. Beltrandi.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non attribuisce punteggio nei concorsi pubblici.

44. 6. Capano.

ART. 45.

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente.

a) in una prova scritta riguardante il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, e consistente in due elaborati, da effettuare in giorni consecutivi, l'uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle citate, e l'altro la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima.

Conseguentemente:

a) *sopprimere le lettere b) e c);*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La commissione motiva il voto, in applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della commissione.

c) *al comma 7 sopprimere il secondo e il quarto periodo.*

45. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Al comma 3, sostituire le parole: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale *con le seguenti:* diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile o penale a scelta del candidato.

Conseguentemente sopprimere le parole: ordinamento giudiziario e penitenziario e *sostituirle con le seguenti:* ordinamento giudiziario e penitenziario e il diritto processuale escluso dalla scelta obbligatoria precedente.

45. 2. Beltrandi.

Al comma 5, sostituire le parole: Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. *con le seguenti:* Le prove scritte ed orali si svolgeranno due volte all'anno, contemporaneamente presso tutte le sedi regionali come determinate dall'articolo. 44, comma 2, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi regionali ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti, senza alcuna differenza fra esse in quanto ritenute omogenee relativamente alla densità di popolazione. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo cinque tentativi.

45. 3. Beltrandi.

Al comma 7, sostituire le parole: Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali *con le seguenti:* Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti, tuttavia

è consentito l'ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali.

45. 4. Beltrandi.

Al comma 7 sostituire la parola: senza con le seguenti: anche con.

45. 5. Beltrandi.

Al comma 7 le parole: senza commenti e citazioni giurisprudenziali sostituite dalle seguenti: non commentati.

45. 6. Raisi.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: La durata delle prove scritte; a partire dal momento della dettatura o dalla consegna del testo ciclostilato a tutti i candidati, viene così fissata: per lo svolgimento delle due prove consistenti in un parere motivato i candidati avranno nove ore di tempo mentre per la prova consistente in un atto i candidati avranno dieci ore di tempo.

All'articolo 45, comma 10, sopprimere le parole: Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti; per i provvedimenti di sua competenza.

45. 8. Beltrandi.

All'articolo 45, sopprimere il comma 13.

45. 9. Beltrandi.

Sopprimere il comma 13.

45. 10. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

ART. 46.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 46-bis.

(Commissione di esame).

1. La commissione di esame nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari e da magistrati. Il decreto del Ministro prevede modalità che garantiscano la terzietà dei commissari, l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità. La commissione è composta da sette membri effettivi e da sette membri supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; due effettivi e due supplenti sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, due effettivi e due supplenti sono professori universitari della fascia degli associati o degli ordinari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì nominate più sottocommissioni, aventi composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma, per gruppi sino a trecento candidati. Ciascuna sottocommissione ha un presidente.

3. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge sono adottate le disposizioni per l'espletamento dell'esame di abilitazione, con particolare riferimento all'ammissione dei candidati all'espletamento delle prove scritte e orali nonché alla loro correzione e valutazione, alle modalità di coordinamento e di omogeneizzazione dei lavori

della commissione e delle sottocommissioni, alle modalità di effettuazione delle prove e ai criteri e principi per la valutazione dei risultati delle prove, nonché alla nomina del Presidente della Commissione e dei presidenti delle sottocommissioni.

4. Non possono essere designati quali componenti della commissione esaminatrice gli avvocati che sono membri dei consigli dell'ordine, del CNF o degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

5. Gli avvocati componenti della commissione non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine, né alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e di componente del CNF nel turno elettorale immediatamente successivo all'incarico ricoperto.

6. Esercitano le funzioni di segretario, alle dirette dipendenze dei presidenti della commissione e delle sottocommissioni, funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della Giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

46. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il presidente delle sottocommissioni deve essere iscritto a un albo diverso da quelli del distretto della corte d'appello presso cui viene svolto l'esame.

46. 2. Troisi.

Al comma 5, dopo le parole: assistenza forense aggiungere le seguenti del CND.

46. 3. Beltrandi.

Al comma 6, dopo le parole: assistenza forense aggiungere le seguenti: del CND.

46. 4. Beltrandi.

ART. 47.

Sopprimerlo.

47. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

ART. 48.

Sopprimere l'articolo.

48. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

Al comma 1, sostituire le parole: Per i primi due anni con le seguenti: Per i primi tre anni.

48. 2. Beltrandi.

Al comma 1, sostituire le parole: sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali con le seguenti: sia per quanto riguarda le prove scritte che le prove orali.

48. 3. Beltrandi.

Sostituire gli articoli da 49 a 61 con i seguenti:

TITOLO V

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I.

Norme generali

ART. 49.

(Consigli distrettuali di disciplina).

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali compresi nel distretto; ciascun consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del consiglio distrettuale disciplinare pari alla metà dei suoi componenti, arrotondata per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

ART. 50.

(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.

2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 71.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto;

a) è esercitata l'azione penale;

b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

ART. 51.

(Contenuto della decisione).

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula non esservi luogo a provvedimento disciplinare;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni radiazione.

ART. 52.

(Sanzioni).

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità

dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo ai fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 75. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

ART. 53.

(Rapporto con il processo penale).

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

ART. 54.

(Riapertura del procedimento).

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

ART. 55.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 68, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto

della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

ART. 56.

(Divieto di cancellazione).

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

ART. 57.

[(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale).

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 63, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni

dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non può fare parte del collegio giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

CAPO II.

Procedimento.

ART. 58.

(Procedimento disciplinare).

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) la data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

1) le generalità dell'incolpato;

2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere

compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo,

l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

ART. 59.

(Sospensione cautelare).

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646

del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-*bis* e 648-*ter* del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non delibera il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

ART. 60.

(Impugnazioni).

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso alle Corti d'Appello da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della

corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

ART. 61.

(Esecuzione).

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza della Corte d'appello all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza della Corte d'appello e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta defi-

nitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto, è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, deducendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

49. 1. Capano.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 49.

(Organi del procedimento disciplinare).

1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante sono organi degli ordini circondariali del distretto. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.

3. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro

che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.

8. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: tre membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con re-

golamento del CNF, e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati. Al Collegio giudicante si applica quanto previsto dal comma 5 per i componenti del Collegio istruttore di disciplina.

9. Il Collegio giudicante elegge, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti il presidente e il segretario.

10. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, per i componenti del Consiglio istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine e il dibattimento deve tenersi presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale. Se il procedimento riguardi un componente del consiglio dell'ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

11. I componenti del Collegio giudicante possono essere recusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

49. 2. Cilluffo.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 49.

(Consiglio di disciplina).

1. La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello.

2. Il Consiglio di disciplina è composto dal Consiglio istruttore e dal Collegio giudicante, nell'ambito del quale una sezione è destinata a deliberare solo sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento disciplinare.

3. Il Consiglio di disciplina è composto da avvocati, con anzianità non inferiore ai dieci anni, che non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare. Ciascun Consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i membri del Collegio di disciplina in numero e con le modalità previste con regolamento del CNF, adottato a norma del comma 14. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto ed ogni consigliere dell'ordine esprime il voto di preferenza in numero non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di

previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione.

6. La riunione di insediamento del Consiglio di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine territoriali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio di disciplina elegge, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti il presidente e il segretario, designa i membri componenti del Consiglio istruttore e del Collegio giudicante e ne elegge i presidenti. Al Presidente del Consiglio di disciplina sono attribuiti compiti organizzativi e di coordinamento.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina è composta da membri effettivi e da supplenti, mediante criteri predeterminati, disciplinati, nel numero e con le modalità previste, con regolamento del CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, adottato a norma del comma 14.

8. Il Collegio giudicante si articola in più sezioni, composte ciascuna da un numero di membri non inferiore a cinque oltre due supplenti. Il Consiglio di disciplina designa i membri delle sezioni che compongono il Collegio giudicante, compresi quelli della sezione deliberante sulle richieste di archiviazione o rinvio al dibattimento, nominandone il relativo presidente. Le designazioni e le nomine avvengono sulla base di criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del comma 14, che determina il numero dei componenti del consiglio di disciplina in misura proporzionale al numero degli iscritti agli ordini territoriali del distretto.

9. La carica di componente delle Sezioni del Collegio giudicante è incompatibile con quella di componente del Consiglio istruttore. Sussiste, inoltre, incompatibilità, nell'ambito del Collegio giudicante, tra le funzioni di componente delle Sezioni giudicanti e della Sezione che delibera sulle richieste di archivi azione o di rinvio al dibattimento.

10. Ciascuna Sezione giudicante delibera in composizione collegiale di tre persone e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e nel caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

11. Alle attività del Consiglio istruttorio e del Collegio giudicante di disciplina non possono partecipare componenti eletti dal Consiglio dell'ordine di appartenenza della persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata nel procedimento trattato, I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura penale, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Il regolamento del CNF, adottato a norma dell'articolo 14, disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine territoriali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

14. Il CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, disciplina con regolamento i criteri di designazione e nomine e il funzionamento, l'organizzazione e i criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il

capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

Conseguentemente:

a) all'articolo 51, comma 1, sostituire le parole: Consiglio istruttore di disciplina con le seguenti: Consiglio di disciplina;

b) all'articolo 61, comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante con le seguenti: Consiglio di disciplina competente per il procedimento e conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Il Consiglio di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al Consiglio dell'ordine circondariale presso il cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, affinché gli dia esecuzione.

49. 3. Cilluffo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 49.

(Organi del procedimento disciplinare).

1. L'azione disciplinate è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante di disciplina, istituiti a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante di disciplina hanno competenza su tutti gli iscritti agli ordini circondariali del distretto.

3. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

4. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità

previste con regolamento del Consiglio Nazionale Forense. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. Il Consiglio istruttore di disciplina viene convocato per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali in ordine all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

7. Il Collegio giudicante di disciplina è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale forense. Il Collegio è integrato, per ogni singolo procedimento, da due consiglieri del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, indicati dal presidente del consiglio dell'ordine. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i

casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

8. Il Collegio giudicante di disciplina si riunisce nei termini fissati dal Consiglio Nazionale Forense nel provvedimento di nomina dei suoi membri. Nella prima riunione, i membri del Collegio giudicante di disciplina nominati dal Consiglio Nazionale Forense scelgono tra di essi il presidente.

9. La carica di componente del Consiglio giudicante di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine (salvo quanto previsto dal comma 7), di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio istruttore di disciplina. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine.

10. Ai componenti del Collegio giudicante si applicano, per quanto possibile, le cause di ricusazione ed astensione previste dal codice di procedura penale per il giudice.

11. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi.

12. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

13. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina.

14. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il

capo di incolpazione. In caso contrario, gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

49. 4. Rao, Ria, Mantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 49.

1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante, che hanno natura di organi disciplinari autonomi ed indipendenti.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.

3. Gli iscritti a ciascun consiglio dell'ordine circondariale eleggono i componenti del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina e di componente del Collegio Giudicante sono incompatibili con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante cessati dalla carica sono ineleggibili alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante sono convocate per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina ed il Collegio Giudicante eleggono tra i propri componenti il presidente,

7. Il Consiglio istruttore di disciplina ed il Collegio Giudicante siedono presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale. Il Consiglio di disciplina è composto per ogni procedimento da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF.

8. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione ordinaria.

9. Del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, non possono partecipare consiglieri dello stesso ordine

10. La fase istruttoria ed il dibattimento si tengono tutti in apposita sede degli organi di disciplina presso la Corte d'appello.

11. I componenti del Consiglio di disciplina e del Collegio giudicante possono essere ruscusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ruscusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

13.1 costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

49. 5. Cavallaro.

Al comma 3, dopo le parole: fra gli iscritti al proprio albo; sono aggiunte le seguenti: da almeno 15 anni,.

49. 6. Bernardini.

Al comma 3, sostituire le parole: del CNF con le seguenti: del Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense.

49. 7. Bernardini.

Al comma 3, le parole: per più di una volta sono soppresse.

49. 8. Bernardini.

Al comma 7, sostituire le parole: del CNF, con le seguenti: del Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense.

49. 9. Bernardini.

Al comma 7, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.

49. 10. Beltrandi.

Al comma 8, sostituire le parole: due membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine del distretto designano due consiglieri supplenti, con le seguenti: sei consiglieri scelti tra gli altri ordini del distretto rispetto a quello competente ex articolo 50, comma 1. Sono membri supplenti un consigliere dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 50, comma 1 e un consigliere di uno degli altri ordini del distretto designato a seguito di intesa ira i relativi presidenti. I consiglieri che compongono il Collegio giudicante debbono essere iscritti all'albo degli avvocati da almeno 15 anni e non debbono essere stati sospesi dall'esercizio della professione in via cautelare né aver riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare definitiva più grave dell'avvertimento.

49. 11. Bernardini.

Al comma 8, le parole: del CNF, sono sostituite dalle seguenti: del Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense.

49. 12. Bernardini.

Al comma 8, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.

49. 13. Beltrandi.

Al comma 14, le parole: Il CNF, sono sostituite dalle seguenti: Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,.

49. 14. Bernardini.

Al comma 14, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.

49. 15. Beltrandi.

ART. 51.

Sopprimere il comma 4.

51. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

ART. 53.

Al comma 5, sostituire le parole: CNF con le seguenti: CND.

53. 1. Beltrandi.

ART. 54.

Le parole: presidente del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante e: consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle parole: presidente del Collegio giudicante di disciplina e: Collegio giudicante di disciplina.

54. 1. Rao, Ria, Mantini.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l'indicazione del termine per l'impugnazione, pari a venti giorni, che decorre dalla notifica della decisione all'interessato.

54. 2. Cilluffo.

ART. 55.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante con le seguenti: Collegio giudicante di disciplina.

55. 1. Rao, Ria, Mantini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le sanzioni definitive vengono annotate negli albi circondariali e sono liberamente consultabili sui siti web degli ordini e del CNF con sistemi a distanza da chiunque vi abbia interesse.

55. 2. Beltrandi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le sanzioni definitive vengono annotate, mediante una sintesi dei provvedimenti relativi comprensiva di cause e motivazioni, negli albi circondariali e sono liberamente consultabili sui siti web degli ordini e del CNF. Sui medesimi siti web deve, inoltre, essere liberamente consultabile pure il provvedimento integrale.

55. 3. Beltrandi.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 56.

(Impugnazioni).

1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso alla Corte d'appello del distretto da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il Consiglio di disciplina che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento.

2. Il ricorso si propone nei termini di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 54, comma 13. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 60.

4. Contro la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 366-bis del codice di procedura civile.

5. Il ricorso deve essere proposto nei termini di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nei termini di un anno dal deposito.

6. La sentenza della corte d'appello è immediatamente esecutiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.

7. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.

8. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile

56. 1. Cilluffo.

Al comma 1 sostituire le parole: al CNF *con le seguenti:* ad apposita sezione disciplinare del CNF composta di nove componenti effettivi e due supplenti, nominati dal CNF fra i suoi stessi componenti.

56. 2. Cavallaro.

Al comma 1, sostituire le parole: CNF *con le seguenti:* CNF.

56. 3. Beltrandi.

Al comma 6 sostituire le parole: Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF *con le seguenti:* Il giudizio del CNF si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF.

56. 4. Beltrandi.

Al comma 7, sostituire la parola: CNF *con le seguenti:* CND.

56. 5. Beltrandi.

Al comma 8, sostituire la parola: CNF *con le seguenti:* CND.

56. 6. Beltrandi.

ART. 59.

Nella rubrica dell'articolo sopprimere la seguente parola: volontaria.

59. 1. Cilluffo.

ART. 60.

Al comma 1, le parole dal consiglio dell'ordine competente *sono sostituite dalle parole* dal Collegio giudicante di disciplina, su proposta del presidente del consiglio dell'ordine competente, ovvero del Consiglio istruttore di disciplina ovvero del pubblico ministero.

60. 1. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 7, sostituire la parola: CNF *con le seguenti* CNF.

60. 2. Beltrandi.

ART. 61.

Al comma 1, le parole: consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante *sono sostituite dalle parole:* Collegio giudicante di disciplina.

61. 1. Rao, Ria, Mantini.

Al comma 1, sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.

61. 2. Beltrandi.

Al comma 2, sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.

61. 3. Beltrandi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.

61. 4. Beltrandi.

ART. 62.

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.

62. 1. Beltrandi.

Al comma 1, terzo periodo sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.

62. 2. Beltrandi.

Al comma 1, quarto periodo sostituire le parole: CNF con le seguenti: CND.

62. 3. Beltrandi.

Nella rubrica dell'articolo, sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.

62. 4. Beltrandi.

ART. 63.

Sopprimere il comma 3.

63. 1. Beltrandi.

ART. 64.

Sopprimere i commi 2 e 3.

64. 1. Rao, Ria, Mantini.

Sopprimere il comma 2.

64. 2. Beltrandi.

Al comma 2, sostituire le parole: del second anno con le parole: dell'anno.

64. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

Sopprimere il comma 3.

* **64. 4.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

Sopprimere il comma 3.

* **64. 5.** Beltrandi.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: per cui sussistono incompatibilità o.

64. 6. Contento.

ART. 65.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1999 n. 488).

Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 dopo le parole: sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti, aggiungere: e del Consiglio Superiore della Magistratura per quanto riguarda i componenti eletti ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 marzo del 1958, n. 195.

64. 01. Rao, Ria, Mantini.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Consulta Nazionale Emigrazione (CNE), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4398, approvata, in un testo unificato, dal Senato, C. 94 Tremaglia, C. 113 Angeli, C. 114 Angeli, C. 1883 Picchi, C. 2005 Zacchera, C. 2207 Porta, C. 2282 Gianni Farina, C. 2397 Razzi, C. 2410 Bucchino, C. 2562 Ricardo Antonio Merlo, C. 3065 Porta, C. 3574 Calero Ciman, Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero	115
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 ottobre 2011.

Audizione di rappresentanti della Consulta Nazionale Emigrazione (CNE), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4398, approvata, in un testo

unificato, dal Senato, C. 94 Tremaglia, C. 113 Angeli, C. 114 Angeli, C. 1883 Picchi, C. 2005 Zacchera, C. 2207 Porta, C. 2282 Gianni Farina, C. 2397 Razzi, C. 2410 Bucchino, C. 2562 Ricardo Antonio Merlo, C. 3065 Porta, C. 3574 Calero Ciman, Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03487 Marco Carra: Sul mancato pagamento delle servitù militari a proprietari di terreni limitrofi al presidio militare del comando 4° Reggimento artiglieria contraerei « Peschiera » di Mantova nel comune di Suzzara	116
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	122
5-05117 Borghesi: Sulle politiche di assorbimento in servizio permanente degli ufficiali delle Forze di completamento richiamati annualmente in servizio	117
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	123

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Atto n. 404 (Rilievi alla Commissione per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	117
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di rilievi deliberata dalla Commissione)</i>	125

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti)</i>	129
Sui lavori della Commissione	120

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate. C. 2861 Paglia, C. 4106 Cirielli, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao	121
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.	
Audizione del Capo I Reparto dello Stato Maggiore della Marina, Contrammiraglio Pietro Luciano Ricca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	121

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.05.

5-03487 Marco Carra: Sul mancato pagamento delle servitù militari a proprietari di terreni limitrofi al presidio militare del comando 4° Reggimento artiglieria contraerei « Peschiera » di Mantova nel comune di Suzzara.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CARRA (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sincerità con cui ha risposto all'interrogazione a propria firma, si dichiara tuttavia insoddisfatto. Sottolinea, infatti, come privati ed enti locali siano invano da tempo in attesa del giusto ristoro per l'asservimento al demanio militare di alcuni terreni, siti nel comune di Suzzara, limitrofi a un presidio militare del comando del 4° reggimento artiglieria contraerei Peschiera. Ritiene cosa del tutto ovvia ripristinare, attraverso opportune variazioni di bilancio, un'adeguata consistenza del capitolo utilizzato per il pagamento delle servitù militari. Auspica, quindi, che non vi siano più dichiarazioni di intenti, ma fatti concreti in assenza dei quali preannuncia la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo.

5-05117 Borghesi: Sulle politiche di assorbimento in servizio permanente degli ufficiali delle Forze di completamento richiamati annualmente in servizio.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio BORGHESI (IdV) si dichiara insoddisfatto della risposta in quanto essa mostra una serie di incongruenze. Rileva, in primo luogo, che nel suo atto di sindacato ispettivo non viene fatto in alcun modo ricorso al termine « precario ». L'uso, invece, della suddetta parola nella risposta fornita dal rappresentante del Governo è sintomo di una consapevolezza, da parte dell'Esecutivo, delle ragioni manifestate nell'interrogazione. Sottolinea, quindi, che gli ufficiali delle forze di completamento vengono richiamati annualmente in servizio per esigenze manifestate dalle stesse Forze armate, in modo del tutto analogo a quanto avviene in altri settori dove, tuttavia, è prevista la stabilizzazione una volta superati predefiniti termini massimi di lavoro precario. In più segnala la paradossale situazione che si viene a creare in ragione del fatto che sono richiesti differenti requisiti di età, da

un lato, per essere richiamati come riservisti e, dall'altro, per partecipare al concorso in servizio permanente effettivo. Infatti, tali soggetti – dopo aver mantenuto le caratteristiche operative – si vengono a trovare nella situazione di essere esclusi dalla procedura concorsuale che garantirebbe loro la stabilità del lavoro. Ritiene, dunque, necessario che il Governo agisca per porre rimedio alla situazione sopra evidenziata.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Atto n. 404.

(Rilievi alla Commissione per la semplificazione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2011.

Giorgio HOLZMANN (Pdl), *relatore*, nel presentare la proposta di rilievi (*vedi allegato 3*), evidenzia che essa tiene conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, nonché dei suggerimenti avanzati dal presidente e dall'onorevole Ruggia.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA valuta favorevolmente la proposta di rilievi formulata dal relatore.

Antonio RUGGHIA (PD) ricorda di aver già rappresentato nel suo precedente intervento le difficoltà che reca l'esame di un provvedimento così complesso come quello in discussione. Evidenzia, altresì, la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per esprimersi, circostanza che rafforza le perplessità sulla possibilità di svolgere con piena efficacia un'opera di controllo finalizzata a concludere una volta per tutte l'attività di correzione del codice.

Apprezza la disponibilità manifestata dal relatore ad accogliere le osservazioni che riguardano le disposizioni in materia di ordigni residuati bellici e di alloggi di servizio ma, tuttavia, ritiene che permangano delle contraddizioni e che non appare condivisibile la scelta di non accogliere i rilievi formulati sull'articolo 1483, in materia di limitazione dei diritti civili dei militari, e sull'articolo 1533 che assimila l'Ordinario militare al rango di generale di corpo d'armata, grado che dovrebbe essere riconosciuto ai soli ufficiali d'armi. Non appare quindi realizzato l'obiettivo di completare l'opera di revisione del codice, e preannuncia pertanto il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

Augusto DI STANISLAO (IdV) lamenta un atteggiamento da parte della maggioranza e del Governo che impedisce all'opposizione di contribuire a un miglioramento dei provvedimenti. Ricordando di aver sollevato questo tema già in altre occasioni, evidenzia l'incomprensibilità della proposta illustrata dal relatore, che discende dalla indisponibilità del Governo a fornire una documentazione adeguata, non essendo stato nemmeno predisposto un raffronto tra la normativa vigente e le proposte di modifica. Il sospetto è dunque che non vi sia una reale e coerente opera di semplificazione normativa e, non essendo stata nemmeno tentata la strada di predisporre una proposta che potesse es-

sere approvata dall'unanimità della Commissione, dichiara di non poter assumere altro atteggiamento che non sia di astensione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rispondendo all'onorevole Di Stanislao, ricorda che l'istruttoria dei provvedimenti attraverso la redazione di una documentazione di raffronto tra i testi normativi è stata assicurata dai lavori svolti dagli uffici che sono a disposizione di tutti i deputati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta emendativa (*vedi allegato 4*) riferite al nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Paglia 1.1.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA esprime parere conforme al relatore.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP) rileva che la Commissione ha ritenuto di svolgere numerose audizioni, che hanno fatto emergere in modo inequivocabile la contrarietà delle Forze armate ad un siffatto intervento normativo. Il tempo è stato dunque impiegato in modo inutile e, ancora una volta, la voce dei militari risulta inascoltata dal mondo politico.

Ettore ROSATO (PD), pur riconoscendo che il lavoro svolto in comitato ristretto appare pregevole, esprime tuttavia perplessità a titolo personale sull'impianto complessivo del provvedimento, proprio in ragione della scarsa condivisione che esso riscontra tra coloro che ne sono i principali destinatari. Su tale aspetto dichiara di essere sorpreso dalla posizione del Governo, che dovrebbe invece rappresentare e fare proprie le critiche espresse dalla dirigenza del mondo militare. Invita quindi a verificare se vi sono margini per un ulteriore approfondimento delle problematiche e per la ricerca di soluzioni maggiormente condivisibili.

Franco GIDONI (LNP) prende atto che l'emendamento in esame evidentemente contraddice la filosofia dell'intervento normativo approntato dalla Commissione, che era finalizzato a riformare i limiti di altezza richiesti per l'accesso nelle Forze armate. Peraltro, si viene a fissare un limite identico per uomini e donne che, in quanto tale, appare inaccettabile. Non si oppone, tuttavia, alla proposta dell'onorevole Rosato di svolgere ogni ulteriore tentativo di realizzare una migliore formulazione delle norme.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ritiene inopportuno rinviare l'esame di un testo che è all'attenzione della Commissione da quasi un anno e che è scaturito da un'articolata attività conoscitiva e da un approfondito confronto in Commissione. A suo giudizio, il risultato raggiunto costituisce un'equilibrata soluzione proprio in quanto

non si propone di ridurre il requisito dell'altezza, ma intende superarlo e sostituirlo con l'accertamento di parametri che rappresentino concretamente l'efficienza fisica del candidato. Peraltro, taluni corpi armati di paesi esteri composti da personale di bassa statura, quali ad esempio i *gurkha* nepalesi, sono celebri proprio per le loro peculiari capacità di combattimento. Per tali ragioni dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento Paglia 1.1.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, ricorda che il testo discende da un confronto svolto in comitato ristretto che ha condotto all'elaborazione di un testo che ha registrato consensi unanimi. Reputa che sia stata individuata una soluzione pienamente soddisfacente ad una problematica che coinvolge numerosi cittadini, le cui istanze devono essere ritenute legittime e fondate, in guisa tale da prevalere anche sulle obiezioni, non infondate, dei responsabili delle Forze armate.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA sottolinea che la proposta di legge in esame non vuole certo escludere selezioni basate sulle capacità di assolvere ai fondamentali compiti delle Forze armate. Al contrario, intende perfezionare e modernizzare i meccanismi di reclutamento sostituendo un criterio selettivo rigido ed inaffidabile con altri maggiormente articolati ed attendibili. Sulla base di tali valutazioni ritiene che le critiche espresse in sede di audizioni parlamentari siano anche in parte imputabili alle posizioni conservative che ogni burocrazia assume allorché le si prospetta un cambiamento senza precisarne concretamente i contorni.

Augusto DI STANISLAO (IdV) esprime piena condivisione delle posizioni espresse dal presidente, oltre che dal relatore e dal rappresentante del Governo, mentre evidenzia come i contenuti dell'emendamento Paglia siano assolutamente in contraddizione con i ragionamenti e le valutazioni progressivamente maturati in Commissione.

Antonio RUGGHIA (PD) ricorda che l'attività conoscitiva ha prodotto contributi non univoci, in quanto le critiche espresse sul provvedimento sono venute solo dai vertici delle Forze armate e di polizia, ma non anche dagli esperti in campo medico e scientifico, che hanno invece valutato favorevolmente l'iniziativa. Questi ultimi, peraltro, hanno anche chiarito che la portata della disposizione avrà effetti limitati sul piano pratico, in ragione dell'esiguo numero di soggetti di bassa statura cui si consentirebbe di partecipare al reclutamento. Per tali ragioni, reputa che il criterio selettivo statuito alla nuova lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del codice sia ampiamente preferibile rispetto a quello attualmente esistente e sostanzialmente riprodotto nell'emendamento 1.1 Paglia, su cui conseguentemente dichiara il voto contrario.

Franco GIDONI (LNP) precisa che il suo invito ad ulteriori approfondimenti non è legato ad una sconfessione del testo, elaborato anche con l'apporto del suo Gruppo, quanto piuttosto alla necessità di verificare, anche prima dell'approdo in Assemblea, l'esigenza di correggere taluni aspetti dell'articolato. Conseguentemente, dichiara il voto contrario sull'emendamento 1.1 Paglia.

Giacomo CHIAPPORI (LNP) ritiene che la Commissione abbia operato secondo una logica chiara e condivisibile, ovvero quella di superare il requisito dell'altezza nel reclutamento per arrivare ad un innovativo meccanismo di selezione. L'obiettivo è dunque consentire agli organi competenti di valutare in modo più attendibile le capacità di ciascun candidato – eventualmente anche in un'ottica di proiezione nel tempo di tali capacità – di svolgere sul piano fisico i compiti caratterizzanti lo strumento militare.

Ettore ROSATO (PD) precisa che il suo precedente intervento aveva carattere personale e che in ogni caso si attiene alle posizioni espresse dal rappresentante del suo Gruppo in Commissione. Segnala che

le perplessità espresse sono fondamentalmente legate alla fase di attuazione della norma in esame, che dipende da un regolamento che dovrà essere predisposto ed applicato proprio da coloro che hanno apertamente manifestato la propria contrarietà ad un siffatto intervento legislativo.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 1.1.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che il nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, sarà trasmesso per il parere alle Commissioni competenti. Auspica che si possa rapidamente pervenire alla conclusione dell'esame del provvedimento, eventualmente anche in sede legislativa, essendo una riforma attesa da numerosi cittadini che intenderebbero prendere parte alle selezioni per il reclutamento finché in possesso dei requisiti anagrafici richiesti.

Sui lavori della Commissione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) rileva che sarebbe opportuno ricevere chiarimenti dal Governo sull'evoluzione della crisi libica e sulle condizioni di partecipazione italiana alla relativa missione internazionale. Come noto, infatti, il recente decreto legge di proroga delle missioni internazionali ha autorizzato la partecipazione dell'Italia solo fino al 30 settembre 2011. Risulta, invece, che le operazioni in Libia abbiano avuto seguito e che, secondo notizie di stampa che riportano le dichiarazioni del Ministro della difesa, negli ultimi giorni sarebbero cessati i *raid* aerei italiani nei cieli libici. Ravvisa in tale situazione un evidente *vulnus* delle prerogative dell'istituzione parlamentare. Invita quindi la presidenza a valutare le opportune iniziative per consentire alla Commissione di approfondire le problematiche evidenziate.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, si riserva di prendere contatti con l'Esecutivo per assicurare che, in considerazione della rilevanza del tema, siano rese le dovute informazioni nelle competenti sedi parlamentari.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel ribadire la disponibilità del Governo ad un confronto in sede parlamentare su tali aspetti, sottolinea che il termine del 30 settembre non era riferibile alla partecipazione italiana alla missione in Libia, ma solo all'autorizzazione all'uso di specifiche risorse finanziarie per le operazioni connesse alla suddetta missione. Non ravvisa peraltro alcuna lesione delle prerogative parlamentari in quanto, come noto, non sussiste alcun obbligo costituzionale di ricevere l'autorizzazione del Parlamento per prendere parte a operazioni di *peace keeping* deliberate a livello sovranazionale.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate.

C. 2861 Paglia, C. 4106 Cirielli, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI, indi del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione del Capo I Reparto dello Stato Maggiore della Marina, Contrammiraglio Pietro Luciano Ricca.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Pietro Luciano RICCA, *Capo I Reparto dello Stato Maggiore della Marina*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Franco GIDONI (LNP), Pier Fausto RECCHIA (PD) e Augusto DI STANISLAO (IdV).

Pietro Luciano RICCA, *Capo I Reparto dello Stato Maggiore della Marina*, replica ai quesiti e alle osservazioni dei deputati intervenuti.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03487 Marco Carra: Sul mancato pagamento delle servitù militari a proprietari di terreni limitrofi al presidio militare del comando 4° Reggimento artiglieria contraerei « Peschiera » di Mantova nel comune di Suzzara.

TESTO DELLA RISPOSTA

I dispacci di apertura di credito a favore del Sindaco di Suzzara, relativamente alle annualità 2009 e 2010 non sono stati ancora emessi, in quanto la disponibilità sul pertinente capitolo (n. 1349) non ha consentito la totale assegnazione delle somme ai Sindaci di diverse località, tra le quali anche Suzzara.

In proposito, devo specificare che, a decorrere dal 2005, in applicazione del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 che ha esteso alle acque marine le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, il richiamato capitolo 1349 è stato oggetto di imputazione per la spesa derivante dagli indennizzi dovuti agli operatori economici per lo sgombero di specchi d'acqua interessati dalle esercitazioni militari presso i Poligoni di Capo Teulada e Capo San Lorenzo, in Sardegna.

In buona sostanza, i fondi del capitolo vengono attualmente utilizzati, oltreché per il pagamento degli indennizzi e contributi derivanti dalle servitù militari, anche per gli indennizzi dovuti agli operatori economici per lo sgombero di specchi d'acqua interessati dalle esercitazioni militari presso i citati Poligoni.

Ciò ha comportato, necessariamente, una compressione, sul capitolo 1349, delle disponibilità finanziarie necessarie per il soddisfacimento delle specifiche esigenze connesse alla corresponsione degli indennizzi e dei contributi previsti, le cui assegnazioni, ad oggi, hanno consentito di soddisfare solo parzialmente le ordinarie richieste di finanziamento.

Posso assicurare che le assegnazioni ai Sindaci dei Comuni non liquidati in precedenza, come il Comune di Suzzara, saranno quindi eseguite con immediatezza non appena gli stanziamenti lo consentiranno.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05117 Borghesi: Sulle politiche di assorbimento in servizio permanente degli ufficiali delle Forze di completamento richiamati annualmente in servizio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le Forze Armate italiane sono interessate da diversi anni da un profondo processo di trasformazione e ristrutturazione di cui il sistema di reclutamento – correlato al passaggio dalla coscrizione obbligatoria al modello professionale – costituisce certamente uno degli aspetti caratterizzanti e più significativi.

La normativa vigente in materia ha definito una composizione delle Forze armate professionali basata su un nucleo di personale in servizio permanente (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) integrata da una componente in servizio a tempo determinato, composta sia da Ufficiali, i cosiddetti Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata (UAFP), sia da personale di truppa, ovvero i Volontari in Ferma Prefissata.

La scelta di prevedere una composizione mista tra personale in servizio permanente e personale con rapporto di impiego a tempo determinato, rappresenta una scelta strutturale di fondo, non equiparabile al concetto comunemente inteso di precarietà.

Pertanto, non si può che confermare – così come ribadito in risposta a precedenti analoghe interrogazioni – l'inapplicabilità alle Forze armate dell'istituto della stabilizzazione, concepito per sanare forme di precariato storico, tenuto conto che il personale militare reclutato con una ferma di durata prefissata, a qualsiasi categoria esso appartenga, non può essere considerato un « precario » alla stessa stregua di altro personale titolare, ad esempio, di diverse tipologie di contratto privatistico.

Infatti, le ferme a termine di breve periodo contratte dal personale militare volontario attengono a un regime normalizzato per legge, nel quale la temporaneità è strutturale e riconosciuta per legge in quanto funzionale alle peculiari esigenze istituzionali della Difesa.

Conseguentemente anche per il personale delle Forze di completamento non è corretto parlare di precarietà e, pertanto, invocare l'applicazione dell'istituto della stabilizzazione.

Non bisogna dimenticare, infatti, che, sebbene tale personale sia tratto da Ufficiali di complemento o in ferma prefissata, si tratta di Ufficiali ai quali le Forze Armate comunque fanno ricorso per periodi di tempo limitati e variabili in relazione alle specifiche e mirate esigenze da soddisfare connesse alla carenza di professionalità tecniche (articolo 937 decreto legislativo 66/2010 – « Codice dell'ordinamento militare »).

È previsto, in effetti, che tali Ufficiali possano essere richiamati, a domanda, ed essere ammessi a una ferma non superiore a un anno e rinnovabile, sempre a domanda, per non più di una volta (articolo 987 decreto legislativo 66/2010).

Inoltre, occorre tenere presente che la normativa prevede opportunamente la conservazione del posto di lavoro per coloro i quali vengono richiamati nelle Forze di completamento (articolo 678 decreto legislativo 66/2010).

In tale quadro, l'ipotesi di innalzamento dei limiti di età negli attuali concorsi per l'accesso del predetto personale

nei ruoli del servizio permanente, risulta una misura inopportuna e di assai difficile praticabilità, in relazione alle rilevanti ripercussioni che ne conseguirebbero, proprio in ragione dell'attuale architettura dei predetti ruoli, basata su età di immissione messe a calcolo delle piramidi organiche.

Una simile previsione risulterebbe evidentemente incompatibile con gli attuali criteri ispiratori dell'attività di reclutamento dell'Amministrazione, la quale per poter corrispondere adeguatamente alle molteplici e variegata esigenze funzionali ed operative in territorio nazionale e, in particolare nell'ambito delle missioni internazionali di pace all'estero, deve contare sulla ampia disponibilità di personale giovane nei ruoli iniziali, idoneo ad espletare incarichi ad elevata connotazione operativa, che richiedono un'adeguata capacità psico-fisica-attitudinale.

Non trascurabile, infine, il fatto che l'eventuale immissione *sic et simpliciter* nel servizio permanente degli Ufficiali in pa-

rola risulterebbe antieconomica, giacché influirebbe negativamente sulle dinamiche dei reclutamenti ordinari, con inevitabile incidenza sia sulla corretta ed equilibrata alimentazione dei Ruoli degli ufficiali, sia sulle loro progressioni di carriera.

Ciò tenuto conto che l'attuale Modello Professionale è fondato, sostanzialmente, su un sistema perfettamente calibrato di bacini comunicanti e autocompensanti, in cui ad un incremento del personale di una categoria deve corrispondere (per ragioni di organico fissato per legge e di fondi all'uopo destinati) necessariamente un decremento di un'altra categoria.

Peraltro, laddove si consentisse, come auspicato dall'onorevole interrogante, alla richiamata fattispecie di personale un ingresso in ruolo in età troppo avanzata, lo stesso personale subirebbe rilevanti penalizzazioni, non soltanto sotto il profilo dello sviluppo di carriera, ma anche per quanto concerne il conseguimento dei correlati istituti economici.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni
al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66. (Atto n. 404).**

PROPOSTA DI RILIEVI DELIBERATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione difesa,

esaminato lo schema decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

premesso che:

le modifiche e le integrazioni al codice dell'ordinamento militare sono apportate in virtù della delega conferita al Governo dal comma 18 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, che autorizza l'adozione di disposizioni di riassetto, integrative e correttive dei testi legislativi precedentemente emanati ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 14, tra i quali rientra il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, con cui è stato emanato il codice dell'ordinamento militare;

l'esercizio del potere legislativo delegato di tipo integrativo e correttivo può esplicarsi esclusivamente nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi che regolano l'esercizio della delega in via principale, con lo specifico obiettivo di: eliminare le imperfezioni testuali che costituiscono rettifiche materiali ai testi o inesatte riproduzioni di norme riassettate, perfezionare il riassetto delle fonti previgenti mediante il loro coordinamento formale e sostanziale, recepire il cosiddetto *ius superveniens* che non ha direttamente modificato le disposizioni del codice;

essendo dunque lo schema in esame uno strumento inidoneo ad apportare modifiche sostanziali alla disciplina,

ove non giustificate da esigenze di coordinamento normativo, non appare possibile alcuna modifica della disposizione di legge originaria che definisce la natura giuridica del decreto di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 286, e dell'articolo 306, comma 2, nella parte che riguarda i soggetti che possono mantenere la conduzione degli alloggi di servizio;

sembrano invece ricondursi pienamente alla necessità di eliminare taluni errori occorsi in sede di compilazione del codice la gran parte delle proposte di modifica, ed in particolare quelle volte a ripristinare l'originaria formulazione della norma confluita nel codice, quali ad esempio:

a) l'articolo 1, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 17, comma 1 del codice, relativo al servizio di assistenza spirituale, al fine di ripristinare l'originale formulazione dell'articolo 1 della legge n. 512 del 1961;

b) l'articolo 5, comma 1, lettera a) che modifica il comma 2 dell'articolo 1533 al fine di assimilare al rango di generale di corpo d'armata l'Ordinario militare, come originariamente contemplato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 512 del 1961 e successivamente riaffermato nelle successive modifiche legislative in ragione della peculiarità di tale figura;

preso atto che:

l'articolo 2268 del codice aveva abrogato il decreto legislativo n. 43 del

1948, concernente il delitto di associazioni di carattere militare con scopi politici, e che tale abrogazione – attualmente sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale e su cui il Governo ha già manifestato la volontà di assumere le determinazioni conseguenti al relativo esito – è adesso superata dalla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *aaaa*), che reintroduce nell'ordinamento giuridico, inserendolo nell'articolo 1475-*bis* del codice, il suddetto delitto con la medesima formulazione originaria;

da un punto di vista sistematico la fattispecie in esame sembrerebbe, comunque, trovare una migliore collocazione fuori dal codice dell'ordinamento militare trattandosi di un reato qualificabile come « reato comune » che, come tale, può essere commesso da chiunque; inoltre, la riproposizione delle disposizioni nella loro formulazione originaria andrebbe quantomeno aggiornata alla luce della espunzione dal nostro ordinamento giuridico dell'istituto dell'arresto preventivo;

lo schema di decreto correttivo lascia tuttavia insolta la problematica di una disciplina uniforme concernente la ricostruzione della carriera dei militari collocati fuori ruolo ovvero in aspettativa per ragioni di servizio;

ricordato che:

il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha invitato l'Esecutivo a valutare – al fine di superare dubbi interpretativi in ordine alla eventuale reviviscenza delle norme precedentemente abrogate ed ora richiamate in vita – « se le abrogazioni di abrogazioni disposte con la riformulazione dell'articolo 2268 non destino perplessità sotto il profilo della sistematicità della disciplina », precisando ulteriormente che « ove l'abrogazione dell'abrogazione riguardi testi normativi non recepiti dal codice (c.d. abrogazione secca) sarebbe preferibile riformularli per esteso »;

tale esigenza andrebbe comunque circoscritta ai soli casi in cui ciò sia possibile, tenuto anche conto della clau-

sola generale di cui all'articolo 2186, comma 1 del codice secondo cui, in ogni caso, le posizioni giuridiche individuali risultano comunque tutelate (« sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente; le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore »);

rilevato infine che

all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), si è provveduto a colmare il vuoto normativo riferito alle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici determinatosi a seguito dell'abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, su cui anche la Commissione Difesa aveva espresso l'auspicio di uno specifico intervento legislativo, senza tuttavia tenere in adeguata considerazione che l'attività di « brillamento » può essere effettuata soltanto in determinate condizioni;

la tabella 2 del Decreto Ministeriale 30 novembre 2010, concernente la soppressione o riorganizzazione di comandi ed enti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, ha previsto la soppressione del Comando operativo delle forze aeree ed il contestuale trasferimento dei relativi compiti al Comando della Squadra aerea con conseguente riconfigurazione in termini di attribuzione e di personale; pur tuttavia, l'articolo 143 del codice, concernente la disciplina del Comando operativo delle Forze aeree, non risulta aggiornato alle intervenute modifiche legislative;

la proposta di modifica operata dalla lettera *hh*) dell'articolo 4, comma 1 volta a novellare l'articolo 918, comma 1 e alinea del codice, al fine di specificare la natura precauzionale della sospensione ivi prevista, nell'intento di perfezionare il recepimento della fonte originaria (articolo

29 della legge n. 113 del 1954) attribuisce erroneamente carattere precauzionale a tutte le fattispecie di revoca della sospensione ivi previste, mentre l'ipotesi di sospensione contemplata dalla lettera *d*) di tale norma non riveste carattere precauzionale;

la disposizione di cui alla lettera *iii*) dell'articolo 4, comma 1, volta a novellare l'articolo 1359 del codice al fine di precisare il carattere esclusivamente verbale del richiamo potrebbe suscitare taluni dubbi interpretativi in quanto non risultano conseguentemente modificate quelle disposizioni che, sul presupposto dell'annotazione del richiamo nei registri ad esclusivo uso interno, attualmente dispongono la rilevanza della recidiva del richiamo ai fini dell'applicazione della misura disciplinare del rimprovero e del temporaneo diniego della concessione della cancellazione delle sanzioni disciplinari trascritte nei documenti personali del singolo militare:

la disposizione di cui alla lettera *qqq*) dell'articolo 4, comma 1, volta a novellare l'articolo 1389, comma 1, lettere *a*) e *b*) del codice, non sembra riconducibile ai criteri di semplificazione normativa in quanto, in primo luogo, non è riconducibile alla citata finalità la scelta di eliminare il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale la Commissione di disciplina, che si è pronunciata sulla non applicabilità della sanzione disciplinare della « perdita di grado per rimozione », deve concludere il giudizio di riesame richiesto dal Ministro della difesa; in secondo luogo, la possibilità che sia la stessa Commissione di disciplina, già pronunciata sulla meritevolezza alla conservazione del grado, a svolgere il giudizio di rinvio, non appare ragionevole in quanto non sembra che la richiesta di riesame debba basarsi su fatti nuovi e diversi rispetto a quelli sui quali si è già pronunciata la medesima Commissione;

la norma che attribuisce al Corpo della Guardia di finanza la facoltà di stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati per la permuta di

materiali o prestazioni è attualmente recata dall'articolo 2133 del codice, senza che sia però stata esplicitamente abrogato l'articolo 2, comma 47 della legge n. 191 del 2009; al riguardo, non essendo stata adottata alcuna disciplina attuativa specifica, per ragioni di omogeneità di materia e semplificazione normativa, potrebbe valutarsi l'esigenza di una esplicita modifica dell'articolo 2133 del codice, che consenta di applicare anche a tale Corpo la normativa in materia già vigente per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri (articoli da 569 a 574 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010),

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo in oggetto, con i seguenti rilievi:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), che integra l'articolo 22 del codice in merito alle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, dovrebbe valutarsi l'esigenza di precisare, al comma *c-bis*, punto 5), che l'attività di brillamento va svolta solo quando ne ricorrano le condizioni;

b) appare opportuno, per le ragioni espresse in premessa, coordinare l'articolo 143 del codice in tema di Comando operativo delle forze aeree, con quanto stabilito dalla tabella 2 del Decreto Ministeriale 30 novembre 2010;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), ove si interviene sulla disciplina concernente la determinazione dei canoni degli alloggi, introducendo nell'articolo 286 il comma *3-bis*, dovrebbe armonizzarsi quest'ultimo con quanto statuito nel decreto di attuazione della disposizione, che prevede la decorrenza dei nuovi canoni solo a far data dalla loro notificazione agli interessati (articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011);

d) all'articolo 4, comma 1 lettera *hh*), per le ragioni espresse in premessa, appare necessario eliminare il riferimento alla natura precauzionale della sospensione inserito nella rubrica dell'articolo 918 del codice;

e) all'articolo 4, comma 1, lettera *iii*), dovrebbe coordinarsi la correzione dell'articolo 1359, con le disposizioni (articoli 1360, comma 1 e 1369, comma 2) che, nei termini indicati in premessa, attualmente dispongono la rilevanza della recidiva del richiamo, precisando se ed a quali condizioni sia comunque consentita una possibile annotazione del richiamo medesimo;

f) all'articolo 4, comma 1, lettera *qqq*), che novella l'articolo 1389 del codice, appare necessario, per le ragioni indicate

in premessa, mantenere il termine di sessanta giorni entro il quale la Commissione di disciplina, deve concludere il giudizio di riesame e mantenere l'attuale previsione in base alla quale il giudizio di rinvio deve essere svolto da una diversa commissione disciplinare rispetto a quella che già si è espressa in senso favorevole al mantenimento del grado;

g) appare inoltre opportuno intervenire sull'articolo 2133 del codice al fine di prevedere l'estensione al Corpo della guardia di finanza delle norme regolamentari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010), già vigenti al riguardo per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, con contestuale – ed esplicita – abrogazione dell'articolo 2, comma 47 della legge n. 191 del 2009.

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. (C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione di personale nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo forestale dello Stato e nel Corpo di polizia penitenziaria è richiesta, senza distinzione di sesso, una statura non inferiore a metri 1,61 ».

Conseguentemente, aggiungere i seguenti:

« ART. 2.

Per particolari e motivate esigenze di natura operativa ovvero funzionale, le am-

ministrazioni di cui all'articolo 1, sono autorizzate a definire, con specifici regolamenti interni, limiti di altezza massimi fermo restando il rispetto del limite minimo di statura indicato nell'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

Con l'entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 705 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ogni altra disposizione normativa in materia di limiti e misure di altezza per l'ammissione di personale nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, in contrasto con quelle riportate negli articoli 1 e 2 è da considerarsi abrogata e sostituita dalle disposizioni della presente legge ».

1. 1. Paglia.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 407 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	130
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 408 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Rilievi</i>)	132
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071 (Parere alla VII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	134

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e

8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Atto n. 407.

(Rilievi alla I Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Giuseppe FALLICA (Misto), *relatore*, osserva che alle disposizioni che hanno previsto l'intervento normativo in esame non sono ascritti effetti finanziari, ricordando in particolare le norme del decreto-legge

n. 194 del 2009 con cui sono state disposte riduzioni delle dotazioni organiche, con particolare riferimento agli uffici dirigenziali di livello non generale e al personale non dirigenziale. Ritiene, pertanto, che lo schema di regolamento in esame non presenti profili finanziari problematici.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma l'assenza di effetti finanziari.

Giuseppe FALLICA (Misto), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (atto n. 407);

rilevato che:

alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge n. 194 del 2009, in materia di riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni dello Stato, non sono stati ascritti effetti finanziari;

i risparmi di spesa prefigurati dalla relazione tecnica allegata al presente provvedimento sono meramente virtuali nella misura in cui la riduzione degli assetti amministrativi riguarda posizioni di organico attualmente non coperte;

la riduzione delle dotazioni organiche rappresenta, comunque, un presidio contro l'incremento della spesa che si po-

trebbe verificare al cessare degli effetti delle norme che limitano il *turn over*,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica ».

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che, con il provvedimento in esame è stata persa un'occasione, confermando in sostanza l'attuale assetto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In particolare sottolinea come tale Ministero, alla luce delle competenze attribuite all'Unione europea e alle regioni, appare pletorico. Ritiene che confermando l'attuale assetto delle spese non si adempia correttamente nemmeno alle nuove norme in materia di revisione della spesa, recentemente introdotte ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2011. Annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia il convinto voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del relatore, sottolineando la dimensione mastodontica assunta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonostante il corpo elettorale si fosse chiaramente espresso, nel *referendum* celebratosi nel 1993, in favore della soppressione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Marco CALGARO (UdCpTP), pur non ritenendo inutile la sussistenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sottolinea come l'assetto delineato nel provvedimento in esame risulta pletorico e pertanto annuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Atto n. 408.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Giuseppe FALLICA (Misto), *relatore*, nel soffermarsi sui profili finanziari del provvedimento, osserva in primo luogo che le norme riconoscono al responsabile dell'Ufficio di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, nominato fra i funzionari appartenenti al contingente assegnato all'Ufficio medesimo, un trattamento economico parametrato a quello dei dirigenti di livello non generale. Fa presente che la relazione tecnica associa a tale previsione l'effetto di maggior onere finanziario, affermando tuttavia che sussiste una compensazione nell'ambito delle risorse conseguenti alla riduzione da otto a quattro unità del numero dei dirigenti attribuiti agli uffici di diretta collaborazione. Osserva tuttavia che, nelle tabelle allegate alla stessa relazione tecnica, le spese di personale fra il soppresso servizio del controllo interno e l'Organismo indipendente di valutazione sono assunte come equivalenti, determinando dunque una sostanziale assenza di effetti onerosi. Rileva che, sulla base di tali tabelle, la neutralità finanziaria sembrerebbe quindi derivare dalla compensazione fra la maggiore spesa retributiva per il responsabile dell'Ufficio e la soppressione di due unità di personale di segreteria. Sul punto giudica opportuno acquisire un chiarimento del Governo, anche tenuto conto che la dotazione organica dell'Organismo indipendente di valutazione è desumibile dalle

predette tabelle, ma non risulta specificata dal testo dell'articolo 2. Ritiene che andrebbe altresì valutato se la disposta attribuzione di una componente retributiva di livello dirigenziale a personale non dirigente, preposto ad incarichi di vertice di una struttura tecnica quale l'Ufficio di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, possa determinare l'insorgere di richieste emulative presso altri plessi delle amministrazioni centrali eventualmente coordinati da personale non dirigente. Fa presente che non appaiono chiare, altresì, le modalità attraverso le quali sarà garantita, come affermato nella relazione tecnica, la compensatività finanziaria dell'eventuale maggior onere derivante dal conferimento dell'incarico di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione a personale esterno alla Pubblica amministrazione, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per il soppresso Servizio per il controllo interno. Ritiene che non vi sia nulla da osservare in merito al subentro dell'Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale nelle funzioni del Comitato FAO, considerato che tale previsione è adottata dal regolamento in esame in attuazione di una norma, l'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010, alla quale non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Infine, con riguardo all'istituzione presso gli uffici di diretta collaborazione di un posto di livello dirigenziale generale, rileva che la relazione tecnica, richiamando a tale proposito la relazione illustrativa, asserisce che la neutralità finanziaria della norma deriva dal fatto che al dirigente di livello generale assegnato all'Ufficio di Gabinetto sarà corrisposto il medesimo trattamento già attribuito al dirigente vicepresidente del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, oggetto di soppressione. Tuttavia giudica opportuno considerare che tale soppressione è prevista in un diverso provvedimento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, sul quale la Commissione

si è testé espressa. Peraltro osserva che nel provvedimento in esame non è presente un espresso riferimento alla predetta soppressione, né alla circostanza che la nomina del dirigente presso l'Ufficio di Gabinetto dovrebbe essere subordinata all'effettiva soppressione del predetto Consiglio nazionale. Da ultimo, fa presente che la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5, comma 1, non appare del tutto conforme alla prassi consolidata.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, condividendo le osservazioni formulate sullo schema in esame dal Consiglio di Stato, ritiene necessario che l'Amministrazione provveda ad assicurare la contestualità dell'adozione dei regolamentari concernenti rispettivamente gli uffici di diretta collaborazione e la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Giuseppe FALLICA (Misto), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (atto n. 408);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

visto il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 30 agosto 2011;

considerato che:

la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame afferma che la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso ART. 5, comma 2, recanti l'istituzione, presso gli uffici di diretta collaborazione di un posto di livello dirigenziale generale, deriva dal fatto che al dirigente generale sarà corrisposto il medesimo trattamento economico già attribuito al dirigente vicepresidente del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, oggetto di soppressione;

la soppressione del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca è disposta non dal provvedimento in esame, bensì dall'articolo 5 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attualmente all'esame della Commissione bilancio;

l'istituzione di uno dei quattro posti di livello dirigenziale non generale prevista dal predetto all'articolo 3, comma 1, capoverso ART. 5, comma 2, è legata alla riorganizzazione del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale della qualità;

al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui al citato articolo 3, comma 1, capoverso ART. 5, comma 2, è necessario che l'efficacia delle predette disposizioni siano subordinate all'entrata in vigore delle norme che recano la soppressione del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, nonché la riorganizzazione del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale della qualità;

nel presupposto che l'efficacia delle disposizioni di cui al citato articolo 3, comma 1, capoverso ART. 5, comma 2, siano subordinate all'entrata in vigore delle norme regolamentari di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che dispongano la soppressione del Consiglio nazionale del-

l'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca e la riorganizzazione del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale della qualità,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ».

Massimo VANNUCCI (PD), nel richiamare l'intervento precedentemente svolto in relazione al parere sull'atto n. 407, rileva come il provvedimento evidenzia ulteriormente la pletoricità dell'organizzazione del Ministero. Ribadisce la necessità di attuare le disposizioni sulla revisione della spesa riducendo gli oneri e non confermandoli tralaticciamente, soprattutto alla luce della presente fase congiunturale negativa. Annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) invita i commissari della maggioranza e, in particolare, quelli della Lega Nord a riconsiderare il proprio orientamento, osservando come il provvedimento in esame provveda, in modo gattopardesco, a cambiare tutto per non cambiare nulla. A nome del proprio gruppo, esprime, pertanto, una forte contrarietà al provvedimento in esame, rilevando come manchi una seria politica di tagli selettivi delle

spese, che consenta di far fronte alle difficili condizioni della finanza pubblica.

Marco CALGARO (UdCpTP), richiamando gli interventi svolti dai deputati Vannucci e Cambursano, annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071.

(Parere alla VII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, chiede se i gruppi ritengano che si possa procedere comunque all'esame del provvedimento.

Renato CAMBURSANO (IdV), chiede di rinviare il seguito dell'esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05535 Fluvi: Emanazione del decreto ministeriale relativo alla cessazione degli accordi tra lo Stato e gli enti territoriali per la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari	136
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	151
5-05537 Comaroli: Emanazione di atti interpretativi relativi al trattamento tributario delle cessioni di impianti radiofonici	136
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	153
5-05538 Barbato: Ricadute sull'andamento dei titoli del gruppo FIAT di una vicenda giudiziaria relativa all'Amministratore delegato del gruppo	137
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	155
5-05539 Savino: Emanazione del decreto ministeriale di attuazione del regime fiscale di attrazione europea	138
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	158

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.35.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che, su richiesta dei presentatori, l'interrogazione n. 5-05536 Lo Monte ed altri sarà svolta in altra seduta.

5-05535 Fluvi: Emanazione del decreto ministeriale relativo alla cessazione degli accordi tra lo Stato e gli enti territoriali per la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari.

Massimo VANNUCCI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo VANNUCCI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, della quale non può tuttavia dichiararsi soddisfatto.

Osserva infatti, come il termine di sessanta giorni, previsto dall'articolo 5, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il quale il Ministro dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto adottare il decreto necessario per procedere all'attribuzione, agli enti che ne facciano richiesta entro i successivi trenta giorni, dei beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, sia scaduto senza che di ciò il Governo abbia fornito alcuna valida giustificazione.

Il Sottosegretario non ha infatti chiarito quali siano gli impedimenti che avrebbero ostacolato l'emanazione del predetto atto normativo, né ha fornito alcuna indicazione circa i tempi previsti per l'emanazione dello stesso decreto, limitandosi ad affermare che i tempi di adozione del predetto decreto ministeriale non sono al momento determinabili – in considerazione della complessità dell'attività ricognitiva cui deve procedere l'Agenzia del demanio – e che l'iter istruttorio propedeutico all'emanazione

del provvedimento è in fase avanzata se si considera la pluralità di amministrazioni coinvolte.

Ritiene che tali dichiarazioni siano poco comprensibili, non essendo verosimile che l'Amministrazione finanziaria non disponga delle informazioni necessarie per procedere all'adozione del predetto decreto ministeriale. Inoltre, esse sono in qualche misura incongrue, ove si consideri che il Direttore generale dell'Agenzia del demanio, Prato, ascoltato in audizione dalla Commissione il 23 febbraio scorso, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche, aveva già fatto pervenire alla Commissione un elenco, sia pure provvisorio, dei beni già oggetto di accordi o intese, non più esclusi dal novero di quelli trasferibili ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010.

Invita, pertanto, il Sottosegretario Cesario a seguire personalmente l'iter di adozione del decreto ministeriale, in modo da rendere più celere la predetta attività ricognitiva, anche sollecitando gli uffici competenti delle amministrazioni pubbliche interessate a fornire al più presto gli elementi informativi richiesti.

Infine, per quanto concerne le modalità di pubblicità del provvedimento ministeriale, giudica non sufficienti quelle stabilite dall'articolo 4, comma 18, del decreto-legge n. 70 del 2011 – il quale ne prevede la pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* – ritenendo necessario che gli enti interessati siano informati, a mezzo di specifica comunicazione, dell'opportunità di conseguire il trasferimento dei beni.

5-05537 Comaroli: Emanazione di atti interpretativi relativi al trattamento tributario delle cessioni di impianti radiofonici.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rileva come la risposta del Sottosegretario, la quale contiene elementi di informazione già noti, non consenta di fugare le preoccupazioni degli interroganti, i quali chiedevano di sapere se il Governo, attraverso l'Agenzia delle entrate, abbia emanato circolari volte a fare in modo che le cessioni degli impianti radiofonici siano trattate, sotto il profilo tributario, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e, inoltre, se abbia emanato disposizioni per considerare in ogni caso validi e non rettificabili a fini tributari gli atti di cessione posti in essere in passato, alla luce del comportamento contrastante tenuto dall'Agenzia e dalla Guardia di finanza nel corso delle verifiche fiscali.

Infatti, nonostante i chiarimenti forniti al riguardo dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, in occasione di un'audizione dinanzi alla Commissione Finanze, e l'approvazione, da parte della Commissione stessa, della risoluzione n. 7-00544, la quale impegna il Governo ad intervenire per chiarire ai contribuenti il regime tributario applicabile alle cessioni di impianti radiofonici, non sembrano essere stati risolti, finora, i problemi che avevano ispirato tali iniziative parlamentari.

In particolare, poiché i diversi uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza seguono orientamenti talvolta contrastanti – contestando, in alcuni casi, la mancata applicazione dell'IVA, ovvero richiedendo, per gli atti assoggettati ad IVA, l'applicazione dell'imposta di registro –, i soggetti che effettuano operazioni di compravendita di impianti e/o rami di azienda radiofonici e televisivi non hanno tuttora la possibilità di sapere se tali trasferimenti siano da assoggettare all'una o all'altra imposta.

A fronte di tale situazione, considera necessario individuare ed applicare criteri uniformi e chiari di tassazione, prevedendo, in sostanza, che le cessioni di singoli beni strumentali siano soggette ad

IVA, che le cessioni di ramo d'azienda siano assoggettate all'imposta di registro proporzionale, e prevedendo inoltre che tutti gli altri trasferimenti non univocamente riconducibili all'una o all'altra fattispecie – i quali sono, in concreto, proprio quelli che danno adito a orientamenti difformi – siano assoggettati all'imposta di registro.

A tale proposito, ritiene che il Parlamento non possa sottrarsi al dovere di dare una risposta chiara a tanti operatori del settore radiofonico, i quali chiedono semplicemente che si faccia chiarezza in merito agli obblighi tributari cui sono soggetti quando effettuano talune operazioni rientranti nella propria attività imprenditoriale e che sono pronti ad adempiere ai loro obblighi tributari.

Sottolinea, peraltro, come sia interesse dell'Erario, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, superare il problema segnalato, in considerazione delle maggiori entrate che sarebbero determinate da una più estesa applicazione dell'imposta di registro alle predette cessioni.

5-05538 Barbato: Ricadute sull'andamento dei titoli del gruppo FIAT di una vicenda giudiziaria relativa all'Amministratore delegato del gruppo.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita, sottolineando come l'insufficienza dell'azione del Governo per quanto riguarda la disciplina delle attività economiche risulti confermata dal tentativo della maggioranza di modificare il contenuto dell'articolo 41 della Costituzione, nel senso di eliminare ogni opportuno vincolo nei confronti di quanti non intendono l'attività economica come sano esercizio di iniziative imprenditoriali, ma come occa-

sione per compiere azioni di natura speculativa al di fuori di ogni riferimento all'interesse comune.

Passando al caso specifico affrontato dall'interrogazione, evidenzia come le indagini condotte da valenti ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza in merito all'acquisizione del controllo di fatto da parte del Gruppo FIAT della società CF Gomma Spa, abbiano portato, dapprima, all'interrogatorio dell'amministratore delegato del gruppo, Sergio Marchionne, al quale è stato peraltro riconosciuto il privilegio, impensabile per ogni altro cittadino, di poter essere interrogato presso i propri uffici, e, quindi, all'iscrizione dello stesso Marchionne nel registro degli indagati per concorso in estorsione e calunnia. Le indagini svolte, e le stesse dichiarazioni rese da Marchionne nel corso del suo interrogatorio, gettano gravi ombre sul comportamento del Gruppo Fiat in occasione dell'acquisizione del controllo sulla predetta Società CF Gomma, nonché sull'atteggiamento tenuto dallo stesso Marchionne, il quale ha affermato di non aver avuto un ruolo attivo in tale acquisizione, ma di essere venuto a conoscenza della vicenda nella sua qualità di amministratore delegato del Gruppo.

Dall'intera vicenda emerge infatti, in sostanza, come Marchionne consideri del tutto normale che un Gruppo come la FIAT ponga in essere attività discutibili, in ipotesi rilevanti anche sotto il piano penale, per incidere sulla gestione di una società esterna che riveste un ruolo importante in quanto fornitore del Gruppo, anche qualora ciò comporti una violazione delle regole di trasparenza del mercato e di tutela *antitrust*, il cui rispetto è affidato alla Consob ed alla Autorità garante della concorrenza e del mercato. Parimenti inaccettabile appare inoltre il tentativo della stessa FIAT di svolgere una sorta di censura nei confronti degli organi di informazione, posto in essere attraverso un comunicato, di chiaro sapore intimidatorio, con il quale si diffidava chiunque dal pubblicare notizie relative al coinvolgimento di Marchionne nella predetta inchiesta.

In tale contesto evidenzia come la questione affrontata dall'atto di sindacato ispettivo risulti sintomatica di un atteggiamento particolarmente preoccupante, invalso in rilevanti settori del ceto imprenditoriale italiano, i quali ritengono che l'attività d'impresa sia lasciata ad una sorta di « legge della giungla », nella quale il soggetto più forte può permettersi ogni libertà, in dispregio dei diritti degli altri.

Considera quindi fondamentale che il Governo avvii un'analisi attenta e scrupolosa su tali temi, che risultano cruciali per il futuro del Paese, promuovendo un rinnovamento delle modalità attraverso le quali si fa impresa e rigettando l'esempio negativo fornito dallo stesso Marchionne o da altri protagonisti del panorama economico nazionale, quali Luca Cordero di Montezemolo.

5-05539 Savino: Emanazione del decreto ministeriale di attuazione del regime fiscale di attrazione europea.

Elvira SAVINO (Pdl) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elvira SAVINO (Pdl) ringrazia il Sottosegretario per la sollecita risposta, della quale si dichiara sostanzialmente soddisfatta, sia pure rilevando la mancanza di precise indicazioni circa i tempi necessari per la definizione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 41 del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha introdotto il cosiddetto « regime fiscale di attrazione europea », per effetto del quale le imprese che intraprendano in Italia nuove attività economiche, nonché i loro dipendenti e collaboratori, hanno la facoltà di scegliere, in alternativa alla normativa tributaria italiana, un sistema impositivo a piacere tra quelli vigenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Prende atto, quindi, che l'emanazione del predetto decreto attuativo è stata ritardata dalla necessità di modificare la

bozza già predisposta – a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 70 del 2011, il quale, all'articolo 8, comma 2, ha esteso l'ambito soggettivo del predetto regime agevolato alle società estere che intraprendono attività economiche di direzione e coordinamento, nonché specificato quale sia la normativa applicabile –, auspicando comunque che il provvedimento sia adottato al più presto.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011 – Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.05.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4517 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria,

ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 4517, approvato in sede deliberante dalla 1a Commissione permanente del Senato, recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Preliminarmente ricorda che l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione espressamente riserva alla legge la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, richiedendo altresì che tale regolazione avvenga sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Nel rispetto di tale previsione costituzionale, il disegno di legge prevede a recepire i contenuti dell'Intesa tra la Repubblica italiana e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, che è stata siglata il 4 aprile 2007 tra Presidente del Consiglio dei ministri e il Metropolita della Sacra arcidiocesi ortodossa ed Esarcato per l'Europa Meridionale.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 dichiara che i rapporti tra Stato e Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia sono regolati sulla base dell'Intesa, che è allegata al provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 2 la Repubblica riconosce l'autonomia della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia, la quale è liberamente organizzata, e sancisce la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali.

In particolare, i commi 3 e 4 garantiscono ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti all'Arcidiocesi la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero, nonché ai cristiani ortodossi il diritto di professare la propria fede, di praticare la propria religione e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

L'articolo 3 specifica, al comma 1, che i chierici dell'Archidiocesi sono ministri di culto e possono pertanto esercitare liberamente il loro ministero.

Ai sensi del comma 2 i ministri del culto non possono essere obbligati a deporre o dare informazioni su persone o materia di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ministero.

Il comma 3 riconosce loro la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio di leva obbligatorio, l'esonero dal servizio militare o l'assegnazione al servizio civile, mentre il comma 4 gli riconosce la facoltà di essere iscritti nel Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri del culto.

Ai sensi del comma 5 l'Archidiocesi rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro del culto.

Gli articoli 4, 5 e 6, assicurano agli appartenenti all'Archidiocesi il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto, analogamente a quanto previsto per i fedeli delle confessioni che hanno già concluso un'Intesa con lo Stato. Tale diritto si applica anche ai militari, nel rispetto delle esigenze di servizio, ai ricoverati in strutture sanitarie, socio – sanitarie e sociali, nonché ai detenuti in istituti penitenziari. A corollario di tale diritto si prevede il diritto di accesso dei ministri del culto presso le caserme, gli istituti di cura e i penitenziari.

Per quanto riguarda i militari, i commi 2 e 3 dell'articolo 4 prevedono il diritto dei militari membri dell'Archidiocesi ad ottenere il permesso di frequentare la chiesa ortodossa più vicina in ambito regionale provinciale, e contemplano, in caso di decesso in servizio, l'obbligo, per il comando competente, di adottare le misure per consentire che le esequie siano celebrate da un ministro della stessa Archidiocesi.

I relativi oneri sono posti a carico dell'Archidiocesi.

L'articolo 7 affronta il tema dell'istruzione religiosa, affermando, al comma 1, che nelle scuole pubbliche l'insegnamento religioso è impartito nel rispetto della dignità di coscienza e senza distinzione di

religione, con esclusione di qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti all'Archidiocesi.

In tale quadro i commi 2 e 3 riconoscono agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, provvedendo affinché tale insegnamento non abbia luogo secondo orari e modalità discriminanti, mentre i commi 4 e 5, nel quadro del carattere pluralistico della scuola, riconosce agli incaricati dall'Archidiocesi il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, nell'ambito delle attività scolastiche facoltative decise dalle singole istituzioni scolastiche e senza oneri a carico dello Stato.

L'articolo 8 riconosce, al comma 1, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto dell'Archidiocesi di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, nonché, al comma 2, l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.

L'articolo 9, comma 1, riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'Archidiocesi in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto allo stato civile e previe pubblicazioni.

I commi da 2 a 8 regolano gli aspetti relativi alla richiesta di pubblicazioni, al rilascio del nulla osta da parte dell'ufficiale dello stato civile, alla compilazione dell'atto di matrimonio da parte del ministro del culto celebrante e alla relativa trasmissione all'ufficiale dello stato civile, nonché ai termini di trasmissione dello stesso atto nei registri dello stato civile.

L'articolo 10, comma 1, riconosce ai fedeli ortodossi appartenenti dell'Archidiocesi il diritto di astenersi dall'attività lavorativa in un serie di grandi festività religiose ortodosse: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero

delle ore lavorative. Inoltre il comma 2 riconosce come giustificata l'assenza da scuola degli alunni ortodossi appartenenti all'Archidiocesi nel giorno del Venerdì Santo.

Il comma 4 prevede che entro il 15 gennaio di ogni anno l'Archidiocesi comunichi al Ministero dell'interno le date delle predette festività.

Gli articoli 11 e 12 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico dell'Archidiocesi, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico; in tale ambito si specifica il divieto di occupazione, requisizione, espropriazione o demolizione se non per gravi ragioni e in accordo con la stessa Archidiocesi. Si contempla altresì la possibilità di tener conto delle esigenze dell'Archidiocesi per quanto riguarda la costruzione di nuovi edifici di culto, nonché la possibilità di prevedere aree riservate nei cimiteri.

Tali disposizioni prevedono inoltre la collaborazione tra le Parti per la tutela e valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale ortodosso.

In tale ambito segnala, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 3 dell'articolo 11, il quale prevede che agli edifici di culto e rispettive pertinenze si applicano norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

L'articolo 13 contiene disposizioni relative alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa, prevedendo che si tenga conto, nel quadro della vigente normativa nazionale in materia ed alla luce delle previsioni costituzionali in materia di libertà di manifestazione del pensiero, delle richieste di assegnazione delle radiofrequenze presentate dalle emittenti gestite dagli enti facenti parte dell'Archidiocesi.

Gli articoli da 14 a 19 disciplinano, sul modello delle precedenti intese approvate, il regime degli enti della confessione religiosa: il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e

beneficenza (articoli 14 e 15); la libertà della loro gestione da parte dell'Archidiocesi (articolo 17); l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche dei predetti enti (articolo 18); il mutamento degli enti stessi e la revoca del loro riconoscimento (articolo 19).

In dettaglio, l'articolo 14, comma 1, ribadisce comunque la personalità giuridica dell'Archidiocesi e degli altri enti ortodossi forniti di personalità giuridica.

In tale ambito richiama, in quanto significativo per gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 16, che definisce il regime tributario degli enti dell'Archidiocesi.

Ai sensi del comma 1 tali enti sono equiparati sotto il profilo tributario, se civilmente riconosciuti come aventi fine di religione o culto, agli enti aventi fine di beneficenza o istruzione, fermo restando che, in base al comma 2, tali enti possono svolgere attività diverse da quelle di culto o religione.

Il comma 3 precisa inoltre che le attività diverse da quelle di religione o culto svolte dai predetti enti sono soggette alle leggi ed al regime tributario previsto per loro dall'ordinamento statale.

Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli da 20 a 23.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, la Repubblica prende atto che l'Archidiocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

In tale contesto il comma 2 prevede la deducibilità, a fini IRPEF, delle erogazioni liberali in denaro in favore dell'Archidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Tale detrazione è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e nel limite di 1.032,91 euro, secondo modalità che, ai sensi del comma 3, saranno determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'Archidiocesi.

L'articolo 21 prevede invece, al comma 1, che l'Archidiocesi partecipi, con i sog-

getti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, vincolando la destinazione delle somme devolute a tale titolo dallo Stato per il mantenimento dei ministri del culto, la realizzazione e manutenzione di edifici di culto e monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali, anche a in Paesi esteri.

Al riguardo ricorda che l'istituto dell'otto per mille, inizialmente applicato alla sola Chiesa cattolica, è stato successivamente esteso all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, alle Assemblee di Dio in Italia, alla Chiesa evangelica valdese, alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia ed all'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Il comma 2 prevede che l'attribuzione delle somme avvenga sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, mentre, per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, ai sensi del comma 3 l'Archidiocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

Per quanto concerne le modalità applicative della norma, il comma 4 prevede che lo Stato corrisponda annualmente all'Archidiocesi, a decorrere dal terzo anno successivo, entro il mese di giugno, le somme di pertinenza, sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

Il comma 5 prevede che il rendiconto circa l'utilizzazione da parte dell'Archidiocesi delle somme percepite in forza delle previsioni del comma 1 deve essere trasmesso annualmente al Ministero dell'interno, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'economia e delle finanze con allegata una propria relazione.

Il comma 2 specifica che il rendiconto deve precisare: il numero dei ministri del culto a cui l'Archidiocesi ha assicurato l'intera remunerazione e quelli cui è stata

assicurata solo un'integrazione; l'ammontare complessivo delle quote dell'otto per mille destinate al sostentamento dei ministri del culto; l'ammontare delle ritenute fiscali operate a valere sulle somme corrisposte ai predetti ministri; gli interventi operati con le erogazioni liberali di cui all'articolo 20 e con le quote dell'otto per mille attribuite all'Archidiocesi.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 22, gli assegni corrisposti dall'Archidiocesi per il sostentamento dei suoi ministri di culto sono equiparati, a fini tributari, al reddito da lavoro dipendente, mentre il comma 2 specifica che su tali assegni l'Archidiocesi opera le ritenute fiscali previste dalla legislazione vigente, provvedendo inoltre alle relative ritenute assistenziali e previdenziali.

L'articolo 23 stabilisce che eventuali modifiche al regime di deducibilità IRPEF di cui all'articolo 20 ed alla disciplina in materia di ripartizione dell'otto per mille di cui all'articolo 21 possono essere valutate da un'apposita Commissione paritetica.

L'articolo 24 prevede che l'Archidiocesi dovrà, su richiesta, essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge.

L'articolo 25 stabilisce, al comma 1, che con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'Archidiocesi, delle comunità locali da essa rappresentate, degli enti, istituti e organismi che ne fanno parte, nonché delle persone che ne hanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al Regio decreto n. 289 del 1930.

Al comma 2 si prevede inoltre una clausola in forza della quale tutte le norme contrastanti con la legge perdono efficacia dalla data della sua entrata in vigore.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore dalla legge, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'Intesa.

Ai sensi del comma 2 le Parti possono convocarsi prima del predetto termine decennale e le eventuali modifiche all'Intesa saranno realizzate attraverso la stipulazione di una nuova Intesa e la conseguente presentazione di un disegno di legge alle Camere.

Il comma 3 prevede, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, la promozione di intese in occasione della presentazione di disegni di legge su materie che coinvolgono i rapporti tra lo Stato e l'Archidiocesi.

L'articolo 27 reca, al comma 1, la copertura degli oneri finanziari determinati dalla legge, determinati in 230.000 euro per il 2011 ed in 130.000 euro a decorrere dal 2012, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Ai sensi del comma 2, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal provvedimento e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla legge risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa suindicata si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda alla riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese correnti rimodulabili del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» nell'ambito della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura dello scostamento finanziario riscontrato.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Intesa tra la Repubblica italiana e l'Archidiocesi, essa si compone di 26 articoli, che risultano sostanzialmente identici al testo degli articoli da 2 a 25 del disegno di legge.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 4518, approvato in sede deliberante dalla 1a Commissione permanente del Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Nel rispetto della previsione costituzionale di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale riserva alla legge la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, il disegno di legge prevede a recepire i contenuti dell'Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, che è stata siglata il 4 aprile 2007 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente di tale confessione religiosa.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 dichiara che i rapporti tra Stato e la Chiesa apostolica in Italia sono regolati sulla base dell'Intesa, che è allegata al provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 2 la Repubblica riconosce l'autonomia della Chiesa aposto-

lica in Italia, la quale è liberamente organizzata e sancisce la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali.

L'articolo 3 specifica, al comma 1, che le nomine e le cessazioni dei ministri di culto spettano alle decisioni insindacabili del Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia, la quale rilascia, secondo il comma 4, apposita certificazione della qualifica di ministro del culto.

Ai sensi del comma 2 i ministri del culto non possono essere obbligati a deporre o dare informazioni su persone o materia di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ministero.

Il comma 3 riconosce loro la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio di leva obbligatorio, l'esonero dal servizio militare o l'assegnazione al servizio civile.

Ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, si assicura agli appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto, analogamente a quanto previsto per i fedeli delle confessioni che hanno già concluso un'Intesa con lo Stato. Tale diritto si applica anche ai militari in servizio, nel rispetto delle esigenze di servizio, ai ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, nonché ai detenuti in istituti penitenziari. A corollario di tale diritto si prevede il diritto di accesso dei ministri del culto presso le caserme, gli istituti di cura e i penitenziari.

Per quanto riguarda i militari, i commi 2 e 3 dell'articolo 4 prevedono il diritto dei militari membri della Chiesa apostolica ad ottenere il permesso di frequentare la chiesa evangelica più vicina, e contemplano, in caso di decesso in servizio, l'obbligo, per il comando competente, di adottare le misure per consentire che le esequie siano celebrate da un ministro della stessa Chiesa.

I relativi oneri sono posti, ai sensi dell'articolo 8, a carico della Chiesa apostolica.

L'articolo 5 garantisce agli appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia l'assegna-

zione, su loro richiesta, al servizio civile, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, ovvero di richiedere di svolgere il servizio militare in attività di protezione e di assistenza civile.

L'articolo 9 affronta il tema dell'istruzione religiosa, riconoscendo agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, provvedendo affinché tale insegnamento non abbia luogo secondo orari e modalità discriminanti, mentre l'articolo 10, nel quadro del carattere pluralistico della scuola, riconosce agli incaricati della Chiesa apostolica in Italia il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, nell'ambito delle attività scolastiche facoltative decise dalle singole istituzioni scolastiche e senza oneri a carico dello Stato.

L'articolo 11 sancisce, al comma 1, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto della Chiesa apostolica in Italia di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, nonché, al comma 2, l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.

L'articolo 12, comma 1, riconosce le lauree in teologia e i diplomi in teologia e cultura biblica rilasciati dalla Scuola e dalla Facoltà del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia a studenti in possesso del titolo di scuola secondaria superiore. In tale ambito il comma 2 prevede che i regolamenti del Centro e le sue modifiche siano comunicati al Ministero dell'istruzione e che la gestione dello stesso, nonché i relativi oneri finanziari, spettino agli organi della Chiesa apostolica in Italia.

Il comma 3 garantisce agli studenti del Centro, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, la possibilità di usufruire degli stessi rinvii accordati agli studenti di scuole universitarie di pari durata.

L'articolo 13, comma 1, attribuisce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa apostolica in

Italia aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto allo stato civile e previe pubblicazioni.

I commi da 2 a 7 regolano gli aspetti relativi alla richiesta di pubblicazioni, al rilascio del nulla osta da parte dell'ufficiale dello stato civile, alla compilazione dell'atto di matrimonio da parte del ministro del culto celebrante e alla relativa trasmissione all'ufficiale dello stato civile, nonché ai termini di trasmissione dello stesso atto nei registri dello stato civile.

Gli articoli 14 e 29 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa apostolica in Italia, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico; in tale ambito si specifica il divieto di occupazione, requisizione, espropriazione o demolizione se non per gravi ragioni e in accordo con il Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia.

Tali disposizioni prevedono inoltre la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale appartenente alla Chiesa apostolica.

In tale ambito segnala, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 3 dell'articolo 14, il quale prevede che agli edifici di culto e rispettive pertinenze si applicano norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

Gli articoli da 15 a 20 disciplinano, sul modello delle precedenti intese approvate, il regime degli enti della confessione religiosa: il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza (articoli 15 e 16); la libertà della loro gestione da parte della Chiesa apostolica (articolo 18); l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche dei predetti enti e dell'ente patrimoniale della Chiesa apostolica, denominato «Fondazione apostolica» (articolo 19); il mutamento degli enti stessi e la revoca del loro riconoscimento (articolo 20).

In tale ambito richiama, in quanto significativo per gli aspetti di competenza

della Commissione Finanze, l'articolo 17, che definisce il regime tributario degli enti della Chiesa apostolica in Italia.

Ai sensi del comma 1 tali enti sono equiparati sotto il profilo tributario, se civilmente riconosciuti come aventi fine di religione o culto, agli enti aventi fine di beneficenza o istruzione, fermo restando che, in base al comma 2, tali enti possono svolgere attività diverse da quelle di culto o religione.

Il comma 3 precisa inoltre che le attività diverse da quelle di religione o culto svolte dai predetti enti sono soggette alle leggi ed al regime tributario previsto per loro dall'ordinamento statale.

L'articolo 21 prevede, al comma 1, che all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze possono essere affisse e distribuite pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte, effettuate nei predetti luoghi.

In tale ambito evidenzia, per gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, il comma 2, ai sensi del quale gli incaricati della Chiesa apostolica possono distribuire gratuitamente in luoghi pubblici Bibbie e altro materiale di carattere religioso, senza autorizzazione e in esenzione da qualsiasi tributo.

L'articolo 22 riconosce ai colportori della Chiesa apostolica in Italia la libertà di diffondere il Messaggio dell'Evangelo attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa. Essi possono essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal comune.

L'articolo 23 contiene disposizioni relative alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa, prevedendo che si tenga conto, nel quadro della vigente normativa nazionale in materia ed alla luce delle previsioni costituzionali in materia di libertà di manifestazione del pensiero, delle richieste di assegnazione delle radiofrequenze presentate dalle emittenti gestite dalle comunità associate alla Chiesa apostolica.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala inoltre gli articoli da 24 a 28.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, la Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti.

In tale contesto il comma 2 prevede la deducibilità, a fini IRPEF, delle erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa apostolica, nonché degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Tale detrazione è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e nel limite di 1.032,91 euro, secondo modalità che, ai sensi del comma 3, saranno determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa apostolica in Italia.

L'articolo 25 prevede invece, al comma 1, che la Chiesa apostolica in Italia partecipi, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, vincolando la destinazione delle somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri, a decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Il comma 2 prevede che l'attribuzione delle somme avvenga sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, mentre, per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, ai sensi del comma 3 la Chiesa apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte. Gli importi relativi rimarranno, pertanto, di esclusiva pertinenza dello Stato.

Per quanto concerne le modalità applicative della norma, il comma 4 prevede che lo Stato corrisponda annualmente alla Chiesa apostolica, a decorrere dal terzo anno successivo, entro il mese di giugno, le somme di pertinenza, sulla base degli

incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

L'articolo 26 stabilisce che eventuali modifiche al regime di deducibilità IRPEF di cui all'articolo 24 ed alla disciplina in materia di ripartizione dell'otto per mille di cui all'articolo 25 possono essere valutate da un'apposita Commissione paritetica.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 27, gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento dei suoi ministri di culto sono equiparati, a fini tributari, al reddito da lavoro dipendente, mentre il comma 2 specifica che su tali assegni la Chiesa apostolica opera le ritenute fiscali previste dalla legislazione vigente, provvedendo inoltre alle relative ritenute assistenziali e previdenziali.

L'articolo 28 prevede, ai comma 1 e 3, che il rendiconto circa l'utilizzazione da parte della Chiesa apostolica delle somme percepite in forza delle previsioni degli articoli 24 e 25 deve essere trasmesso annualmente al Ministero dell'interno, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'economia e delle finanze con allegata una propria relazione.

Il comma 2 specifica che il rendiconto deve precisare: il numero dei ministri del culto a cui la Chiesa apostolica ha assicurato l'intera remunerazione e quelli cui è stata assicurata solo un'integrazione; l'ammontare complessivo delle erogazioni liberali destinate al sostentamento dei ministri del culto; l'ammontare delle ritenute fiscali operate a valere sulle somme corrisposte ai predetti ministri; gli interventi operati con le quote dell'otto per mille attribuite alla Chiesa apostolica destinate alle finalità previste dall'articolo 25.

L'articolo 30 prevede che la Chiesa apostolica in Italia dovrà, su richiesta, essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge.

L'articolo 31 stabilisce, al comma 1, che con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa apostolica in Italia la legge n.1159 del 1929, recante

disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al Regio decreto n. 289 del 1930.

Al comma 2 si prevede inoltre una clausola in forza della quale tutte le norme contrastanti con la legge perdono efficacia dalla data della sua entrata in vigore.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore dalla legge, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'Intesa.

Ai sensi del comma 2 le Parti possono convocarsi prima del predetto termine decennale e le eventuali modifiche all'Intesa saranno realizzate attraverso la stipulazione di una nuova Intesa e la conseguente presentazione di un disegno di legge alle Camere.

Il comma 3 prevede, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, la promozione di intese in occasione della presentazione di disegni di legge su materie che coinvolgono i rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia.

L'articolo 33 reca, al comma 1, la copertura degli oneri finanziari determinati dalla legge, determinati in 10.000 euro per il 2011 ed in 5.000 euro a decorrere dal 2012, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto – legge n. 282 del 2004.

Ai sensi del comma 2, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal provvedimento e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla legge risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa suindicata si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda alla riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese correnti rimodulabili del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» nell'ambito della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura dello scostamento finanziario riscontrato.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, essa si compone di 32 articoli, che risultano sostanzialmente identici al testo degli articoli da 2 a 32 del disegno di legge.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla IX Commissione Trasporti, il testo unificato delle proposte di legge C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri, recante la legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1 definisce, al comma 1, l'ambito di applicazione della legge, la quale è volta a stabilire i principi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche territoriali, ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, nell'ambito delle materie relative ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione.

In particolare, il comma 2 specifica che le finalità del provvedimento sono il miglioramento e l'incremento delle concentrazioni dei flussi di trasporto; la razionalizzazione del territorio in funzione del

trasporto; la diminuzione dell'impatto ambientale; il superamento dei limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo.

Il comma 3 reca invece le definizioni dei termini utilizzati dall'intervento legislativo.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, che la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, integrata dai rappresentanti delle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale e degli interporti, elabori, in coerenza con le previsioni del Piano nazionale della logistica, il Piano generale per l'intermodalità. Ai sensi del comma 2, il Piano è approvato con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, con il quale si provvede alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa.

Ai sensi del comma 3 lo schema di decreto ministeriale con cui è approvato il Piano generale per l'intermodalità è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il comma 4 specifica che con decreto dello stesso Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia determinato l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.

In base al comma 5 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è inoltre affidato il compito di effettuare con propri decreti, previo parere dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, la ricognizione degli interporti già esistenti e la ricognizione delle infrastrutture intermodali.

Il comma 6 prevede altresì che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provveda con decreti all'individuazione di nuovi interporti, nonché all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali.

Il comma 7 prevede infine che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, individui i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali, delle piattaforme logistiche territoriali e al funzionamento dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica.

Il comma 1 dell'articolo 3 definisce i requisiti territoriali cui è subordinata l'individuazione di un nuovo interporto, consistenti: nella disponibilità di territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità; nella presenza di collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione; nella presenza di collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria; nella sussistenza di adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto; nella coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.

Il comma 2 stabilisce che i progetti di nuovi interporti, nel rispetto del Testo unico in materia di tutela dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, deve prevedere le seguenti strutture: un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni; un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali; un servizio doganale; un centro direzionale; un'area per i servizi alle persone ed una per i servizi ai veicoli industriali; aree diverse destinate alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica, di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana; sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori; interconnessioni con piattaforme info-telegrafiche per la gestione dei processi logistici e del trasporto merci.

Il comma 3 reca una norma di natura intertemporale, prevedendo che gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto dei requisiti indicati dai commi 1 e 2 entro il quinto anno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge.

Ai sensi del comma 4 la progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste e prevedere adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.

L'articolo 3-*bis* disciplina i Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, i quali, ferme restando le competenze delle autorità portuali, svolgono i seguenti compiti:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento di tutte le iniziative inerenti lo sviluppo della piattaforma logistica territoriale, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo e per facilitare le operazioni ed i servizi intermodali e logistici delle merci;

b) promozione dello sviluppo economico delle aree facenti parte della piattaforma logistica territoriale;

c) valutazione di proposte e progetti locali per accedere a finanziamenti e programmi rivolti allo sviluppo della piattaforma logistica territoriale.

Ai sensi del comma 2 il Presidente del Comitato è il Presidente di una delle Regioni presenti nella piattaforma logistica, o un suo delegato, e resta in carica un anno, a rotazione con il Presidente, o suo delegato, di altra Regione presente nella medesima piattaforma logistica.

Ai sensi del comma 3 la composizione, l'organizzazione e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato sono disciplinati con regolamento ministeriale.

Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivante dal funzionamento del Comitato, che sono posti a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi operanti nell'ambito della piattaforma logistica territoriale, nel limite del 3 per cento delle risorse ad essi assegnate con le modalità di cui all'articolo 4-*bis*.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 1 dell'articolo 4, il quale

prevede che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale.

La previsione, che pure è formulata in termini piuttosto generici, ha ricadute sotto i profili del regime tributario di tali soggetti, sia per quanto riguarda le imposte dirette, sia per quanto riguarda l'IVA. Infatti, il carattere di commercialità dell'attività rappresenta un elemento tenuto in considerazione dall'ordinamento al fine di definire il regime tributario applicabile ai contribuenti, ad esempio per quanto riguarda la qualificazione dei redditi d'impresa (ai sensi dell'articolo 55 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), la classificazione dei soggetti passivi IRES (ai sensi dell'articolo 73 del decreto del predetto TUIR), la definizione dell'imponibilità a fini IVA delle operazioni effettuate nell'esercizio imprenditoriale di attività commerciali (ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

Il comma 2 precisa che i soggetti gestori di interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro, ribadendo inoltre che l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici.

L'articolo 4-*bis* prevede, al comma 1, che, in conformità alla attività di pianificazione e programmazione delle strutture interportuali, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, individua i progetti relativi alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. Ai sensi comma 2 tali progetti sono inseriti dal Governo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nel Documento di economia e finanza, ai fini della definizione dei relativi finanziamenti nella legge di stabilità annuale. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di impiego dei suddetti finanziamenti.

Il comma 3 reca una previsione di natura transitoria, ai sensi della quale, in sede di prima applicazione della legge, al fine di agevolare la realizzazione delle opere ricadenti all'interno delle piattaforme logistiche territoriali, nonché il funzionamento dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, sono utilizzate, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, le risorse previste dalla legge n. 240 del 1990, la quale prevede, tra l'altro, l'erogazione di contributi statali per la realizzazione degli interporti.

L'articolo 5 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata, siano disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose ed al fine di favorire la diversione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.

L'articolo 6, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di stabilire i parametri urbanistico – edilizi relativi alle caratteristiche delle strutture interportuali.

Il comma 2 prevede, ferme restando le competenze delle Regioni, che, relativamente agli interporti facenti parte della Piattaforma logistica territoriale, inseriti

nei decreti ministeriali (previsti dall'articolo 2, commi 5 e 6), con i quali è effettuata la ricognizione degli interporti e sono individuate le nuove infrastrutture intermodali, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce a tutti gli effetti variante urbanistica.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, anche in considerazione della valenza eminentemente tecnica delle norme del provvedimento attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Antonio PEPE (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, valutando in particolare con favore la previsione del comma 1 dell'articolo 4, la quale specifica che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi avente natura commerciale.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

5-05535 Fluvi: Emanazione del decreto ministeriale relativo alla cessazione degli accordi tra lo Stato e gli enti territoriali per la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere i tempi di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (introdotti dall'articolo 14, commi 17 e 18 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) volto ad individuare termini e modalità per la cessazione dell'efficacia di accordi o intese tra lo Stato e gli Enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari già sottoscritti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo.

Vengono, altresì, chiesti chiarimenti in merito alle modalità con le quali gli enti interessati verranno informati dell'emanazione del suddetto decreto.

Al riguardo, giova preliminarmente precisare che l'articolo 4, commi 17 e 18 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 ha modificato l'articolo 5 del decreto legislativo citato.

In sintesi, per effetto della novella:

1) risultano eliminati dal novero dei beni esclusi *ope legis* dal trasferimento, *ex* articolo 5 comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 85 del 2010, i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali, già sottoscritti, alla data di entrata in vigore del decreto delegato, per la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari;

2) è stata prevista la trasferibilità di tali ultimi beni ove richiesti dell'ente sot-

toscrittore dell'accordo o intesa che ne abbia fatto espressa domanda;

3) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, e previa ricognizione effettuata dall'Agenzia del Demanio, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi, senza effetti per la finanza pubblica.

L'Agenzia del demanio ha comunicato di aver effettuato una prima ricognizione degli accordi e delle intese sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla medesima Agenzia. Tale attività va, tuttavia, completata con i dati che dovranno essere forniti dalle altre Amministrazioni interessate, ed in particolare dal Ministero della difesa e dal Ministero per i beni e le attività culturali (all'uopo già formalmente coinvolti), che, verosimilmente in ragione delle funzioni loro attribuite dalla legge in materia di gestione dei beni dello Stato, hanno la facoltà di sottoscrivere accordi o intese per la valorizzazione o la permuta di immobili.

Da contatti intercorsi con l'Amministrazione finanziaria, risulta che i predetti Dicasteri abbiano già in corso un'attività di individuazione degli atti posti in essere per la quale hanno investito le proprie strutture periferiche. Per accelerarne i tempi, l'Agenzia del Demanio provvederà a sollecitare nuovamente gli Uffici competenti a fornire gli elementi richiesti.

All'attualità, i tempi di adozione del decreto ministeriale non sono, dunque, determinabili in considerazione della com-

plessità dell'attività ricognitiva prevista dalla legge. Tuttavia, può sin d'ora rilevarsi che l'*iter* istruttorio propedeutico all'emanazione del decreto in argomento è in fase avanzata se si considera il coinvolgimento della pluralità di amministrazioni coinvolte.

Infine, per quel che concerne le modalità di pubblicità per gli enti interessati, si fa presente che è lo stesso articolo 4, comma 18 del citato decreto-legge n. 70

del 2011 – nel rinviare all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 – a prevedere la pubblicazione del decreto ministeriale in questione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* potranno essere presentate, nei 30 giorni successivi, le domande di attribuzione dei beni da parte degli enti interessati.

ALLEGATO 2

5-05537 Comaroli: Emanazione di atti interpretativi relativi al trattamento tributario delle cessioni di impianti radiofonici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti rappresentano che con la risoluzione n. 7-00544 approvata nella VI commissione finanze della Camera dei Deputati il Governo era impegnato ad intervenire per chiarire il corretto regime tributario applicabile alle cessioni di impianti radiofonici.

Ciò in quanto l'Amministrazione finanziaria ha assunto posizioni contrastanti in ordine alla corretta qualificazione, a fini tributari, delle « cessioni di impianti radiofonici ».

Gli interroganti rappresentano, inoltre, che nel corso della discussione del 25 maggio 2011 sulla predetta risoluzione è intervenuto il Sottosegretario di Stato all'Economia ed alle Finanze chiarendo che qualora oggetto della cessione siano le sole apparecchiature radiofoniche l'operazione configurerebbe una cessione di beni rilevante agli effetti dell'IVA.

Diversamente, qualora oggetto del trasferimento siano, oltre all'impianto, l'avviamento commerciale, connesso ad una parte del pacchetto pubblicitario, i marchi, le testate radiofoniche, i brevetti, i rapporti di collaborazione autonoma e subordinata, nonché altri rapporti giuridici in essere, la cessione deve essere soggetta alla sola imposta di registro in misura proporzionale, atteso che la combinazione degli elementi sopra descritti configura un complesso aziendale o un ramo d'azienda.

In seguito a tale intervento, gli Onorevoli interroganti ritengono auspicabile che, chiarito il trattamento delle operazioni sopra descritte, l'Agenzia delle entrate e la

Guardia di Finanza uniformino i propri comportamenti durante la fase accertativa.

Chiedono, inoltre, di conoscere se il Governo, attraverso l'Agenzia delle entrate abbia emanato circolari sul diverso trattamento cui assoggettare le cessioni di impianti radiofonici, al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale il comportamento che l'Amministrazione finanziaria è chiamata a tenere di fronte alle cessioni oggetto di esame.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ritiene di dover richiamare i principi di carattere generale applicabili alle cessioni in commento, già espressi in occasione della proposizione della richiamata risoluzione n. 7-00544 a firma dei medesimi Onorevoli interroganti ed esplicitati dal Direttore dell'Agenzia delle entrate anche durante l'audizione resa innanzi la Commissione VI Finanze il 19 aprile 2011.

Il trattamento eterogeneo, adottabile nelle diverse fattispecie delineate, trae le mosse dalla considerazione che, in concreto, oggetto della cessione possa essere il singolo cespite oppure un complesso aziendale unitariamente considerato, dotato di potenzialità produttiva.

In materia, l'Amministrazione finanziaria non ritiene necessaria l'emanazione di un nuovo specifico documento di prassi, in quanto tornano applicabili alle operazioni in discorso i principi espressi al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex plurimis* le sentenze del 10 ottobre 2008, n. 24913 e del 16 aprile 2010, n. 9163) nonché dalla giurisprudenza comunitaria, in ordine alla riconoscibilità di un atto di

cessione di azienda o di un suo ramo, valevoli anche nell'ipotesi di cessione di impianti radiofonici. Tali principi, tra l'altro, sono conformi alle istruzioni a suo tempo diramate dall'Amministrazione finanziaria nella circolare ministeriale 21 marzo 1980, n. 9.

La valutazione dell'oggetto della cessione, fondandosi su concreti elementi di fatto, non può che essere compiuta caso per caso, da parte degli uffici preposti all'accertamento, sulla base dei criteri ermeneutici forniti dalla giurisprudenza.

ALLEGATO 3

5-05538 Barbato: Ricadute sull'andamento dei titoli del gruppo FIAT di una vicenda giudiziaria relativa all'Amministratore delegato del gruppo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Barbato chiede di quali informazioni si disponga, anche attraverso la Consob, in merito alla vicenda che avrebbe coinvolto, secondo notizie di stampa, l'Amministratore Delegato della società Fiat e, in particolare, si chiede se la vicenda abbia avuto riflessi sull'andamento dei titoli del Gruppo.

Al riguardo, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che il prezzo delle azioni FIAT e FIAT INDUSTRIAL nelle giornate successive alla pubblicazione dell'articolo concernente le presunte indagini sull'Amministratore Delegato della FIAT (articolo pubblicato domenica 8 ottobre 2011), ha fatto registrare un trend positivo.

In particolare, il 10 ottobre, prima seduta di borsa successiva alla pubblicazione dell'articolo, i prezzi delle azioni FIAT e FIAT INDUSTRIAL, hanno subito una variazione, rispettivamente, del 3,62 per cento e dello 0,37 per cento, a fronte di una variazione dell'indice FTSEMIB pari al 3,66 per cento.

Successivamente, nelle giornate dell'11 e del 12 ottobre 2011, le azioni hanno riportato variazioni positive superiori a quelle dell'indice di riferimento e, in particolare:

nella seduta dell'11 ottobre 2011, variazioni pari al 2,67 per cento per FIAT ed al 2,39 per cento per FIAT INDUSTRIAL, a fronte di una variazione dell'indice di -0,39 per cento;

nella seduta del 12 ottobre 2011, variazioni pari al 6,26 per cento per FIAT ed al 5,99 per cento per FIAT INDU-

STRIAL, a fronte di una variazione dell'indice del 2,92 per cento.

Pertanto, nel periodo compreso tra il 10 ed il 12 ottobre 2011, il prezzo delle azioni FIAT ha fatto registrare una variazione del 13,05 per cento ed il prezzo delle azioni FIAT INDUSTRIAL una variazione dell'8,29 per cento, a fronte di una variazione dell'indice FTSE MIB del 6,29 per cento.

La media dei quantitativi di azioni FIAT e FIAT INDUSTRIAL scambiati giornalmente nelle sedute comprese tra il 10 ed il 12 ottobre 2011, è stata, rispettivamente, di c.a 50 Ml e di c.a 15 Ml, quantitativi leggermente superiori alla media giornaliera del mese precedente.

Sulla base dei suddetti elementi, la Consob ritiene che la pubblicazione del citato articolo, non abbia avuto effetti rilevanti sull'andamento delle negoziazioni su azioni FIAT e FIAT INDUSTRIAL.

Per quanto concerne, poi, l'informativa al mercato in merito alla notizia apparsa sull'articolo di stampa in questione, si precisa che non compete alla Consob valutare la fondatezza o meno delle azioni intraprese dall'Autorità Giudiziaria, dovendo, invece, assicurare che gli operatori del mercato siano posti in condizione di operare nella massima trasparenza, avendo conoscenza di ogni fatto che possa condizionare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni ed il corretto funzionamento del meccanismo di formazione dei prezzi.

A tal fine, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa avvia accertamenti – attraverso il monitoraggio degli scambi – quando si verifichi un'anomalia

nell'andamento di un titolo o quando, a fronte di «rumor» o anticipazioni di stampa, sia necessario ristabilire la parità informativa.


Nel caso di specie, la Fiat il 29 marzo 2011, nel descrivere sommariamente i fatti relativi alla vicenda in esame – oggetto di un lancio di Agenzia delle 12.00 dello stesso giorno, «in cui si dava conto della chiusura delle indagini per altri tre indagati, tutti manager Fiat» come riporta l'articolo dell'8 ottobre 2011 – ha pubblicato un comunicato stampa sul proprio sito internet, con il quale ha respinto ogni accusa sottolineando, tra l'altro, «l'assoluta correttezza dell'operato proprio e dei suoi dirigenti» e rigettando «ogni tentativo di loro strumentalizzazione».

Fiat S.p.A. ha pubblicato il citato comunicato stampa esclusivamente sul proprio sito internet (e non sul Network Information System di Borsa Italiana), avendo qualificato la notizia non rilevante ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.


La Consob, nel precisare che nella medesima seduta di borsa del 29 marzo 2011 non sono state riscontrate anomalie nell'andamento delle quotazioni dei titoli in questione, ha soggiunto che continuerà a monitorare l'evolversi della vicenda al fine di garantire che il mercato sia adeguatamente e tempestivamente informato.

Di seguito si riportano i grafici dei titoli FIAT e FIAT INDUSTRIAL nelle giornate comprese tra il 10 ed il 12 ottobre 2011.

Graf. 1: Andamento del prezzo e delle quantità negoziate di azioni FIAT nel periodo 10-12 ottobre 2011.



Graf. 2: Andamento del prezzo e delle quantità negoziate di azioni FIAT INDUSTRIAL nel periodo 10-12 ottobre 2011.



ALLEGATO 4

5-05539 Savino: Emanazione del decreto ministeriale di attuazione del regime fiscale di attrazione europea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere i motivi della mancata emanazione del decreto attuativo concernente il regime fiscale di attrazione europea, introdotto dall'articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché lo stato di definizione dello stesso.

Al riguardo, si rappresenta che il comma 2 del citato articolo 41 prevede che le disposizioni attuative del suddetto regime di attrazione europea siano stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

In proposito, l'Agenzia delle Entrate ha riferito di aver collaborato con il Dipartimento delle Finanze alla predisposizione di una bozza di decreto recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 22, in materia di regime fiscale di attrazione europea » che in data 6 aprile 2011 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La bozza di decreto, in particolare, precisa l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del regime di attrazione europea, individua la normativa tributaria che può essere scelta da chi decida di beneficiare del regime e disciplina alcuni aspetti procedurali concernenti la presen-

tazione dell'istanza di interpello, la durata del regime e le cause e gli effetti di interruzione dello stesso.

Con la pubblicazione della bozza sono state avviate le consultazioni pubbliche, al fine di accogliere eventuali « proposte di miglioramento e/o cambiamento ».

Nel corso della consultazione, l'articolo 41 del decreto-legge n. 78 del 2010 è stato, tuttavia, modificato in modo sostanziale dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106.

In particolare, le modifiche previste dal citato articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 70/2011 hanno esteso l'ambito soggettivo del regime agevolato alle società estere che intraprendono in Italia attività economiche di direzione e coordinamento, nonché specificato che la normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello.

In conseguenza delle modifiche normative intervenute e delle osservazioni formulate si è reso, pertanto, necessario modificare la bozza di decreto attuativo a suo tempo predisposta.

Pertanto, il provvedimento, secondo quanto rappresentato dagli Uffici, è attualmente in fase di finalizzazione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sui lavori della Commissione	159
Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti, su questioni concernenti il settore dell'editoria (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	160

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	160
Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	160
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	164
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	161
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	165

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Paolo Tenna e del dottor Alberto Contri a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomine nn. 121 e 122 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	162
AVVERTENZA	163

AUDIZIONI

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti.

La seduta comincia alle 14.45.

Sui lavori della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD) le risulta che il sindaco di Venezia abbia inviato ai

presidenti delle Commissioni cultura della Camera e del Senato, la richiesta di essere audito sulla proposta di nomina del dottor Malgara a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, all'esame dei citati organi parlamentari per l'espressione del parere al Governo. In considerazione del fatto che nel corso della prossima settimana la richiesta dovrebbe essere accolta dall'omologa Commissione del Senato, riterrebbe opportuno che anche la Commissione cultura della Camera procedesse analogamente.

Valentina APREA, *presidente*, rilevando che la questione potrà essere affrontata nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, rileva che non si fa luogo ad audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina all'esame della Commissione.

Paola GOISIS (LNP) si rammarica del fatto che il sindaco di Venezia non abbia inviato la richiesta dell'audizione a tutti i membri della Commissione, apparendo ciò una grave scortesia istituzionale.

Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti, su questioni concernenti il settore dell'editoria.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi oggetto del seguito dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emilia Grazia DE BIASI (PD), Riccardo Franco LEVI (PD), Pierfelice ZAZZERA (IdV), Emerenzio BARBIERI (Pdl) e Silvana Andreina COMAROLI (LNP).

Il sottosegretario Paolo BONAIUTI risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il sottosegretario per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato ai beni e le attività culturali, Riccardo Villari.

La seduta comincia alle 15.30.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare immediatamente all'esame delle proposte di legge n. 4333 e n. 3428 e, indi, ai restanti punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 18 ottobre 2011.

Valentina APREA, *presidente*, dà il benvenuto, anche a nome dei membri della Commissione al nuovo sottosegretario di Stato ai beni e le attività culturali, Riccardo Villari, già senatore nonché componente della Commissione cultura della Camera nella passata legislatura. Avverte quindi che la relatrice ha presentato degli emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Gabriella CARLUCCI (Pdl), *relatore*, illustra quindi gli emendamenti presentati, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario di stato Riccardo VILLARI esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti presentati dalla relatrice.

Emerenzio BARBIERI (PdL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, chiede alcuni chiarimenti circa i profili di copertura finanziaria del provvedimento in relazione all'emendamento 4.1.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, rispondendo all'onorevole Barbieri, chiarisce che l'attuale articolo 4 prevede un onere di 140.000 euro per il 2011, quando, in realtà, l'articolo 1 dispone che la prima assegnazione del premio è fissata il 25 settembre 2012. Precisa quindi che la correzione si riferisce solo all'anno 2011, per cui se dovesse essere necessario apportare altri correttivi sarà la Commissione bilancio ad esprimersi al riguardo.

Si passa all'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento ad esso riferito.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 della relatrice.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e dell'emendamento ad esso riferito.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 della relatrice.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento ad esso riferito.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 della relatrice.

Si passa, infine, all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento ad esso riferito.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.1 della relatrice.

Paola GOISIS (LNP) chiede quindi informazioni sul successivo *iter* della proposta di legge in esame e sui relativi oneri finanziari.

Valentina APREA, *presidente*, rispondendo all'onorevole Goisis, avverte che gli emendamenti approvati dalla Commissione, unitamente al nuovo testo del progetto di legge risultante dalla loro ap-

provazione, saranno inviati alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere, anche ai fini dell'eventuale trasferimento in sede legislativa. La Commissione bilancio potrà valutare i profili finanziari del provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

Nuovo testo C. 3428 Aprea.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che al nuovo testo della proposta di legge in esame sono stati presentati alcuni emendamenti (*vedi allegato 2*).

Emilia Grazia DE BIASI (PD), *relatore*, stigmatizza innanzitutto l'inversione dell'ordine dei lavori previsti nella seduta odierna, chiedendo in particolare conto delle ragioni per cui si sia posticipato l'esame delle proposte di nomine.

Valentina APREA, *presidente*, precisa che si è tenuto conto dell'esigenza prospettata per le vie brevi dal sottosegretario Villari, impegnato in una concomitante seduta al Senato.

Si passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti 1.1 e 1.3 Giammanco ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 Giammanco.

Il sottosegretario di stato Riccardo VIL-LARI esprime parere conforme al relatore.

Gabriella GIAMMANCO (PdL) ritira quindi gli emendamenti 1.1 e 1.3 da lei presentati.

La Commissione approva l'emendamento 1.2 Giammanco.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e dell'articolo aggiuntivo ad esso riferito.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.01, da lei presentato, che illustra.

Il sottosegretario di stato Riccardo VIL-LARI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo 3.01 del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che gli emendamenti approvati dalla Commissione unitamente al nuovo testo del progetto di legge al quale si riferiscono, saranno inviati alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere, anche ai fini dell'eventuale trasferimento in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.40.

Proposta di nomina del dottor Paolo Tenna e del dottor Alberto Contri a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Nomine nn. 121 e 122.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2011.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sulle proposte di nomine in esame

Ricardo Franco LEVI (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, che non prenderà parte alle votazioni sulle proposte di nomina in esame, per lasciare ai deputati della maggioranza l'onere di assicurare il numero legale.

Si procede quindi alla votazione per scrutinio segreto della proposta di parere favorevole del relatore sulla nomina n. 121.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del dottor Paolo Tenna a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia:

Presenti	23
Votanti	23
Maggioranza	12
Hanno votato sì.....	23

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Gioacchino Alfano, in sostituzione di Mazzuca, Aprea, Barbieri, Bonciani, in sostituzione di Lunardi, Capitano Santolini, Carlucci, Cavallotto, Ceccacci Rubino, Centemero, Di Centa, Farina, Frassinetti, Giammanco, Gianni, Goisis, Grimoldi, Murgia, Palmieri, Mario Pepe

(Misto-R-A), Stradella, in sostituzione di Rampelli, Razzi, Rivolta e Toccafondi, in sostituzione di Lainati.

Si procede quindi alla votazione per scrutinio segreto della proposta di parere favorevole del relatore sulla nomina n. 122.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del dottor Alberto Contri a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia:

Presenti	23
Votanti	23
Maggioranza	12
Hanno votato sì.....	23

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Gioacchino Alfano, in sostituzione di Mazzuca, Aprea, Barbieri, Bonciani, in sostituzione di Lunardi, Capitanio Santolini, Carlucci, Cavallotto, Ceccacci Rubino, Centemero, Di Centa, Farina, Frassinetti, Giammanco, Gianni, Goisis, Grimoldi, Murgia, Palmieri, Mario Pepe (Misto-R-A), Stradella, in sostituzione di Rampelli, Razzi, Rivolta e Toccafondi, in sostituzione di Lainati.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Ita-

lia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4517 Governo, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

Testo unificato C. 3107 Milanato e abb. Parere alla X Commissione.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

Nuovo testo C. 4207, approvato in un testo unificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato, ed abb.

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo. – Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università.

Atto n. 395.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.
C. 4333 Distaso.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 2, dopo le parole: è conferito, inserire le seguenti: a Conversano, in provincia di Bari.

Conseguentemente al comma 4, sopprimere dalle parole: e sono, fino alla fine del periodo.

1. 1. Il relatore.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: la Presidenza, con le seguenti: con decreto del Presidente.

Conseguentemente sostituire la parola: nomina con le seguenti: è nominato.

2. 1. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 1, alinea, premettere alle parole: I vincitori le seguenti: Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della presente legge.

3. 1. Il relatore.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la cifra: 140.000 con la seguente: 100.000.

4. 1. Il relatore.

ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
Nuovo testo C. 3428 Aprea.**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1. 1.** Giammanco, Frassinetti, Mancuso, Ceccacci Rubino, Catanoso, Nicolucci, Repetti.

Al comma 1, dopo le parole: dei parchi di divertimento e dei circhi sopprimere la parola: equestri.

- 1. 2.** Giammanco, Frassinetti, Mancuso, Ceccacci Rubino, Catanoso, Mannucci, Nicolucci, Repetti.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: dei parchi di divertimento e dei circhi sopprimere la parola: equestri.

- 1. 3.** Giammanco, Frassinetti, Mancuso, Ceccacci Rubino, Catanoso, Mannucci, Nicolucci, Repetti.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

ART. 3-bis.

(Disposizioni transitorie).

1. In via transitoria, i contratti di locazione aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati di diritto per un termine minimo di nove anni che decorre dalla data della scadenza fissata tra le parti, salvo i casi di sfratto per morosità o dichiarata inadempienza. Al termine della scadenza del termine di diritto di cui al precedente periodo, o del maggior termine fissato dalle parti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 3-ter.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

- 3. 01.** Il relatore.

(Approvato)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli e C. 4675 Cicchitto 166

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) 166

ALLEGATO 1 (Emendamenti) 170

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 168

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 168

ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della proposta di parere) 178

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*) 169

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 180

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 169

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 19 ottobre 2011.

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli e C. 4675 Cicchitto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.10.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge comunitaria 2011 (*allegato 1*). Comunica quindi che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Tortoli 5.03 Tortoli e Guido Dussin 5.07.

In relazione alle proposte emendative rimaste, comunica altresì che la Presidenza ritiene inammissibile, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del Regolamento, in quanto recante materia estranea all'oggetto proprio della legge comunitaria, l'articolo aggiuntivo Fogliato 5.01.

Avverte, altresì, che il relatore ha presentato una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2011.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Piffari 1.1, nonché sugli articoli aggiuntivi Tortoli 5.02, 5.04, 5.05, 5.06 e 5.011. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Miotto 5.010. Invita poi il presentatore al ritiro dell'articolo aggiuntivo Guido Dussin 5.08, altrimenti esprime parere contrario. Si rimette infine alle valutazioni della Commissione sull'emendamento Guido Dussin 1.2.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Piffari 1.1, Guido Dussin 1.2, Tortoli 5.02, 5.04, 5.05 e 5.06.

Guido DUSSIN (LNP) ritira l'articolo aggiuntivo 5.08 a sua firma.

Ermete REALACCI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Miotto 5.010.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Miotto 5.010; approva quindi l'articolo aggiuntivo Tortoli 5.011.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nel preannunciare il voto di astensione del

gruppo del Partito Democratico sulla proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2011, ritiene opportuno aggiungere, alle motivazioni già espresse dalla collega Mariani nella precedente seduta e che impediscono al suo gruppo di esprimere un voto favorevole sul provvedimento in esame, il giudizio necessariamente severo circa la inadeguatezza dell'azione del Governo italiano nel perseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto.

Al riguardo, segnala, infatti, con preoccupazione che in ambito europeo l'Italia è l'unico grande Paese che non è nelle condizioni di rispettare gli obiettivi di Kyoto.

Peraltro, fa notare come la lettura del Documento di economia e finanze non lasci dubbi sul fatto che, a differenza degli altri Governi europei, il Governo italiano non abbia alcuna intenzione di aumentare gli stanziamenti in questo settore, se è vero che, ad esempio, è a rischio il rifinanziamento del cosiddetto Fondo rotativo Kyoto e che il Fondo per la mobilità sostenibile risulta addirittura azzerato. Conclude, quindi, richiamando il Governo alla gravità delle conseguenze che deriverebbero al nostro Paese dal mancato raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, sia in termini di sanzioni finanziarie che in termini di credibilità sul piano internazionale.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime rammarico per l'atteggiamento della maggioranza e del Governo che, ogni volta, di fronte alla questione del recepimento delle norme europee mostrano indifferenza o fastidio, come se si trattasse di un'imposizione e non, come dovrebbe essere, dell'occasione per adeguare il nostro ordinamento e per costruire le condizioni per partecipare attivamente al conseguimento degli obiettivi assunti in sede europea. Conclude, quindi, annunciando il voto di astensione del gruppo di Italia dei Valori sulla proposta di relazione favorevole presentata dal relatore.

Armando DIONISI (UdCpTP), nel sottolineare l'importanza del provvedimento

in esame e la necessità che il Governo si adoperi con maggiore solerzia nell'attività di recepimento e di attuazione delle direttive europee, annuncia il voto di astensione del gruppo di Unione di Centro per il Terzo Polo sulla proposta di relazione favorevole presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole presentata dal relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Alessio Bonciani relatore presso la XIV Commissione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il relatore ha predisposto una proposta di parere favorevole sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2010.

Raffaella MARIANI (PD), nell'associarsi a quanto detto dai colleghi dell'opposizione sul disegno di legge comunitaria 2011, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di dare, con urgenza, piena attuazione alla direttiva europea sui pagamenti della pubblica amministrazione. Rileva, infatti, che, mentre la normativa europea impone tempi strettissimi alla pubblica amministrazione per effettuare i pagamenti dovuti, in Italia tali pagamenti avvengono con un ritardo sempre più inaccettabile, che attualmente arriva a sfiorare i 500 giorni. Conclude, quindi, stigmatizzando l'inerzia del Governo su questo punto che sta producendo, soprattutto nel settore delle costruzioni, danni

irreparabili, in primo luogo alle piccole e piccolissime imprese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, ed abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2011.

Franco STRADELLA (Pdl), *relatore*, presenta, anche alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Raffaella MARIANI (PD) chiede di spostare la votazione sulla proposta di parere alla settimana prossima, in modo da consentire un supplemento di istruttoria su un provvedimento che incide in modo significativo sulle competenze della VIII Commissione.

Ermete REALACCI (PD), a sostegno di quanto dichiarato dalla collega Mariani, fa notare come la Presidenza della Camera abbia assegnato il provvedimento in esame alla VIII Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e pertanto il parere che la Commissione dovrà rendere è un parere cosiddetto «rinforzato», per il quale è più che giustificabile la richiesta di un accurato e approfondito esame.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, dichiara la propria disponibilità a spostare la votazione sul provvedimento in esame alla settimana prossima, ritenendo che tale differimento non alteri in modo significativo la tabella di marcia, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, della VII Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatato l'assenso dei gruppi a spostare la votazione sulla proposta di parere sul provvedimento in esame, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2011.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole

con condizione e con osservazione (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI (PD) annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) annuncia il voto favorevole del gruppo di Italia dei Valori sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Armando DIONISI (UdCpTP) annuncia il voto favorevole del gruppo di Unione di Centro per il Terzo Polo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizione e con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.**

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, allegato A, eliminare la seguente direttiva:

2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

1. 1. Piffari, Cimadoro, Porcino.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche alle norme di regolazione della Sogin S.p.A., ai fini della gestione più responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi).

1. Nell'ambito della predisposizione del «quadro nazionale» per la gestione del

combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi previsto dall'articolo 5 della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché ai fini di mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze in materia di sicurezza nucleare in capo alla Sogin S.p.A nell'ambito delle proprie responsabilità di soggetto che deve provvedere alla gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e per poter programmare e seguire la realizzazione di investimenti in un più ampio arco temporale relativamente alle proprie attività di *decommissioning* degli impianti nucleari italiani e della gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti dalle attività nucleari industriali, mediche e di ricerca, in deroga al secondo comma dell'articolo 2383, del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, l'organo di amministrazione della Sogin S.p.A., dura in carica cinque anni. Tale disposizione si applica anche per l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Ai fini del contenimento delle spese, nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, la Sogin S.p.A, non può inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità, così come previsto dall'articolo

1, comma 466 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

1. 2. Guido Dussin.

(Approvato)

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8 inserire il seguente: « 8-bis. L'iscrizione all'Albo non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti, da loro stesse prodotti, a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare. Sono sempre considerati professionali i trasporti di rifiuti, anche se effettuati dal produttore dei rifiuti medesimi, di quantitativi superiori a 30 kg/1 al giorno e, comunque, di quantitativi superiori a 100 kg/anno di rifiuti pericolosi ed a 100 kg/anno di rifiuti non pericolosi.

5. 01. Fogliato, Callegari.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di

cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;

b) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;

c) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse all'attuazione della direttiva;

d) revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli;

e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.

5. 02. Tortoli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « di cui al comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose, »;

b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: « L'operazione di trattamento » sono aggiunte le seguenti: « e di riciclaggio »;

c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile ed accumulatori »;

d) all'articolo 12, comma 1, le parole: « a trattamento o riciclaggio » sono sostituite dalle seguenti: « a trattamento e a riciclaggio »;

e) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: « Le pile e gli accumulatori » sono aggiunte le seguenti: « e i pacchi batterie »;

2) al comma 3, dopo le parole: « sono contrassegnati » sono aggiunte le seguenti: « in modo visibile, leggibile ed indelebile »;

f) all'allegato II, Parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono soppressi.

5. 03. Tortoli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).

Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: « gli articoli 7, 8, 11, commi 1 » le parole: « e 3 » sono sostituite con: « e 6 »;

b) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: « agli articoli 7, 8, 11, commi 1 » le parole: « e 3 » sono sostituite con: « e 6 »;

c) all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: « gli obblighi di cui agli articoli 11, » le parole: « comma 3 » sono sostituite con « comma 6 ».

d) all'articolo 7, comma 5, lettera a), dopo le parole: « riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11, » le parole: « comma 3 » sono sostituite con: « comma 6 ».

e) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: « da parte dell'autorità competente » aggiungere le seguenti: « A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni ».

f) all'articolo 6, comma 10, dopo le parole: « fornendo al medesimo le informazioni pertinenti » sono aggiunte le parole: « comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, ».

g) l'articolo 8, comma 1, è sostituito dal seguente:

« L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:

1) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;

2) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni nonché i termini per la presentazione delle stesse;

3) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

4) la natura delle eventuali decisioni;

5) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione.

L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti la domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.

Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. ».

h) all'articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente: « I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a 30 giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativi. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui al comma 1. »;

i) all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 11 », le parole: « comma 2 » sono sostituite con le parole « comma 3 »;

j) all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 12, » le parole: « commi 4 e 5 » sono sostituite con le parole: « commi 3 e 4 »;

k) all'articolo 11, comma 7, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole: « Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore. »;

l) all'articolo 12, comma 3, alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo: « In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva tutta la normativa nazionale e comunitaria in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti. »;

m) all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati, » sono aggiunte le parole: « anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti, »;

n) all'articolo 16 comma 3, le parole: « l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14, » sono sostituite con le seguenti: « l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15. »;

o) all'articolo 17, comma 1, la parola: « successivamente » è sostituita dalle seguenti: « a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione ».

5. 04. Tortoli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo di riordino, coordina-

mento, integrazione e semplificazione delle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzato a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2007/4680, nonché a evitare rischi di procedure di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE. Il decreto legislativo tiene conto anche dei seguenti criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e semplificazione degli strumenti di pianificazione, piano di gestione del rischio idrogeologico, piano di gestione dei bacini idrografici e piano di tutela, anche al fine di superare la sovrapposizione tra i diversi piani e snellire il procedimento di adozione e di approvazione degli stessi, con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e con la certezza dei tempi di conclusione dell'*iter* procedimentale nonché del riesame e dell'aggiornamento degli stessi piani;

b) modifiche, integrazioni e abrogazione di ogni altra definizione, disposizione e concetto necessari al raggiungimento della conformità con la normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;

c) riordino e razionalizzazione delle normative in materia di acque e di gestione del rischio idrogeologico;

d) riordino e aggiornamento delle disposizioni in materia di concessione d'uso della risorsa idrica.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli

altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 05. Tortoli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002).

1. Al fine di assicurare una completa armonizzazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, il Governo è delegato ad adottare, nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sor-

genti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 e agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla citata legge n. 447 del 1995;

c) aggiornamento della disciplina delle sorgenti di rumore relative alle infrastrutture dei trasporti e agli impianti industriali;

d) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive;

e) regolamentazione della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;

f) aggiornamento della definizione di tecnico competente in acustica ai sensi

degli articoli 2 e 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;

g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;

h) regolamentazione della sostenibilità economica degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di tali pareri.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. 06. Tortoli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni di adeguamento alla « Procedura 1999/4812. Causa C-270/2003 » in materia di esonero delle autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti pericolosi ed i rifiuti di imballaggio. Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 152/2006 in materia di trasporto di rifiuti agricoli).

1. Ai fini della piena conformità delle disposizioni nazionali rispetto all'interpretazione data dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee del 9 giugno 2005, causa C-270/2003, all'espressione di « trasporto a titolo professionale » nell'ambito dei soggetti che non devono essere sottoposti all'obbligo di autorizzazione in caso di trattamento dei rifiuti, nonché al fine di assicurare gradualità nell'avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per le imprese agricole e per agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti ai circuiti organizzati di raccolta, il termine di cui all'articolo 39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2013. Fino a tale termine, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, non sono tenuti all'iscrizione all'Albo di cui al medesimo articolo 212.

5. 07. Guido Dussin.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Norme specifiche per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva

2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in aggiunta ai sistemi tecnici per l'edilizia menzionati nella direttiva, il certificato di prestazione energetica riguardi anche ascensori e scale mobili;

b) per gli impianti esistenti il consumo energetico in *standby* e in esercizio e il consumo energetico annuale siano misurati secondo i metodi indicati dallo stato dell'arte attuale. A titolo di esempio, la metodologia prevista da E4, il regolamento VDI 4707-1 o il progetto di norma prEN ISO 25745-1;

c) inclusione nel certificato di prestazione energetica dell'edificio, delle raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico di ascensori e scale mobili;

d) in caso gli ascensori o le scale mobili siano sottoposti a modernizzazione, l'indicazione dell'aggiornamento delle attrezzature modificate, alle relative disposizioni in materia di efficienza energetica;

e) per i nuovi edifici, l'obbligo di procedere al confronto dell'efficienza energetica tra le differenti tecnologie disponibili e che la scelta ricada su impianti efficienti in relazione sia all'uso dell'ascensore o della scala mobile e sia al potenziale risparmio;

f) l'indicazione del controllo delle perdite di energia dovute alla ventilazione dei vani ascensore e l'inclusione nel certificato di rendimento energetico di adeguate raccomandazioni.

5. 08. Guido Dussin.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Applicazione della direttiva 2010/75/UE alle emissioni di sostanze inquinanti emesse dai cementifici).

1. I limiti imposti dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, attuativo della direttiva 2000/76/CE relativa all'emissione in atmosfera delle sostanze inquinanti emesse dagli inceneritori-termovalorizzatori, si applicano anche alle emissioni di sostanze inquinanti emesse in atmosfera dai cementifici.

5. 010. Miotto.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

2. All'articolo 29-*quater*, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole « ad ogni effetto » aggiungere le parole « ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e, in ogni caso, ».

5. 011. Tortoli.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale (Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, ed abb.).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2800 recante « Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale » e abbinata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lett. *b*), si modifichi la definizione di « evento » nel senso di ricomprensivi anche eventi sportivi che non siano costituiti esclusivamente da una gara singola disputata da due soggetti in competizione fra loro;

2) agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, laddove si prevede, rispettivamente, l'assegnazione diretta al soggetto proponente della proprietà o del diritto di superficie sull'area su cui dovrà realizzare il nuovo impianto sportivo, ovvero l'affidamento diretto al soggetto proponente della realizzazione delle opere necessarie alla ristrutturazione o alla trasformazione dell'impianto sportivo già esistente, in ragione dell'interesse pubblico delle strutture e della riqualificazione del territorio, sia individuato un più avanzato punto di equilibrio normativo, capace di contemperare in modo più adeguato l'interesse del soggetto proponente alla utilizzazione e ge-

stione dell'impianto sportivo con i principi di tutela della concorrenza in materia di affidamento dei lavori necessari alla realizzazione delle opere del complesso multifunzionale;

3) all'articolo 5, si riveda la disposizione di cui al comma 3, in base alla quale il soggetto che ha acquisito il diritto di superficie sugli impianti sportivi esistenti per un periodo non inferiore a 50 anni, deve garantire, per un periodo non inferiore a dieci anni, l'uso sportivo degli impianti medesimi, nel senso di prevedere il vincolo di destinazione ad attività sportiva per la medesima durata del diritto di superficie acquisito;

4) sia chiarita nel testo del provvedimento la destinazione degli impianti già esistenti, alla cui gestione le società sportive abbiano rinunciato, al fine di avvalersi, secondo le disposizioni contenute nel provvedimento medesimo, della possibilità di procedere alla realizzazione e alla gestione di nuovi impianti sportivi;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le strutture edilizie alle quali è abbinato l'impianto sportivo (unitamente ad altri impianti tra loro collegati) possano essere anche non contigue, a tal fine inserendo dopo le parole « abbinati a una o più strutture » le parole « anche non contigue »;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire i parametri oggettivi alla luce dei quali si dovrà valutare la congruità e la proporzionalità degli ulteriori insediamenti edilizi ritenuti necessari e inscindibili dall'impianto sportivo da costruire, ristrutturare o trasformare secondo le disposizioni contenute nel provvedimento;

c) all'articolo 3, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la conferenza di servizi decide in via definitiva, anche tenendo conto dei pareri espressi dalle autorità competenti alla tutela dei vincoli archeologici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare, all'articolo 4, comma 1, lettera e), il riferimento specifico al limite di costo del piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel Comune dove sorge il nuovo impianto sportivo;

e) valuti la Commissione di merito la necessità di prevedere in capo al soggetto proponente che intende procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, l'obbligo di prevedere, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità, anche la garanzia di realizzazione delle opere di viabilità di accesso agli impianti medesimi.

ALLEGATO 3

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 ed abbinate, recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche »;

sottolineata l'importanza di un provvedimento che va nella direzione ripetutamente indicata dalla VIII Commissione di migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese ponendo al centro delle politiche di settore gli obiettivi dello sviluppo dell'intermodalità e della sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti;

ritenuto, altresì, che una rapida approvazione del provvedimento sia importante per porre le basi di un rinnovato sviluppo della logistica italiana e per dare un contributo alla complessiva ripresa economica del Paese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 1, si preveda espressamente che il Piano generale per

l'intermodalità è soggetto alla procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; conseguentemente, si inserisca, dopo il comma 1, un ulteriore comma al fine di prevedere espressamente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la proposta di Piano generale per l'intermodalità elaborata dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai fini dell'avvio della indicata procedura di valutazione ambientale strategica; infine al comma 2 del medesimo articolo, si inseriscano, prima delle parole. « con proprio decreto » le seguenti parole: « acquisita la valutazione ambientale strategica ».

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire all'articolo 5, dopo le parole « al fine di favorire » le seguenti parole: « , anche attraverso la definizione di procedure semplificate, ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182
RISOLUZIONI:	
Sui lavori della Commissione	182
7-00690 Boffa: Necessità di destinare risorse al trasporto pubblico su rotaia e su gomma, anche alla luce della decisione del gruppo FIAT di dismettere lo stabilimento IRISBUS di Flumeri.	
7-00712 Toto: Necessità di destinare risorse al trasporto pubblico su rotaia e su gomma, anche alla luce della decisione del gruppo FIAT di dismettere lo stabilimento IRISBUS di Flumeri (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	182
7-00697 Meta: Mancata ricezione dei canali Rai nel territorio di confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia conseguente al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale (<i>Discussione e rinvio</i>)	184
7-00688 Desiderati: Modalità di attribuzione agli scali aeroportuali dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco (<i>Discussione e rinvio</i>)	187
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	189
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	189
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 4662 Valducci (<i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello e C. 4657 Garagnani</i>)	190
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto. C. 1057 Lovelli e C. 4337 Garofalo	193
AVVERTENZA	193

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.50.

Sui lavori della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rende noto che il direttore generale della società ENAV SpA, Massimo Garbini, è stato nominato presidente dell'«*ATM Network Management Board*», organismo che si occupa di implementare il funzionamento della rete per la gestione del traffico aereo europeo, attraverso l'approvazione dei piani strategici di performance operazionali della rete ATM. Osserva che la citata nomina testimonia la capacità e l'affidabilità dell'ENAV, così come il ruolo che questa società ha, all'interno del « sistema Italia » e del « sistema Europa », nella gestione del delicato settore del Controllo del Traffico Aereo.

7-00690 Boffa: Necessità di destinare risorse al trasporto pubblico su rotaia e su gomma, anche alla luce della decisione del gruppo FIAT di dismettere lo stabilimento IRISBUS di Flumeri.

7-00712 Toto: Necessità di destinare risorse al trasporto pubblico su rotaia e su gomma, anche alla luce della decisione del gruppo FIAT di dismettere lo stabilimento IRISBUS di Flumeri.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione n. 7-00712 dell'onorevole Toto relativa alla necessità di destinare risorse al trasporto pubblico su rotaia e su gomma, anche alla luce della decisione del gruppo FIAT di dismettere lo stabilimento IRISBUS di Flumeri. Poiché la risoluzione verte sul medesimo argomento della risoluzione n. 7-00690 Boffa, iscritta nel calendario dei lavori odierni della Commissione, propone che le due risoluzioni siano discusse congiuntamente.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che la risoluzione n. 7-00690 Boffa è stata già illustrata dal presentatore il 6 ottobre scorso e che la discussione è proseguita il successivo 11 ottobre.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA fa presente che la crisi dell'Irisbus coinvolge uno stabilimento storico del Mezzogiorno, la cui chiusura può comportare pesanti riflessi occupazionali e sociali. Rileva come il Ministero per lo sviluppo economico, abbia pertanto seguito fin dal mese di luglio scorso la difficile situazione che si è creata sul territorio in seguito alla decisione del Gruppo Fiat Industrial di cedere il ramo di azienda IRISBUS di Flumeri alla società DR Motor Company, che fa capo all'imprenditore molisano Massimo Di Risio. Nel ricordare che l'Azienda è attiva nella produzione di autobus – Granturismo e per Trasporto Urbano, osserva come le ragioni dell'annunciata chiusura siano state attribuite agli effetti della grave crisi che ha colpito il mercato degli autobus urbani in Italia, le cui immatricolazioni hanno registrato un forte calo e come, per far fronte a tale situazione, si sia fatto ricorso agli ammortizzatori sociali. Rammenta infatti, che è stata autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali la corresponsione del trattamento d'integrazione salariale per un massimo di 818 unità lavorative, per il periodo dal 30 agosto 2010 al 29 agosto 2011. Ricorda altresì che il Ministro

dello sviluppo economico Romani, nell'agosto scorso, ha proposto una mediazione in grado di risolvere positivamente l'insieme dei problemi occupazionali e di dare prospettive industriali al sito Valle Ufita. Rileva che la proposta di mediazione ha, infatti, consentito di sospendere la procedura di cessione del ramo di azienda, dando la possibilità di iniziare l'esame delle eventuali soluzioni, nell'ottica di garantire la vocazione industriale del sito e gli attuali livelli occupazionali. Osserva, in particolare, che tale proposta puntava al mantenimento di un'attività industriale e alla salvaguardia, con il concorso diretto della FIAT, di tutta l'occupazione attualmente in forza allo stabilimento — 690 persone. Evidenzia che la proposta del Ministro, condivisa dalla FIAT e dalle istituzioni locali, non ha, in seguito alle consultazioni con i lavoratori, trovato il consenso delle organizzazioni sindacali e che, successivamente, alla luce delle prese di posizione della DR Motor Company e della susseguente comunicazione di FIAT di volere cessare l'attività, il Ministero, in stretto raccordo con la Presidenza del Consiglio, ha accelerato i colloqui con le parti. Al riguardo ricorda che il Ministro dello sviluppo economico, lo scorso 21 settembre ha convocato Fiat Industrial, Anfia e i Segretari Generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl per esaminare le problematiche della società Irebus di Valle Ufita. Precisa che tale riunione si è conclusa con la proposta rivolta all'Irisbus di continuare l'attività produttiva fino al 31/12/2011, per consentire nel frattempo la ricerca di eventuali imprenditori interessati all'acquisizione del sito, oltre alla DR Motor Company, che si era resa nuovamente disponibile a rilevare l'Azienda con una parte del personale. Fa presente che la suddetta proposta comprendeva, inoltre, la ricollocazione di un'ulteriore parte dei lavoratori interessati presso altre aziende del Gruppo Fiat Iveco e il possibile utilizzo di ammortizzatori sociali, per la rimanente quota dei dipendenti. Rileva che il 26 settembre scorso tale progetto è stato respinto in assemblea dalla RSU, con voto unanime dei lavoratori che, nonostante

quanto già precisato, hanno ribadito la necessità che la vertenza sia trattata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri « al fine di rivendicare la definizione e il finanziamento del piano nazionale trasporti, unica soluzione per mantenere in Valle Ufita il sito produttivo del settore bus ». In relazione alle richieste dei lavoratori segnala che, come emerso nel corso dei numerosi incontri tenuti presso il Ministero dello sviluppo economico, la definizione di un piano nazionale dei trasporti, seppure assolutamente necessario in relazione all'oggettiva obsolescenza del parco autobus nazionale, difficilmente potrà contribuire alla risoluzione della difficile vertenza IRISBUS per due ordini di ragioni: in primo luogo per i tempi, che, vista la oggettiva carenza di risorse già destinate al fondo trasporto pubblico locale istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la realizzazione di un piano organico di rinnovo del parco, non sono coerenti con le esigenze espresse dall'azienda; in secondo luogo per le regole volte alla realizzazione di bandi europei che non consentono riserve per l'industria nazionale, la quale si trova a operare in un regime di forte e crescente concorrenza internazionale, come dimostrato dall'esito di recenti gare di appalto che hanno visto prevalere operatori che producono in aree con minori costi di produzione. Rileva che in seguito a tale presa di posizione, l'Irisbus ha aperto il 30 settembre la procedura di mobilità per tutti i lavoratori del sito e che le organizzazioni sindacali provinciali e la RSU hanno, di conseguenza, chiesto all'Azienda l'incontro procedurale, previsto dall'articolo 4 della legge n. 223 del 1991. Osserva che, più in generale, l'intera vicenda FIAT continua a essere seguita con grande attenzione, anche attraverso costanti verifiche con il management e le organizzazioni sindacali. Con riferimento, invece, alla richiesta rivolta al Governo di assumere iniziative per stanziare una congrua quota di risorse nazionali e regionali al rinnovo del parco vetture delle aziende operanti nel settore del trasporto pubblico su rotaia e su gomma, osserva preliminar-

mente che il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2010, ha già individuato una priorità nelle grandi opere ferroviarie e viarie per rafforzare i collegamenti tra il Nord e il Sud del Paese, destinando ad esse 1,6 miliardi di euro delle risorse FAS – attualmente denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione – e che permettono di attivare infrastrutture per 20 miliardi di euro circa. Cionondimeno, segnala come, ove sia di prioritario interesse la realizzazione del programma prospettato nell'atto in esame, le risorse del FAS possano essere destinate anche al proposto finanziamento, fatta salva in ogni caso, la normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di stato. Evidenzia altresì che, in sede di attuazione del Piano per il Sud, sono in corso apposite interlocuzioni tra le Amministrazioni centrali e regionali di volta in volta interessate, per l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse FAS a titolarità regionale ancora disponibili. Ricorda, peraltro, che le risorse nazionali FAS, allo stato attuale, sono coinvolte nei processi di attuazione delle manovre finanziarie di luglio e agosto 2011 sul contenimento della spesa pubblica.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che il Ministero per lo sviluppo economico è intervenuto per il profilo relativo alla crisi aziendale della società, e che dovranno essere rese alla Commissione anche le valutazioni del Ministero per le infrastrutture ed i trasporti per il profilo relativo alla situazione del trasporto pubblico locale.

Costantino BOFFA (PD), nell'esprimere apprezzamento in merito alla decisione di procedere alla discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, si riserva di intervenire dopo la presentazione della risoluzione sul medesimo argomento da parte del gruppo del Popolo della Libertà, preannunciata dal Presidente Valducci nel corso della seduta del 6 ottobre scorso.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nell'assicurare la presentazione della risoluzione

preannunciata dal presidente, ritiene che riguardo al profilo della crisi aziendale sono stati esperiti anche da parte del Governo tentativi di salvataggio dell'azienda, mentre per quanto riguarda la crisi del settore del trasporto pubblico locale, ricorda che in Assemblea è in corso una discussione di mozioni aventi ad oggetto il finanziamento, la programmazione e la liberalizzazione del trasporto pubblico locale e che la Commissione ha esaminato in diverse occasioni tale problematica, con l'obiettivo di rafforzarlo e di assicurare maggiori finanziamenti per il suo svolgimento. Al riguardo ritiene opportuno osservare che la liberalizzazione di questo settore potrebbe avere esiti molto favorevoli e portare notevoli benefici sia dal punto di vista finanziario sia da quello della gestione delle aziende.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

7-00697 Meta: Mancata ricezione dei canali Rai nel territorio di confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia conseguente al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) fa presente di avere presentato la risoluzione in discussione per impegnare il Governo a risolvere la questione della mancata ricezione dei canali della concessionaria pubblica nelle zone di confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Nel ricordare che dal momento della transizione alla tecnologia digitale il segnale della Rai è del tutto assente in quelle zone e che da allora sono sempre più estesi i territori – anche ad elevata valenza turistica, come quelli del litorale veneziano – nei quali si riscontrano problemi di ricezione, sottolinea con disappunto che le proteste mosse dai cit-

tadini non hanno prodotto l'esito sperato, dal momento che la concessionaria ha semplicemente suggerito agli utenti di operare un intervento sulle antenne volto a permettere la ricezione dei canali Rai. Nell'evidenziare che dal punto di vista tecnico la soluzione del problema potrebbe consistere nell'aumentare la potenza del trasmettitore di Piancavallo, ricorda che il precedente Governo aveva stanziato 60 milioni di euro per il passaggio al digitale e che l'attuale Governo ha stanziato ulteriori 30 milioni di euro, tramite il decreto-legge cosiddetto « mille proroghe », in relazione al quale l'Esecutivo ha accolto un ordine del giorno che lo impegnava a destinare una parte dei fondi messi a disposizione per risolvere i problemi di ricezione nella zona di confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Nel sottolineare che il contratto di servizio pubblico stipulato con la Rai obbliga quest'ultima a rispettare determinati standard qualitativi nell'emissione, auspica che il Governo metta in atto tutti gli opportuni interventi affinché sia risolto il problema evidenziato nella risoluzione in discussione, anche al fine di dissuadere i cittadini dal mettere in atto la preannunciata protesta volta all'evasione del canone di abbonamento.

Carlo MONAI (IdV), cofirmatario dell'atto di indirizzo, nel condividerne le finalità, auspica che il Governo si adoperi presso la Rai affinché questa possa adottare le iniziative volte a garantire agli utenti la ricezione dei propri canali, anche al fine di non favorire le posizioni dominanti attualmente esistenti nel settore radiotelevisivo.

Antonio MEREU (UdCpTP), dichiara, anche a nome del collega Compagnon, di aggiungere la propria firma alla risoluzione in discussione.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA fa presente che, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, della legge 29 novembre 2007, n. 222, le trasmissioni televisive su frequenze terrestri dovranno, entro l'anno

2012, essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale su tutto il territorio Nazionale. Osserva che il passaggio dall'analogico al digitale costituisce un cambiamento strategico che rivoluziona l'intero sistema radiotelevisivo italiano e conseguentemente necessita di progressiva messa a punto delle reti di diffusione. In relazione alla risoluzione in oggetto, in via preliminare rappresenta che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sul tema, esercita le proprie competenze nella fase di pianificazione delle risorse di frequenze per il passaggio al sistema digitale televisivo e che in particolare, approva il Piano di assegnazione delle frequenze per il digitale terrestre (Piano Nazionale Assegnazione Frequenze Digital Video Broadcasting). Rileva che, in tale ambito, nella predisposizione dei piani di assegnazione è stato adottato il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico disponibile, prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione e, suddividendo le risorse secondo i criteri indicati dalla legge tra i soggetti operanti in ambito nazionale locale.

Ricorda che il Piano nazionale vigente è stato approvato con la delibera n. 300/10/CONS mentre, relativamente alle pianificazioni locali (concernenti le aree tecniche e/o le regioni) sono stati adottati numerosi provvedimenti. Segnala, da ultimo, la delibera n. 423/11/CONS, concernente la pianificazione di dettaglio delle regioni Liguria, Toscana, Umbria, Marche e la provincia di Viterbo.

Per ciò che riguarda la concessionaria di servizio pubblico (RAI), ricorda che è stata attuata, nella fase istruttoria di cui ai predetti provvedimenti, un'analisi approfondita in merito alle possibili soluzioni tese a massimizzare l'efficienza dell'uso dello spettro, salvaguardando nel contempo il rispetto dei vincoli normativi e gli obblighi di copertura, fissati dal contratto di servizio, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ha l'obbligo di soddisfare.

Segnala che sulla base di detti principi è stato sottoscritto, in data 17 maggio

2010, un accordo procedimentale, recepito nel piano di cui alla Delibera n. 300/10/CONS. tra il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento comunicazioni, la RAI e l'AGCOM, che identifica le risorse frequenziali da assegnare alla stessa RAI, tali da salvaguardare il *multiplex* di servizio pubblico e la possibilità di regionalizzazione dei palinsesti, con riferimento in particolare alle testate giornalistiche regionali. Ricorda che tale accordo è stato successivamente integrato, il 21 luglio, in previsione della delibera n. 423/11/CONS.

Quanto all'accordo procedimentale citato, fa presente che esso prevede che per il *multiplex* di servizio pubblico della concessionaria venga pianificata una rete costituita da due frequenze VHF (canali 5 e 9) utilizzabili su tutto il territorio nazionale e una frequenza UHF (distinta per ciascuna regione) utilizzabile in area locale come risorsa esclusiva regionale per il completamento della copertura richiesta e per la regionalizzazione dei palinsesti.

Ribadisce che la predetta pianificazione è stata definita con la Rai attraverso gli accordi procedimentali e, pertanto, ritiene che le risorse messe a disposizione attraverso i provvedimenti di pianificazione prima indicati siano adeguate per garantire il soddisfacimento, da parte della concessionaria pubblica, degli obblighi previsti dalla legge e dal Contratto di servizio.

Per ciò che attiene alla cattiva qualità della ricezione del segnale, lamentata nella presente risoluzione, nell'evidenziare che la regione Veneto è servita dal segnale del Mux 1, che oggi veicola RAI 1, RAI 2 e RAI 3, rileva che la RAI ha segnalato che gli utenti residenti nel Veneto orientale e, in particolare, nella provincia di Venezia, possono ricevere il Mux 1, con i contenuti regionali veneti, dall'impianto di Monte Venda sul canale 5 VHF (canalizzazione europea) in polarizzazione orizzontale e che nel Veneto settentrionale, invece, il segnale del Mux 1 può essere ricevuto dall'impianto di Col Visentin sul canale 9 VHF (canalizzazione europea) in polarizzazione orizzontale.

Fa presente che per ricevere correttamente il segnale è necessario disporre di antenna VHF banda III, opportunamente orientata, valutare il corretto funzionamento di filtri di canale, ove presenti, e sintonizzare il decoder sulla frequenza che interessa. Fa presente che la RAI segnala, altresì, di non avere impianti attivi dalla postazione di Piancavallo, a differenza di alcuni privati e che è probabile che, nella risoluzione in discussione, si faccia riferimento all'impianto di Pordenone Castaldia che diffonde il multiplex 1 con RAI 3 TGR Friuli Venezia Giulia (così come era in analogico) per gli utenti friulani. Osserva che in questo caso, il corretto puntamento dell'antenna verso l'impianto di Col Visentin (o Monte Venda secondo la località del Veneto interessata) consente di ricevere perfettamente RAI 3 – TGR Veneto. Fa presente che sul sito di Raiway sono riportate tutte le informazioni utili per verificare il corretto posizionamento delle antenne.

Quanto, infine, alla questione del canone di abbonamento, precisa che esso, come da disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dalla circostanza che l'utente riceva, o meno, le trasmissioni del servizio pubblico, come ribadito dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 284 del 26 giugno 2002. Infine, a dimostrazione dell'impegno del Ministero dello sviluppo economico nella difficile fase di transizione al digitale terrestre, segnala che è stato attivato un *call center* del Ministero (numero verde 800.022.000 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 20.00) che fornisce ogni informazione in merito al passaggio al digitale, incluse le procedure di sintonizzazione dei decoder. Tutte le informazioni, con l'elenco dei modelli di apparecchi testati (117 decoder interattivi, 34 decoder non interattivi e 800 televisori integrati) sono altresì disponibili sul sito www.decoder.comunicazioni.it.

Quanto al merito della risoluzione propone che essa venga modificata, nel dispositivo, come segue: riguardo al primo

impegno, che le parole « e così consentire ai cittadini del Veneto orientale e del basso Friuli di poter finalmente avere accesso alla visione dei programmi Rai » siano sostituite dalle seguenti « per consentire ai cittadini del Veneto orientale e del basso Friuli non raggiunti da detto segnale di poterlo ricevere senza disturbi »; riguardo al secondo degli impegni richiesti, dopo la parola « siano » sia aggiunta la parola « parzialmente »; che il terzo degli impegni sia sostituito come segue « a valutare se le difficoltà di ricezione del segnale possano configurare violazioni al vigente contratto di servizio »; che l'ultimo degli impegni sia riformulato nel modo seguente: « ad assumere iniziative in favore dei cittadini in regola con il pagamento del canone di abbonamento alla Rai, nella fase di passaggio al digitale terrestre ».

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) chiede chiarimenti al Governo riguardo all'ultima delle riformulazioni richieste, sottolineando la necessità che sia previsto un indennizzo per i cittadini che hanno effettuato interventi sulle proprie antenne con un notevole esborso di denaro, anche tenuto conto del fatto che si tratta per lo più di anziani a basso reddito, appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA si riserva di approfondire quanto richiesto dal deputato Viola.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00688 Desiderati: Modalità di attribuzione agli scali aeroportuali dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Marco DESIDERATI (LNP) osserva che, a seguito dell'introduzione della tassa ad-

dizionale sui diritti di imbarco, i comuni che ospitano sedimi aeroportuali sono destinatari di una quota di risorse versate loro anche come compensazione di servizi resi negli aeroporti medesimi. Ricorda che, con l'introduzione dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 130 del 2011, le risorse per il 2011 sono state attribuite a quei comuni che abbiano subito ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività militari in Libia che hanno inciso sull'operatività degli scali aeroportuali civili, e quindi, di fatto, alla sola città di Trapani. Pur giudicando necessario che il comune di Trapani venga risarcito dei danni subiti per le operazioni militari in Libia, ritiene tuttavia che ciò non debba avvenire a scapito dei restanti comuni che ospitano sedimi aeroportuali, cui vanno attribuite, come per gli anni precedenti, le risorse rivenienti dalla tassa addizionale sui diritti di imbarco.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA ricorda preliminarmente che la risoluzione in discussione lamenta la mancata erogazione in favore dei comuni, che mettono a disposizione una parte del loro territorio come sedime aeroportuale contribuendo a garantire tutti i servizi per il buon funzionamento degli scali aeroportuali, di quota parte della tassa di imbarco, pari a un euro, introdotta dall'articolo 2, comma 11, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4-*bis*, del decreto-legge 12 luglio 2001, n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011.

Ciò posto, sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente che a predetta disposizione, nel destinare la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011 della addizionale di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*) della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e comunque nel limite di euro 10 milioni, all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle

province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari *ex* Risoluzione ONU 1973, favorirebbe esclusivamente il comune di Trapani, unico comune che risponde alle predette caratteristiche.

Al riguardo, rammenta che la legge 24 dicembre 2003, articolo 2, comma 11, lettera *a*), ha istituito l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, prevedendo, tra l'altro, che la stessa sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e successivamente ripartita sulla base del rispettivo traffico aeroportuale nella misura del 40 per cento a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti, e nella misura del 60 per cento diretta alla prevenzione e al contrasto della criminalità, nonché al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. L'articolo 2, commi 615-617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) ha previsto, tuttavia, che a decorrere dall'anno 2008 non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco 1 allegato alla stessa Legge Finanziaria, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1, « redditi da lavoro dipendente ». Inoltre, la citata disciplina prevede l'istituzione nei medesimi stati di previsione di appositi fondi da ripartire con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative. A decorrere dall'anno 2008 la dotazione di tali fondi è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato, disponendo che gli stessi fondi sono, per gli anni successivi, annualmente rideeterminati in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31

dicembre dei due esercizi precedenti. L'utilizzazione dei fondi di cui trattasi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate.

Il menzionato articolo 2, comma 11, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 rientra tra le norme di cui al predetto elenco 1, per la parte relativa al Ministero dell'interno.

In particolare, nello stato di previsione del suddetto Dicastero è iscritto, nell'ambito del programma « Fondi da assegnare » della missione « Fondi da ripartire », il capitolo n. 3005 « Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla Legge Finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato », il quale presenta uno stanziamento corrente di euro 14.863.559.

In proposito, evidenzia che il citato articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 107 del 2011 destina quota parte della dotazione del predetto fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, per l'anno 2011, ai comuni che presentano i requisiti indicati, riservando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione degli interventi da attuare.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario, in attesa delle valutazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.20.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4517 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio SIMEONI (PdL), *relatore*, svolgendo una breve illustrazione del provvedimento in oggetto, osserva che il disegno di legge regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007. Con la firma di tale intesa sono stati, quindi, ampliati l'ambito ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto conforme al dettato costituzionale di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ossia le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione, segnala l'articolo 13, che reca disposizioni in ordine alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa. L'articolo dispone che – nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze – si tenga conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dagli enti facenti parte dell'Arcidiocesi, operanti in ambito locale; si tratta delle richieste relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti, in conformità alla disciplina del settore, nel rispetto dei principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, cui si informa l'ordinamento radiotelevisivo.

In conclusione, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, nell'illustrare brevemente il contenuto del provvedimento in oggetto, osserva che esso regola i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa apostolica in Italia sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007, con la quale si amplia il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato costituzionale.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione, segnala l'articolo 23, secondo cui, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze, si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti, gestite dalle comunità associate alla Chiesa apostolica in Italia, operanti in ambito locale; queste possono quindi richiedere disponibilità di bacini di utenza, idonei a favorire l'economicità della gestione e una adeguata pluralità di emittenti, in conformità alla disciplina del settore.

In conclusione, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.30.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 4662 Valducci.

(Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello e C. 4657 Garagnani).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, rileva che con l'approvazione della legge n. 120 del 2010 sono state introdotte importanti modifiche alle norme del codice della strada, con la specifica finalità di migliorare e incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale. Ricorda che l'iter del provvedimento è stato caratterizzato da un forte e condiviso impegno di tutte le parti politiche, che ha consentito di pervenire, in tempi relativamente

rapidi, alla definizione di un testo che ha già fornito rilevanti risultati in termini di sicurezza stradale. Osserva infatti che, se prima dell'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010 il tasso di incidentalità mortale segnava un aumento del 14 per cento rispetto all'anno precedente, a seguito dell'entrata in vigore di talune disposizioni della stessa, specialmente quelle riferibili alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche, è stato possibile, negli ultimi cinque mesi del 2010, non solo arrestare la tendenza negativa ma anche chiudere l'anno con una riduzione del 5 per cento nel numero di incidenti con esito mortale.

Fa presente che ulteriori effetti si attendono dalla progressiva entrata in vigore della cospicua mole di provvedimenti recanti disposizioni applicative di alcune norme della stessa legge. Giudica chiaro, quindi, il segnale di incoraggiamento per il legislatore a procedere nel senso intrapreso, anche al fine di consolidare i risultati già conseguiti e di scongiurare un indesiderabile affievolimento degli stessi una volta che sia stato superato l'impatto iniziale delle nuove norme. Osserva che si tratta, in particolare, di intervenire, ove occorra, per elevare e rafforzare ulteriormente i livelli di tutela della sicurezza stradale, sia dal lato della disciplina sanzionatoria, sia per gli aspetti concernenti i comportamenti degli utenti, sia infine per quanto concerne gli obblighi degli enti proprietari delle strade. Evidenzia peraltro anche la necessità di un più generale intervento di riordino della complessa normativa racchiusa nel codice del 1992, che ha conosciuto negli anni scorsi una continua e talvolta incoerente opera di aggiornamento e integrazione, in forza della quale il codice si è in larga parte trasformato in un testo di difficile lettura e comprensione, in cui non sempre le nuove disposizioni hanno trovato la giusta collocazione sistematica ed il corretto coordinamento con norme regolamentari e con quelle derivanti dalla trasposizione di atti dell'Unione europea.

In tal senso propone di intervenire con la presente proposta di legge, che prevede

una delega di ampio respiro al Governo per una revisione generale del codice della strada, al fine di conseguire, attraverso un intervento di armonizzazione delle norme di comportamento e del sistema sanzionatorio nella materia della circolazione stradale, l'obiettivo della tutela della sicurezza stradale e dell'effettività degli istituti sanzionatori. Fa presente che la proposta di legge persegue inoltre un intento di delegificazione di tutte le disposizioni del codice della strada che, in quanto suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche ovvero a disposizioni dell'Unione europea, richiedono uno strumento di produzione normativa che consenta tempi più rapidi e procedure più snelle rispetto a quelle proprie delle norme di rango primario.

Passando ad una breve descrizione degli articoli della proposta, precisa che l'articolo 1 contiene la delega al Governo per l'adozione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del codice della strada, per una generale revisione delle disposizioni vigenti in materia di motorizzazione e circolazione stradale e secondo i principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2. Sottolinea che l'obiettivo è di integrare, coordinare e armonizzare le varie disposizioni dell'intero impianto codicistico nonché il codice stesso con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia. Fa presente che i commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 1 disciplinano tempi e modalità dell'iter di adozione dei decreti legislativi che prevede, tra l'altro, l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. L'articolo 2 detta, ai commi 1 e 2, i principi e criteri direttivi a cui devono ispirarsi i decreti legislativi indicati nell'articolo 1, finalizzati alla redazione di un « codice breve », ossia di un testo essenziale e di immediata lettura e utilizzo, contenente tutti e solo i principi di carattere generale, la disciplina delle norme di comportamento e la correlata disciplina sanzionatoria, l'assetto delle competenze dei vari soggetti coinvolti nel

perseguimento dell'obiettivo della sicurezza stradale sotto tutti i profili di intervento, coniugando il perseguimento del predetto obiettivo con l'effettività degli istituti sanzionatori.

Fra i principi e criteri direttivi segnala, in primo luogo, quello di cui alla lettera c), volto alla revisione dell'apparato sanzionatorio, nel cui ambito si propone l'introduzione del nuovo reato di omicidio stradale, configurabile quando un conducente provochi la morte di un'altra persona in condizioni di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ovvero di guida sotto gli effetti dell'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, e punibile con una pena detentiva non inferiore nel minimo a otto anni e nel massimo a diciotto anni di reclusione, associata alla previsione dell'arresto in flagranza, nonché alla revoca definitiva della patente di guida. Evidenzia che l'omicidio stradale ricorrerebbe altresì qualora l'evento mortale segua alla condotta del conducente che, dopo il fatto, non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso alle persone ferite. Rileva che come corollario è indicato quale criterio puntuale di delega quello di un incremento delle sanzioni penali e amministrative pecuniarie per le ipotesi di omicidio colposo, diverse dall'omicidio stradale, nonché per le ipotesi di lesioni gravi o gravissime commesse in violazione degli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada.

Fa presente che altri principi direttivi sono riferiti: alla riorganizzazione delle disposizioni codicistiche, secondo criteri di ordine e coerenza tra di esse e tra le stesse e altre disposizioni comunque afferenti al settore; alla semplificazione e snellimento delle procedure, anche attraverso lo strumento della delegificazione; alla congruità ed effettività dell'apparato sanzionatorio previsto dal codice della strada, con riferimento non solo alle sanzioni amministrative pecuniarie, ma anche a quelle accessorie e alle misure cautelari relative a documenti di circolazione e di guida; alla revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi; alla qualificazione giuridica dell'istituto della

patente a punti; alla revisione del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali; al riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni; alla definizione delle norme tecniche e di circolazione per veicoli atipici, esclusi dalla disciplina armonizzata dell'Unione europea in materia di veicoli; alla previsione di nuove e più celeri procedure di costituzione di nuove commissioni mediche e di nomina dei relativi presidenti, con attribuzione al comitato tecnico, di cui all'articolo 119, comma 10, del codice della strada, del compito di predisporre linee guida cogenti per tutte commissioni mediche locali presenti sul territorio nazionale, al fine di garantirne l'uniforme operato, anche per esigenze di certezza e di trasparenza nei confronti dell'utenza; alla previsione esplicita del diritto dei veicoli adibiti al servizio di invalidi a sostare gratuitamente negli spazi di sosta a pagamento, quando quelli agli stessi dedicati siano già occupati da altro veicolo, così da assicurare a tale utenza debole il diritto alla mobilità anche sotto questo profilo; al ripristino della qualificazione del provvedimento di comunicazione della decurtazione del punteggio sulla patente di guida come atto amministrativo definitivo, al fine di disincentivare il ricorso a un contenzioso pretestuoso che indebolisce l'applicazione dell'articolo 126-bis del codice della strada; all'introduzione di disposizioni atte a favorire la diffusione e l'installazione di sistemi telematici applicati ai trasporti, al fine di presidiare la sicurezza della circolazione. Il comma 3 dell'articolo 2 autorizza il Governo ad emanare regolamenti, entro lo stesso termine di ventiquattro mesi, per apprestare la disciplina amministrativa integrativa o correttiva che si renda necessaria per coordinare il regolamento di esecuzione del codice della strada con le modifiche introdotte con gli emanandi decreti legislativi. Sottolinea che si prevede inoltre una procedura di delegificazione, rimandando alla sola normativa regolamentare la disciplina di una serie di materie tecniche.

L'articolo 3 prevede che, per la predisposizione degli schemi di decreto legisla-

tivo e dei regolamenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti e da dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da rappresentanti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno. Precisa che i relativi costi, ivi compresi quelli di funzionamento, sono posti a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che vi provvede nell'ambito delle risorse annualmente destinate a tale scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4, al comma 1, contiene una delega al Governo per l'adozione delle norme integrative o correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, secondo le medesime procedure e con il medesimo iter parlamentare per gli stessi previsti. Il comma 2 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

Tutto ciò considerato, auspica che la Commissione possa svolgere, con il contributo di tutti i gruppi parlamentari, un approfondito esame della proposta di legge in oggetto, in modo da poter giungere al più presto alla discussione in Assemblea.

Silvia VELO (PD) preannuncia la presentazione da parte del gruppo del Partito Democratico di una proposta di legge delega sul riordino del codice della strada.

Carlo MONAI (IdV) segnala di non aver sottoscritto la proposta di legge in oggetto in quanto non ne condivide i principi e criteri direttivi in materia di omicidio stradale che, a suo giudizio, non rispettano il principio della ragionevolezza delle sanzioni e dell'equo trattamento dei condannati. Nel ricordare, infatti, che la proposta di legge prevede una pena minima di 8 anni, che troverebbe applicazione anche nel caso di chi abusasse una sola volta di sostanze stupefacenti o di alcol e incorresse in un incidente con esiti mortali per un terzo, osserva che non sarebbe possibile applicare la sospensione condizionale della pena né la misura dell'affidamento ai servizi sociali, a differenza di quanto ac-

cade in casi altrettanto gravi in cui il condannato potrebbe usufruire delle previste riduzioni della pena. Pur comprendendo che si tratta di un tema all'attenzione dell'opinione pubblica, ritiene che vada garantito il principio di equità, anche al fine di permettere il reinserimento del condannato nella vita civile.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel rilevare che l'argomento oggetto della proposta di legge contiene numerose tematiche che è opportuno approfondire, tra le quali quelle ricordate dal deputato Monai, osserva che è necessario intervenire sulla legislazione vigente, giudicando intollerabile che chi abusi di sostanze stupefacenti o di alcol e commetta un omicidio alla guida di un veicolo sia messo in libertà dopo pochi giorni, se non dopo poche ore.

Antonio MEREU (UdCpTP), nel rilevare che l'applicazione di pene severe per fatti episodici, come ricordava il collega Monai, è presente in tutte le fattispecie giuridiche, preannuncia che il proprio gruppo darà un contributo fattivo durante l'*iter* della proposta di legge al fine di giungere ad un'approvazione unanime del provvedimento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che sono state assegnate alla Commissione in sede referente numerose proposte di legge che intervengono direttamente o indirettamente sulla disciplina recata dal codice della strada. Si tratta, in particolare, delle proposte di legge: C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C.

3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello e C. 4657 Garagnani. Propone, pertanto, che le citate proposte di legge, in quanto vertenti sulla medesima materia della proposta di legge di cui si è testé avviato l'esame, siano ad essa abbinata. Fa presente, inoltre, che l'esame della proposta di legge n. 3901, recante « Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida », peraltro coerente con le finalità del provvedimento in oggetto, sarà invece proseguito separatamente, in modo da consentire una rapida conclusione del suo *iter* legislativo, trattandosi di un provvedimento già approvato dal Senato in sede deliberante.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 19 ottobre 2011.

Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto.

C. 1057 Lovelli e C. 4337 Garofalo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.
C. 4663 Biasotti.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	194
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	199
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	203
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	194
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla X Commissione)	204
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.15.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole*).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 12 ottobre 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, informa che, in relazione alla legge comunitaria per il 2011, sono stati presentati due emendamenti che sono in distribuzione. Tali emendamenti, in base alla peculiarità della procedura prevista per l'esame del disegno di legge comunitaria, ove approvati, saranno allegati alla relazione della Commissione e potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità comunitaria e di coordinamento generale. Dal punto di vista procedurale, la Commissione procederà in primo luogo alla votazione degli emendamenti, e successivamente, alla illustrazione e votazione della proposta di relazione. Chiede se qualche collega intenda intervenire per l'esame preliminare; quindi passeremo all'esame degli emendamenti.

Cede quindi la parola al relatore per l'espressione del parere sugli emendamenti

in votazione e per l'eventuale illustrazione della relazione.

Raffaello VIGNALI, *relatore*, ad integrazione della relazione svolta precisa che appare senz'altro opportuno mantenere, all'interno dell'allegato A al ddl comunitaria 2011, anche il riferimento alla direttiva 2010/31/CE concernente il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Tale riferimento, sebbene già contenuto nel ddl comunitaria 2010 sia nel testo licenziato in prima lettura dal Senato (AS 2322) e poi in quello approvato dalla XIV Commissione permanente della Camera dei deputati in sede referente (AC 4059-A), è tuttavia venuto meno a seguito delle riformulazioni subite dal ddl comunitaria 2010 durante il dibattito in Assemblea della Camera dello scorso 29 giugno, e non è più presente nel testo del provvedimento ora in seconda lettura al Senato. Di qui l'esigenza di riproporre il recepimento della direttiva 2010/31/CE sull'efficienza energetica degli edifici nella legge comunitaria 2011. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 5.01 Lulli e 5.02 a sua firma.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità gli emendamenti 5.01 Lulli e 5.0.2 del relatore (*vedi allegato 1*).

Raffaello VIGNALI, *relatore* formula quindi una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge comunitaria 2011.

Ludovico VICO (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione del relatore (*vedi allegato 2*).

Raffaello VIGNALI, *relatore* formula infine una proposta di parere favorevole

sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 4).

Ludovico VICO (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nomina quindi il deputato Vignali quale relatore presso la XIV Commissione.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, segnala che la X commissione è chiamata ad esprimere un parere sull'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2800 ed abbinata recante « Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale ».

Segnala in proposito che dopo l'abbinamento all'A.C. 2800 – risultante dall'approvazione al Senato, in un testo unificato, dei disegni di legge A.A.S. 1193, 1361 e 1437 – delle proposte di legge A.A.C. 1881, 1255, 2251 e 2394, e lo svolgimento di una indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, la VII

Commissione ha elaborato un primo nuovo testo dello stesso A.C. 2800 nella seduta del 15 dicembre 2010 e un ulteriore nuovo testo nella seduta del 23 febbraio 2011, rispetto al quale, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2011 sono stati approvati alcuni emendamenti.

Il testo del provvedimento in esame è suddiviso in 4 capi.

Il Capo I (artt. 1-2) reca le norme generali.

L'articolo 1 individua le finalità della legge nel favorire, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la ristrutturazione di quelli esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività e con l'obiettivo di prevenire fenomeni di violenza e migliorare l'immagine dello sport in Italia, in vista della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive europee e internazionali.

L'articolo 2 reca le definizioni ai fini della legge. È qualificato impianto sportivo quello dotato di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o 4.000 al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società sportive ed associazioni riconosciute dal CONI, comprensivo anche di aree correlate, esterne al recinto di gioco, e di altri locali destinati ad attività di ristoro, ricreazione, commercio, servizi di informazione.

Per « complesso multifunzionale » si intende il complesso di opere che comprende l'impianto sportivo e altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale e impiantistica, abbinati a una o più strutture ritenute necessarie, purché congrue, ai fini dell'equilibrio economico e finanziario della costruzione e della gestione dell'impianto.

È soggetto proponente la società sportiva, o una società di capitali da questa controllata, nonché i soggetti pubblici e privati che stipulino un accordo con la società per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo impianto sportivo, o per il conferimento del diritto d'uso per almeno 20 anni.

Il Capo II (artt. 3-4) riguarda la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali.

L'articolo 3 dispone che la localizzazione delle aree individuate per le nuove strutture – supportata da uno studio di fattibilità – avviene su iniziativa del soggetto proponente o del comune, mediante intesa tra le parti. Entro 90 giorni dalla presentazione dello studio, l'autorità comunale competente promuove un accordo di programma, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza delle opere. L'accordo deve essere concluso entro sei mesi dalla presentazione dello studio di fattibilità. Qualora esso comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, l'adesione dell'autorità comunale competente deve essere ratificata entro 120 giorni dalla richiesta. All'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di aree naturali protette. I pareri e gli altri atti di assenso finalizzati alla tutela dei vincoli archeologici architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi convocata per raggiungere l'accordo e la stipula del medesimo: alla conferenza si applica, anche quanto agli effetti del dissenso, la disciplina prevista dalla L. 241 del 1990 (artt. 14-14-*quinquies*). Se l'area individuata è di proprietà del comune, l'autorità comunale competente può trasferire essa – o il relativo diritto di superficie –, a titolo oneroso, al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta. Il soggetto proponente deve prestare idonea garanzia sulla effettiva realizzazione e utilizzazione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale. Il valore della cessione è individuato sulla base di perizia redatta dall'Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati.

L'articolo 4 disciplina il contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali, ferme restando le prescrizioni derivanti dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 e successive modificazioni, e dal decreto-legge 8/2007 (L. 41/2007). Da questo punto di vista, è espressamente citata la necessità di garantire la massima sicurezza degli impianti sportivi e la previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso. Inoltre, il progetto deve prevedere, fra l'altro, un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel comune dove sorge il nuovo impianto sportivo, garantire la fruibilità di spazi per le persone disabili e prevedere spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza. Il Capo III (articolo 5) riguarda la ristrutturazione e privatizzazione degli impianti sportivi esistenti.

I comuni, acquisita una perizia di stima da parte dell'Agenzia del territorio, possono cedere, con affidamento diretto e a titolo oneroso, i diritti reali di proprietà o di superficie – per periodi non inferiori a 50 anni – degli impianti esistenti, incluse le aree e le strutture funzionali e pertinenti, alle società sportive che ne abbiano l'uso prevalente.

Nell'atto di cessione – che deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti –, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale. Le opere di ristrutturazione devono essere realizzate nel rispetto della normativa specifica prevista dal testo unico per l'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380/2001). Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici, per i quali non sia possibile ottenere il permesso di costruire o in ogni altro caso in cui interventi

richiedano l'ampliamento dell'area, è previsto il ricorso allo studio di fattibilità e all'accordo di programma.

Se la società sportiva o altro soggetto proprietario o superficiario falliscono, il diritto di proprietà o il diritto di superficie si estinguono e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

Il Capo IV (artt. 6-8) reca disposizioni finali e transitorie.

L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni della legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le norme di attuazione. Dispone, altresì, che le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti.

L'articolo 7 prevede che le disposizioni della legge si applicano anche ai progetti di costruzione o di ristrutturazione di impianti sportivi in corso alla data di entrata in vigore. Infine, l'articolo 8 dispone l'immediata entrata in vigore della legge.

In conclusione ritiene che tale intervento legislativo sia particolarmente condivisibile soprattutto perché incentiva un ruolo attivo delle società sportive private nell'ambito dei lavori finalizzati alla realizzazione o ristrutturazione degli impianti sportivi, sia perché prevede procedure amministrative semplificate nell'interesse delle imprese coinvolte, ma con un'attenta valutazione dei costi/benefici ed anche dei doveri del privato ad esempio nella realizzazione dei sistemi per garantire la sicurezza.

Segnala inoltre che il testo risulta ampiamente condiviso dalla maggioranza e dall'opposizione presso la commissione di merito e auspica quindi che l'iter di tale provvedimento possa concludersi rapidamente. Propone infine alla commissione di esprimere un parere favorevole.

Laura FRONER (PD) dichiara che il suo gruppo condivide l'opportunità che il provvedimento in esame sia rapidamente approvato.

Lido SCARPETTI (PD) chiede un chiarimento circa i soggetti proponenti dei progetti di costruzione ovvero di ristrutturazione degli impianti sportivi secondo la definizione recata dall'articolo 2 del provvedimento in esame.

Manuela DAL LAGO, *presidente* chiarisce che in base alle disposizioni previste dal testo in esame possono essere soggetti proponenti sia le società sportive sia le società di capitali ad esse collegate.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011.
(C. 4623 Governo).**

EMENDAMENTI

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 6.

(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011).

1. Il presente articolo in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Per transazioni commerciali tra imprese si intendono quelle che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

a) « transazioni commerciali », le transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

b) « impresa », ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;

c) « ritardo di pagamento », il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;

d) « interessi di mora », gli interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14;

e) « interessi legali di mora »: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;

f) « tasso di riferimento »: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;

g) « importo dovuto », la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli onori applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

h) « riserva di proprietà »: l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;

i) « titolo esecutivo »: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore. Per ritardo di pagamento si intende il pagamento non effettuato durante il periodo contrattuale o legale in applicazione dei criteri di cui al comma 5.

4. Nei casi di cui al comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1° gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1° luglio dell'anno medesimo.

5. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 3:

a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:

1) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta

equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

3) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.

7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.

8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un

importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato e a una società di recupero crediti.

11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.

12. Ai sensi del comma 11 una clausola contrattuale o una prassi è in particolare gravemente iniqua per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del presente comma, si tiene conto di tutto le circostanze del caso, ed in particolare:

a) qualora si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;

b) sulla base della natura del prodotto o del servizio;

c) qualora il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 6 e 7 o all'importo forfetaria di cui al comma 9.

13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione di interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.

14. Al fine di stabilire mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del comma 11, le associazioni di categoria rappresentate nelle Camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4, affinché tali clausole contrattuali o prassi siano adeguatamente sanzionate.

15. Ai fini di assicurare piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze rende pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.

16. Il Ministro dello sviluppo economico istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese e delle grandi imprese, al fine di incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi ritta iniziativa che affronti la questione cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento rapido.

17. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, di cui all'articolo 1523 del codice civile, tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. Relativamente alla conservazione del diritto di proprietà di cui al presente comma devono essere considerati gli anticipi già versati dal debitore.

18. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizio-

nale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.

20. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato nella direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva medesima, relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni ».

Conseguentemente all'allegato B, all'articolo 1, commi 1 e 3, sopprimere la voce 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento

nelle transazioni commerciali (scadenza 16 marzo 2013);

5. 01. Lulli, Froner, Vico, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zucchini.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis. – *(Modifiche al Codice del Consumo per adeguare il testo alle disposizioni della direttiva 2009/22/CE, concernente provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori che abroga e sostituisce la direttiva 98/27/CE, in relazione al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che recepisce la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno).* – 1. All'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

c) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ».

5. 02. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge 4623, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria per il 2011;

rilevato che nel disegno di legge comunitaria 2011 è prevista, ai sensi dell'allegato A, l'attuazione della direttiva 2010/31/CE, volta a promuovere il miglioramento della prestazione energetica negli edifici, di grande importanza in relazione al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici, il cui termine di recepimento scade nel luglio 2012;

rilevato altresì la presenza, nell'allegato B – concernente le direttive da attuare con decreto legislativo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – della direttiva 2011/7/CE, finalizzata a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il cui termine di recepimento è fissato nel marzo 2013;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla direttiva 2011/7/CE, almeno per quanto concerne la regolamentazione della materia dei ritardi di pagamento tra imprese – escludendo quindi il settore della pubblica amministrazione – appare opportuno prevederne l'attuazione diretta in considerazione del grave stato di sofferenza finanziaria del settore delle micro, piccole e medie imprese e la conseguente necessità di un intervento immediato;

b) appare opportuno inserire, tra le materie in relazione alle quali le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, quella dei servizi nel mercato interno di cui al decreto legislativo n. 59 del 2010, che recepisce la direttiva 2006/123/CE (cosiddetta « direttiva servizi »).

ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4.

PARERE APPROVATO DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminata, per le parti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4);

osservato che la relazione dà conto delle attività svolte dall'Italia nell'ambito dell'Unione nell'anno 2010;

rilevato che è la prima relazione consuntiva presentata al Parlamento, a

seguito delle modificazioni introdotte dalla legge n. 96 del 2010 (comunitaria 2009) e segnalato altresì il ritardo sia nella presentazione del documento che nell'avvio dell'esame parlamentare della stessa, dati che rendono alcune informazioni suscettibili ad un'esigenza di aggiornamento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.	
Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 ottobre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi.

(Svolgimento e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Maurizio SACCONI svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, per formulare talune osservazioni, il deputato Cesare DAMIANO (PD), avvertendo che il suo gruppo – alla luce della relazione svolta dal Ministro – non intende formulare alcuna domanda.

Dopo uno specifico quesito posto dal deputato Antonino FOTI (PdL), il presidente Silvano MOFFA, prima di dare la parola in replica al ministro, che ringrazia

per il contributo fornito, manifesta rammarico per l'atteggiamento assunto dal gruppo del Partito Democratico nella seduta odierna.

Il ministro Maurizio SACCONI, nel replicare al quesito posto, rende, altresì, ulteriori precisazioni in ordine ai temi oggetto dell'audizione.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	207
ALLEGATO (Articolo aggiuntivo)	213
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	211
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	211

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'albo professionale dei chiropratici. C. 1287 Di Centa (<i>Esame e rinvio</i>) ..	211
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212
AVVERTENZA	212

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Intervengono il Ministro della salute Ferruccio Fazio e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Michela Vittoria Brambilla.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione aveva approvato due emendamenti e che, pertanto, rimane da votare l'articolo aggiuntivo Ceccacci 3.01.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e delle modifiche proposte dal Ministro Fazio, invita i presentatori a riformulare l'articolo aggiuntivo 3.01, come segue:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis – (*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici*). – 1. Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2

della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici, destinando all'uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro, nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle 3R), anche tramite corsi di approfondimento all'interno di Centri di ricerca e Università integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, assicurare l'osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni Organismo preposto al benessere degli animali e del Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

c) vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) su tutto il territorio nazionale;

d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli organismi geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;

e) prevedere un limite massimo di dolore a cui è possibile sottoporre l'animale durante la procedura, vietandolo

qualora causi dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possano essere alleviati;

f) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche ed esperimenti bellici;

g) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;

h) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;

i) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;

l) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo ».

Il Ministro Ferruccio FAZIO propone di sostituire, alla lettera d), la parola « organismi » con la seguente « animali ».

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL) riformula il suo emendamento come indicato dal relatore e secondo le indicazioni testé avanzate dal Ministro Fazio (*vedi allegato*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL) propone di estendere ad altre specie gli animali elencati alla lettera c).

Il Ministro Ferruccio FAZIO non condivide la proposta del deputato Di Virgilio.

Paola BINETTI (UdCpTP) esprime le sue forti perplessità sulla riformulazione proposta dal relatore ed accolta dai presentatori dell'articolo aggiuntivo 3.01, che giudica eccessiva e ridondante in diverse parti. A titolo esemplificativo, ritiene che il criterio direttivo di cui alla lettera g) sia

accettabile, mentre non altrettanto quello di cui alla lettera *e*) che, a suo avviso, prevede di ricorrere a precauzioni esagerate; non si comprende, infatti, quale sia la scala di dolore degli animali. In riferimento poi alla lettera *f*) non concorda sulla equiparazione del divieto di uso di animali in ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche ed esercitazioni belliche. Al riguardo si domanda come potrà esercitarsi il medico chirurgo in formazione specialistica. In conclusione, ritiene che la riformulazione sia permeata da una eccessiva demagogia e da posizioni ideologiche esagerate.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), riferendosi alle considerazioni della collega Binetti relative alla lettera *e*), tiene ad evidenziare come nella direttiva 2010/63/UE si faccia riferimento proprio al dolore intenso per gli animali.

Carla CASTELLANI (PdL), nel tentativo di comprendere bene le finalità dell'articolo aggiuntivo in discussione, si domanda se non siano incompatibili la lettera *e*), che stabilisce di prevedere un limite massimo di dolore a cui è possibile sottoporre l'animale e la lettera *g*), che vieta gli esperimenti che non prevedono anestesia. A suo giudizio, tra le due è senz'altro preferibile la lettera *g*).

In relazione poi alla lettera *c*), ritiene che non sia sufficiente vietare tali allevamenti ma sia necessario altresì garantire il controllo attraverso certificati che attestino la provenienza dell'animale.

Luisa BOSSA (PD) non condivide il contenuto della lettera *e*) sui limiti massimi di dolore e ritiene che questa contrasti con il disposto della lettera *g*).

Alessandra MUSSOLINI (PdL) concorda con quanto sostenuto dalle colleghe che l'hanno preceduta sulla contraddittorietà delle disposizioni contenute alle lettere *e*) e *g*).

Antonio PALAGIANO (IdV), oltre ad associarsi alle perplessità espresse con ri-

ferimento alla lettera *e*), invita la Commissione a riflettere anche sulla lettera *c*) che sembrerebbe comportare l'obbligo per il mondo della ricerca ad importare gli animali per la sperimentazione dall'estero.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) osserva che la Direttiva europea che si intende attuare nel nostro ordinamento già prevede limiti e vincoli significativi alla sperimentazione sugli animali: perché quindi discostarsi dalla normativa europea? L'Italia dovrebbe mantenere la sua legislazione nei limiti fissati dalla Unione europea, poiché altrimenti si recherebbe un *vulnus* alla ricerca, che invece deve essere messa nelle condizioni di avanzare.

Delia MURER (PD), alla luce della evidente contraddittorietà tra le lettere *e*) e *g*), invita i presentatori ad espungere la lettera *e*) dal testo dell'articolo aggiuntivo.

Andrea SARUBBI (PD), dopo aver auspicato che nel nostro ordinamento civilistico si introduca quanto prima la definizione di cane quale essere senziente e non quale oggetto, ritiene tuttavia che la lettera *g*) garantisca forme di tutela degli animali più che sufficienti e, pertanto, concorda con la proposta avanzata dalla collega Murer relativa alla espunzione della lettera *e*).

Lucio BARANI (PdL) non condivide l'intervento del collega Burtone poiché l'emendamento in discussione non è così rigido e categorico come da lui sostenuto.

Il ministro Ferruccio FAZIO, rivolto al deputato Burtone, fa presente che studi e sperimentazioni sui cani non sono affatto vietati dall'articolo aggiuntivo in esame, mentre all'onorevole Binetti chiarisce che l'attuale formulazione della lettera *e*) è stata proposta dal relatore e non dal Governo, che infatti è favorevole alla sua espunzione dal testo. Non esiste del resto una scala di dolore neanche per gli uomini. In riferimento alle considerazioni dell'onorevole Castellani, assicura che il Ministero in sede di predisposizione degli

schemi di decreto legislativo terrà in debito conto l'esigenza di effettuare adeguati controlli sul rispetto del divieto di allevamenti di cui alla lettera c).

Carla CASTELLANI (PdL), intervenendo per una ulteriore considerazione, fa presente che la lettera f) renderà ancora più difficile per i nostri medici fare esercitazioni pratiche, con il rischio concreto che molti saranno costretti ad esercitarsi all'estero. Propone, pertanto, di riformulare la lettera f) inserendo dopo le parole « esercitazioni didattiche » le seguenti « ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari ».

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (Misto) ritiene che le finalità sottese alla lettera c) siano perseguibili con la semplice previsione di un sistema di accreditamento per gli allevamenti, non essendo invece necessario introdurre un divieto categorico.

Paola BINETTI (UdCpTP) intende aggiungere, ai rilievi già espressi, ulteriori osservazioni relative alla lettera a), che prevede tra l'altro che il personale da formare applichi un non meglio identificato principio delle 3 R, riguardo al quale esprime forti perplessità.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita il Governo ad impegnarsi ad adottare in tempi ristretti il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/158/CE sugli scambi intracomunitari e sulle importazioni da paesi terzi di pollame, pur non essendo fissato un termine di recepimento e potendo, pertanto, il Governo avvalersi della facoltà di esercitare la delega entro il termine di 12 mesi ai sensi dell'articolo 1.

Chiede altresì al Ministro Fazio l'impegno a tenere conto delle considerazioni che emergeranno in sede parlamentare allorché verrà presentato alle Camere e assegnato alle Commissioni per l'espressione dei pareri di competenza lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/53/UE sulle norme di si-

curezza e qualità degli organi destinati ai trapianti, data la delicatezza della materia.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che la posizione del Ministro Fazio sulla riformulazione proposta dal relatore e condivisa dai presentatori sia assolutamente equilibrata, tenendo conto sia dell'esigenza di tutelare la salute e il benessere degli animali sia la necessità di garantire la ricerca. Concorda inoltre sulle criticità evidenziate da più parti in ordine alla lettera c), che vieta gli allevamenti su tutto il territorio nazionale.

Infine, invita il Governo ad un approfondito esame delle problematiche sottese al recepimento della direttiva 2010/32/UE in materia di prevenzione delle armi da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, alla luce dell'approfondito dibattito svoltosi e in accoglimento delle proposte di modifica avanzate dai deputati intervenuti, propone di riformulare l'articolo aggiuntivo 3.01, espungendo la lettera e) e aggiungendo, alla lettera f), dopo le parole « esercitazioni didattiche » le seguenti « ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari ». Così riformulato il suo parere è favorevole.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL) riformula ulteriormente il suo articolo aggiuntivo come indicato dal relatore.

Il Ministro Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sulla ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Ceccacci 3.01.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ceccacci 3.01 (*ulteriore nuova formulazione*) e la proposta di relazione favorevole del relatore. Nomina altresì il deputato Scandroglio, quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.**Doc. LXXXVII, n. 4.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2011.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

Anna Margherita MIOTTO (PD), dopo aver ricordato che la XII Commissione aveva approvato in data 10 marzo 2009 un documento a conclusione dell'esame della proposta di direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, nel quale si era impegnato il Governo ad adoperarsi nelle sedi europee affinché fosse adeguatamente valutato l'impatto economico e finanziario della direttiva sui sistemi sanitari nazionali e affinché fosse ponderato il problema dei meccanismi di rimborso delle prestazioni tra i diversi Stati membri e, infine, affinché fosse istituito un organismo per il monitoraggio dell'andamento delle cure transfrontaliere, chiede al Governo se tali impegni siano stati oggetto di negoziazione. Sul punto, preannuncia comunque la presentazione di un atto di sindacato ispettivo.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, pur comprendendo le richieste della collega Miotto, non dispone al momento degli elementi per fornire indicazioni precise sui temi sollevati.

Ribadisce, infine, la sua proposta di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.**C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, non essendo ancora pervenuto il testo risultante dagli emendamenti approvati, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.50.**Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'albo professionale dei chiropratici.****C. 1287 Di Centa.***(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), *relatore*, illustrando brevemente il contenuto della proposta di legge all'ordine del giorno che disciplina l'esercizio della chiropratica, fa presente che essa si compone di quattro Capi e 11 articoli.

Il Capo I (artt. 1-6) reca la definizione della chiropratica e ne disciplina l'insegnamento. Gli articoli 1 e 2 definiscono la chiropratica come una scienza olistica e un'arte curativa sanitaria che riguarda, in particolare, i disturbi relativi a disordini statici e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico, mentre l'articolo 3 disciplina l'insegnamento della chiropratica che è di livello universitario, con durata del corso di laurea non inferiore a cinque anni accademici. L'articolo 4 prevede che

le materie di insegnamento si adeguino a *standard* educativi riconosciuti a livello internazionale, mentre l'articolo 5 dispone che al termine del corso di studi sia rilasciata la laurea in chiropratica che, previo superamento di un esame di Stato abilita all'esercizio della libera professione su tutto il territorio nazionale. L'articolo 6 prevede che la denominazione di chiropratico sia equivalente a quella di dottore in chiropratica.

Il Capo II (artt. 7-8), nel disciplinare le competenze del chiropratico, prevede che il chiropratico abbia il titolo di dottore ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario: può essere inserito nelle strutture del Servizio sanitario nazionale o essere convenzionato con esse, e prevedendo altresì che il chiropratico abilitato possa esaminare, analizzare, diagnosticare, curare, manipolare e trattare il corpo umano con metodiche manuali, meccaniche, energetiche e nutrizionali riconosciute, ma che allo stesso sia fatto divieto di procedere alla prescrizione di farmaci e all'effettuazione di ogni tipo di intervento chirurgico.

Sul Capo III, composto dal solo articolo 9 e che disciplina l'istituzione dell'albo professionale dei chiropratici, esprime forti perplessità e preannuncia sin d'ora la sua intenzione di proporla in fase emendativa la integrale soppressione, così come per il successivo articolo 10, che reca la disciplina transitoria. L'articolo 11, infine, prevede che il regolamento di attuazione della legge sia adottato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Luciana PEDOTO (PD), riservandosi di intervenire compiutamente nel prosieguo dell'esame, invita sin d'ora il presidente, il relatore e l'intera Commissione ad evitare eventuali interferenze con i lavori del Senato.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013.

Atto n. 370.

SEDE REFERENTE

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi.

C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci.

ALLEGATO

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.**ARTICOLO AGGIUNTIVO**

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

1. Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici, destinando all'uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro, nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle 3R), anche tramite corsi di approfondimento all'interno di Centri di ricerca e Università integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, assicurare l'osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni Organismo preposto al benessere degli animali e del Comitato nazionale per

la protezione degli animali usati a fini scientifici;

b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

c) vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera *b)* su tutto il territorio nazionale;

d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;

e) prevedere un limite massimo di dolore a cui è possibile sottoporre l'animale durante la procedura, vietandolo qualora causi dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possano essere alleviati;

f) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche ed esperimenti bellici;

g) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;

h) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;

i) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;

l) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

3. 01. *(nuova formulazione)* Ceccacci Rubino, Giammanco, Mancuso, Frassinetti, Repetti, Mannucci, Catanoso.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

1. Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici, destinando all'uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro, nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle 3R), anche tramite corsi di approfondimento

all'interno di Centri di ricerca e Università integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, assicurare l'osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni Organismo preposto al benessere degli animali e del Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

c) vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) su tutto il territorio nazionale;

d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;

e) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, ed esperimenti bellici;

f) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;

g) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e

verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;

h) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;

i) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

3. 01. (*ulteriore nuova formulazione*) Cecacci Rubino, Giammanco, Mancuso, Frassinetti, Repetti, Mannucci, Catanoso.

(approvato)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame degli atti del Governo recanti riordino della normativa sull'attività agricola (Atti n. 164 e 168).

Audizione dei rappresentanti della Federazione nazionale della proprietà fondiaria 216

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Atto n. 407.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*. Atto n. 408. Alla I Commissione (*Rinvio del seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento*) 216

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3780*) 217

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari 217

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 ottobre 2011.

Nell'ambito dell'esame degli atti del Governo recanti riordino della normativa sull'attività agricola (Atti n. 164 e 168).

Audizione dei rappresentanti della Federazione nazionale della proprietà fondiaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Atto n. 407.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*.

Atto n. 408.

Alla I Commissione.

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta di ieri.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, e ricordando che il termine assegnato alla Commissione per esprimere i rilievi scade il prossimo 20 ottobre e che tuttavia, sulla base dell'andamento dei lavori della I Commissione, sarà possibile deliberare entro martedì 25 ottobre prossimo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3780).

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la

proposta di legge C. 3780 Beccalossi, « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità in Italia », che verte su materia identica a quelle delle proposte di legge C. 2744 e C. 4309 e che, pertanto, è stata ad esse abbinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Ricorda infine che l'esame sta proseguendo in sede di Comitato ristretto, il quale potrà pertanto tener conto, nei propri lavori, anche della proposta di legge presentata dall'onorevole Beccalossi.

La Commissione prende atto.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 19 ottobre 2011.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 218

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 219

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde sul gioco d'azzardo *on-line* nel mercato interno. COM(2011)128 def. (Parere alla VI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 222

Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca. COM(2011)417.

Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca. COM(2011)425.

Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura. COM(2011)416.

Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca. COM(2011)424.

Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. COM(2011)418 (Parere alla XIII Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 225

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.35.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore sul disegno di Legge comunitaria 2011*, ricorda che nella seduta dello scorso 12 ottobre ha svolto una relazione sul disegno di legge comunitaria, purtroppo in assenza dei colleghi dell'opposizione, che avevano deciso di non partecipare ai lavori della Commissione.

Segnala che nella giornata odierna dovrebbero pervenire i pareri e gli eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni di settore, che potranno essere oggetto di

attenta valutazione, anche alla luce delle indicazioni che il Ministro per le politiche europee vorrà fornire alla Commissione.

Sandro GOZI (PD), riservandosi di intervenire in una prossima occasione, si limita nella seduta odierna – tenuto conto dei tempi ristretti a disposizioni, poiché alle ore 14 avrà luogo l'audizione del Ministro Frattini – a svolgere alcune considerazioni di carattere generale.

La prima concerne i contenuti estremamente semplificati del disegno di legge comunitaria per il 2011, che reca unicamente l'elenco delle direttive da attuare, contenute negli allegati A e B, e le disposizioni di carattere generale per l'esercizio delle relative deleghe. Osserva che, in assenza di principi e criteri direttivi specifici per il recepimento delle singole direttive, si concede al Governo una vera e propria delega in bianco. Ritiene che il Parlamento non debba rinunciare a esercitare i suoi poteri di delega, che non possano essere queste le modalità e i contenuti del disegno di legge comunitaria e giudica opportuno che il Governo fornisca chiarimenti ed indicazioni in proposito.

La seconda questione che sottopone all'attenzione dei colleghi riguarda il fatto che il provvedimento non reca alcuna disposizione volta a sanare procedure di infrazione. Anche in questo caso, ritiene opportuno che il Governo chiarisca alla Commissione come intende procedere e con quali strumenti legislativi, per fare fronte ai numerosi contenziosi aperti. Sottolinea che non sarebbe certamente un bel precedente se il Governo intervenisse sul punto con un decreto-legge, peraltro sottratto alla competenza primaria della XIV Commissione.

Anche con riferimento alla Relazione consuntiva relativa alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, svolge osservazioni di carattere generale, sottolineando innanzitutto come il documento sconti un notevole ritardo nella presentazione e debba pertanto essere integrato con i principali sviluppi che, nell'anno in corso, hanno avuto le questioni relative al 2010 richiamate dal documento medesimo. La

relazione, inoltre, non reca alcuna indicazione in ordine ai seguiti dati ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari e alle risoluzioni approvate dall'Assemblea. Giudica necessario, invece, che il Governo chiarisca di quali pareri o risoluzioni ha tenuto conto e da quali si è invece discostato, con le relative motivazioni.

Mario PESCANTE, *presidente*, si farà senz'altro carico di segnalare al Ministro le questioni sollevate, anche al fine di prevedere la sua partecipazione ad una prossima seduta della Commissione.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore sul disegno di Legge comunitaria 2011*, conviene con le osservazioni formulate dall'onorevole Gozi in ordine alla struttura del disegno di legge comunitaria e ribadisce l'opportunità di acquisire le indicazioni del Ministro per le politiche europee sui provvedimenti in esame.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.45.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame si propone come una normativa-quadro in

materia di interporti e piattaforme territoriali logistiche.

In particolare, all'articolo 1, le finalità del provvedimento sono individuate nel miglioramento e nell'incremento della concentrazione dei flussi di trasporto contribuendo alla diminuzione dell'impatto ambientale. In questo contesto, è definita «piattaforma logistica territoriale» il compendio di infrastrutture e dei servizi presenti sul territorio nazionale, destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico con particolare riguardo ai rapporti con la rete transnazionale dei trasporti. È invece definito «interporto» il «complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati gestito da un soggetto imprenditoriale che opera per favorire lo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, incrementando l'intermodalità e migliorando la logistica».

L'articolo 2 riguarda la programmazione delle strutture. In particolare si precisa (commi 1-3) che il Piano generale per l'intermodalità, predisposto dalla Consulta per l'autotrasporto e la logistica, sarà approvato con apposito decreto ministeriale previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 3 disciplina i requisiti delle strutture.

L'articolo 4-bis riguarda la programmazione della rete infrastrutturale: al riguardo, si stabilisce che – entro il 31 dicembre di ogni anno – il Ministro delle infrastrutture debba indicare i progetti di sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche infrastrutturali. Tali progetti potranno essere poi inseriti nel Documento di economia e finanza (DEF), ai fini di un loro finanziamento con la legge di stabilità annuale.

Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione XIV, segnala che l'articolo 2 prevede che il Ministro delle infrastrutture determini l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio. Tale decisione, in materia di rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), è stata approvata nel luglio 2010. La rete intende contribuire al raggiungimento di due principali finalità dell'Unione europea: il buon funzionamento del mercato interno e il rafforzamento della coesione economica e sociale, attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi: una mobilità sostenibile delle persone e delle merci; un'infrastruttura di qualità elevata; un'efficace copertura dell'intero territorio dell'UE, congiungendo le regioni insulari, intercluse e periferiche con le regioni centrali e collegando le grandi zone urbane e le regioni dell'Unione; l'interoperabilità e l'intermodalità all'interno e tra i vari modi di trasporto; l'uso ottimale delle capacità esistenti; la sostenibilità economica della rete; la connessione alle reti dei paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei paesi dell'Europa centrale e orientale e dei paesi mediterranei. La rete TEN-T comprenderà infrastrutture di trasporto (reti stradali, ferroviarie e di navigazione interna, autostrade del mare, porti marittimi e di navigazione interna, aeroporti), nonché sistemi di gestione del traffico e sistemi di posizionamento e di navigazione. Lo sviluppo della rete TEN-T contribuisce al buon funzionamento del mercato interno e al rafforzamento della coesione economica e sociale. Essa è stata un elemento chiave della Strategia di Lisbona rinnovata per la competitività e l'occupazione in Europa e rivestirà un ruolo parimenti importante nel raggiungimento degli obiettivi della nuova Strategia Europa 2020. Al riguardo, ricordo che il 27 settembre 2011 l'Agenzia esecutiva per le reti TEN ha pubblicato un invito a presentare proposte per la realizzazione, entro il 2012, di uno studio riguardante la creazione di una passerella multimodale e multiportuale che dovrebbe comprendere i porti del nord Adriatico (Venezia, Trieste, Monfalcone, Ravenna ed Ancona, e il porto sloveno di Koper). Il progetto è inteso a migliorare l'interoperabilità e la comodità mediante collegamenti tra i

porti e le piattaforme logistiche continentali e a potenziare i collegamenti strategici tra il Mediterraneo e il Mar Nero. L'UE finanzia il 50 per cento del costo complessivo del progetto, per un importo pari ad 1 milione di euro.

Si sofferma poi sull'articolo 4, che specifica che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale e, conseguentemente, prevede che i soggetti gestori agiscano in regime di diritto privato anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro, disponendo l'applicazione del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006, attuativo della direttiva 2004/18/CE) solo in caso di utilizzo di risorse pubbliche.

Al riguardo rileva che occorre valutare se piuttosto, per le caratteristiche della loro attività, i soggetti gestori degli interporti non debbano essere qualificati come organismi di diritto pubblico e, quindi, sempre sottoposti alla disciplina dei contratti pubblici. Ricorda infatti che la direttiva 2004/18/CE (articolo 1) definisce l'organismo di diritto pubblico come *a)* istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, *b)* dotato di personalità giuridica, e *c)* la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Il medesimo articolo 1 colloca gli organismi di diritto pubblico tra le amministrazioni aggiudicatrici sottoposte alla direttiva. Peraltro, con riferimento alla tipologia di attività dell'interporto l'articolo 1, comma 3, lettera *b)* del provvedimento in esame indica il « complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che

opera al fine di favorire lo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e migliorare la logistica »; tali finalità appaiono quindi, per quanto connesse ad un'attività economica, di « interesse generale ». Inoltre, la qualificazione *ex lege* delle caratteristiche del soggetto gestore potrebbe comunque non rilevare in quanto, in caso sorgano contenziosi, la Corte di giustizia dell'Unione europea sarebbe chiamata a decidere se individuare nei soggetti in questione un « organismo di diritto pubblico » sulla base della loro concreta configurazione e della loro concreta attività. In proposito, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea risulta variegata: ad esempio, la sentenza della Corte del 10 novembre 1998 nella causa C-360/96 (« BFI Holding ») specificò che « l'esistenza o la mancanza di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale deve essere valutata oggettivamente, restando al riguardo irrilevante la forma giuridica delle disposizioni per mezzo delle quali tali bisogni sono espressi »; la successiva sentenza del 10 maggio 2001 nelle cause C-223/99 e C-260/99 ha escluso la qualificazione di organismo di diritto pubblico per l'Ente Fiera di Milano, argomentando che, nel caso concreto, « un ente avente ad oggetto lo svolgimento di attività volte all'organizzazione di fiere, di esposizioni e di altre iniziative analoghe, che non persegue scopi lucrativi, ma la cui gestione si fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di redditività, e che opera in un ambiente concorrenziale non costituisce organismo di diritto pubblico ». Si tratta, come si vede, di un punto meritevole di approfondimento.

Segnala infine l'articolo 5, che stabilisce che nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose, le modalità di gestione dei rifiuti speciali negli interporti e nelle piattaforme logistiche sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrut-

ture e d'intesa con la Conferenza unificata. In proposito, ricorda che l'Unione europea ha da tempo istituito un sistema di sorveglianza e di controllo di ogni movimento di rifiuti. In particolare, la direttiva 2008/98/CE prevede che ogni produttore o altro detentore di rifiuti deve provvedere personalmente al loro trattamento oppure consegnarli ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa. Gli Stati membri possono collaborare, se necessario, per creare una rete di impianti di smaltimento dei rifiuti. Lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi devono essere eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana. I rifiuti pericolosi non devono essere miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi e devono essere confezionati o etichettati conformemente alle normative internazionali o comunitarie. A livello europeo la spedizione di rifiuti è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che si prefigge di rafforzare, semplificare e precisare le procedure di controllo delle spedizioni di rifiuti al fine di migliorare la protezione dell'ambiente, riducendo così il rischio di spedizioni non controllate. L'Unione europea ha poi approvato da diversi anni norme uniformi applicabili al trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, che prevedono l'applicazione di tali accordi. Di recente la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, ha instaurato un regime comune che contempla tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile nell'Unione europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.50.

Libro verde sul gioco d'azzardo *on-line* nel mercato interno.

COM(2011)128 def.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Finanze sul Libro verde sul gioco d'azzardo *on-line* nel mercato interno (COM(2011)128).

Il Libro verde è stato adottato dalla Commissione il 24 marzo 2011 ed è stato oggetto di una consultazione che si è conclusa il 31 luglio 2011 relativa ai problemi specifici di ordine pubblico, ai rischi sociali connessi alla crescita nell'UE dell'offerta di servizi di gioco d'azzardo *on-line* e agli strumenti normativi e tecnici necessari per garantire la tutela dei consumatori e l'ordine pubblico.

Il Libro verde si inserisce in un settore caratterizzato da rapida crescita all'interno dell'UE e con un fatturato annuo superiore a 6,16 miliardi di euro nel 2008 (il 7,5 per cento del totale del mercato del gioco d'azzardo), destinato a raddoppiare entro il 2013. L'Italia figura tra i mercati più grandi, insieme con Regno Unito, Francia, Germania e Svezia; secondo i dati della Commissione, in Italia l'ammontare lordo dei proventi derivanti dai giochi d'azzardo *on-line* nel 2008 ammontava all'1,18 per cento del PIL.

A fronte di tali dati, la Commissione europea constata, da un lato, la notevole frammentazione del quadro normativo in

materia (sotto il profilo in particolare delle condizioni per l'accesso al mercato da parte degli operatori) e dall'altro lo sviluppo di un significativo mercato transfrontaliero illegale nel quale sono presenti sia « mercati neri », vale a dire scommesse e giochi d'azzardo clandestini gestiti senza licenza (più dell'85 per cento dei siti di giochi d'azzardo) sia « mercati grigi » con operatori titolari di regolare licenza in uno o più Stati membri che forniscono servizi di gioco d'azzardo ai cittadini di altri Stati membri senza avere ottenuto una specifica autorizzazione.

I servizi di gioco d'azzardo non sono disciplinati da una normativa settoriale specifica e non rientrano, in ragione delle loro peculiarità, nell'ambito di applicazione di una serie di atti legislativi orizzontali quali la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. Trova invece generale applicazione l'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) relativo alla libera prestazione dei servizi, conformemente al quale gli operatori autorizzati in uno Stato membro possono fornire i propri servizi ai consumatori di altri Stati membri, a meno che questi ultimi non impongano, solo in via eccezionale, restrizioni proporzionate e giustificate da ragioni imperative di interesse pubblico, quali la tutela dei consumatori o il mantenimento dell'ordine pubblico.

Con riferimento a tale ultimo profilo, è appena intervenuta la Corte di giustizia dell'UE, che, a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto da un giudice austriaco, ha emesso lo scorso 15 settembre una sentenza (causa C-347/09) sulla compatibilità dei monopoli statali per la gestione di giochi d'azzardo con le disposizioni in materia di stabilimento e libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 del TFUE (rispettivamente articoli 43 e 49 del Trattato CE). Segnala che le questioni affrontate dalla sentenza sono in parte analoghe a quelle oggetto del rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Cassazione italiana nelle cause riunite Costa e Cifone (C-72/10 e C-77/10) che evidenzia in particolare i carat-

teri « discriminatori ed escludenti » della legislazione italiana basata su un regime di monopolio statale e su un sistema di concessioni e di autorizzazioni in numero limitato. La Corte ha in particolare chiarito che: al fine di garantire una tutela elevata dei consumatori nel settore dei giochi d'azzardo, gli Stati membri possono istituire un monopolio a favore di un organismo unico assoggettato ad uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche per fronteggiare la criminalità, prevenire l'incitamento a spese eccessive legate al gioco e contrastare in maniera efficace la dipendenza dal gioco; per essere coerente con gli obiettivi della lotta alla criminalità e della riduzione delle occasioni di gioco, la normativa nazionale che istituisce un monopolio in materia di giochi d'azzardo dovrà essere fondata sulla constatazione secondo cui le attività criminali e fraudolente connesse ai giochi e la dipendenza dal gioco costituiscono un problema nel territorio dello Stato membro interessato, al quale potrebbe porsi rimedio mediante un'espansione delle attività autorizzate e regolamentate; il fatto che uno Stato membro abbia scelto un sistema di protezione differente da quello adottato da un altro Stato membro non può influire sulla valutazione della necessità e della proporzionalità delle disposizioni prese in materia, le quali devono essere giudicate soltanto alla luce degli obiettivi perseguiti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato e del livello di tutela che esse intendono assicurare.

Passando al merito del Libro Verde, la Commissione si sofferma in primo luogo sulla nozione di « servizio di gioco d'azzardo *on-line* », suggerendo una definizione ampia, suscettibile di ricomprendere una grande varietà di servizi quali le scommesse sportive anche nel settore ippico, i giochi da casinò, le scommesse con spread (o *spread betting*), i giochi multimediali o promozionali, i servizi di gioco d'azzardo gestiti da e a beneficio di associazioni di beneficenza e organizzazioni senza scopo di lucro, le lotterie.

Con riferimento al profilo dell'accesso al mercato, la Commissione constata le differenze esistenti nelle legislazioni degli Stati membri nella disciplina delle procedure di rilascio delle licenze necessarie per la prestazione di servizi di giochi d'azzardo *on-line*: mentre alcune normative fissano limiti quantitativi al numero totale di licenze o addirittura prevedono la possibilità di vietarle del tutto nell'ambito della rispettiva giurisdizione, in altri Stati membri la licenza è rilasciata a tutti gli operatori *on-line* che soddisfano una serie di requisiti. Differenze sostanziali si riscontrano anche sotto il profilo del riconoscimento in uno Stato membro delle licenze rilasciate in altri Stati membri.

Con riferimento all'organizzazione del servizio, il Libro Verde si sofferma in particolare sui sistemi di pagamento *on-line* (rilevando come una regolamentazione specifica a livello nazionale in materia di sistemi di pagamento per i servizi di gioco d'azzardo *on-line* e l'obbligo del conto per i giocatori potrebbero garantire una maggiore tutela degli stessi), nonché sul profilo dell'identificazione del cliente. Tale ultimo aspetto, estremamente rilevante per tutelare i minori e prevenire le frodi, è piuttosto critico, sia perché il prestatore di servizi e il cliente si trovano in luoghi diversi sia per la mancanza a livello UE di norme che consentano il riconoscimento reciproco dei servizi di identificazione e riconoscimento elettronici.

Relativamente agli obiettivi di interesse pubblico che possono essere fatti valere per giustificare le misure adottate a livello nazionale in materia di gioco d'azzardo *on-line*, la Commissione evidenzia la tutela dei consumatori e, in particolare, dei soggetti vulnerabili e dei minori. In proposito, il Libro Verde prospetta misure in materia di limiti di età per i clienti del gioco d'azzardo (che potrebbero essere definiti per legge o nelle condizioni di rilascio della licenza, con conseguente obbligo per gli operatori di effettuare controlli), sui sistemi di pagamento (che di fatto possono rappre-

sentare un mezzo efficace per impedire l'accesso dei minori ai servizi di gioco d'azzardo *on-line*) e sulla promozione di tali servizi. La Commissione dedica particolare attenzione anche al profilo della prevenzione dei reati – in particolare delle frodi e del riciclaggio di proventi di attività illecite – richiamando le difficoltà di applicare ai servizi di gioco d'azzardo *on-line* la direttiva 2005/60/CE (cosiddetta terza direttiva sul riciclaggio), che pure in generale ricomprende nel suo ambito di operatività anche i casinò *on-line*. Ciò per via del fatto che i siti *web* destinati ai giochi d'azzardo *on-line* offrono spesso anche altri servizi di gioco d'azzardo (non di tipo casinò) e che l'operatore può aver ottenuto la licenza per operare in più di una giurisdizione. Con riferimento, infine, al possibile motivo di restrizione rappresentato dal finanziamento di attività di beneficenza o di interesse pubblico, la Commissione evidenzia gli effetti di distribuzione dei proventi del gioco d'azzardo nei vari Stati membri, in relazione al carattere transfrontaliero del gioco d'azzardo *on-line* (servizi di gioco d'azzardo possono essere offerti in relazione ad eventi che si svolgono in altri Stati membri o giocatori d'azzardo di uno Stato membro possono scegliere di utilizzare i servizi di gioco d'azzardo forniti a partire da un altro Stato membro); sul punto, la Commissione sottolinea il rischio di « parassitismo » connesso al fatto che gli Stati membri applicano diversi sistemi e percentuali di distribuzione dei proventi del gioco d'azzardo e si sofferma poi, nel caso di utilizzo di eventi sportivi nazionali e internazionali da parte degli operatori di giochi d'azzardo *on-line*, sull'esistenza di un principio di giusto compenso a favore degli avvenimenti sportivi su cui si basa il gioco d'azzardo.

Al fine di perseguire i sopra indicati obiettivi di interesse pubblico, sono oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione da un lato le misure previste a livello nazionale nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento e di comunicazione (in particolare le previsioni di

filtraggio dei domini e dei protocolli *internet* e i blocchi di pagamento) e dall'altro le forme di cooperazione amministrativa esistenti tra alcuni Stati membri.

Il profilo della cooperazione è preso in considerazione anche nel progetto di relazione appena votato dalla Commissione mercato interno e tutela dei consumatori del PE. La relazione – che si sofferma in particolare sui rapporti tra sport e gioco d'azzardo *on-line* – evidenzia la necessità da un lato di una definizione comune di frode sportiva e dall'altro di rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia con riferimento al fenomeno delle partite truccate correlate alle scommesse sportive. Rispetto, poi, all'obiettivo di tutela dei consumatori, essa sottolinea la necessità di standard comuni (in particolare con riferimento al controllo dell'età dei giocatori e alla disciplina degli strumenti di pagamento) e l'utilità di meccanismi per la risoluzione alternativa delle controversie.

Tali considerazioni si inquadrano nella più ampia prospettiva dell'opportunità di un approccio uniforme in alcuni ambiti e del valore aggiunto di un approccio coordinato a livello europeo; la relazione, al contempo, sottolinea tuttavia il ruolo importante svolto dal principio di sussidiarietà nel settore del gioco d'azzardo e conseguentemente respinge una normativa volta ad armonizzare l'intera materia.

Conclude richiamando le conclusioni del Consiglio competitività del 30-31 marzo 2011 che, nell'ambito del dibattito svolto sulla base di una relazione predisposta dalla Presidenza ungherese del Consiglio dell'UE, si è anch'esso soffermato sull'aspetto della cooperazione transfrontaliera (anche attraverso il miglioramento dello scambio di informazioni), sull'esigenza di una maggiore protezione dei consumatori (anche mediante la predisposizione di *black list* nazionali degli operatori di gioco non autorizzati al fine di adottare misure coordinate quali ad esempio il blocco dei siti e dei pagamenti) oltre che su misure che incidono sulle procedure amministrative (come lo scambio di buone pratiche e la riduzione degli oneri amministrativi superflui).

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca.

COM(2011)417.

Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca.

COM(2011)425.

Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura.

COM(2011)416.

Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

COM(2011)424.

Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

COM(2011)418.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, del « pacchetto pesca », presentato il 13 luglio scorso dalla Commissione europea, che consta delle seguenti proposte e comunicazioni: proposta di regolamento sulla politica comune della pesca (CPC), sulla riforma della PCP, che sostituisce le disposizioni fondamentali in materia (COM(2011)425); comunicazione della Commissione sulla riforma della PCP, che illustra l'organizzazione del pacchetto (COM(2011)417); proposta di regolamento sull'organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura, incentrato sulle questioni di politica di mercato (COM(2011)416); comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca

(COM(2011)424); relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della PCP (COM(2011)418).

La Commissione europea aveva presentato nel mese di aprile 2009 un Libro verde in cui analizzava le conseguenze dell'ultima riforma della PCP del 2002 e la situazione della pesca europea. Fino alla fine del 2009 si è svolto un ampio processo di consultazione sulla base del Libro verde. La Commissione ha sintetizzato i contributi nell'aprile 2010. Il pacchetto di documenti sarà esaminato secondo la procedura legislativa ordinaria e la riforma nel suo complesso entrerà in vigore nel 2013. La base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per quanto concerne il rispetto del principio di sussidiarietà, nella relazione che accompagna la proposta, la Commissione precisa che le disposizioni relative alla conservazione delle risorse biologiche marine sono di competenza esclusiva dell'Unione, mentre quelle concernenti l'acquacoltura e la necessità di istituire orientamenti strategici dell'Unione sulle priorità e gli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo di attività di acquacoltura rientrano nella competenza concorrente fra l'Unione e gli Stati membri, così come quelle concernenti l'organizzazione comune dei mercati.

Gli obiettivi perseguiti includono una maggiore competitività del settore, una migliore trasparenza dei mercati, e il contributo ad assicurare condizioni di equità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione. Per conseguirli, le norme che includono l'organizzazione del settore — comprese le misure per la stabilizzazione dei mercati e le norme di commercializzazione, nonché i requisiti relativi alle informazioni dei consumatori — devono essere coerenti in tutta l'Unione; pertanto la proposta appare rispettosa del principio di sussidiarietà.

La Commissione europea sottolinea, altresì, che essendo la politica della pesca una politica comune deve essere attuata tramite un regolamento adottato dal Par-

lamento e dal Consiglio, regolamento che si limita a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo primario di garantire un settore della pesca e dell'acquacoltura che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine e contribuisca alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, stabilendo norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine. Si precisa, quindi, che grazie all'approccio regionalizzato proposto, gli Stati membri avranno la facoltà di adottare le misure tecniche e di conservazione necessarie per conseguire obiettivi generali e specifici stabiliti nei regolamenti adottati dal legislatore dell'Unione, sulla base degli strumenti disponibili nell'ambito della politica di conservazione della PCP.

Inoltre, una serie di orientamenti strategici non vincolanti dell'Unione saranno la base dei piani strategici pluriennali, tenuto conto che le scelte strategiche compiute a livello nazionale possono avere un impatto sullo sviluppo delle attività di acquacoltura negli Stati membri limitrofi.

La Commissione individua nella sostenibilità e nelle soluzioni a lungo termine le finalità principali della riforma.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'illustrazione dettagliata del merito della stessa, si sofferma su alcuni aspetti essenziali.

Nelle prime due proposte (proposta di regolamento COM(2011)427 e comunicazione COM(2011)425) per quanto concerne la sostenibilità, entro il 2015 la Commissione prevede che gli stock debbano essere sfruttati producendo il « rendimento massimo sostenibile » e che entro il 2016 sia eliminata la pratica del rigetto in mare delle catture, che rappresenta uno spreco di risorse.

Nel documento di lavoro dei servizi della Commissione europea si legge che, se sfruttati a tale livello, le dimensioni e le catture aumenterebbero rispettivamente di circa il 70 per cento e il 17 per cento, con margini di profitto triplicati, un ritorno degli investimenti sei volte maggiore all'at-

tuale ed un valore aggiunto lordo per il settore delle catture di circa il 90 per cento superiore.

Al fine di rimuovere una delle cause principali dello sfruttamento eccessivo, la sovraccapacità di flotta, la proposta di regolamento prevede la graduale introduzione di concessioni di pesca trasferibili all'interno di uno Stato membro, che consentirebbe di ridurre la capacità di pesca e aumentare la redditività economica senza costi per il contribuente, prevedendo che lo stesso possa escludere da questo sistema le navi di lunghezza fino a 12 metri, ad eccezione di quelle che pescano con attrezzi trainati.

Secondo la Commissione il nuovo regime non necessiterà di finanziamento pubblico e consentirà di eliminare le cause della sovraccapacità; inoltre, mentre taluni operatori saranno incentivati ad accrescere le proprie concessioni, altri potranno decidere di abbandonare il settore.

Nell'ambito del predetto regime si prevedono entro il 2022 aumenti superiori al 20 per cento per le entrate e compresi tra il 50 per cento e più del 100 per cento per i salari degli equipaggi. La ristrutturazione del settore delle catture migliorerà le prestazioni dell'industria della trasformazione, aumentando in misura significativa il valore aggiunto lordo e creando al tempo stesso maggiori opportunità occupazionali.

Relativamente all'acquacoltura, la promozione di uno sviluppo sostenibile, nonché della qualità e sicurezza dei suoi prodotti sono elementi rilevanti della riforma, nell'ambito della quale spetterà agli Stati Membri preparare piani strategici nazionali basati su orientamenti strategici dell'UE.

La Commissione intende promuovere, altresì la crescita e l'occupazione nelle comunità costiere che dipendono dalla pesca e che svolgono un ruolo cruciale sia nelle zone costiere dell'Europa continentale sia nelle regioni ultraperiferiche dell'UE.

Sempre nell'ambito delle suddette proposte si affrontano altri due temi importanti: l'informazione ai consumatori e il finanziamento al settore.

Rispetto al primo, si prevede la pubblicazione di informazioni sul prodotto e sulle caratteristiche di produzione, nonché, ove necessario, un'etichetta volontaria con informazioni sulle tecniche di produzione, il rispetto dell'ambiente, anche con l'ausilio delle organizzazioni di produttori, che svolgeranno anche un ruolo più efficace nell'orientare l'approvvigionamento dei mercati e nell'aumentare i profitti dei pescatori.

Relativamente al secondo tema, il finanziamento, l'attuale regime sarà riformato, allineato con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 (« Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva » COM(2010)2020) e sostituito con un meccanismo di ammasso semplificato volto a sostenere un livello minimo di stabilità dei mercati. Un rigoroso meccanismo di controllo escluderà ogni finanziamento che possa avere effetti perversi in termini di attività illecite o di sovraccapacità.

Entro la fine dell'anno in corso inoltre la Commissione presenterà un provvedimento sul nuovo meccanismo di finanziamento per la pesca e la politica marittima, in linea con il nuovo quadro pluriennale finanziario 2014-2020.

Per quanto concerne l'organizzazione dei mercati della pesca e dell'acquacoltura (proposta di regolamento COM(2011)416), la Commissione persegue l'obiettivo di incentivare le pratiche di produzione sostenibili attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti, quali: il conferimento di maggiori poteri alle organizzazioni di produttori, l'aumento del loro potere contrattuale; incentivi e premi di mercato per le pratiche sostenibili; partenariati per una produzione, un approvvigionamento e un consumo conformi ai principi di sostenibilità; certificazione, promozione, informazioni ai consumatori; misure supplementari relative ai rigetti.

Del pacchetto pesca fa parte, altresì, la relazione sulla conservazione e lo

sfruttamento sostenibile delle risorse (COM(2011)418), che rileva taluni punti critici: la maggiore efficacia dei piani pluriennali rispetto alle decisioni annuali sui totali ammissibili di cattura (TAC) ai fini di una gestione a lungo termine degli stock; l'inefficacia della riforma della PCP del 2002 nel ridurre l'eccessivo sfruttamento delle risorse e delle catture praticate dalla flotta dell'UE nelle acque dell'Unione; l'eccesso di capacità della flotta dell'UE e la conseguente elevata mortalità per pesca in alcuni stock; la considerazione che mentre la stazza è un indicatore affidabile della capacità di pesca, è dubbia la veridicità dei dati sulla potenza delle imbarcazioni.

Da ultimo richiama la comunicazione sulla dimensione esterna della PCP (COM(2011)424), con la quale la Commissione sottolinea la necessità che l'UE si impegni ulteriormente a favore della conservazione e della gestione sostenibile degli stock ittici internazionali, attraverso la trasformazione dei dialoghi in partenariati di lavoro, la lotta alla pesca illegale, il miglioramento del funzionamento delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), il rafforzamento della *governance* degli accordi di pesca bilaterali.

Il Consiglio agricoltura e pesca del 19 luglio 2011 ha avviato il dibattito sul « pacchetto pesca »; si è svolto uno scambio di opinioni in sessione pubblica e gli Stati membri hanno approvato l'impostazione generale proposta dalla Commissione nel pacchetto per la riforma della PCP. Tuttavia, pur lodando l'obiettivo proposto del rendimento massimo sostenibile, vari Stati membri hanno sottolineato alcune criticità: la necessità di definire scadenze temporali più gradualità; l'introduzione di un sistema di concessioni di pesca

trasferibili che preveda adeguate salvaguardie e flessibilità; un maggiore apprendimento sull'aspetto della regionalizzazione; la necessità di prevedere un trattamento speciale per i segmenti della flotta della piccola pesca costiera.

Un'ampia maggioranza di delegazioni ha riconosciuto l'importanza attribuita in questo pacchetto all'acquacoltura, conformemente alla dichiarazione sul ruolo futuro dell'acquacoltura d'acqua dolce e della pesca nelle acque interne nella riforma della PCP presentata in sede di Consiglio « Agricoltura » nell'aprile 2011.

Ricorda, infine, che la XIII Commissione ha avviato l'esame del pacchetto lo scorso 5 ottobre ed ha iniziato un ciclo di audizioni informali con i rappresentanti di associazioni del settore, che hanno evidenziato la necessità di: coniugare sostenibilità economica con sostenibilità sociale ed ambientale; disporre di dati scientifici affidabili per ogni tipo di pesca e di zona; definire meglio il problema dei rigetti; valutare il coinvolgimento degli operatori del settore attraverso opportuni partenariati con gli esperti scientifici; porre attenzione alla disciplina delle concessioni di pesca trasferibili, nonché della specificità della realtà mediterranea e della pesca multi specie.

Si riserva, pertanto, di predisporre una bozza di parere all'esito del dibattito e della conclusione della suddetta attività conoscitiva presso la Commissione di merito.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 e C. 4296 (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	229
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	233
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. S. 2935 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	230
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	234

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Testo unificato C. 3681 e C. 4296.

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, che reca la legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Osserva che l'articolo 1 è volto a stabilire i principi in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito

delle materie relative ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione. Precisa che il provvedimento intende migliorare ed incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto; migliorare la razionalizzazione del territorio in funzione del trasporto; superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo. Rileva che il comma 3, lettera a), dell'articolo 1 definisce la piattaforma logistica territoriale, intesa quale compendio di infrastrutture e dei servizi presenti sul territorio nazionale destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico con particolare riguardo ai rapporti con la rete transnazionale dei trasporti; sono poi recate le definizioni di interporto, infrastruttura intermodale e di Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica. Sottolinea che l'articolo 2 stabilisce che la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica elabora il Piano generale per l'intermodalità; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, ap-

prova il Piano generale per l'intermodalità, provvedendo alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa. Riferisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, provvede alla ricognizione degli interporti già esistenti ed alla ricognizione delle infrastrutture intermodali, nonché all'individuazione di nuovi interporti, nonché individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. Si sofferma sull'articolo 3, che dispone che l'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza di specifici requisiti territoriali; Chiarisce che l'articolo 3-*bis* stabilisce che il Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento di tutte le iniziative inerenti lo sviluppo della piattaforma logistica territoriale; il Presidente del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica è il Presidente di una delle Regioni presenti nella piattaforma logistica e resta in carica un anno, a rotazione con il Presidente di altra Regione presente nella medesima piattaforma logistica. Rileva che l'articolo 4-*bis* reca norme tese al potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali; l'articolo 5 regola la gestione di rifiuti e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose; l'articolo 6 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i parametri urbanistico-edilizi in merito alle particolari caratteristiche delle strutture. Osserva che fatte salve le competenze delle Regioni, per gli interporti facenti parte della Piattaforma logistica territoriale, ai fini di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.

Il deputato Mario PEPE (PD), pur esprimendo taluni rilievi critici in ordine a quei profili del provvedimento che incidono in modo particolarmente articolato su ambiti riconducibili alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, fa notare che per la prima volta si delinea una legge quadro che pone principi fondamentali in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Osserva tuttavia che la disciplina urbanistica, di pertinenza delle regioni e degli enti locali, non può essere eccessivamente compressa da prescrizioni poste dalla legge statale; sostiene che si rendono quindi necessarie adeguate intese tra Stato e regioni e tra queste e gli enti locali interessati.

La senatrice Adriana POLI BORTONE (CN-IO SUD-FS) ravvisa l'opportunità che sulle materie oggetto del provvedimento si realizzino modalità di programmazione adeguatamente concertate tra i diversi livelli di governo del territorio.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel condividere le osservazioni formulate dai colleghi, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

S. 2935 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, su cui la Commissione ha reso parere alla XII Commissione della Camera in data 27 luglio 2011. Rileva che l'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi che operino il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano; i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Riferisce che l'articolo 2 reca norme sulle apparecchiature a risonanza magnetica; l'articolo 3 circonda la percentuale del finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria presentati da giovani ricercatori. Osserva che con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di accesso ai finanziamenti dell'attività di ricerca. Precisa che l'articolo 4 ha lo scopo di consentire al direttore scientifico degli IRCSS di mantenere rapporti di collaborazione con altri enti scientifici di elevato livello, mentre l'articolo 5 introduce il divieto di atti di pignoramento sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria. Sottolinea che l'articolo 6 reca disposizioni relative all'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma; l'articolo 7 conferisce una delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista; l'articolo 8 contempla le categorie professionali dei biologi e degli psicologi tra le professioni sanitarie; l'articolo 9 interviene in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria; l'articolo 10 dispone in materia di sicurezza delle cure. Rileva che l'articolo 11 reca una modifica normativa in materia di assicurazioni; l'articolo 12 reca una delega al Governo al fine di adottare un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali, nel ri-

spetto delle competenze regionali in materia; l'articolo 13 reca disposizioni in materia di formazione medica specialistica, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Evidenzia che l'articolo 14 reca l'abolizione del requisito della specializzazione per l'accesso degli odontoiatri al Servizio sanitario nazionale; l'articolo 15 modifica la normativa vigente in materia di servizi erogati dalle farmacie; l'articolo 16 introduce e disciplina l'istituto del fascicolo sanitario elettronico e l'articolo 17 dispone l'implementazione sul territorio nazionale delle attività di telemedicina e teleconsulto. Evidenzia quindi che l'articolo 18 prevede l'istituzione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel richiamare le considerazioni svolte nel corso del dibattito del 27 luglio 2011 in cui la Commissione rese il parere alla XII Commissione della Camera, dichiara di condividere le condizioni apposte dal relatore alla proposta di parere e preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, valuta favorevolmente i contributi forniti dalla Commissione nel corso dell'esame del provvedimento svoltosi lo scorso 27 luglio 2011 e preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT), nel valutare favorevolmente i contenuti dell'articolo 14 del testo in esame, recante l'abolizione del requisito della specializzazione per l'accesso degli

odontoiatri al Servizio sanitario nazionale, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La senatrice Adriana POLI BORTONE (CN-IO SUD-FS) fa notare che il provvedimento reca una pluralità di materie eterogenee e ravvisa elementi di criticità in ordine alle previsioni di cui all'articolo 15

sulle farmacie. Dichiara, per tali motivi, il proprio voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (testo unificato C. 3681 e C. 4296).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 3681 e abb, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante la legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie porti e aeroporti civili, e grandi reti di trasporto, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni;

rilevato che la localizzazione delle piattaforme e degli interporti afferisce altresì alla materia governo del territorio, attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 6, sia prevista l'intesa con la Conferenza unificata in sede di adozione del decreto di definizione dei parametri urbanistico-edilizi relativi alle strutture ivi richiamate, al fine di favorire una concertazione tra i diversi livelli di governo del territorio nel rispetto delle rispettive competenze,

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di declinare, all'articolo 6, i parametri urbanistico-edilizi anche in riferimento alle competenze dei livelli locali.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria (S. 2935 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge S 2935, approvato dalla Camera, in corso di esame presso la 12^a Commissione del Senato, recante delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria, su cui la Commissione ha reso parere alla XII Commissione della Camera in data 27 luglio 2011;

considerato che il testo in esame regola profili di discipline riconducibili alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, quali la tutela della salute, la ricerca scientifica, le professioni;

rilevata l'esigenza della compatibilità finanziaria del provvedimento rispetto all'attuale contesto economico e nel quadro delle previsioni dei piani di rientro adottati dalle regioni commissariate in materia sanitaria e considerata la necessità di coordinare la disciplina recata dal testo con i provvedimenti in corso di esame in materia di riforma delle professioni e con i decreti legislativi delegati di attuazione del federalismo fiscale, con specifico riferimento al decreto in materia di spese sanitarie;

preso atto del recepimento della condizione apposta dalla Commissione al menzionato parere reso lo scorso 27 luglio 2011, volta a richiedere il rispetto delle competenze delle regioni in ordine alle specifiche previsioni di cui agli articoli 7 e 18 relativi, rispettivamente, alla riforma degli ordini delle professioni sanitarie ed all'istituzione e regolamentazione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, prevedendosi in particolare forme di più ampia concertazione e intesa con le autonomie regionali in ordine all'attuazione del provvedimento medesimo;

2) agli articoli 7 e 8, si preveda che gli schemi dei decreti legislativi e gli ulteriori atti ivi contemplati siano preventivamente sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Comunicazione del Presidente	235
Esame di domande per l'Accesso	235
Modifiche al calendario dei programmi dell'Accesso	236

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente PALMIZIO. — Interviene per la RAI la dottoressa Camilla Paccagnini.

La seduta comincia alle 13.15.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che, in data 13 ottobre, è pervenuta una risposta da parte del direttore generale della RAI, dottoressa Lorenza Lei, ad una sua lettera, del 6 luglio, con la quale chiedeva un incontro in merito all'applicazione del nuovo dettato dell'articolo 15 del Contratto di servizio vigente, come definito dalla società concessionaria e dal Ministero dell'economia; ricorda che tale articolo concerne la predisposizione degli *spot* sociali e prevede, in merito alla loro definizione, un ruolo rilevante attribuito alla Sottocommissione parlamentare per l'Accesso.

In tale lettera, che è stata già inviata a tutti i colleghi e che è in distribuzione, il direttore generale sostanzialmente si impegna a portare appena possibile la Sottocommissione a conoscenza di opportuni analisi e approfondimenti che l'azienda sta svolgendo al fine di individuare le soluzioni operative idonee.

La Sottocommissione prende atto.

Esame di domande per l'Accesso.

Il PRESIDENTE informa che, circa le domande aventi i numeri di protocollo 6404, dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, 6405, del Centro relazioni e scambi culturali con l'estero Europa 2, 6431, di MotoForPeace ONLUS, 6439, dell'Istituto Nuova Africa e Federazione Italiana Comunità Terapeutiche ONG, 6484, dell'Associazione nazionale guardie ecologiche volontarie e protezione civile, e 6491, del Comitato italiano per i diritti delle persone affette da obesità e disturbi alimentari,

prive di tutta la documentazione richiesta, e pertanto formalmente non accoglibili, le richieste ai richiedenti di integrazione della documentazione necessaria non hanno ottenuto risposta; informa inoltre che la domanda di cui al protocollo 6466 risulta non presentata secondo le modalità corrette, per cui il richiedente è stato invitato a ripresentarla *ex novo*; propone pertanto di considerare tutte le domande in questione decadute, salva loro ripresentazione secondo i requisiti previsti.

Comunica altresì che l'Associazione Mediterranea per la diffusione della cultura cinematografica, teatrale e sportiva, la cui domanda avente il numero di protocollo 6602 era stata accolta dalla Sottocommissione in data 5 ottobre, ha chiesto formalmente di accantonare la registrazione del programma, e quindi le relative trasmissioni, televisiva e radiofonica, in relazione ad un cambiamento di data dell'evento cui il programma si riferiva. Si rende pertanto necessario attribuire ad altro soggetto la collocazione del programma già in calendario

Informa inoltre che, per un mero errore materiale, nell'elenco delle domande da sottoporre all'esame della Sottocommissione non era stata considerata la domanda di cui al protocollo 6634, dell'Associazione Intercultura, che può invece essere presa in considerazione, avendo i requisiti formali e sostanziali; ai sensi del Regolamento le domande di cui si propone l'accoglimento sono state comunicate ai componenti la Sottocommissione.

Propone pertanto di procedere all'accoglimento delle seguenti domande: 6634, dell'Associazione Intercultura (« Dialogo interculturale e scambi scolastici internazionali ») e 6644, dell'ADUSBEP (« L'attività delle società di *rating* nei periodi di crisi. Le ripercussioni della loro azione sui mercati interni ed internazionali »).

Poiché non si fanno osservazioni, le due domande si intendono accolte.

Modifiche al calendario dei programmi dell'Accesso.

Il PRESIDENTE comunica che da parte della RAI è pervenuta segnalazione di alcune variazioni da apportare al calendario già approvato nella precedente seduta, a seguito di richieste specifiche di cambiamento di data da parte dei richiedenti. La proposta di nuovo calendario tiene anche conto delle variazioni di cui alle precedenti deliberazioni.

Mette pertanto ai voti il nuovo calendario predisposto dalla RAI per l'accesso alla trasmissione « 10 minuti di » per il mezzo televisivo, per il periodo compreso tra il 24 ottobre e il 25 novembre 2011, che tiene conto delle variazioni preannunciate.

La Sottocommissione approva le modifiche al calendario.

La seduta termina alle 13.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Programmazione dei lavori	237
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio</i>)	237
ALLEGATO (<i>Testo degli emendamenti esaminati in Commissione</i>)	240

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI.

Programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.15.

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Luca Romano.

La seduta comincia alle 14.20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regola-

mento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.

(Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio).

La Commissione riprende l'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 14, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BUTTI (PdL) ribadisce la propria contrarietà a tutti gli emendamenti.

Si passa alla votazione.

Il senatore MORRI (PD) si dichiara favorevole alla soppressione della disposizione, considerando come già altre disposizioni del testo appaiano invasive e difficilmente applicabili; forse si sta trattando una materia che in alcune parti non è nella piena disponibilità della Commissione, in relazione all'autonomia editoriale della RAI. In alternativa, si dichiara anche favorevole all'emendamento 14.3.

Il deputato RAO (UdCpTP) condivide le considerazioni di inopportunità del testo in esame; in particolare, la disposizione 14 palesa il rischio di determinare una censura preventiva.

Si dichiara favorevole alla soppressione anche la deputata PERINA (FLpTP), laddove si definirebbe una norma inapplicabile, peraltro anche a danno dell'immagine della stessa Commissione.

In sede di votazione, risultano respinti gli identici emendamenti 14.1, 14.2, 14.4 e 14.5.

Il senatore PROCACCI (PD) dichiara voto favorevole all'emendamento 14.6 che, posto ai voti, risulta respinto; vengono altresì respinti gli emendamenti 14.3 e 14.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 15.

Il senatore VITA (PD) aggiunge la firma all'emendamento soppressivo 15.2, rilevando come la disposizione 15 presenti anche profili di contrasto con fonti normative superiori.

Il senatore PROCACCI (PD) illustra l'opportunità di accogliere il 15.1, cui aggiunge la firma.

Il relatore BUTTI (PdL) esprime parere contrario al 15.2 e favorevole al 15.1.

La Commissione respinge l'emendamento 15.2 ed approva all'unanimità l'emendamento 15.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 16.

Il PRESIDENTE invita preliminarmente i presentatori a riconsiderare i subemendamenti soppressivi dell'emendamento 16.9, ricordando che esso è stato presentato dal relatore per superare i profili di inammissibilità del testo originario della disposizione 16.

Il senatore PROCACCI (PD), ritenendo che sarebbe forse più proficuo incentrare direttamente il dibattito sulla nuova proposta predisposta dal relatore con l'emendamento 16.9, evidenzia come sia comunque difficile interpretare il concetto di « posizione dominante » di alcuni operatori e come appaia del tutto inopportuna la delimitazione della norma soltanto alle prime serate.

Il PRESIDENTE verifica che da parte dei presentatori non vi è disponibilità a ritirare gli emendamenti che devono essere esaminati in via preliminare ed invita quindi i presentatori ad illustrarli.

Il deputato GENTILONI SILVERI (PD) illustra la propria proposta soppressiva, stigmatizzando i propositi estremamente mirati del testo in esame, anche con le modifiche proposte dal relatore; peraltro il tutto sembra travalicare le competenze della Commissione.

Il PRESIDENTE avanza l'ipotesi di una riflessione insieme al relatore per individuare un testo più idoneo all'attualità della situazione. Occorre anche evitare formule che alla fine risultino penalizzanti per l'immagine della Commissione.

Il relatore BUTTI (PdL) ribadisce la ragionevolezza della riformulazione proposta con l'emendamento 16.9, frutto peraltro di un lungo lavoro di riconsiderazione.

Il senatore VIMERCATI (PD) illustra l'emendamento 16.4, il cui contenuto è di fondamentale importanza anche alla luce della riformulazione proposta dal relatore.

Il senatore VITA (PD), illustrando l'emendamento 16.5, invita il relatore ad una riflessione, considerando come la disposizione 16, anche nella sua riscrittura, intervenga sul palinsesto, peraltro limitandosi curiosamente all'ambito delle prime serate.

Il senatore MORRI (PD) propone l'accantonamento della disposizione 16, onde consentirne una rielaborazione in collaborazione con il relatore, come peraltro ritiene sarà necessario fare anche per la disposizione 20, procedendo invece all'esame delle altre disposizioni.

Concorda il deputato LUPI (PdL).

Dichiarandosi piuttosto favorevole ad un rinvio della seduta odierna, la deputata PERINA (FLpTP) ritiene da accantonare anche la disposizione 17.

Il relatore BUTTI (PdL) si dichiara favorevole agli accantonamenti proposti.

Auspicando che una pausa possa consentire l'opportuna riconsiderazione dei testi in questione, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle disposizioni 16 e 17.

Si passa pertanto all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 18.

Il senatore VIMERCATI (PD) aggiunge la firma all'emendamento 18.1, che illustra.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra le ragioni della propria contrarietà all'emendamento 18.2.

Il relatore BUTTI (PdL) è contrario al 18.2, mentre suggerisce una modifica all'emendamento 18.1.

Il deputato FORMISANO (IdV) accoglie il suggerimento del relatore.

Si passa alla votazione.

Previa dichiarazione di voto favorevole della deputata PERINA (FLpTP), la Commissione respinge l'emendamento 18.2.

Il deputato GENTILONI SILVERI (PD) preannuncia l'astensione sull'emendamento 18.1 (Nuovo testo), evidenziando come la disposizione 18 preveda in realtà una dizione meno stringente di norme già esistenti.

Previa dichiarazione di astensione della deputata PERINA (FLpTP), la Commissione approva l'emendamento 18.1 (Nuovo testo).

Il deputato GENTILONI SILVERI (PD) chiede che l'esame delle successive disposizioni non avvenga in maniera frettolosa.

Il deputato LANDOLFI (PdL) ricorda che l'accordo raggiunto prevedeva che, previo accantonamento delle disposizioni 16 e 17, sarebbe stato possibile esaurire nella seduta odierna l'esame delle disposizioni 18 e 19.

Sottolineando come non vi sia intento ostruzionistico, il senatore MORRI (PD) fa presente come molti Commissari si siano già allontanati dall'Aula per presenziare ai lavori dell'Assemblea.

Dopo aver aggiunto la propria firma agli emendamenti 19.2 e 19.0.2, il deputato PELUFFO (PD) esprime l'avviso che una discussione dei testi sia comunque necessaria, rappresentando come la normativa di cui alla disposizione 19 sia peraltro già oggetto di disposizioni legislative.

In considerazione delle osservazioni fatte, il PRESIDENTE suggerisce di chiudere i lavori della seduta odierna e di riconvocare la Commissione per la prossima settimana.

Poiché non si fanno ulteriori osservazioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

Atto di indirizzo sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento – Relatore senatore Butti.**TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE****Disposizioni**

Sopprimere la disposizione 14.

14. 1. Beltrandi.

Sopprimere la disposizione 14.

14. 2. Gentiloni Silveri.

Sopprimere la disposizione 14.

14. 4. Vita.

Sopprimere la disposizione 14.

14. 5. Pardi, Formisano.

Alla disposizione 14, sostituire le parole da: e quant'altro alla fine con le seguenti: devono essere quanto più possibile accurati, puntuali e corretti.

14. 6. Pardi, Formisano.

Alla disposizione 14, sostituire le parole da: non possono alla fine con le seguenti: devono essere funzionali all'approfondimento equilibrato delle tematiche oggetto della trasmissione.

14. 3. Vimercati, Morri.

Alla disposizione 14, sopprimere le parole da: o indiretto a trasmissione; sostituire altresì la parola: difendersi con la seguente: replicare.

14. 7. Pardi, Formisano.

Sopprimere la disposizione 15.

15. 2. Pardi, Formisano.

Alla disposizione 15, sostituire le parole da: , ma appare alla fine con le seguenti: e la RAI ne assicura il pieno e libero esercizio. Nell'ambito della programmazione esso è sempre tutelato, ove possibile con modalità compatibili al rispetto della cosiddetta « fascia protetta ».

15. 1. Pardi, Formisano.

Sopprimere la disposizione 16.

16. 1. Beltrandi.

Sopprimere la disposizione 16.

16. 5. Vita.

Sopprimere la disposizione 16.

16. 7. Pardi, Formisano.

Sopprimere l'emendamento 16.9.

16. 9/4. Beltrandi.

Sopprimere l'emendamento 16.9.

16. 9/11. Vita, Gentiloni Silveri, Morri.

All'emendamento 16.9 anteporre le parole: Il pluralismo dell'informazione ha l'obiettivo di fornire all'utente del servizio pubblico la massima varietà possibile di informazioni e di proposte all'interno dei palinsesti e, a tal fine, è tanto più garantito quanto maggiore è il numero dei soggetti che operano in condizione di libertà e concorrenza e quanto è più agevole l'accesso per nuovi soggetti.

16. 9/9. Caparini, Mura, Pittoni.

All'emendamento 16.9, sostituire le parole da: 16. Nel caso *fino a:* rispetto ad altri *con le seguenti:* 16. I programmi di approfondimento informativo della Rai, di prima e seconda serata, che trattano temi di rilevanza politica e sociale, debbono assicurare il confronto e il contraddittorio tra le diverse opinioni. Pertanto; *sostituire inoltre le parole da:* affidati *fino a:* già presenti *con le seguenti:* Deve altresì essere assicurata agli utenti la conoscenza delle opinioni dissimili più significative esistenti, ricorrendo – ove necessario – alla consultazione delle fonti culturali e scientifiche più autorevoli.

16. 9/10. Morri, Gentiloni Silveri, Vita.

All'emendamento 16.9, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole da:* Nel caso fino a prime serate *con le seguenti:* Tenuto conto dell'attuale distribuzione, durante la settimana, delle diverse tipologie di trasmissioni;

b) *sostituire le parole:* la Rai potrà valutare *con le seguenti:* la Rai valuti;

c) *sopprimere la parola:* realizzatori;

d) *sostituire le parole:* , anche all'interno del periodo di programmazione degli approfondimenti già presenti *con le se-*

guenti: e con le stesse risorse esistenti, nel rispetto degli obblighi contrattuali già sottoscritti dalla Rai.

16. 9/5. Beltrandi.

All'emendamento 16.9, sostituire le parole da: 16. Nel caso *fino a:* di sperimentare *con le seguenti:* 16. Al fine di garantire il diritto alla libertà d'opinione, il pluralismo nell'accesso ai mezzi di comunicazione, la libertà d'informazione come condizione per l'obiettività, la completezza e l'imparzialità, la concessionaria del servizio pubblico sperimenta.

16. 9/7. Caparini, Mura, Pittoni.

All'emendamento 16.9, sostituire le parole da: potrà valutare *fino a:* già presenti *con le seguenti:* sperimenta spazi informativi e/o di approfondimento alternativi agli esistenti, anche nei contenuti e nelle conduzioni, collocandoli nelle medesime fasce orarie e sulle medesime reti.

16. 9/8. Caparini, Mura, Pittoni.

All'emendamento 16.9, sopprimere le parole da: Nel caso *fino a* nelle prime serate,.

16. 9/6a. Beltrandi.

All'emendamento 16.9, dopo le parole: nelle prime serate, *inserire le seguenti:* , o in seconda serata,.

16. 9/3. Procacci.

All'emendamento 16.9, dopo le parole: nelle prime serate, *sopprimere le seguenti:* onde evitare il determinarsi di una evidente posizione dominante da parte di alcuni operatori dell'informazione rispetto ad altri,.

16. 9/1. Procacci.

All'emendamento 16.9, dopo la parola: conduttori, sostituire le parole da: , da posizionare fino al termine con le seguenti: nella stessa fascia oraria.

16. 9/2. Procacci.

All'emendamento 16.9, dopo le parole: sulle medesime reti, sopprimere le parole: , anche all'interno del periodo di programmazione degli approfondimenti già presenti.

16. 9/6b. Beltrandi.

Sostituire la disposizione 16 con la seguente:

16. Nel caso in cui i più importanti programmi settimanali di approfondimento informativo-politico si concentrino nelle prime serate, onde evitare il determinarsi di una evidente posizione dominante da parte di alcuni operatori dell'informazione rispetto ad altri, la RAI potrà valutare l'opportunità di sperimentare l'apertura di altri spazi informativi e/o di approfondimento affidati ad altri realizzatori e conduttori, da posizionare negli stessi giorni, nella stessa fascia oraria, sulle medesime Reti, anche all'interno del periodo di programmazione degli approfondimenti già presenti.

16. 9. Il Relatore.

Sostituire la disposizione 16 con la seguente:

16. Il sistema radiotelevisivo pubblico, che rappresenta lo strumento principale di diffusione della conoscenza, s'impegna a svolgere un'opera di sensibilizzazione al rispetto della diversità di genere e della dignità delle donne, finalizzata ad una corretta rappresentazione della figura e del ruolo delle donne e alla rimozione di espressioni di discriminazione e degli stereotipi, lesivi della dignità delle stesse.

16. 6. Vita, Morri.

Sostituire la disposizione 16 con la seguente: 16. Tenuto conto dell'attuale distribuzione, durante la settimana, delle diverse tipologie di trasmissioni, onde evitare il determinarsi di una evidente posizione dominante da parte di alcuni operatori dell'informazione rispetto ad altri, la RAI valuti l'opportunità di sperimentare l'apertura di altri spazi informativi e/o di approfondimento affidati ad altri conduttori, da posizionare negli stessi giorni, alla stessa ora, sulle stesse Reti e con le stesse risorse esistenti, nel rispetto degli obblighi contrattuali già sottoscritti dalla RAI.

16. 2. Beltrandi.

Alla disposizione 16, sostituire le parole da: , che concentrano fino alla fine con le seguenti: la RAI valuti la possibilità di accrescere gli spazi informativi e l'offerta di una più ampia gamma di programmi d'inchiesta giornalistica e sociale.

16. 8. Pardi, Formisano.

Alla disposizione 16, sopprimere le parole da: che concentrano a: rispetto ad altri; sopprimere altresì le parole da: affidati ad altri conduttori a: equilibrata alternanza settimanale.

16. 4. Vimercati, Morri.

Alla disposizione 16, aggiungere, in fine, le seguente parole: , e che tengano in conto il rispetto degli obblighi contrattuali già sottoscritti dalla Rai.

16. 3. Beltrandi.

Sopprimere la disposizione 18.

18. 2. Pardi, Formisano.

Alla disposizione 18, sostituire la parola: difendersi con la seguente: replicare.

18. 1. Pardi, Formisano.

Alla disposizione 18, dopo la parola: difendersi aggiungere le seguenti: e replicare.

18. 1 (Nuovo testo). Pardi, Formisano.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

IV Comitato – Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno. Riunione n. 21	243
--	-----

Mercoledì 19 ottobre 2011.

**IV Comitato – Mafie e sviluppo economico
del Mezzogiorno. Riunione n. 21.**

Orario: dalle 8.50 alle 9.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2008 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	244
<i>ALLEGATO (Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2008 relativi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS))</i>	249

Mercoledì 19 ottobre 2011. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.40.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2008 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato*).

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'INPS, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli con osservazione:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di

forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008 e i bilanci preventivi 2008-2009 ed il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2008 relativi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

premessi che:

a) l'Istituto è stato commissariato dal settembre 2008 al maggio 2010;

b) nel bilancio consuntivo 2008 si registra un risultato economico di esercizio pari a 6.858 milioni di euro, in diminuzione (-0,9 per cento) rispetto al dato riportato nel bilancio consuntivo 2007, pari a 6918 milioni di euro;

c) il patrimonio netto dell'ente nel 2008 è pari a 39.316 milioni di euro e risulta in aumento del 21,13 per cento rispetto al 2007, in cui era pari a 32.458 milioni di euro;

d) il risultato complessivo della gestione finanziaria di competenza, pari a 13.494 milioni di euro, nel 2008, risulta in

aumento del 45,4 per cento rispetto all'anno precedente in cui si attesta su 9282 milioni di euro;

e) il risultato economico, se scomposto nei risultati delle singole gestioni evidenzia come lo stesso sia legato essenzialmente a due gestioni: la « Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti » e la « Gestione dei lavoratori parasubordinati », che con i loro avanzi, rispettivamente pari a 5.723 milioni di euro e 8.251 milioni di euro, sono riusciti a coprire i disavanzi strutturali delle altre Gestioni;

f) con riferimento alla gestione caratteristica, le entrate contributive dell'INPS nel 2008 ammontano a 147.666 milioni di euro, in aumento del 7,8 per cento rispetto al dato 2007, anno in cui si attestano su 136.967 milioni di euro;

g) le suddette entrate sono costituite per il 97,4 per cento dai « Contributi di pertinenza delle gestioni previdenziali e assistenziali » dell'INPS e per la restante parte da « Contributi di pertinenza dello Stato »;

h) la crescita delle entrate contributive di 10.699 milioni di euro nel 2008 deriva principalmente dall'aumento dell'occupazione, dal contrasto all'evasione ed elusione contributiva, dall'incremento dell'aliquota contributiva della Gestione separata parasubordinati e da maggiori trasferimenti dal bilancio dello Stato;

i) il numero degli iscritti nel 2008 è pari a 19.295.014, in lieve aumento (+0,8 per cento) rispetto al 2007, in cui si attestava su 19.144.515;

j) le spese per prestazioni istituzionali dell'INPS, nel 2008, ammontano a 198.003 milioni di euro, in crescita (+4,5 per cento) rispetto al 2007, in cui ammontavano a 189.407 milioni di euro; nello specifico, tale voce è costituita per l'84,9 per cento da « Spese per pensioni » e per la parte rimanente da « Spese per prestazioni temporanee »;

k) il numero totale delle pensioni erogate dall'Istituto risulta pari a 18.608.679 nel 2008, in lieve aumento (+0,6 per cento) rispetto al 2007 in cui erano pari a 18.500.686;

l) per quanto attiene all'efficienza dell'Istituto, si rileva che i tempi medi di liquidazione delle prestazioni nel 2008 sono stati: per le pensioni di IVS, 30 giorni nel 73,32 per cento dei casi; di 60 giorni per le pensioni di invalidità nel 55,8 per cento dei casi, mentre entro 120 giorni risultano liquidati il 94,15 per cento dei trattamenti IVS e l'83,49 per cento delle pensioni di invalidità;

m) per quanto attiene il bilancio consuntivo 2008, il valore degli immobili di proprietà dell'INPS ammonta a 308 milioni di euro (senza sostanziali variazioni rispetto all'anno precedente), ed è costituito per il 56,1 per cento da « immobili da reddito » e per il 43,9 per cento da « beni strumentali »;

n) la gestione del patrimonio immobiliare da reddito nel 2008 ha comportato entrate per 16,5 milioni di euro (+9,26 per cento rispetto al 2007), a fronte delle quali si registrano spese di gestione per 17,1 milioni di euro (+3,57 per cento rispetto al 2007), determinando un risultato negativo netto di 645 mila euro;

o) al riguardo si segnala che l'ordinaria gestione del patrimonio immobiliare continua ad essere curata dalla Società IGEI Spa in liquidazione dal 31 dicembre 2006;

p) si rileva che l'Ente ha un *trend* positivo per quanto riguarda la propria disponibilità liquida, in aumento tra il 2008 e il 2007 del 23,86 per cento;

q) per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, i titoli emessi o garantiti dallo Stato (2.401.059,48 euro) risultano invariati negli anni presi in considerazione;

r) in ordine ai costi di gestione dell'Ente, nel 2008, si registrano spese di funzionamento pari a 3.504 milioni di

euro, in aumento del 4,2 per cento rispetto al 2007, in cui erano pari a 3361 milioni di euro;

s) in dettaglio, tali spese sono composte da: « oneri per il personale in attività di servizio » per il 48,2 per cento; « spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi » per il 34,25 per cento, « oneri per il personale di quiescenza » per l'8,1 per cento e « altre spese di funzionamento », comprensive delle spese per gli organi dell'Ente per la restante parte;

t) dal bilancio tecnico-attuariale riferito al periodo 2008-2017 si evince che il bilancio dell'Ente fornisce buone garanzie di tenuta fino al periodo preso in esame, grazie al patrimonio netto positivo di circa 42 miliardi di euro;

u) si rilevano, però, squilibri nelle varie gestioni, con disavanzi gestionali nelle contabilità separate nell'ambito del FPLD e la situazione di confermato squilibrio delle tre Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni; commercianti e artigiani);

v) la gestione « prestazioni temporanee » continua a sostenere, lungo tutto il periodo preso in esame, i saldi negativi delle suddette gestioni deficitarie, così come pure la recente « Gestione separata », ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95;

z) la crisi economica ha determinato l'impiego delle risorse della « Gestione prestazioni temporanee » non consentendo più il formarsi dei consueti avanzi di esercizio della Gestione stessa. Ciò rende ancora più evidente l'esigenza di intervenire con misure di risanamento delle Gestioni oramai strutturalmente deficitarie di cui alla lettera u);

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

si valutino con attenzione, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, i disavanzi delle separate contabilità degli ex Fondi Trasporti, Elettrici e Telefonici destinati a peggiorare ulteriormente, considerato che, ad una progressiva riduzione del numero degli iscritti, si contrappone un aumento del numero delle pensioni ».

Il deputato Giulio SANTAGATA (PD), nel ringraziare il relatore per la proposta di considerazioni conclusive che ritiene puntuale ed approfondita, evidenzia che l'Istituto negli anni 2007-2008 ha conseguito un risultato economico di esercizio positivo, pari a circa 6.858.000 euro. Tuttavia, tali avanzi di gestione, per legge, confluiscono in un fondo infruttifero presso la Tesoreria dello Stato e vengono utilizzati per coprire parte della spesa pubblica. Altra questione da sottolineare è che l'equilibrio dell'Istituto grava allo stato attuale esclusivamente su due gestioni: la Gestione prestazioni temporanee e la Gestione separata parasubordinati. Si tratta in sostanza di lavoratori che versano contributi senza gravare ancora con prestazioni pensionistiche.

Sottolinea poi come l'INPS amministri 40 gestioni previdenziali differenti, la gran parte delle quali non in equilibrio gestionale e relativamente alle quali evidenzia grande disomogeneità. Ritiene che il sistema della previdenza pubblica dovrebbe essere organizzato in modo da garantire oneri previdenziali più omogenei tra le varie categorie di lavoratori.

Per quanto riguarda la proposta di parere del relatore, vorrebbe chiarimenti in merito alla lettera s) relativa alle spese di gestione dell'Istituto, che risultano aumentate negli anni presi in considerazione. In particolare, chiede di conoscere in dettaglio quali spese siano ricomprese nella voce « altre spese di funzionamento » e quali nella voce « spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi ».

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), ritiene in linea generale che l'istituto del commissariamento non produca mai effetti positivi. L'equilibrio della gran parte delle gestioni si basa sui contributi versati dagli immigrati e dai lavoratori temporanei. Sottolinea poi l'anomalia costituita dalla gestione del patrimonio immobiliare affidata alla Società IGEL, in liquidazione dalla fine del 2006. Evidenza poi l'aumento dei costi di gestione dell'Istituto superiori all'inflazione, nonché l'aumento degli oneri per il personale in servizio, nonostante la sua diminuzione. Infine, vorrebbe conoscere la composizione del patrimonio mobiliare dell'Ente, pari a circa 2.400.000 euro e stigmatizza che la Commissione stia ancora esaminando i bilanci consuntivi riferiti agli anni 2007-2008.

La deputata Carmen MOTTA (PD), in riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare, in merito alla quale concorda con il senatore Lannutti, vorrebbe comprendere perché le spese di gestione superano i ricavi. Ritiene poi che gli effetti di contenimento della spesa, previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, recante « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica » che, all'articolo 7, ha previsto la soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici, nonché la riduzione dei contributi in favori degli stessi, potranno registrarsi nel corso dei prossimi bilanci. Al riguardo, evidenzia come la norma abbia accentrato nella figura del Presidente le funzioni che nel previgente sistema erano attribuite al Presidente stesso e al Consiglio di amministrazione, composto in passato da 8 consiglieri, e ciò dovrebbe comportare una riduzione dei costi di gestione. Concorde infine nell'inserire nella proposta di parere sui bilanci che il saldo positivo dell'INPS si basa sulle due gestioni dei lavoratori temporanei e dei parasubordinati, registrando tutte le altre squilibri gestionali.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, fa presente al senatore Lannutti che

la Commissione si trova nell'attuale legislatura a smaltire l'arretrato accumulato nel corso della XV, durante la quale è stata svolta esclusivamente un'indagine conoscitiva sulla situazione economica e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino e di accorpamento. Fa comunque presente che la Commissione deve ancora esaminare solo i bilanci dell'INAIL, dell'INPDAP e dell'INPGI ed ha già prodotto al Parlamento la relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, preventivi 2007 e tecnici attuariali (doc. XVI-*bis* n. 2). Per quanto riguarda poi gli aspetti relativi al patrimonio immobiliare, ritiene che possano essere approfonditi audendo il Presidente e il Direttore generale dell'Istituto nell'ambito dell'indagine conoscitiva che la Commissione sta svolgendo sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, assicura i colleghi che approfondirà tutte le questioni da loro evidenziate e riferite in particolare alla riduzione dei componenti degli organi collegiali, al riordino dei Comitati provinciali, che dovrebbero comportare una riduzione dei costi, nonché la questione delle spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi, che gravano per circa il 34 per cento sui costi complessivi, e quella relativa agli oneri per la manutenzione degli immobili. Ritiene anche utile un approfondimento sulla gestione del comparto agricoltura, in merito alla quale evidenzia un quadro normativo inadeguato in materia di raccolta e regolarità della contribuzione nonché una verifica sui costi delle eventuali esternalizzazioni.

Il deputato Giulio SANTAGATA (PD), evidenzia come il preventivo 2009 rechi un aumento dello 0,89 per cento delle spese obbligatorie rispetto al consuntivo 2008 e del 4,8 per cento rispetto al consuntivo 2007; mentre le spese non obbligatorie nel preventivo 2009 sono previste in aumento del 15,18 per cento rispetto al consuntivo 2008. Vorrebbe comprendere le motiva-

zioni di tale aumento dei costi. Sottolinea poi la profonda trasformazione verificatasi di recente nell'organizzazione e nel modo di operare dell'Istituto. A suo giudizio si è inciso negativamente sul sistema ispettivo e sono state esternalizzate funzioni che in passato erano svolte in sede.

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), vorrebbe conoscere le società alle quali sono state affidate in gestione alcune delle fun-

zioni svolte in passato dai servizi interni all'Istituto. Non vorrebbe infatti che le esternalizzazioni siano state pilotate verso società vicine a qualche gruppo di potere.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2008 relativi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).

L'Inps assicura i lavoratori dipendenti privati e i lavoratori autonomi di diversi comparti economici attraverso l'erogazione della previdenza obbligatoria di base oltre ad altre prestazioni previdenziali e assistenziali in favore degli iscritti alle diverse gestioni.

Un generale sistema di previdenza obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti è stato introdotto con il Decreto Luogotenenziale n. 603 del 1919, che ha previsto l'istituzione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, con criteri di gestione ancorati al sistema della capitalizzazione dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro e con una integrazione corrisposta dallo Stato in misura fissa per ciascun assicurato. Il regio decreto-legge n. 371 del 1933 operò il coordinamento degli organi amministrativi della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, che assunse la denominazione di INFPS (Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale), costituito in ente di diritto pubblico a gestione autonoma. Con il regio decreto-legge n. 636 del 1939 fu stabilito il diritto alla pensione dei superstiti e furono fissati i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni per gli uomini ed a 55 anni per le donne. L'ente nel 1943 assumerà la denominazione definitiva di INPS.

Ulteriori previsioni normative succedutesi nel tempo hanno attribuito all'INPS varie competenze in materia assistenziale (quali l'integrazione delle pensioni al trattamento minimo, pensioni di invalidità ed inabilità, assegni sociali) e di sostegno del reddito e della famiglia attraverso l'erogazione di diverse tipologie di contributi ed indennità (assegni per il nucleo familiare, trattamenti di malattia, di maternità, per

la cassa integrazione e per la disoccupazione). L'Istituto si occupa anche di attività complementari in massima parte collegate all'esercizio delle sue funzioni fondamentali, tra le quali si annoverano: le visite mediche per l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità e l'accesso alle cure termali, la gestione della banca dati relativa al calcolo dell'ISEE e la concessione di una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) tramite il proprio sito *Internet*.

Il processo di separazione tra area assistenziale ed area previdenziale ha luogo con la legge 9 marzo 1989, n. 88, la quale, riformando l'INPS, ha istituito la « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali » (GIAS), ponendo progressivamente a carico dello Stato il finanziamento della gestione stessa; in particolare a partire dall'anno 1998, per effetto dell'integrale finanziamento da parte dello Stato, il conto economico annuale di esercizio e la situazione patrimoniale netta della GIAS si presentano in pareggio.

Relativamente alla struttura organizzativa dell'ente si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2008 il dottor Antonio Mastrapasqua è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'INPS. Successivamente, con decreti del Ministro del lavoro dell'11 settembre 2008 e 27 marzo 2009, il dottor Antonio Mastrapasqua è stato nominato e confermato Commissario straordinario dell'INPS fino al 31 dicembre 2009, con il compito di esercitare i poteri del Consiglio di amministrazione; un ulteriore decreto del Ministro del lavoro del 12 gennaio 2010 ha confermato il dottor Antonio Mastrapasqua Commissario straordinario dell'INPS fino al completa-

mento del processo di riorganizzazione dello stesso e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Successivamente, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, per ragioni di semplificazione amministrativa e risparmio, ha accentrato nella figura del Presidente le funzioni precedentemente attribuite allo stesso e al Consiglio di Amministrazione (articolo 7, comma 8), lasciando inalterato il complesso dei poteri e delle funzioni attribuite e dei rapporti con gli altri organi del sistema di *governance*, con particolare riferimento al mantenimento del cosiddetto modello duale che trova espressione nel Consiglio di indirizzo e vigilanza composto – nel caso dell'INPS – da 24 membri designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ad oggi, l'INPS amministra complessivamente oltre 40 diverse gestioni e fondi previdenziali, di cui i più importanti sono:

le gestioni pensionistiche AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) che rappresentano le gestioni maggioritarie per numero di iscritti e prestazioni, composte da:

fondo pensioni lavoratori dipendenti (inclusi l'ex Fondo elettrici; l'ex Fondo trasporto; l'ex Fondo telefonici e l'ex INPDAI dirigenti d'azienda);

gestioni dei lavoratori autonomi (Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni; Gestione commercianti; Gestione artigiani e dal 1996 Gestione lavoratori parasubordinati);

gestioni enti pubblici creditizi;

le gestioni pensionistiche sostitutive dell'AGO (fondo dazieri, fondo volo, fondo spedizionieri doganali, fondo ferrovie dello Stato Spa e la gestione speciale per il personale delle Poste italiane Spa);

le gestioni pensionistiche integrative dell'AGO (Gestione minatori, fondo gas,

fondo esattoriale, Gestione trattamenti pensionistici enti disciolti e fondo pensioni personale porti di Genova e Trieste);

le gestioni pensionistiche minori (fondo iscrizioni collettive, fondo persone che svolgono lavori di cura non retribuiti, fondo clero, assicurazione facoltativa invalidità e vecchiaia e fondo erogazione trattamenti previdenziali vari).

Oltre alle gestioni sopra richiamate, l'INPS provvede, fra l'altro, all'amministrazione della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, della Gestione di altri trattamenti (fondo per la copertura assicurativa previdenziale dei periodi non coperti da contribuzione), e delle Gestioni interventi a carico dello Stato (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali – GIAS e Gestioni invalidi civili).

Si evidenzia inoltre che a seguito della soppressione dell'IPOST disposta con l'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, e della conseguente attribuzione di tutte le sue funzioni all'INPS, si è resa necessaria l'istituzione di una apposita gestione denominata «Gestione speciale di previdenza per il personale delle Poste Italiane S.p.A.», la quale è stata articolata in cinque contabilità separate per rilevare le attività che presentano elementi di specificità rispetto alla gestione prettamente previdenziale.

Per quanto riguarda l'analisi dei bilanci consuntivi relativi al biennio 2007-2008, con riferimento all'andamento della gestione generale emergono le seguenti indicazioni:

il patrimonio netto dell'esercizio 2008 è pari a 39.316 milioni di euro, ed ha subito un incremento del 21,13 per cento rispetto al dato del 2007 (pari a 32.458 milioni di euro);

la gestione economica presenta un risultato di esercizio pari a 6.858 milioni di euro, in diminuzione dello 0,9 per cento rispetto al dato registrato nel 2007 che era di 6.918 milioni di euro;

la gestione finanziaria di competenza evidenzia, nel complesso, un avanzo di 13.494 milioni di euro, facendo registrare un incremento del 45,4 per cento rispetto al 2007 (9.282 milioni di euro). Si evidenzia che l'avanzo finanziario di competenza è stato determinato in buona misura dall'aumento delle entrate contributive, che sono risultate pari a 147.666 milioni di euro; l'incremento rispetto al 2007 (136.967 milioni) è stato del 7,8 per cento. A fronte dell'aumento delle entrate contributive si è verificato anche un aumento delle uscite per prestazioni istituzionali che sono risultate pari a 198.003 milioni di euro, con un incremento del 4,5 per cento rispetto al valore di 189.407 milioni di euro del 2007.

Attraverso una disaggregazione per gestioni e fondi amministrati dei dati globali, si rileva come il risultato economico dell'esercizio 2008 sia legato essenzialmente all'andamento della « Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti » e « Gestione lavoratori parasubordinati », che presentano avanzi di gestione pari, rispettivamente, a 5.723 e 8.251 milioni di euro. Nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che presenta un avanzo complessivo netto di 2.446 milioni di euro, si segnala quale elemento di criticità l'andamento delle separate contabilità degli ex Fondi Trasporti, Elettrici e Telefonici che presentano dei disavanzi rispettivamente pari a -1.049 milioni, -1.818 milioni e -1158 milioni, e la cui situazione è destinata a peggiorare ulteriormente considerato che ad una progressiva riduzione del numero degli iscritti si contrappone un aumento del numero delle pensioni.

Come evidenziato nella Relazione sulla gestione al Bilancio consuntivo 2008, i risultati dell'esercizio 2008 sono stati influenzati dall'incremento del numero complessivo degli iscritti nelle gestioni amministrato, che risultano pari a 19.925.014 con un incremento di 150.499 soggetti (+0,8 per cento) rispetto ai 19.144.515 del 2007. In particolare, la maggiore crescita

si verifica nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che passa a 13.019.342 iscritti, con un incremento dello 0,9 per cento rispetto al dato 2007 (12.898.173 iscritti); altre gestioni di particolare consistenza numerica che fanno registrare un aumento degli iscritti risultano la Gestione previdenziale dei commercianti (che passa da 2.023.292 iscritti nel 2007 a 2.044.212 nel 2008) e la Gestione previdenziale lavoratori parasubordinati (1.808.00 nel 2007 e 1.821.000 nel 2008). Ulteriori elementi che hanno consentito un aumento delle entrate contributive sono l'aumento al 20 per cento dell'aliquota contributiva IVS a carico degli artigiani e commercianti (articolo 1, comma 768, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), e l'aumento al 24 per cento dell'aliquota dovuta alla Gestione parasubordinati per i lavoratori che non risultano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (per gli iscritti che sono invece assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è stata fissata in misura pari al 17 per cento; articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247). Positivi risultano anche i risultati derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione contributiva, che hanno consentito l'accertamento di entrate per 1.571 milioni di euro.

Il numero delle pensioni vigenti al 31 dicembre 2008 è di complessive 18.608.679 unità, con un incremento netto di 107.993 pensioni (+0,6 per cento) rispetto alle 18.500.686 pensioni vigenti al 31 dicembre 2007.

Si evidenzia inoltre che per la copertura delle prestazioni non previdenziali a carico della GIAS, per l'anno 2008 vi sono stati trasferimenti dal Bilancio dello Stato per 79.180 milioni di euro, con un incremento di 3.292 milioni rispetto ai 75.888 milioni del 2007.

Nel 2008 i tempi medi di liquidazione delle prestazioni si attestano sui 30 giorni per le pensioni di IVS nel 73,32 per cento dei casi e di 60 giorni per le pensioni di invalidità nel 55,8 per cento dei casi, mentre entro 120 giorni risultano liquidati il 94,15 per cento dei trattamenti IVS e

l'83,49 per cento delle pensioni di invalidità.

Il valore del patrimonio immobiliare – costituito per il 56,1 per cento da immobili da reddito e per il 43,9 per cento da immobili ad uso strumentale – nel biennio 2007-2008 ammonta a circa 308 milioni di euro. La gestione del patrimonio immobiliare da reddito nel 2008 ha comportato entrate per 16,5 milioni di euro (+9,26 per cento rispetto al 2007), a fronte delle quali si registrano spese di gestione per 17,1 milioni di euro (+3,57 per cento rispetto al 2007), determinando un risultato negativo netto di 645 mila euro; al riguardo si segnala che l'ordinaria gestione del patrimonio immobiliare continua ad essere curata dalla Società IGEI S.p.A., in liquidazione dal 31 dicembre 2006.

Con riferimento alle attività finanziarie, le Immobilizzazioni finanziarie sono pari a 5.796 milioni di euro nel 2008 e 5.707 milioni nel 2007, ed invariato rimane l'ammontare dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, pari a 2.401.059,48 euro. Le disponibilità liquide registrano tra il 2007 e il 2008 un incremento pari al 23,86 per cento, passando da 32.587 milioni a 40.362 milioni di euro; tra queste la voce più consistente è rappresentata dalle somme presso la Tesoreria dello Stato, che sono 26.993 milioni nel 2007 e 34.744 nel 2008.

Le spese di funzionamento dell'Ente – riconducibili ai tre macroaggregati di spesa « risorse umane », « risorse strumentali » e « acquisto di beni di consumo e di servizi » – nel 2008 risultano pari a 3.504 milioni di euro, in aumento del 4,2 per cento rispetto al dato 2007, pari a 3.361 milioni di euro. Si evidenzia che le spese per gli organi istituzionali dell'Ente registrano un decremento del 4,2 per cento, passando da 7,471 milioni nel 2007 a 7,160 nel 2008.

Le stime del bilancio tecnico-attuariale riferito al periodo 2008-2017 prefigurano buone garanzie di tenuta fino al periodo preso in esame, grazie al patrimonio netto positivo di circa 42 miliardi di euro. Si rilevano, però, squilibri nelle varie gestioni, con disavanzi gestionali nelle contabilità separate nell'ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (Trasporti, Telefonici, Elettrici ed ex INPDAl) e la situazione di confermato squilibrio delle tre Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti). La Gestione prestazioni temporanee continua a sostenere, lungo tutto il periodo preso in esame, i saldi negativi di suddette gestioni deficitarie così come pure la recente Gestione separata ex articolo 2 comma 26 legge n. 335/95 (lavoratori parasubordinati e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dei rappresentanti di ASCO – TRIBUTI LOCALI (*Svolgimento e conclusione*) .. 253

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011. – Presidenza del vicepresidente Lucio D'UBALDO indi del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dei rappresentanti di ASCO – TRIBUTI LOCALI.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Lucio D'UBALDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il senatore Lucio D'UBALDO, *presidente*, comunica che sono presenti il dott. Lanfranco Tavasci, presidente di ASCO – TRIBUTI LOCALI, il dott. Dario Oreglia,

Componente del Consiglio Direttivo, l'avv. Gerardo Chirò e l'avv. Giustiniano Venetucci, consulenti di ASCO – TRIBUTI LOCALI.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al dottor TAVASCI, che svolge una relazione. Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il senatore Giuliano BARBOLINI (PD), il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD) e il senatore Lucio D'UBALDO (PD).

Il dottor TAVASCI risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del presidente del Consorzio laziale rifiuti, Manlio Cerroni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	254
Audizione del presidente della regione Lazio, Renata Polverini (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	254
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	255
AVVERTENZA	255

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del presidente del Consorzio laziale rifiuti, Manlio Cerroni.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione del presidente del Consorzio laziale rifiuti, Manlio Cerroni.

Manlio CERRONI, *presidente del Consorzio laziale rifiuti*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), i senatori Candido DE ANGELIS (ApI-FLI) e

Gianpiero DE TONI (IdV), nonché il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Manlio CERRONI, *presidente del Consorzio laziale rifiuti*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia l'avvocato Cerroni per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 20.10.

Audizione del presidente della regione Lazio, Renata Polverini.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione della presidente della regione Lazio, Renata Polverini.

Renata POLVERINI, *presidente della regione Lazio*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché il senatore Candido DE ANGELIS (ApI-FLI).

Renata POLVERINI, *presidente della regione Lazio*, risponde ai quesiti posti.

Mario MAROTTA, *direttore attività produttive e rifiuti della regione Lazio*, fornisce ulteriori risposte.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia la presidente Polverini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Comunicazioni del Presidente.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Audizione del dottor Aldo Buratti, presidente di Uniontessile-Confapi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	256
--	-----

Mercoledì 19 ottobre 2011. – Presidenza del vicepresidente Ludovico VICO.

La seduta comincia alle 9.

Ludovico VICO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del dottor Aldo Buratti,
presidente di Uniontessile-Confapi.**

(Svolgimento e conclusione).

Ludovico VICO, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Aldo Buratti, *presidente di Uniontessile-Confapi*.

Aldo BURATTI, *presidente di Uniontessile-Confapi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Ludovico VICO, *presidente*, Angelo ZUCCHI (PD), Giovanni SANGA (PD) e Andrea LULLI (PD).

Aldo BURATTI, *presidente di Uniontessile-Confapi*, risponde ai quesiti posti.

Ludovico VICO, *presidente*, ringrazia il dottor Buratti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	4

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del Presidente	5
Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti di Vincenzo Lo Zito per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articoli 290 e 313 del codice penale) (doc. IV, n. 22) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	7
ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal senatore Vincenzo Nespoli, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 20639/02 RGNR) (<i>Esame e rinvio</i>)	8
AVVERTENZA	10

COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3^a, 5^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo del 23 ottobre 2011 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale »	12
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

RISOLUZIONI:

7-00573 Piffari: Iniziative per la regolamentazione delle installazioni delle piattaforme petrolifere (<i>Discussione e rinvio</i>)	13
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO	16
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO	18
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	20
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4567 Governo recante Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di Governo.	
Audizione dei professori Vincenzo Cerulli Irelli, ordinario di diritto amministrativo, Università La Sapienza di Roma, Stelio Mangiameli, ordinario di diritto costituzionale, Università di Teramo, Francesco Saverio Marini, ordinario di istituzioni di diritto pubblico, Università Tor Vergata di Roma, Francesco Merloni, ordinario di diritto amministrativo, Università di Perugia, Francesco Pizzetti, ordinario di diritto costituzionale, Università di Torino e Luciano Vandelli, ordinario di diritto amministrativo, Università di Bologna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	20
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	
ALLEGATO (<i>Emendamento del Relatore</i>)	24
AVVERTENZA	22

II Giustizia

INTERROGAZIONI:

5-05412 De Angelis: Sull'istituto penale della riabilitazione	25
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	37

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Articoli aggiuntivi approvati</i>)	38
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	42
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	43
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Testo unificato C. 225 Mazzocchi ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari. C. 3722 Bernardini (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	30
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	30
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Consulta Nazionale Emigrazione (CNE), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4398, approvata, in un testo unificato, dal Senato, C. 94 Tremaglia, C. 113 Angeli, C. 114 Angeli, C. 1883 Picchi, C. 2005 Zacchera, C. 2207 Porta, C. 2282 Gianni Farina, C. 2397 Razzi, C. 2410 Bucchino, C. 2562 Ricardo Antonio Merlo, C. 3065 Porta, C. 3574 Callearo Ciman, Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero	115
--	-----

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

5-03487 Marco Carra: Sul mancato pagamento delle servitù militari a proprietari di terreni limitrofi al presidio militare del comando 4° Reggimento artiglieria contraerei « Peschiera » di Mantova nel comune di Suzzara	116
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	122
5-05117 Borghesi: Sulle politiche di assorbimento in servizio permanente degli ufficiali delle Forze di completamento richiamati annualmente in servizio	117
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	123

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Atto n. 404 (Rilievi alla Commissione per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	117
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di rilievi deliberata dalla Commissione</i>)	125

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti</i>)	129
Sui lavori della Commissione	120

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate. C. 2861 Paglia, C. 4106 Cirielli, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao	121
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.	
Audizione del Capo I Reparto dello Stato Maggiore della Marina, Contrammiraglio Pietro Luciano Ricca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	121

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 407 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	130
---	-----

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> , a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 408 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Rilievi</i>)	132
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071 (Parere alla VII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	134
---	-----

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05535 Fluvi: Emanazione del decreto ministeriale relativo alla cessazione degli accordi tra lo Stato e gli enti territoriali per la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari	136
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	151
5-05537 Comaroli: Emanazione di atti interpretativi relativi al trattamento tributario delle cessioni di impianti radiofonici	136
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	153
5-05538 Barbato: Ricadute sull'andamento dei titoli del gruppo FIAT di una vicenda giudiziaria relativa all'Amministratore delegato del gruppo	137
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	155
5-05539 Savino: Emanazione del decreto ministeriale di attuazione del regime fiscale di attrazione europea	138
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	158

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI:

Sui lavori della Commissione	159
Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti, su questioni concernenti il settore dell'editoria (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	160

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	160
------------------------------	-----

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	160
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	164
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	161
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	165
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Paolo Tenna e del dottor Alberto Contri a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomine nn. 121 e 122 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	162
AVVERTENZA	163

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli e C. 4675 Cicchitto	166
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	166
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	170
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	168
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere</i>)	178
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	169
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	180
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182
RISOLUZIONI:	
Sui lavori della Commissione	182
7-00690 Boffa: Necessità di destinare risorse al trasporto pubblico su rotaia e su gomma, anche alla luce della decisione del gruppo FIAT di dismettere lo stabilimento IRISBUS di Flumeri.	
7-00712 Toto: Necessità di destinare risorse al trasporto pubblico su rotaia e su gomma, anche alla luce della decisione del gruppo FIAT di dismettere lo stabilimento IRISBUS di Flumeri (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	182
7-00697 Meta: Mancata ricezione dei canali Rai nel territorio di confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia conseguente al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale (<i>Discussione e rinvio</i>)	184

7-00688 Desiderati: Modalità di attribuzione agli scali aeroportuali dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco (<i>Discussione e rinvio</i>)	187
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	189
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	189
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 4662 Valducci (<i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello e C. 4657 Garagnani)</i>	190
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto. C. 1057 Lovelli e C. 4337 Garofalo	193
AVVERTENZA	193
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	194
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	199
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	203
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	194
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla X Commissione</i>)	204
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo. Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	207
ALLEGATO (Articolo aggiuntivo)	213
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	211
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	211

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'albo professionale dei chiropratici. C. 1287 Di Centa (<i>Esame e rinvio</i>) ..	211
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212
AVVERTENZA	212

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame degli atti del Governo recanti riordino della normativa sull'attività agricola (Atti n. 164 e 168).	
Audizione dei rappresentanti della Federazione nazionale della proprietà fondiaria	216

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Atto n. 407.	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 408. Alla I Commissione (<i>Rinvio del seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento</i>)	216

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3780</i>)	217
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari	217
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	218

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	219
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde sul gioco d'azzardo <i>on-line</i> nel mercato interno. COM(2011)128 def. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	222
---	-----

Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca. COM(2011)417.	
Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca. COM(2011)425.	
Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura. COM(2011)416.	
Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca. COM(2011)424.	
Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. COM(2011)418 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	225

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 e C. 4296 (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	229
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	233
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. S. 2935 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	230
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	234

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (*Sottocommissione permanente per l'accesso*)

Comunicazione del Presidente	235
Esame di domande per l'Accesso	235
Modifiche al calendario dei programmi dell'Accesso	236

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori	237
---------------------------------	-----

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio</i>)	237
ALLEGATO (<i>Testo degli emendamenti esaminati in Commissione</i>)	240

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

IV Comitato – Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno. Riunione n. 21	243
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2008 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	244
ALLEGATO (<i>Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2008 relativi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS)</i>)	249

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dei rappresentanti di ASCO – TRIBUTI LOCALI (*Svolgimento e conclusione*) .. 253**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**Audizione del presidente del Consorzio laziale rifiuti, Manlio Cerroni (*Svolgimento e conclusione*) 254Audizione del presidente della regione Lazio, Renata Polverini (*Svolgimento e conclusione*) . 254

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 255

AVVERTENZA 255

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALEAudizione del dottor Aldo Buratti, presidente di Uniontessile-Confapi (*Svolgimento e conclusione*) 256

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 14,20



16SMC0005500